DELLE

LEGGI ATTICHE

E DELLA

GIURISPRUDENZA REGIA

E DECEMVIRALE.

Osservazione del Regio Revisore al passo del Filangieri rapportato a pag. 141 cap. III. Lib. I.

In verità non vi è confronto da farsi tra il suicidio, ed il celibato, mentre il suicida abusa ingiustamente di un diritto, che non ha sulla propria vita, il celibe non offende, nè può egli offendere il diritto di esseri, che non esistono, benchè possano da lui esistere.

DELLE

LEGGI ATTICHE

E DELLA

GIURISPRUDENZA REGIA

E DECEMVIRALE

INTORNO

AL MATRIMONIO ED ALLA PATRIA POTESTÀ

CENNI

Di Giosafat Ferrari.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA FRANCESE,
Strada Pignatelli a S. Gio. Maggiore N.° 29.

1828.

Lapides et ligna ab aliis accipio, edificii tamen extructio tota nostra est. Architectus ego sum; sed materiam varie undique conduxi. Neque aranearum sane textus ideo melior, quia ex se fila gignunt; nec noster vilior, quia ex aliis libamus ut apes.

JUST. LIPS. *in not. polit. Lib. I. cap. I.*

A Sua Eccellenza

IL SIGNOR MARCHESE

D. DONATO TOMMASI

CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA, GIUSTIZIA ED AFFARI ECCLESIASTICI, GENTILUOMO DI CAMERA DEL RE N. S., GRAN CROCE DELL' INSIGNE REAL ORDINE DI S. FERDINANDO E DEL MERITO, CAVALIERE DELL' INSIGNE REAL ORDINE DI S. GENNARO, GRAN CROCE DEL REAL ORDINE DI CARLO III, E DELL' IMPERIALE REAL ORDINE DI LEOPOLDO, CAVALIERE DEL SAGRO ORDINE GEROSOLIMITANO ec.

ECCELLENZA,

EREDITA' preziosa di rimotissime genti è la sapienza de' moderni: e con misera mente aspira a professar giurisprudenza chi non abbia a que' fonti attinta la prima scienza del diritto. Nelle poche carte che

intitolo a VOSTRA ECCELLENZA, *io esamino le leggi di Atene e di Roma antica sulla santità delle nozze e sulla patria potestà, d'ogni civil comunanza saldissimi fondamenti. Oso sperare che* ELLA, *cui sono cari i buoni studi ed i cultori loro, sia per accogliere benignamente questa mia prima scrittura, con iscarso ingegno ma con caldo cuore dettata, per rendere negli animi de' giovani miei colleghi vivo l'amore dell'antica sapienza e degli antichi costumi: patrimonio in tutte l'età de' sommi giureconsulti napoletani, de' quali* VOSTRA ECCELLENZA *rinnova oggi le onorate memorie per le severe virtù, per l'umanità singolare, per l'incorrotta fede, pel vasto e profondo sapere ond'è gloriosa in patria e fuori.*

Io sono con sommo rispetto

Di VOSTRA ECCELLENZA,

Umilissimo, divotiss. ed obbligatiss. servitore
GIOSAFAT FERRARI.

Napoli, 28 novembre 1827.

SIGNORE,

Accolgo di buon grado il suo Comentario sulle leggi di Roma e di Atene, concernenti le nozze e la patria potestà. Lo studio della legislazione di quelle sapientissime genti non farà mai abbastanza commendato a chi aspiri alla dignità di giureconsulto. Godo che Ella serva in ciò di nobile esempio a' giovani suoi colleghi studiosi di giurisprudenza. Congratulandomi seco per la sua pregevole scrittura, io ne accetto la dedica, per darle pubblica testimonianza della particolare stima distinta, con che sono

Al Signor D. Giosafat Ferrari.

Napoli.

Divotissimo Obbligatiss. Servitore
IL MARCHESE TOMMASI.

PREFAZIONE.

FACILE ma lunga vana e noiosa impresa mi proporrei, se mi prendesse vaghezza di discorrere minutamente le vicende dell'Attica Legislazione e della giurisprudenza Regia e Decemvirale, delle quali celebri scrittori diedero giudiziose storie (*a*). Perciò anderò ricordando solamente talune cose assai utili e necessarie al presente lavoro, al quale mi fu sprone non desio di gloria, il quale stolto sarebbe nell'animo di giovine studioso; ma amore ardentissimo d'istruirmi nella scienza delle leggi, e di giovare altri dell'età mia, loro aprendo le prime sorgenti di una scienza la quale è il fondamento della prospe-

(*a*) Per le vicende della giurisprudenza attica ved. Petr. Wesseling. *praefat. Iurisprud. Attic. et Rom. tom. 3.* Per le leggi Regie e Decemvirali, si può leggere Eineccio *histor. iur. civil. Roman.*

rità dell'umano genere. Il quale metodo di quanto vantaggio sia per riuscire non potrei meglio indicarlo che trascrivendo qui appresso le parole del principe della romana eloquenza, e del dotto ed erudito Everardo Ottone. Il primo scrive : « Locus ipse notus sit, ex quo ducatur » quaeque pars iuris, ut non difficile sit, » qui paullum modo ingenio possit mo- » veri, quaecumque nova caussa con- » sultatiove acciderit, eius tenere ius, » quum scias a quo sit capite repeten- » dum ». (a) Il secondo, comendando il metodo tenuto da Pardulfo Prateio il quale sviluppò ad un tempo la giurisprudenza Regia e Decemvirale e l'Attica legislazione, scrive così. « Quantae utilitatis » sit institutum illud, omnes norunt, » qui iuris romani processus ex sua ori- » gine, et ultimis fontibus derivare amant: » quum enim ius romanum collectum sit » ex praeceptis naturalibus, Gentium et » Civilibus, maxime Atheniensium, ab an- » tiquissimis horum Thesmothetis exor-

(a) Cicer. *de Legib. lib. II, cap. XVIII.*

» dium iuris ducendum est, quam ad ru-
» dera legum Regiarum, et ad XII Tabu-
» las, omnis iuris Romani fontem, per-
» veniatur » (*a*). Tale metodo sparge lume sullo studio delle leggi romane; presenta germi preziosi d'idee a sviluppare; offre materie di dignitoso ornamento; somministra sommi sussidi nelle gravi quistioni di diritto: avvegnacchè l'ignoranza della sapienza antica toglie al giureconsulto le armi onde assicurare nelle più difficili cause il suo trionfo.

Dicendo ciò non è mia intenzione sostenere che il semplice studio dell'antica giurisprudenza romana e de' suoi princìpi fondamentali, scompagnato da ogni altra cognizione, possa farci profondamente istrutti nella ragion civile. Solamente tengo per fermo, che non sarà mai vero e profondo giusperito chi non avrà fatto tesoro delle dottrine della romana giurisprudenza (*b*).

(*a*) Everard. Otto. *Thesaur. iur. tom. IV, praefat. pag. 18.*

(*b*) Si legga l'orazione XV, vol. 1, del Mureto,

Ma lo studio di una legislazione la quale dopo lunghi secoli domina ancora ed è per dominare perpetuamente sulle genti incivilite, utile e necessario per se stesso, tale maggiormente si mostra, ove si ponga mente che così si sale fino alle cagioni de' cambiamenti in quella operati, e si conosce, che se il volger degli anni, ed il cangiar de'costumi, de' governi e della religione concorsero possentemente al cangiar delle leggi, non valsero mai a fare interamente obbliare perfino ne'tempi più barbari i principi immutabili del giusto e dell' onesto che la mano dell' Eterno, impresse a caratteri indelebili nell'uman cuore. L'ignoranza di tali cose fu cagione d'infiniti errori nell'interpretazione delle leggi romane fatta da riformatori degli studi dopo la restaurazione delle lettere, de'quali il dotto ed eloquente Mureto così scrive.

---

de toto studiorum suorum cursu, *deque Eloquentia, ac ceteris disciplinis cum Jurisprudentia coniungendis*, per conoscere quanti studi debbono precedere la scienza delle leggi latine.

« Ac cur falsa quidem pro veris tra-
» diderint, non negaverim alias quoque
» fuisse caussas: duas tamen praecipuas
» fuisse arbitror: ignorationem antiquita-
» tis, et perversum quoddam studium con-
» tradicendi. Etenim quum tota reipu-
» blicae atque imperii romani facies ita
» versa atque immutata esset, ut nullum
» retineret veteris formae vestigium, aliae
» consuetudines essent; aliae leges, alia
» religio, alii magistratus, alia iudicia;
» extincto autem lumine latinarum et
» graecarum litterarum, omnia densissi-
» mis ignorantiae tenebris sepulta atque
» obruta tenerentur: fieri nullo modo
» potuit, quin homines eius reipublicae
» ignari, cuius leges et iura tractabant,
» tanquam in illuni nocte sine lumine
» errantes, saepe offenderent, saepe labe-
» rentur, saepe quovis potius, quam quo
» instituerint, pervenirent (*a*)».

Si siano pure svolti da capo a fondo

(*a*) Muret. vol. I, Orat. XVII. *De doctoris officio, deque modo Jurisprudentiam docendi.* ved. anche Brisson. epist. ad. Renat. Daillon.

quanti ha mai libri la giurisprudenza; abbiansi pure tuttora presenti decisioni e consigli, queste ricche merci, frutto di ostinata e miserabile fatica, riusciranno di nessun valore, se per isventura s'ignora il principio da cui derivano. Ridurranno esse la scienza del giureconsulto a sterile ammasso di notizie che aggrava la mente invece di rischiararla, e che confonde i pensieri senza nobilitarli. Ma se d'altronde si ha una compiuta idea de' vari stadi della giurisprudenza, se la ragione delle cose dette e scritte, nel suo interno seno e nel proprio natural lume si ravvisa esattamente, si esamina e si distingue: ecco opportuno il giudizio che di quelle conoscenze si debba fare, e le conseguenze che debbono dedursi. Sin da' tempi de' giureconsulti romani principiò a conoscersi la necessità d'imparare le antiche leggi, benchè di niun uso, e Cecilio celebre giusperito ne inculca lo studio ne' seguenti termini. « Nec ideo » contemnas legum istarum antiquitates, » quod plerisque ipsis iam populus roma- » nus desiverit. Non enim ignoras legum

» opportunitates et medelas pro temporum
» moribus, et pro rerum publicarum ge-
» neribus, et pro utilitatum praesentium
» rationibus, proque vitiorum, quibus
» medendum est, fervoribus mutari atque
» flecti ». (a) Cuiacio, Ottomano, Budeo, Piteo, Revardo, Gravina, Eineccio, per omettere tanti altri nobili spiriti egualmente benemeriti alla giurisprudenza romana, sempre raccomandano a' giovani lo studio delle romane antichità, come le sole che possano fare aperti i veri fonti della Ragion Civile Latina.

Sviluppai insieme con la giurisprudenza Regia e Decemvirale, anche l' Attica legislazione, mettendo in un certo parallelo le loro diverse sanzioni. Tale sviluppo rischiara maggiormente alcuni principi della giurisprudenza Decemvirale, ci fa conoscere lo spirito ed il genio di due diverse legislazioni, e ci manuduce a decidere la quistione, se realmente le XII Tavole debbano ripetere, giusta la comune

(a) Ved. Oldendorp. *in schol. ad leg. XII, Tabul. tit. IV, de suis et legitim. heredib.*

credenza, la loro origine dalle leggi di Solone e degli altri Greci Legislatori. Che la conoscenza della legislazione Attica sparga maggior lume per comprendere le determinazioni delle XII Tavole, oltre di Everardo Ottone di cui innanzi ho trascritte le parole, lo confessa pure il nostro Gravina. « Altero libro primordia » iuris naturalis, così egli scrive, et gen- » tium, ac vetustiores iuris civilis fontes » aperientur, sive leges XII, Tabul. quot- » quot e veterum reliquiis erui potuerunt, » adspersa in tempore ad res illuminan- » das, Attici iuris notitia (*a*) ».

Questi sono i veri motivi che mi stimolarono ad un tale lavoro. Furono, è vero, altri scrittori che in questo mi precedettero, ed oh con quanta maggiore felicità! non essendo nomi ignoti nelle

---

(*a*) Gravin. *de origin. iur. de iur. Nat. Gent. et XII, Tab. et de Legib. et Senatuscon. epist. ad Cupidam Legum Juventutem.* Perizonio nella sua dotta ed erudita dissertazione *de Lege Voconia, Feminarumque hereditatibus*, si servì pure per lo sviluppo di questa leggé, de' lumi dell' Attica legislazione.

lettere Petito, Meursio, Pardulfo Prateio, Taylor, Balduino, Gotofredo, Ottomano, Marcilio, Gravina, e tanti altri di merito non inferiore. Senza però nulla ad essi detrarre, libero da qualunque timore di vanità, posso dire, che questo lavoro, se si consideri bene, è tutt' altro che identico con le opere de' surriferiti scrittori. Di questi altro sviluppò le semplici disposizioni dell'Attica legislazione, altro le sole leggi Regie e Decemvirali: ma nè il numero delle leggi è eguale in tutti, nè veruno di essi attese a darci nel tempo stesso un trattato di giurisprudenza Attica, e di legislazione Regia e Decemvirale (*a*). I medesimi capitoli che riguardano il matrimonio, e la patria potestà (che sono le materie che in questo lavoro presi ad esame) riportano a guisa di elenco le disposizioni legislative, e sovente omettono quel che più importe-

(*a*) Non bisogna occultare che riguardo al metodo, fui preceduto dal solo Pardulfo Prateio; ma le teorie di questo dotto ed erudito scrittore sono assai brevi e sterili, e sovente monche.

rebbe sapersi. Per esserne convinti non bisogna, che leggere i due più celebri comentatori dell' Attica giurisprudenza, Petito, (*a*) e Meursio; (*b*) e per la giurisprudenza Regia e Decemvirale basta leggere gli opuscoli di Paulo Manuzio, (*c*) di Balduino, (*d*) di Gotofredo (*e*). Nel rischiarare le loro teorie assai brevi e spesse oscure, non omisi di aggiungervi ciò che fu da essi tralasciato, e che lo studio de' classici tanto greci che latini mi ha suggerito.

Con questo però non voglia credersi che sia mia intenzione privarli di quella stima e di quell' ossequio che per molti titoli loro si deve. Sarebbe un' ingiustizia, un ingratitudine, se, avendo io profittato delle loro veglie e fatiche, ricusassi nominarli sempre con rispetto ed onore. Lontano da sì malnate idee, mentre professo

---

(*a*) Petit. *ad leg. Attic. lib. I, tit. IV, et lib. VI.*

(*b*) Meurs. *Them. Attic. lib. I, cap. II, et XIV, et lib. II, cap. VI.*

(*c*) Paul. Manut. *de Legib. Roman.*

(*d*) Balduin. *ad Leg. Romul.*

(*e*) Gotofred. *ad. XII, Tabul.*

ad essi la mia gratitudine, e mi pregio di aver fatto profitto da tutti egualmente, avverto che, quantevolte il credei, posi ad esame le loro teorie, additando i motivi che mi persuadevano a stimarle alquanto lungi dal vero. Quale poi sia il merito di questo mio qualunque siasi lavoro, non saprei indicarlo: solo mi reputerò ben fortunato, se con esso mi riusci arricchire di qualche nuova cognizione me stesso, ed a stimolare col mio esempio più felici ingegni ad aprirsi in tali materie nuovi sentieri, e spargere novelli lumi; mentre io conscio della propria debolezza, lontano dall'arrogarmi veruna gloria: prego che l'equità ed imparzialità de'Savi voglia, se non condonare i difetti, almeno guardare con occhio placido e sereno l'arditezza, ricordandosi che:

Magnarum rerum etiam si successus non fuerit, honestus ipse conatus est (*a*).

(*a*) Qui mi rimane di rendere un tributo di grato animo al mio dottissimo ed amantissimo istitutore D. Nicola Marini, Consigliere di questa Inten-

denza di Napoli, il quale aprendomi il sacrario della giurisprudenza Romana e Patria, mi animò a dettare e pubblicare questa mia breve scrittura. Felice se con essa io non mi mostrerò indegno di essere appartenuto ad una scuola, la quale è a ragione considerata come il Liceo de' giureconsulti Napolitani!

LIBRO PRIMO.

CAPITOLO PRIMO.

Matrimoni degli Ateniesi, e de' Romani. Leggi intorno a' medesimi.

Non appena i popoli abbandonando i vaghi concubiti elessero lo stato coniugale, (*a*) e formarono le prime comunanze civili, che nacque il bisogno di sottoporre il matrimonio a leggi stabili e determinate. Perciò le leggi su quell'augusta e santa unione sono antiche, quante le prime umane società. I legislatori statuirono le discipline che doveano servirle di norma, nè omisero di renderla sacra implorando la sanzione del cielo, accompagnandone la celebrazione, con quanto le religiose cerimonie potevano avere di più venerando. Scrittori del pari dotti che eruditi attestano la verità di questo fatto, (*b*) e lo svi-

(*a*) Avverti il lettore che si parla di popoli del politeismo.

(*b*) Ved. Esposizione de' motivi della legge relativa al matrimonio del Consigliere di Stato Portalis. *motivi sul Cod. Franc. lib. I, tit. V.*

luppo particolare delle leggi Attiche, e dell'antica giurisprudenza Romana, riguardo a' matrimoni, mentre accresce fede a' loro detti, farà chiaro quanto andasse errato chi avvisò non avere i popoli del politeismo conosciuta altra legge nel matrimonio, che quella sola delle passioni.

ARTICOLO PRIMO.

Leggi Attiche intorno a' matrimoni.

Cecrope diede agli Ateniesi le prime leggi sul matrimonio. (*a*) Ateneo dice. Εν Αθήναις πρῶτος Κέκρωψ, μίαν ἑνί ἔζευξεν. (*b*) Lo stesso Petito pure scrive. « Licenter admodum soluteque vixisse veteres Athenienses, Graecorum litteris est proditum, quorum princeps volgivagam venerem Cecrops hinc διφυὴς (*biceps*) dictus lege compescuit, et sanxit ne quis binas nuptias eodem tempore constitutas haberet. »

Ενα ἄνδρα μιᾶς γυναικὸς τυχεῖν.	*Unam tantum uxorem ducito* (*c*).

(*a*) Ved. Grot. *de iur. Bell. et Pac. lib. II, cap. V, § IX.* Schol. Aristophan. *ad Plut. ver. 773.*

(*b*) « Unam feminam uni marito attribuit, primus Athenis Cecrops. Athen. *lib. XIII, cap. I.* »

(*c*) Petit. *ad leg. Attic. lib. VI, tit. I.*

Solone con le sue leggi non solo convalidò il matrimonio già per causa di Cecrope costumato in Atene, ma benanche vi attaccò una idea così rispettabile all' unione de' due sessi, che bandì da essa qualunque fine di dissolutezza e di libertinaggio. Questa legge che all' idea della vo:uttà, ed ai sofismi delle passioni che nell' unione de' due sessi tutto limitano ai piaceri sensuali, vi sostituì altre più nobili e lodevoli, quali sono quelle che riguardono la procreazione e conservazione della propria specie, si esprimea nel seguente mode.

Επ' ἀρότω παῖδων. *Liberum quaerendum* (a).

Non contento di questa disposizione, per impedire forse che il matrimonio rendesse Atene un

---

(a) Ved. S. Isidor. Pelusiot. lib. XIII, epist. 243. Nonnio. *Dionysiacor. lib. 41*, così parla di questa legge di Solone.

Καὶ Θέμισ Εἰλείθυια, καὶ οἴδαλέε διὰ κόλπε.
Στεινομένησ, ὠδῖνοσ ἀναπτύξασα καλύπτρην,
Οξὺ βέλοσ κέφιζε πεπαιναμοίνε τοκετοῖο,
Θεσμὰ Σόλωνοσ ἔχεσα.

« Et thaemis Ilitbya, tumidum per sinum,
» Angustato partu, expandens tegumentum,
» Acutum telum sustulit maturato partu,
» Leges S lonis habens ».

popolo voluttuoso che occupato in cercare dei piaceri, non avesse nè agio, nè pensiere ed eseguire le grandi imprese, con una legge strana alle nostre orecchia, ed unica nella sua specie, ma però molto onorifica al suo autore; dispose che il marito non potesse godere che tre volte al mese dei ſavori della moglie.

Τρὶς ἑκάστȣ μηνὸς ἐντυγχάνειν παντάς τῇ ἐπικλήρῳ τὸν λαβόντα.

Maritus dotalis foeminae, ter singulis mensibus cum ea pernoctato (a).

Dopo di avere in questo modo l'Attico legislatore insegnato il fine del matrimonio, e provveduto alla morale di Atene, si occupò in seguito a regolare l'unione de' due sessi, per ciò che riguardava le persone che eliggevano lo stato coniugale. Lo sviluppo particolare di queste leggi

---

(a) Plutarco *in Solone pag. 89*, così comenta questa legge. Καὶ γὰρ εἰ μὴ γύγνοιντο παῖδες, ἀλλὰ τιμή τις ἀνδρὸς ἀυτη πρὸσ σώφρωνα γυναῖκα καὶ φιλοφροσύνη, πολλὰ τῶν συλλεγομένων ἑκαστοτε συσχερῶν ἀφαιρȣσα, καὶ ταῖσ διαφοραῖσ ȣκ ἐῶσα παντάπασιν ἀποστραφῆναι. « Nam etsi non generent libe- » ros, honos tamen hic qualis qualis a marito castae mu- » lieri habitus et benevolentia multas absterget undique » collectas acerbitates, nec permittit eam jurgiis plane » abalienari ». Il medesimo Plutarco *in Erotico, pag. 769*, scrive che questa era comune anche alle mogli dette ἐπιπροίκοι.

richiama la mia attenzione nei seguenti §§ dando principio dagli sponsali.

§ I.

Degli Sponsali.

I Greci del pari che tutti i popoli dell'antichità, (*a*) costumarono far precedere al matrimonio gli sponsali, nei quali oltre le altre ritualità richieste per solennizzarsi, dovea concorrervi il consenso tanto degli sposi che dei loro genitori. La natura medesima del contratto esigea che i primi solennizzassero la promessa del futuro matrimonio, mediante il loro libero consenso; ed i diritti di patria potestà facoltavano i genitori ad acconsentire o riprovare gli sponsali dei loro figli (*b*).

Atene benchè non cercava che ogni mezzo per acquistar novelli difensori, che garentissero la

(*a*) Ved. Alexander ab Alexandr. *Genial. dier. lib. II, cap. V.*

(*b*) Tutte le Nazioni accordarono ai genitori il diritto di dover col proprio consenso rattificare i matrimoni de' loro figli; ed in Moscovia, giusta l'autorità di Sigismund. Baro *de reb. Moscovitar. pag. 47*, gli sposi non possono vedersi, priacchè i genitori non abbiano acconsentito al loro matrimonio. Ved. Grot. *de jur. B. et P. lib. 2, cap. V, § X, et ibi Henric. et Samuel. de Coccei Commentar.*

sua indipendenza; Atene benchè per riparare alla perdita della sua popolazione, avesse permesso a' suoi cittadini avere due mogli: pure non si arrischiò facoltare i figli di famiglia di poter da per loro medesimi contrarre matrimonio in un età in cui il bollor delle passioni, potrebbe farli travedere nella scelta. Senza intanto nè derogare le leggi relative ai matrimoni, nè prorogare l'unione de' due sessi in un modo che riuscir potrebbe non poco fatale ai figli; essa credette non dover omettere nelle convenzioni nuzziali il consenso di quelle persone, alle quali più interessava il bene o la ruina delle famiglie (*a*). Dispose

---

(*a*) Tale consenso precedea gli sponsali dei figli di ambidue i sessi. « Nec vero a mulicris dumtaxat patre » aut curatoribus, così Pottero *Archaeolog. Graec.* » *lib. IV*, *cap. XI*, sed etiam a patre viri, quamdiu » is sub paterno imperio erat, sponsio fiebat ». Un tale costume però, come notai, di dover cioè i genitori convalidare col proprio consenso i matrimoni dei loro figli, fu in uso presso i Greci della più rimota antichità. Omero, Museo, ed Euripide, sono luminose pruove di tutto questo. Achille presso Omero *Iliad. IX*, *ver. 393, 394* rinunciando le nozze con la figlia di Agamennone, risponde agli ambasciadori che al suo padre Peleo spetterebbe eligerli la sposa. Ero presso Museo, si lamenta con Leandro, che il divieto paterno, era l'unico e principale obice che si frapponea alle loro nozze. Mus. *de Her. et Leandr. ver. 180*, ved. Euripid. *in Andromache ver. 987*.

quindi che il padre col suo consenso dovesse solennizzare gli sponsali, ed il matrimonio delle sue figlie, e che il difetto del consenso del padre dovesse essere supplito da quello del fratello, ed in mancanza di questo dell' avo paterno.

Ην ἂν ἐγγυήσῃ ἐπὶ δικαίοις δάμαρτα εἶναι, ἢ πατὴρ ἢ ἀδελφὸς ὁμοπάτωρ, ἢ πάππος ὁ πρὸς πατρὸς, ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους. Ἐὰν δὲ μηδεὶς ἦ τούτων, ἐὰν μὴ ἐπίκληρος τὶς ἦ τὸν κύριον ἔχειν, ἐὰν δὲ μὴ ἦ, ὅτῳ ἂν ἐπιτρέψῃ τοῦτον κύριον εἶναι.

Ex ea, quam in legitimam uxorem desponsavit pater, aut germanus frater, aut avus paternus legitimos liberos tollunto. Si nullus horum supersit, et virgo orba sit, nubito ei, qui judicio obtinuerit, si orba non sit, tutor eam desponsato (*a*).

Il dotto non men che erudito comentatore dell'Attica giurisprudenza, spiegando questa legge di Solone scrive così. « Pater igitur filiae, » eam, desponsabat, despondebat quoque frater » germanus, (*b*) si pater non esset, neutro horum

(*a*) Ved. Demosth. *in Leocrat.* Pardulph. Pratej. *jurisprud. vet. in leg. Dracon. et Solon. cap. XXXVII.*

(*b*) Pottero *Archaeolog. Graec. lib. IV*, *cap. XI*, osserva che anche in altri luoghi della Grecia il difetto del consenso paterno era supplito da quello del fratel-

» superstite avus paternus: hunc enim obser-
» vandum esse ordinem docet verborum series in
» lege. Quamquam nullus dubito, si pater pe-
» regre abesset, et filia nubilis esset, sedere eam
» non oportuisse domi tam grandem, dum pater,
» qui desponderet, qui daret, hinc illinc veni-
» ret expectantem: sed in potestate fuit fratris
» germani despondere ». (a) E quantevolte man-
casse il consenso sì dei genitori che dei fratelli,
e dell' avo paterno, allora l' autorizzazione del
tutore che alla donna si destinava, convalidava
le nozze delle figlie minori. « Quae parentibus
» et fratribus carebant, sono parole del Pottero,
» aut si fratres minorennes essent, ab avis prae-
» sertim paternis elocari assueverant: his autem
» deficientibus, committebantur curae custodum,
» qui dicebantur ἐπίτροποι aut κύριοι ». (b) Ap-
pena che i genitori aveano col loro consenso appro-
vati gli sponsali dei figli, (c) gli sposi scambie-

---

lo. « Virgines patre orbas fratres elocare solebant: sic
» ei, qui Sphingem Thebis infestum devicturus esset,
» pro praemio sororem Jocastam pollicetur Creon, pa-
» riter sororem Electram amico Pyladi in matrimonium
» collocat Orestes ».

(a) Petit. *in leg. Attic. lib. VI, tit. I.*

(b) Potter. *loc. cit.* Questo tutore però si destinava alle sole figlie *orbae* che aveano fratelli incapaci ad acconsentire alle loro nozze.

(c) Le formole usitate dai padri di famiglia nel prestare il consenso per le nozze delle proprie figlie si pos-

volmente giuravano fedeltà ai propri doveri, ed un particolare attaccamento ai loro parenti. Queste promesse erano rattificate o da un bacio, o dall'unione delle destre. « Desponsati dice Pottero, mutuam fidem sibi aut cognatis dabant: » sic apud Achillem Tatium lib. 5, sibi invicem » fidem adstringunt Clitophon et Leucippe, qua » alter amorem certum sincerumque, altera vero » ei nubere, omniumque suorum bonorum dominum eum instituere pollicebatur: virgo desponsata proximo loco juramentum sponso dicebat..... Fidem autem vulgo dare solebant » vel mutuo osculo, vel iunctis dextris; qui mos » ad quaelibet, pacta sancienda adhiberi assueverat (a) ».

Si costumavano anche negli sponsali i doni che lo sposo offriva alla sposa. Tra questi doni detti

---

sono leggere presso S. Clemente Alessandrino *lib. II, stromat.* ed in Senofonte *Cyropaed. lib. VIII.*

(a) Potter. *Archaeolog. Graec. lib. IV, cap. XI.* Il medesimo Pottero *loc. cit.* osserva che i Tebani innanzi alla tomba di Jolao eseguivano gli sponsali. « Thebis » mutuam fidem sanciebant amantes ad tumulum Jolai. » Herculis amatoris, laborumque socii, iuxta Plutar- » chum in Pelopida, qui in numerum Deorum relatus » amoribus praeesse credebatur ». I Macedoni costumavano ratificare gli sponsali, con far assaggiare agli sposi un pane che si dividea in due porzioni con un coltello, *ved. Q. Curt. lib. VIII, cap. X.* I Galati come si legge in Plutarco *in lib. de clar. mulierib.* solennizzavano

ἀῤῥα ἀῤῥαβὼν, ed ἕδνον (*a*) pegni del futuro matrimonio, (*b*) occupava il primo luogo l'anello che lo sposo dava alla sposa. « Semper moris fuit, » così Salmasio, ut in sponsalitiis sponsus an- » nulum sponsae daret, quasi futurarum nuptia- » rum pignus et arram. Inde arrae sponsalitiae » appellatae: Annulus ille ὑπόβολον Graecis, hoc » est, pignus, appellatum. Omne quippe pignus, » quod datur alicui ad fidem faciendam, eique » veluti supponitur, dictum est ὑπόβολον de quo » in sequentibus ». (*c*) Qualche volta lo sposo per rendersi più grato alla sposa, soleva rega-

---

gli sponsali con far bere gli sposi in una medesima tazza. Altri popoli ebbero altre costumanze che si possono leggere in Alexandr. ab Alexandr. *Genial. dier. lib. II, cap. V.*

(*a*) Tali doni, come si può scorgere da Omero *Ilia. XVI, ver. 190*, si costumarono sin dai tempi Eroici.

(*b*) Ἀῤῥαβὼν, così Suida ἡ ταῖς ὠναῖς περὶ τῶν ὠνουμένων διδομένη πρώτη καταβολὴ ὑπὲρ ἀσφαλείας. « Arrabho pecunia, » quae in emptionibus primo dependitur ad fidem facien- » dam, his, quae emta sunt, persolvendis ».

(*c*) Salmasius *de mod. usurar. cap. IV. pag. 147.* L'emblema dell'anello era, secondo insegna Isidoro Ispaliense *de divin. offic. lib. II, cap. XV*; pegno della vicendevole affezione coniugale. « Quod in primis nu- » ptiis, annulus a sponso sponsae datur, fit nimirum vel » propter mutuae dilectionis signum, vel propter id ma- » gis ut eodem pignore eorum corda iungantur ». Gli Ebrei anche usarono l'anello negli sponsali *Genes. cap. XXXVIII.*

lare questa, oltre dell'anello nuzziale anche di altri ornamenti preziosi. « Qui se volebant com-
» mendare maiore erga sponsam liberalite, ut
» amorem suum testificarentur, così il succitato
» Salmasio, praeter annulum et alia monilia ma-
» gni pretii dabant, quae puellis grata esse nove-
» rant. Sed et vestes auratae, variaeque gemmae,
» et alia pretiosa, sponsaliorum nomine, data,
» eodem accedebant, quae ad mundum mulie-
» brem spectarent (*a*) ».

Quattro giorni dopo effettuiti gli sponsali anche gli amici faceano alle spose dei doni, quali pure comprendeansi nel numero delle largizioni sponsalizie. « Dicuntur et sponsalitiae largitatis
» nomine, così Pietro Gregorio, secundo, mu-
» nera, quae sponsae donantur, et mittuntur
» triduo antequam ea prodeat in publicum ab
» eius amicis. Julius Pollux vocat munera ab
» sponso data, sponsalia ὀπτήρια, ἀνακαλυπτή-
» ρια..... Et Constantinus Harmenopulus Θεώ-
» ρητρα quoque dici existimat munera, quae amici
» contribuunt sponsae, cum primum illa se rete-
» ctam visendam praebet (*b*) ».

Confermati gli sponsali col libero consenso tanto dei genitori che degli sposi, seguivano le promesse dotali.

(*a*) Salmas. *loc. cit.*

(*b*) Petr. Gregor. *Syntagmat. jur. univers. par. II, lib. VIII, cap. VII, n. 15.*

§ II.

Delle Promesse Dotali.

Scorrendo l'istoria dei greci sin dai tempi più rimoti, vediamo tra essi in uso i patti dotali (*a*). Era la dote la principale e migliore caratteristica del matrimonio, e la sola che potesse legittimare le nozze, e liberarle da qualunque sospetto di concubinato (*b*). Che se qualche volta accadea di doversi sposare una donzella povera in cui la bellezza del corpo fosse in perfetta armonia con quella dell'animo, v'intervenivano finti patti dotali, e queste donne dette προικῶοι malgrado le loro esimie qualità personali, pure perchè senza di quel metallo che avrebbe potuto esclusiva-

---

(*a*) Homer. *Iliad. IX, ver. 289, et seqq.* Theocrit. *Idil. XXVIII.* Aristot. *Polit. lib. II, cap. VI.*

(*b*) Lesbonico, presso Plauto *Trinummo act. 3, sc. 2,* promettendo la sua sorella per moglie a Lisitele fa precedere la promessa dotale, onde non restar infamato per aver confuso la sorella colla classe delle concubine

« Sed ut inops infamis ne sim, ne mihi hanc famam differant,
» Me germanam meam sororem in concubinatum tibi
» Sic sine dote dedisse, magis quam in matrimonium.

Ved. anche Euripid. *in Medea.*

mente renderle padrone della volontà del marito, godeano presso di questo una minore confidenza delle altre mogli (*a*).

Ma non passò molto e costume tanto odioso, dove si bandì, e dove soggiacque ad una ragionevole modificazione. Fermati nell' opinione gli antichi Legislatori dei Greci, che l' affezione e l' amore dovessero essere l'unica spinta all'unione de' due sessi, badarono rimuovere dai matrimoni checchè potesse renderli soggetti ad un'affezione simulata e venale. Quindi chi di essi proibì le convenzioni dotali, perchè distruttive a quel mutuo amore che formar dovrebbe l' anima del matrimonio; ed altri modificò in modo l' uso delle doti, da non poter nè disturbare l'armonia tra'coniugi, nè rendere le nozze venali.

Licurgo di fatti, vietò in Sparta l' uso delle doti, sul timore che il solletico dell' oro, allettando i suoi cittadini, fosse l' incentivo e l'alimento di quelle passioni che sole basterebbero ad arrestare l' esercizio alle severe virtù onde erano saliti in tanta gloria (*b*).

(*a*) Ved. Euripid. *in Andromache ver. 147.* Aristot. *Polit. lib. II, cap. VII.*

(*b*) Plutarch. *Apophtegmat. Lacon.* Aelian, *variar. histor. lib. VI, cap. VI.* Justin. *histor. lib. III, cap. III.* Ateneo *Deipnosoph. lib. XIII, cap. I.* scrive ancora che Licurgo avea disposto di rinchiudersi in un oscura abitazione i giovani celibi di ambidue i sessi, e che

Se Solone anche avesse proibito in Atene le promesse dotali, non è così certo. Plutarco pare molto propenso a favorire l'opinione che Atene bandisse dai matrimoni ogni convenzione dotale, e non permettesse altra dote che quello di poche suppellettili di scarso valore, e tre abiti donneschi. Τῶν δ'ἄλλων γάμων ἀφεῖλε τὰς φερνὰς, sono sue parole, ἱμάτια τρία, καὶ σκεύη μικρῦ νομίσματος ἄξια, κελεύσας, ἕτερον δὲ μηδὲν ἐπιφέρεσθαι τὴν γαμυμένην, ὐ γὰρ ἐβύλετο μισθοφόρον, ἢ ὤνιον εἶναι τὸν γάμον, ἀλλὰ ἐπὶ τεκνώσει, καὶ χάρητι, καὶ φιλότητι γενέσθαι τὸν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνοικισμὸν (*a*).

Intorno all'interpetrazione di questo passo di Plutarco i comentatori dell'Attica giurisprudenza,

---

ivi nel buio ognuno eligesse la propria moglie, senza che potesse pretendere dote alcuna. Gli Egiziani anche proibirono le doti. « Aegyptii, così Alessandro di Ales» sandro *Genial. dier. lib. IV, cap. XVIII*, adeo vero » dotes aversati sunt, ut qui viri dotes acciperent, ve» lut mancipia uxori addicerentur ». Molti popoli delle Indie neppure costumavano dote nei matrimoni. Diodor. Sicul. *Biblioth. lib. XII.* Arrian. *de rebus indarum.* Petr. Gregor. *Syntagmat. jur. univers. par.* 2, *lib. IX*, *cap. XVIII*, *num.* 13.

(*a*) « Ceteris coniugiis detraxit dotes, sponsamque » praeter tres vestes et parvi pretii supellectilem; nec » aliud quicquam inferre iussit. Neque enim meritorium, » aut venale nuptiarum foedus esse cupiebat; sed libe» rorum, gratiaeque, amicitiae item causa virum ac mu» lierem consociari. Plutarch. *in Solone* ».

sono di contrario avviso. Meursio asseverantemtnte crede che Solone bandisse dai matrimoni qualunque promessa dotale. « Atque ita dos orbarum » virginum constituta fuit: sono sue parole, in » caeterarum matrimoniis, nihil permittebatur da- » ri, quam tres vestes, et nonnullam parvi praetii » supellectilem; quippe sic censebat Solon, legis » auctor, non debere matrimonium mercenarium, » aut venale quasi esse: verum liberorum tan- » tum quaerendorum, et amicitiae, gratiaeque » causa contrahi..... Neque dubium quia su- » pellex quoque ista a Solone expressa fuerit: » nam sartaginem nominat *Pollux lib. I, cap. XII,* » *sect. XV.* Σόλων δὲ καὶ τὰς νύμφας ἰούσας ἐπὶ τὸν » γάμον, φρύγετρον φέρειν ἐκέλευεν. *Solon vero etiam* » *sponsas ad nuptias euntes, sartaginem ferre* » *iussit* (*a*) ».

Samuele Petito opina che Solone proibisse non già le promesse dotali; ma bensì i doni che dopo tre giorni i genitori mandavano agli sposi. « Ve- » rum an intelligit Solon, sono sue parole, nul- » lam aliam marito dotem detulisse sponsam ma- » trimonii ergo, praeter has tres vestes atque » vasa parvi praetii? Sed distinguuntur dos, et » has tres vestes atque vasa, ut videre est in » graecorum commentariis de solemni illa pompa, » qua postridie nuptiarum delata sunt ad spon- » sam vestem, et vasa quae erant mundi mulie-

(*a*) Meursius. *Them. Att. lib. I, cap. XIV.*

» bris, ad sponsum vero dos..... Itaque hac
» lege Solon obviam ivit excrescenti suorum luxui,
» cavitque ne tribus vestibus plures deferrentur,
» neve haec ἐπάυλια mundi muliebris aut con-
» stantia essent magno, aut elàboratae artis, quae
» in dotem cedebant; nam in dotem dabantur;
» adpellat enim Solon τῶν φερνῶν (*dotium*) no-
» mine (*a*) ».

Quanto sia da preferirsi questa opinione del Petito è chiaro, e la ragione non men che l'autorità di scrittori di ben rimota antichità, ci somministreranno in difesa delle luminose pruove.

Di fatti la dote usata nei matrimoni da popoli diversi e siti in varii climi (*b*) non fu che un

---

(*a*) Petit. *in leg. Att. lib. VI, tit. I.*

(*b*) I Cretesi, come riferisce Strabone *geograph. lib. X.* davano per dote alle figlie la metà dei beni spettanti ai figli. Quei di Marsiglia nelle promesse dotali non potcano eccedere cento aurei Strabon. *geograph. lib. IV.* I Galli siccome racconta Césare *de Bell. Gall. lib. VI,* aveano le loro leggi che riguardavano le doti. « Viri » quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt » tantas ex suis bonis, aestimatione facta, cum dotibus » communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio » habetur, fructusque servantur. Uter eorum vita supe- » rerit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum » temporum pervenit ». Altri popoli costumarono che il marito dovea portare la dote alla moglie. Dei Cantabri ved. Polydor. Virgil. *de invent. rer. lib. I, cap. VII.* Strab. *geograph. lib. III.* Degli antichi Germani ved.

favore dai legislatori accordato ai coniugi. Tali liberalità mentre favoriscono l'unione de' due sessi, assicurano il decoro e sostentamento delle famiglie, e provedono all' educazione della futura prole, preparando la felicità delle società domestiche. Anche i popoli dove le figlie erano del tutto escluse dall' eredità paterna, costumarono le promesse dotali. Perizonio, ed Eineccio, ci danno intorno a questo delle luminose pruove. Il primo rintracciando l' origine delle doti scrive. « Praeterea dotes filiarum, quam originem, » quam causam habuerunt? Nempe non aliam, » quam ut, quum filii manerent penes patrem » Domini omnium, quae ille reliquisset, filiae » contra, sicuti quamdiu innuptae erant, debe- » bant ali ex paternis bonis, sic cum nuberent » una cum iis dotibus in perpetuum ex familia » et domo patrum veluti dimitterentur, ne ex- » pertes plane essent paternae hereditatis (a) ». Eineccio ancora nel suo erudito comentario alla legge Giulia e Papia Poppea scrive nel tenore seguente. « Dotem itaque apud plerasque gentes, » non uxor marito, sed maritus uxori consti-

---

Tacit. *de mor. Germanor. cap. XVIII.* Dei Babilonesi ved. Herodot. *Lib. I, cap. 196.* Degli Assirj ved. Aelian. *variar. histor. lib. IV, cap. I.* Degli Ebrei ved. *Genes. cap. XXXIV, ver. 12.*

(a) Jacobi Perizon. *Dissertat. ad leg. Vocon pag. 130 edit. Lugdun. Batavor. 1740.*

» tuebat. Haec vero si quid adferret ad maritum,
» id ideo fiebat, quia moribus antiquis, non
» filiae sed filii parentum hereditatem cernerent,
» ceu preclare docuit V. C. Jac. Perizonius. Hinc
» aliquid dabatur filiabus, quo augerent virorum
» patrimonium, ne plane exsortes essent bono-
» rum paternorum (*a*) ».

Poste però da parte simili discussioni, se vogliamo consultare gli scrittori, rinverremo nuovi argomenti per provare che Solone proibisse non già le promesse dotali; ma bensì i donativi detti ἐπαύλια, che per cagione del lusso eccedevano la dote istessa (*b*). I primi scrittori che mi si offrono in conferma di tuttto questo, sono Suida, ed Arpocrazione. Il primo scrive che le figlie orfane e povere dette θῆσσαι dovessero essere dotate dai prossimi agnati. Θῆττα ἐπίκληρος ἐκ ἔχεσα φερνὴν πενιχρὰ καταλειφθεῖσα ὑπὸ τῦ πατρὸς, ὑπὸ δὲ τῶν ἀγχιστέων προικιζομένη, κατὰ τὸν νόμον τῶν πεντακοσίων δραχμῶν (*c*). Il secondo nella voce

(*a*) Heinecc. *Commentar. ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. XIII, § 2.*

(*b*) I Cartaginesi ancora, come scrive Alessandro di Alessandro *Genial. dier. lib. IV, cap. XVIII*, proibirono il lusso dai matrimoni. « Carthaginienses non do» tibus, sed nuptiarum impensis, quas immodicas fa» ciunt, modum statuere ».

(*c*) « Thetta, orba dotem non habens, egena a patre » relicta: sed a genere proximis dotem accipiens, iuxta » legem de quingentis drachmis. Suid. voc. Θῆττα ».

ἐπίδικος si esprime così. Δείκνυται καὶ ὅτι τὰς ἀπορουμένας κόρας ἐξεδίδοσαν οἱ ἄγχιστα γένους πέντε μνᾶς ἐπεδιδόντες (*a*). Ed il medesimo autore, altrove soggiunge. Επάναγκες δὲ ἦν τοῖς ἔγγιστα γένους τὰς θῆσσας ἢ λαμβάνειν πρὸς γάμον, ἢ πέντε μνᾶς διδόναι (*b*).

Si potrebbe opporre, sebbene non saprei con quanta ragionevolezza, che gli anzidetti scrittori parlano delle sole donne ἐπίκληροι, quali rifiutate per moglie dagli agnati, giusta il prescritto della legge, erano impalmate da persone estranee all'agnazione. Dipendendo la soluzione di questo dubbio dalla semplice lettura delle disposizioni legislative che non permetteano alle donne orfane esclusivamente eredi dei beni paterni, avere per marito persone estranee all'agnazione non riuscirà discaro trascriverle qui appresso separatamente.

1. Μὴ ἐξεῖναι ταῖς ἐπικλήροις ἔξω τῆς ἀγχιστεί- *Virgo dotalis* (*c*) *extra cognationem ne e-*

(*a*) « Ostenditur etiam, quod inopes virgines eloca» bant genere proximi, additis quinque minis. Harpo» crat. voc. ἐπίδικος ».

(*b*) « Necessarium erat genere proximi virgines egenas » aut ducere uxores, aut minas quinque dare. Harpo» crat. voc. Θῆσσαι ».

(*c*) Se la voce *dotalis* spieghi esattamente ἐπίκληρος, ved. Salmas. *de mod. usurar. cap. IV*.

ας γαμεῖν, ἀλλὰ προσήκον εἶναι αὐταῖς μετὰ τῶν χρημάτων τῷ ἐγγυτάτῳ γένους συνοικεῖν.

2. Κληροῦν δὲ τὸν κλῆρον, καὶ ἐπίκληρον, ὅσαι εἰσὶ μῆνες, πλὴν τοῦ Σκιρροφορῶνος, ἀνεπίδικον δὲ κλῆρος, καὶ ἐπίκληρον μὴ ἔχειν.

3. Τῶν ἐπικλήρων ὅσαι θητικὸν τελοῦσιν, ἐὰν μὴ βούληται ἔχειν ὁ ἐγγυτάτω γένους, ἐκδιδότω ἐπιδοὺς. Ο μὲν Πεντακοσιομέδιμνος πεντακοσίας δραχμὰς, ὁ δὲ Ιππεύς τριακοσίας, ὁ δὲ Ζυγίτης ἑκατὸν πεντήκοντα πρὸς τῆς αὐτῆς. Εὰν δὲ

nubito: sed agnato proximo nubito, et omnia sua bona in dotem adferto (*a*).

Hereditatem, dotalemque virginem in iure tibi vindicato: iudicia redduntur singulis mensibus, excepto Scirrophorione: nullus hereditatem possideto, aut dotalem virginem in matrimonio habeto, nisi iudicio expertus (*b*).

Orbae qui sunt genere proximi eis nubunto, aut ii orbis dotem danto. Pentacosiomedimni quidem drachmarum quingentarum, Equites vero trecentarum, Zygitae denique centum quinqua-

---

(*a*) Intorno questa legge ved. Diodor. Sicul. *lib. XII, pag. 298.* Poll. *lib. III, cap. III.* Desider. Herald. *animadvers. ad jus Att. et Rom. lib. III, cap. XV.*

(*b*) Demosth. *in Stephanum.* Potter. *Archaeolog. Graec. lib. IV, cap. XV.*

πλείους ὦσιν ἐν τῷ αὐτῷ γένει τῇ ἐπικλήρῳ πρὸς μέρους ἐπεδιδόναι ἕκαστον. Ἐὰν δὲ γυναῖκες πλείους ὦσι μὴ ἐπάναγκες εἶναι πλέον ἢ μίαν ἐκδοῦναι τῷ γένει, ἀλλὰ τὸν ἐγγύτατα δεῖ ἐκδιδόναι ἢ αὐτὸν ἔχειν. Ἐὰν δὲ μὴ ἔχει ὁ ἐγγυτάτῳ γένους, ἢ μὴ ἐκδῷ, ὁ Ἄρχων ἐπαναγκαζέτω ἢ αὐτὸν ἔχειν, ἢ ἐκδοῦναι. Ἐὰν δὲ μὴ ἐπαναγκάζῃ ὁ Ἄρχων, ὀφειλέτω χιλίας δραχμὰς ἱερὰς τῇ Ἥρᾳ. Ἀπεγραφέτω δὲ τὸν μὴ ποιοῦντα ταῦτα ὁ βουλόμενος πρὸς τὸν Ἄρχοντα.

ginta. Si plures sint proximi uni orbae, pro rata singuli conferunto: si plures sint orbae, singuli singulis elocanto, aut ducunto. Si vero proximi neque ducant ipsi, neque elocent, Archon eum cogito aut ducere, aut elocare: ni cogerit mille drachmis Junoni sacris mulctator. Eius nomen, qui hanc legem violarit, apud Archontem quis deferto (*a*).

La giurisprudenza Attica dunque riconosceva due specie di donne ἐπίκληροι; quelle cioè che rimaste orfane, e senza beni di fortuna doveano essere sposate o dotate dai prossimi agnati, e quelle che orfane, ma fornite di pingue eredità, doveano sposare il prossimo agnato per non far passare i beni ereditari fuori dell' agnazione (*b*);

(*a*) Ved. Demosth. *in Macartatum*.

(*b*) In Atene i beni ereditari non poteano passare fuori

distinzione che smentisce apertamente il voluto divieto dei patti dotali.

Queste convenzioni dotali però, lungi dall'essere in Atene del tutto arbitrarie riguardo al valore, uniformandosi alle sostanze delle diverse classi dei cittadini, riceveano dalle leggi una quantità determinata che non potea nè eccedersi nè diminuirsi. Giusta l'autorità del Petito per le due prime classi dei cittadini Ateniesi, la promessa dotale dovea comprendere la decima parte dei beni paterni, per l'ultima poi non dovea eccedere il valore di cinquanta dramme cioè cinque mine. « Quod vero ad dotem attinet, sono » sue parole, praescripsit (*Solon*)... ut deci- » ma saltem bonorum paternorum pars filiae in « dotem cedere..... Minima autem dos videtur » illa fuisse, quam praecepit dandam ταῖς θῆσ- » σαις Solon a Zygitis, tres sesquiminae, sive » centum quinquaginta drachmae » (*a*). Un passo di Demostene nell'arringa contra Macartato con-

---

della famiglia, e quindi le figlie uniche doveano sposare gli agnati prossimi.

Ἐν τῷ γένει τῦ τεθνηκότος δεῖν τὰ χρήματα, καὶ τὸν οἶκον διαμένειν.

Extra gentem, familiamque heredem ne scribito. ved. Petit. in *Leg. Att. lib. VI, tit. VI.*

(*a*) Petit. *in Leg. Att. Lib. VI, tit. I.*

valida l' autorità del Petita. Τῶν ἐπικλήρων, sono parole dell'Oratore Ateniese, ὅσαι θητικὸν τελῦσιν, ἐὰν μὴ βούληται ἔχειν ὁ ἐγγύτατῳ γένυς, ἐκδιδότω ἐπιδὺς, ὁ μὲν Πενταкοσιομέδιμνος πεντακοσίας δραχμὰς· ὁ δ' Ιππεὺς τριακοσίας, ὁ δὲ Ζυγίτης ἑκατὸν πεντήκοντα πρὸς τοῖς αὐτοῖς (*a*).

La poca proporzione tra le sostanze dei Pentacosiomedimni, componenti la prima e più nobile classe dei cittadini, e la scarsa dote di cinquecento dramme fissate per le loro figlie, persuase gli Ateniesi a modificare per questa classe la legge riguardante la convenzione dotale. Equiparando per questo le sostanze dei genitori, con quella porzione di beni che a titolo di dote davano alle proprie figlie, disposero che queste non potessero avere in dote meno di mille dramme (*b*).

(*a*) « Pupillarum aliquam, quae in proletariorum ordine sunt, si habere noluerit genere proximus dote » data, elocato, Pentacosiomedimnus quidem, quingentis » drachmis: Eques, trecentis: Zygita, centum quinquaginta, praeter ea quae ipse habeat ».

(*b*) Ved. Eustath. *Iliad. XXI.* Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. XIII, et Lection. Att. lib. V, cap. I.* Lamio *not. ad Meurs. Them. Att. lib. I, cap. XIII*, crede che tale aumento di dote per le figlie dei Pentacosiomedimni, fosse accaduta dopo l' età di Demostene. « Haec mutatio facta est post aetatem Demosthenis, qui » legem, ut a Solone facta est refert; itemque post Apol» lodorum Comicum ».

*

Per provvedere agli interessi ed al sostentamento della futura prole, non che per favorire il matrimonio, Solone ad esempio degli altri Legislatori, permise le promesse dotali. Se dunque un tal fine venisse a mancare, perchè il matrimonio sciolto o per motivo del divorzio, ovvero per la morte del marito: la dote dovea restituirsi alla moglie. Tale restituzione però dovea essere preceduta da una dichiarazione colla quale la moglie esponeva all' Arconte che non coabitava più col marito o perchè morto, o perchè separato da lei per motivo del divorzio. Dopo simile dichiarazione quello che avea col suo consenso confermato gli sponsali ed assegnata la dote alla donna; poteva domandare la restituzione della dote, e non avendola, percepire nove oboli al mese per interesse, ovvero istituire l' azione τῆς προικὸς σίτυ *de victu uxoris.* Quanto ciò sia vero meglio si rileva delle seguenti parole del Petito. « Tenebatur autem profiteri apud Archon» tem, non futuram se amplius in aedibus ma» riti sive mortui, sive ab eo divorterit.... Que» madmodum enim Solonis lege tenebatur mu» lier τὰ τῆς ἀπολείψεως γράμματα παρὰ τῷ Ἄρχον» τι θέσθαι, (*a*) ita etiam profiteri apud eundem, » relicturam se demortui aedes mariti: hac re » defuncta dotem repetebat..... Quae proprie » erant partes illius, qui mulierem elocaverat,

(*a*) Divortii libellum Archonti dare.

» atque desponsaverat, aut qui ei tutor datus fue-
» rat, sine cuius auctoritate nihil de dote con-
» stituere poterat; horum autem erat, si do-
» tem, quam repetebant non accepissent, dicam
» τῆς προικὸς σίτȣ scribere..... Si vero repeti-
» tam dotem non acciperet, novem oboli sin-
» gulis mensibus ei pendebantur: si dotem, in-
» quit ibidem Isaeus, non reddiderit ἐπ' ἐννέα
» ὀβολοῖς τοκοφορεῖν, quod intelligendum est de
» minima dote, quae erat centum quinquaginta
» drachmarum, nam luculentiores dotes maius
» etiam pariebant foenus pro rata » (a).

Che se la donna rimasta vedova, non passasse a seconde nozze, ma continuasse ad abitare nella casa del marito in unione dei figli avuti dal matrimonio con questo: la dote non poteva più ripetersi perchè di proprietà dei figli.

Μενȣ́σης τῆς μητρὸς ἐν τῷ οἴκῳ, καὶ ζώσης, καὶ προῖκα ἐπενεγκαμένης, ȣ̓κ ἀπογράφειν τὴν προῖκα χρέος αὐτῇ, ἀλλὰ μετέχειν τῶν παιδῶν τὴν μητέρα.	*Manente domo cum liberis matre, dote non repetita, liberi propter dotem fenus ne pendunto sed mater bona illorum participato* (b).

Ma se il matrimonio si scioglieva per la morte

(a) Petit. *in Leg. Att. Lib. VI, tit. II.*
(b) Ved. Petit. *in Leg. Att. lib. VI. tit, II.*

della moglie, nè questa lasciava figli a se superstiti, quello che avea dato la dote nuovamente la ripeteva:

Τὴν ὁμολογηθεῖσαν προῖκα γίνεσθαι εἰς τὸν ἐγγυήσαντα, εἰ τί ἔπαθεν ἡ γυνὴ πρὶν γενέσθαι παῖδας αὐτῇ.	*Dos quam accepisse cavit maritus, si femina orba decesserit, ad illum reddito, qui dotem dixerat dederat.*

Il vero motivo di questa disposizione, ce l'assegna ne' seguenti termini il comentatore dell' Attica giurisprudenza. « Cur redeat dos ad il- » lum, qui *dotem* dixerat, ratio est, quia lege » cavetur, ne qua femina testamento det leget, » πέρα μεδίμνυ κριθῶν (*Ultra pretium medimni* » *hordei*) Hereditas itaque mulieris quae sine » liberis decesserat, τῆς ἀγχιστείας (*agnationis*) » iure illi cedebat, qui elocaverat, proximior » enim erat, aut eo mortuo, illi qui propiori » cognatione contingebant. Dotis autem illa tan- » tum redibat ad eum, qui elocaverat, aut » proximiorem, quae maritus tabulis τοῖς προι- » κώις (*dotalibus*) accepisse cavebat, non illa » quae ἀνεὺ ὁμολογίας (*sine cautione*) acce- » perat (*a*) ».

Oltre di questi casi, la moglie, ed iu sua

(*a*) Petit. *loc. cit.*

vece chi avea approvato gli sponsali, poteva domandare la restituzione della dote, anche quando il matrimonio restava sciolto per cagione del divorzio. Simili disposizioni dell' Attica giurisprudenza, saranno pienamente sviluppate allorchè avrò occasione di parlare del divorzio.

§ III.

Età richiesta per il matrimonio secondo l' Attica giurisprudenza.

Nel fissare l' età in cui i due sessi siano suscettibili alla procreazione, i Filosofi del pari che i Legislatori, sono di vario parere. La diversità dei sistemi Filosofici, lo spirito di setta degli antichi Savi: era forse la principale cagione per cui nella Grecia abbenchè sotto un medesimo clima, abituata quasi al medesimo genere di educazione, riusciva difficile che dal Portico e dal Liceo emanasse una regola uniforme e generale circa l'epoca nella quale gli uomini potessero contrarre matrimonio. Platone, ed Aristotile, di fatti, quantunque ammaestrati nei precetti delle medesime dottrine, pure per quel maledetto spirito eristico che non abbandonò mai le antiche scuole, aveano intorno a ciò diversa opinione. Il primo fissava lo sviluppo della pu-

bertà nei maschi nell' anno XXX, (a) ed il secondo ampliando assai più questo termine, l' estendeva fino all' anno XXXVII (b).

Dalle opere dei Filosofi passando ai codici delle principali Repubbliche Greche, osserveremo la medesima contraddizione, prodotta forse dalla loro varia educazione. In Sparta lo sviluppo fisico si calcolava dalla robustezza dei corpi, non credendosi abili a contrarre nozze, se non quelle persone che potessero con intrepidezza affrontare i pericoli ai quali esponeali la loro rigida educazione. Πρὸς δὲ τȣ́τοις, così Senofonte, καὶ ἀποπαύσας τȣ̃ ὁπότε βȣ́λοιντο ἕκαστοι γυναῖκα ἄγεσθαι, ἔταξεν ἐν ἀκμαῖς τῶν σωμάτων τȣ̀ς γάμȣς ποιεῖσθαι, καὶ τȣ̃το συμφέρον τῇ εὐγονίᾳ νομίζων. Εἰ γὲ μέντοι συμβαίη γεραιῷ νέαν ἔχειν, ὁρῶν τȣ̀ς τηλικȣ́τȣς φυλάσσοντας μάλιστα τὰς γυναῖκας, τἀναντία καὶ τȣ́τȣ ἐνόμισε. Τῷ γὰρ πρεσβύτῃ ἐποίησεν, ὁποίȣ ἀνδρὸς σῶμα τὲ καὶ ψυχὴν ἀγασθείη, τȣ̃τον ἐπαγομένῳ τεκνοποιήσασθαι (c).

(a) Platon. *Lib. IV, et VI de legib.*

(b) Aristot. *Polit. Lib. VII, cap. XVI.* Hesiod. *oper. et dier. Lib. 2, ver. 313.*

(c) « Praeterea potestate ademta, ne quivis uxores » ducerent; quum ipsis lubitum esset; iussit, ut dum » vigerent corpora, matrimonia contraherent, idque non » minus ad rectam procreandi rationem, conducere pu» tabat. Quod si usuveniret ut vetulus uxorem iuven» culam haberet: quia complures in hac aetate videbat » esse, qui uxores diligentissime custodiant, etiam hac

Solone anzicchè calcolare gli anni della pubertà dallo sviluppo delle forze fisiche, vario nei diversi individui, fissò l'anno XXXV, pel matrimonio dei maschi. Tal' epoca non era che l' effetto di un sistema il quale per quanto voglia rispettarsi, non cessa di essere specioso nel suo genere. Secondo un tal sistema del Legislatore di Atene, la vita umana regolarmente si divide in dieci stadi, pei quali l' uomo progredisce man mano, finchè giunto all' ultimo, fissato nell' anno LXX, (*a*) rende alla natura il suo tributo. L' autorità di Censorino sviluppa meglio il sistema di Solone. « Ait enim (*Solon*) » in prima hebdomade dentes homini cadere, in » secunda pubem apparere; in tertia barbam » nasci; in quarta vires; in quinta maturitatem » ad stirpem relinquendam (*b*); in sexta cupi» ditatibus temporari; in septima (*c*), pruden-

---

» in parte contrarium quiddam statuit. Jussit enim, ut » hic senex eo viro, quem ob corporis et animi dotes » suspiceret, ad uxorem adducto, sobolem susciperet. » Xenophon. *de Lacaedem. Repub. pag. 676.* » Ved. anche Plutar. *compar. Lycur. et Num. pag. 76.*

(*a*) Questo termine si legge presso Erodoto *lib. 1, pag. 14*, nel colloquio che Solone tiene con Creso. Ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζωῆς ἀνθρώπῳ προτίθημι. *Anno autem 70 terminum vitae haminis constituo.*

(*b*) Ved. Aristot. *Polit. Lib. VII, cap. XVI.*

(*c*) Ved. Aristot. *loc. cit. et in Rhetor. lib. 2. c. XIV.* Dionys. Halicarnass. *Antiquit. Roman. Lib. IV, p. 233.*

» tiam linguamque consumari ; in octava eadem
» manere ; in nona omnia fieri languidiora; in
» decima hominem fieri morte maturum (*a*) ».

Tale sistema che stabiliva l' anno del matrimonio pei maschi, non potrebbe affatto aver luogo per le donne, alle quali la natura concedè una pubertà assai precoce (*b*). Questo accelleramento di sviluppo nel sesso feminile, non che il timore che equiparando l'età del matrimonio delle donne a quella degli uomini, facesse appassire nel bel sesso quella vivacità e quella grazia, che a preferenza impera no sul cuore umano ; indussero Solone a fissare l' epoca in cui la donna potesse avere marito all' anno XXVI (*c*). « Mu-
» lieres, così Pottero, citius quam viri nubebant;
» ex nonnullis priscis legibus Atheniensium per-
» mittebantur matrimonium contrahere annos vi-
» ginti sex natae (*d*).

Giunti i figli negli anni che la legge gli con-

(*a*) Censorin. *de die natali cap. XIV*, ved. Phil. περὶ κοσμοποίας *pag. 16*. S. Clem. Alexandr. *stromat. lib. IX, pag. 291*.

(*b*) Ved. Aristophan. in *Lysistrato pag. 858*, *edit. Amstelod*.

(*c*) Aristotile *Polit. loc. cit.* ed Esiodo *Oper. et Dier. Lib. 2, ver. 316*, vorrebbero nelle donne 18 anni, epoca che nessuna proporzione ha con quella dell'uomo da essi fissata nell' anno XXXVII.

(*d*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XI*.

siderava capaci a poter costituire una nuova famiglia, non poteano neppure contrarre matrimonio, senza aver fatto precedere il consenso dei genitori. L' utile delle famiglie, il rispetto dovuto al volere paterno, i diritti finalmente di patria potestà; domandavano che i figli solennizzassero i loro matrimoni col far precedere il consenso del padre. Antecedentemente parlando degli sponsali (*a*), sviluppai l'Attica giurisprudenza in ciò che riguardava il diritto che aveano i genitori nel confermare o riprovare le nozze dei loro figli. Omettendo dunque una superflua e noiosa ripetizione delle medesime teorie, passo ad esaminare gli impedimenti che nel matrimonio riconoscea l' Attica giurisprudenza.

§ IV.

Impedimenti che nel matrimonio conoscevano le Leggi Attiche.

La giurisprudenza Attica avea anche fissati nel matrimonio degli impedimenti. Erano questi dettati o dal diritto pubblico, o dall' interesse dei particolari, o finalmente dalla morale.

I. Il primo impedimento che nel matrimonio ammettevano le leggi Attiche, riguardava il di-

---

(*a*) Ved. *pag. 17*, e segg.

vieto delle nozze tra gli Ateniesi e i forestieri. Queste leggi, dettate da eccessiva severità, non contente di dichiarare infami i cittadini di ambidue i sessi che si unissero in matrimonio coi forastieri, di confiscare i loro beni, ed infliggere una multa di mille dramme a quel cittadino che avesse preso in moglie una donna già dichiarata non Ateniese precedentemente; permisero che qualunque cittadino potesse accusare tali persone innanzi ai Tesmoteti, ed avere per premio della denuncia un terzo dei beni del denunciato.

1. Εὰν δὲ τὶς ἐκδιδῷ ξένην γυναῖκα ἀνδρὶ Ἀθηναίῳ ὡς ἑαυτῷ προσήκουσαν ἄτιμοσ ἔστω, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ δημοσία ἔστω, καὶ τοῦ ἑλόντος τὸ τρίτον μέρος· γραφέσθω δὲ πρὸς τοὺς Θεσμοθέτας, οἷς ἔξεστι καθάπερ τῆς ξενίας.

Si quis peregrinam tamquam sibi proximam elocarit Atheniensi civi, ignominiosus esto, eiusque bona publicantor: triens accusatori cedito, accusantes queis fas est apud Thesmothetas quemadmodum peregrinitatis (*a*).

2. Επὶ ξένης μὴ ἐκδίδοσθαι ἀστὺν οὖσαν.

Civis peregre ne nubito (*b*).

3. Εὰν δὲ ξένος ἀστῇ συνοικῇ τέχνῃ ἢ μηχανῇ

Si quis peregrinus civem ducat, quocum-

(*a*) Ved. Demosthen. *in Neaer. pag.* 734.

(*b*) Ulpian. in Demosthen. *Orat. advers. Timocrat.*

ἡτινιοῦν, γραφέσθω πρὸς τοὺς Θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος, οἷς ἔξεστιν· ἐὰν δὲ ἁλῷ πεπράσθω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ, καὶ τὸ τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἑλόντος· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐὰν ἡ ξένη τῷ ἀστῷ συνοικῇ κατὰ ταῦτα, καὶ ὁ συνοικῶν τῇ ξένῃ ἀκούσῃ, ὀφειλέτω χιλίας δραχμάς.

que modo, aut arte, accusato Athéniensium cuicumque libuerit et licuerit apud Thesmothetas; si convictus fuerit ipse venditor, et bona eius, eorumque triens accusatori cedito. Si remps lex dicta esto quae civi nupserit, et si quis posthac rem habeat cum ea, quae peregrinitatis damnata est, mille drachmis multator (a).

Per quanto voglia rispettarsi la sapienza dell' Attico Legislatore; pure non possiamo non

---

(a) Demosthen. *in Neaer.* Meurs. *Them. Att. Lib. II, cap. V.* Per evitare gli intrighi Solone avea disposto che i genitori pria di sposare le figlie, dichiarassero innanzi ai Magistrati che quelle erano sue legittime figlie, dopo della quale dichiarazione potea darsi principio ai sacrifici che le leggi richiedeano pria della celebrazione del matrimonio. Ved. Meurs. *Them. Att. Lib. II, cap. XIV.* Il medesimo Meursio. *Tem. Att. Lib. II, cap. XXXV,* riferisce che nel tempo che Atene ubbidiva ai Re, le mogli di questi doveano essere Ateniesi e vergini.

credere essere state tali leggi non poco fatali ad Atene. Uno scrittore assai giudizioso ed erudito, esaminando tali disposizioni, ed equiparandole coi costumi dei Romani che non sdegnarono avere per cittadini i popoli vinti, marca l'errore della giurisprudenza Attica ne' seguenti termini. « I » Romani evitarono in ogni tempo l'error capi- » tale che fece Pericle, benchè per altro uno » dei maggiori politici che abbia avuti la Gre- » cia, dichiarando che non sarebbono tenuti per » Ateniesi naturali e veri, se non coloro che » fossero nati di padre e di madre Ateniesi. » Con questo solo decreto, che escludeva più » di un quarto de' suoi cittadini, indebolì in » estremo la sua Repubblica. La pose fuor di stato » di fare delle conquiste, o di conservarle, e » costretto a contentarsi di aver le città di con- » quista per alleate, e per tributarie, invece » di unirle a se come membra del corpo dello » Stato, e come parti di sua Repubblica, se- » condo i princìpi de' Romani, le vide ben pre- » sto scuotere il nuovo giogo, e mettersi in » libertà (*a*) ».

II. Il secondo impedimento proibiva le nozze tra il tutore e la pupilla, tra questa ed il figlio del tutore, e finalmente tra la vedova ed il curatore o il suo figlio.

(*a*) Rollin *Belle lettere tom. III, par. 3, art.* 2, § 2.

1. Τὸν ἐπίτροπον τῇ τῶν ὀρφανῶν μητρὶ μὴ συνοικῇ.	*Tutor pupillorum suòrum matrem uxorem ne ducito (a).*
2. Μὴ γαμεῖσθω τὴν ὀρφανὴν τῷ ἐπιτρόπῳ, μήτε τῶ ἐπιτρόπυ παιδὶ.	*Ne pupilla tutori aut filio eius nubito (b).*
3. Τὴν ἐπιτροπευομένην γυναῖκα μήτε τὸν ἐπίτροπον μήτε τὸν παῖδα ἀυτῶ γαμεῖσθω.	*Mulier sub curatela constituta, nec curatori suo, nec filio eius nubito (c).*

La ragione di questo impedimento riconosciuto dalle nostre Leggi patrie (*d*), del pari che dal diritto Romano (*e*), ne' seguenti termini viene sviluppata dai Comentatori dell' opera del Toullier. « Cotesta salutare disposizione è diretta ad » ovviare gravi sconci, cui siffatti matrimoni pos- » sono dar luogo. Il primo inconveniente riguarda » la morale, poichè il tutore per giungere al » suo scopo, soprattutto quando sia spinto dal- » l'idea lusinghiera d'impossessarsi di un ricco

---

(*a*) Diogen. Laert. *in Solon. Lib. I, segm. 56.*

(*b*) Marcellinus *in Hermogen.* et Cyrus. *de Differ. stat.*

(*c*) Syrianus. *in Hermogen.* Meurs. *Them. Att. lib. II, cap. X.*

(*d*) Art. 157, Leg. Civ.

(*e*) L. 36, 59, ff. de R. N. *L. pen. C. de interd. matrim. int. pup. et tutor.*

» patrimonio, ha tutto l'agio di adoperare quei
» mezzi di seduzione, che la qualità di tutore
» gli rende facili oltremodo; e ciò mentre la
» minore abbandonata alle cure dello stesso tutore
» non saprebbe sottrarsi da tali insidie provenienti
» da colui, cui incumbe il dovere di custodir-
» nela. Intanto vi è da temere che non avendo
» ella discernimento bastante a provvedere ai suoi
» vantaggi, e consultare i propri interessi, po-
» tesse impegnarsi in un matrimonio sconsigliato,
» o almeno potesse perdere l'opportunità di par-
» titi più vantaggiosi e meglio assortiti alle di
» lei circostanze. L' altra ragione del divieto
» riguarda la salvezza degli interessi del minore
» o della minore. Imperciocchè può avvenire,
» che un tutore dopo aver profittato col guasto
» del patrimonio pupillare, prevedendo che nel
» rendere il conto, si scovrisse la sua infedele
» condotta, per evitare la burrasca che gli so-
» vrasta, abbia conceputo l' idea di sposar la
» minore, o darla in isposa al proprio figlio,
» onde accomunare i propri interessi con lei, e
» così torle finanche la speranza di essere rin-
» francata de' danni cagionatile, e degl' indebiti
» profitti fatti sul di lei patrimonio durante il
» corso dell' amministrazione tutelare (*a*) ».

(*a*) Toullier *tom. I, tit. V, cap. IV*, aggiunte al titolo del matrimonio *pag. 517*.

III. L'ultimo impedimento era quello derivante dalla morale, e dai vincoli del sangue. Tutti i Legislatori dei Greci avendo sempre in orrore i costumi di quei barbari che nel matrimonio non distinguevano verun grado di consanguineità; vietarono le nozze tra gli ascendenti e discendenti. Ermione presso Euripide, abominando le nozze tra fratelli e sorelle, e tra figli e genitori, concordemente costumata dai barbari dice:

Τοιȣ̃τον πᾶν τὸ βάρβανος γένος·
Πατὴρ τὲ θυγατρὶ, παῖς τὰ μητρὶ μίγνυται,
Κόρη τ' ἀδελφῷ· διὰ φόνȣ δ' σὶ φίλταται
Χωρȣ̃σι· καὶ τῶν ȣ̓δὲν γ' ἐξείργει νόμος (*a*).

Nella linea collaterale comunemente si crede che le leggi Attiche permettevano il matrimonio tra fratelli e sorelle consanguinee, ma non uterine. « Nuptiae autem, così Petito, non tantum » inter cives constitutae sunt, sed etiam licuit » Solonis Lege eodem patre natas uxores duce- » re ». (*b*) Meursio anche opina lo stesso. « Per-

(*a*) « Tale est omne barbaricum genus :
» Pater enim filiae, et filius matri miscetur,
» Sororque Fratri et per caedem charissimi
» Vadunt : et horum nihil prohibet lex ». — Euripid. *in Andromache ver. 173*, ved. Pott. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XI.*

(*b*) Petit. *in Leg. Att. Lib. VI, tit. I.*

» misit autem (*Solon*) sono sue parole, matri-
» monia quam latissime: etiam sororum, quan-
» quam tantum consanguinearum, non uterina-
» rum (*a*) ». Tale comune credenza però di avere le leggi Attiche permesse le nozze con le sorelle consanguinee, è smentita da non pochi scrittori Greci. Sono questi Ateneo, Andocide, Occello Lucano, ed Artemidoro. Il primo parlando del matrimonio di Cimone con la sua sorella Elpinice, scrive che queste nozze perchè contratte non ostante il divieto delle patrie leggi, furono punite con l'esilio, Και Κίμωνος δὲ, sono sue parole, Ελπινίκη ἀδελφῇ παρανόμως συνόντος... καὶ φυγαδευθέντος (*b*). Andocide ancora nell'arringa contro Alcibiade, facendo menzione delle nozze incestuose tra Cimone ed Elpinice scrive. Αναμνήσθητε δὲ καὶ τȣ̃ς προγόνȣς, ὡς ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες ἦσαν. Οἵτινες ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτȣ̃ συνῴκισε (*c*). Ocello

---

(*a*) Meurs. *Them. Att. lib. 1, cap. XIV.* Cornelio Nipote *in proemio et in Cimon. cap. I.* Plutarch. *in Themist. pag. 128*, Phil. Jud. *de Legib. special. lib. II.* Minuc. Felix *in Octavio cap. XXXI*, diedero motivo a tale opinione.

(*b*) » Cum Cimon Elpinice sorore contra leges abute-
» retur..... ac ob id in exilium pulsus. Athaen. *Deip-*
» *nosoph. Lib. XIII.*

(*c*) » Mementote maiores, quam boni, et sobrii erant!
» Cimonem exilio mulctarunt, quia contra leges, so-
» rore sua abutebatur. Andocid. *advers. Alcibiad* ».

Lucano tra principali impedimenti del matrimonio mette il divieto delle nozze tra ascendenti e discendenti, e tra fratelli e sorelle. Δεῖ δὲ καὶ παιδεύειν τὰ τοιᾶυτα τῶν νομίμων ἐν ταῖς Ελληνικαῖς πόλεσι, τὸ μήτε μητρὶ συγγίνεσθαι, μήτε θυγατρὶ μήτ' ἀδελφῇ. . . καλὸν γὰρ ἐστὶ καὶ πρόσφερον τὸ ὡ πλεῖστα κωλύμματα γίνεσθαι τῆς ἐνεργείας τᾶυτης (*a*). Artemidoro finalmente con una chiarezza non punto minore attesta anche il divieto che la Greca legislazione avea sanzionato nei matrimoni tra fratelli e sorelle. « Visus est sibi quis, in choenicem alvum » exonerare, coitus cum sorore sua manifestus » factus ac damnatus est. Est enim Choenix mensura. Mensura autem legi similis est. Quodam » igitur modo legem violabat, utpote qui praeter » leges toti Graeciae communes faciebat (*b*) ». Oltre di questi scrittori Suida nella voce Κίμων, e Varino *in verb.* Ὀστρακίνδα con tutta chiarezza e precisione scrivono, che la giurisprudenza Attica punì sempre coll'esilio le nozze tra fratelli e sorelle, anche consanguinei.

(*a*) « Oportet autem et has leges in Graecis civitatibus statuere, quod neque matri commisceantur, neque » filiae, neque sorori..... bonum enim est, et utile » quamplurima impedimenta huiusmodi actioni opponi. » Ocell. Lucan. *de natur. Univers. cap. IV*, *et ibi* » *Carol. Emmanuel. Vizzan. commentar* ».

(*b*) Artemidorus *de interpretat. somnior. Lib. V*, *cap. XXIV*.

Si sarebbe desiderato che gli eruditi dell' archeologia Attica, ed i comentatori dei frammenti delle leggi di Solone, si fossero occupati a conciliare queste contraddizioni. Ma sia lo spirito di prevenzione per alcuni scrittori a preferenza che per altri; sia il piacere delle novità che solleticano la fantasia umana, ancorchè distruggano i principali dettami della morale; sia finalmente qualunque altra ragione uomini sommi per molti titoli, omisero tale conciliazione. Fuvvi alcuno che principiando ad esaminare queste contrarie autorità degli scrittori, mentre con una lusinghevole promessa occupa il lettore che già attende la conciliazione di quelle antinomie, illudendo di un subito sì bella speranza, soscrive al sentimento comune, e ciò dopo aver riferite quelle medesime autorità che lo smentivano (*a*).

Quantunque in materie asserite e negate reciprocamente con ugual franchezza, e senza l' attestato di persone che particolarmente potessero garentirne la verità, è assai difficile decidere con sicurezza qual delle parti abbia errato; pure esaminando senza prevenzione questi contrari pareri, ed equiparando le loro autorità con quelle di altri scrittori di merito non inferiore; non possiamo non credere erronea l' opinione di coloro

---

(*a*) Jan. Rutgersius *variar. lect. Lib. I, cap. IX, pag. 39*.

che credono aver Atene permesso il matrimonio tra fratelli e sorelle consanguinei.

Consultando la ragione, i matrimoni tra fratelli e sorelle sono condannati, come i soli efficaci istrumenti, per allontanare dalle famiglie ogni principio di virtù; nè possiamo mai credere che la delicatezza dell'Attica morale si fosse infamata con simili nozze incestuose. « Et quod » scripsit Aemilius Probus, sono parole del cele- » bre Cuiacio, Athenienses in matrimonio soro- » res suas habuisse iure licito, non est verisi- » mile, ut populus Atheniensis adeo bene in- » stitutus, eam coniunctionem admiserit contra » ius gentium. Si quam barbaram gentem dice- » res, hoc admitterem, sed Atheniensem popu- » lum, nunquam admittam, licet Aemilius Pro- » bus id scribat, qui etiam quasi falsi reus a » doctissimis viris reprehenditur; quoniam Athe- » naeus et Plutarchus multis in locis referunt » Cimonem Atheniensem duxisse sororem in matri- » monio, atque ideo exulatum iisse, quum fecis- » set contra instituta Atheniensium, et omnium » gentium instituta, iurisque naturalis ». (a) Il medesimo Platone nel suo *IV* libro *de Legibus*, parlando del matrimonio, scrive che questo non poteva, senza comettersi un incesto, aver luogo tra fratelli e sorelle; nè fa parola di questa

(a) Cujac. *in Papinian. quaest. Lib. XXXVI, l. 38, ff. ad leg. Jul. de adulter.*

voluta legge che permetteva in Atene simili unioni incestuose.

Ma ciò che dovrà maggiormente farci ricredere dalla falsa opinione, aver Atene legittimate le nozze tra fratelli e sorelle, si è il medesimo Plutarco che comunemente si crede il più favorevole al sentimento di coloro che sostengono l'esistenza di tali nozze incestuose. Il biografo Greco facendo menzione del matrimonio tra Cimone ed Elpinice, avverte che per tali nozze il figlio di Milziade fu dichiarato infame. *Κίμων μὲν, μειράκιον παντάπασιν ἀπολειφθεὶς μετὰ τῆς ἀδελφῆς ἔτι κόρης ὔσης καὶ ἀγάμυ, τὸν πρῶτον ἠδόξει χρόνον ἐν τῇ πόλει* (*a*). Ed in seguito *ετι δὲ νέος ὢν αἰτίαν ἔσχε πλησιάζειν τῇ ἀδελφῇ* (*b*). Potrebbe per avventura opporsi la medesima autorità di Plutarco, quale dopo di aver asserito che Cimone fu dichiarato infame per effetto delle nozze contratte con la sua sorella Elpinice; soggiunge che tal matrimonio accadde perchè la sorella di Cimone, non avea una dote proporzionata al suo grado. *Εισὶ δ' οἱ, τὴν Ελπινίκην, ὑ κρύφα τῷ Κίμωνι, φανερῶς μὲν γημαμένην συνοικῆσαι λέγυσιν, ἀξίυ τῆς ἐυγενείας νυμφίυ διὰ τὴν πενίαν ἀπορῦσθαι* (*c*). Questa

(*a*) « Cimon autem admodum adolescens cum sorore » adhuc virgine et innupta orbus in prima aetate ad » popolum infamis fuit. Plutar. *in Cimon p. 480.* »

(*b*) « Adoloscentia eius famosa fuit, quasi sorori suae » illuderet. Plutar. *loc. cit.* ».

(*c*) « Sunt qui Elpinicen non clam cum Cimone, sed

autorità però lungi dal provare che Plutarco abbia mai creduta la favolosa leggenda dei matrimoni tra fratelli e sorelle, favorisce maggiormente Andocide ed Ateneo, che come si vide scrissero aver Atene proibite severamente come incestuose tali nozze. Due sono i motivi che mi fanno così credere: 1.° La dubiezza del biografo nel riferire tale racconto: 2.° La falsità che tali nozze si considerarono legittime perchè Elpinice priva di dote.

Quantevolte la Legislazione Attica avesse realmente permesse le nozze tra fratelli e sorelle, e Plutarco fosse stato di ciò pienamente persuaso, non avrebbe narrato quel fatto con espressione così vaga, e dubiosa, come è quella di λέγουσιν *ferunt.* E quando anche volessi concedere che Plutarco con quelle espressioni nulla avesse voluto indicare di dubioso, pure il motivo per cui fu legittimato il matrimonio di Cimone con Elpinice, accusa nel tempo stesso d' ignoranza e falsità il biografo. *Cimone*, egli dice, *sposò sua sorella, perchè questa mancava di dote.* Richiamando a memoria quelche si disse antecedentemente parlando delle promesse dotali, facilmente si vede che la mancanza di dote non poteva mai legittimare l' in-

» aperte ferunt contractis nuptiis ut uxorem habitasse,
» quod sponsum pro generis dignitate non inveniret ob
» inopiam. Plutar. *in Cimon. pag. 481.*

cesto di Cimone con Elpinice. Sviluppando i principi della giurisprudenza Attica per riguardo le doti, ho dimostrato che le donne orfane e povere, doveano essere, o dotate, o prese per moglie dagli agnati (*a*). La povertà dunque di Elpinice non poteva in verun conto permettere che si unisse ella in matrimonio col suo fratello Cimone, potendo quantunque povera aver un marito della sua medesima condizione.

Sono questi i miei sentimenti intorno all'opinione comune della legge Attica riguardante i matrimoni tra fratelli e sorelle. Nell'esporli con tutta la schiettezza, non fu mia intenzione offendere chicchesia, ma solo indicarne i motivi che mi determinavano a credere diversamente. Se siano essi i meglio assestati, non saprei giudicarlo; li sottopongo quindi all'esame de' Savi eruditi non men che giudiziosi, ai quali dirò col favoleggiatore Latino.

Induxi te ad legendum: sincerum mihi
Candore noto, ut reddas iudicium peto (*b*).

Limitata la giurisprudenza Attica a vietare i matrimoni tra soli fratelli e sorelle, permise liberamente le nozze tra cugini e cugine. Everardo Ottone nella sua erudita non men che dotta dis-

(*a*) Ved. pag. 24 e segg.
(*b*) Phaedr. *Lib. III, prol. ver. 62.*

sertazione *de nuptiis consobrinorum* § *IV*, nel tenore seguente attesta la verità di tal fatto. « Fratris vero filiam, qui par est gradus, Athe-
» nis ducere licitum fuisse, ostendit Isaeus et in
» Lysiae vita Plutarchus; ut minus ideo de con-
» sobrinis dubitandum sit, quorum nuptias iu-
» stas fuisse *Andocid. orat. 1*, *et Isaeus or. 7*,
» testatur ».

§. V.

Seconde Nozze.

Malgrado della premura grande che i Greci Legislatori si davano per una numerosa popolazione; pure molti di essi ebbero in grande onore la *monogamia*. L'esperienza forse pur troppo funesta, dei mali cagionati da un secondo matrimonio; la deplorabile condizione degli infelici pupilli vittime dell' odio di perfida madregna (*a*), il pensiero finalmente, che la spe-

(*a*) I medesimi poeti Greci asseriscono, che non vi è male peggiore di una madregna. Menandro *in senten'. Comicor. Graecor. cap. XXIV*, scrive:

> Δεινότερον ἄλλον οὐδὲ μητρυῆς κακόν
> *Nullum maius malum noverca.*

Euripide in *Alceste* anche dice:

> Εχθρὰ γὰρ ἡ πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις
> Τοῖς πρόσθ', ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα.
> Inimica enim subiens est noverca liberos
> Priores, vipera nihilo mitior.

ranza di un secondo matrimonio potesse suggerire ai coniugi la rea risoluzione di attentarsi la vita vicendevolmente : tutte queste riflessioni dico , furono cagione da farli abborrire le seconde nozze.

Il mezzo da essi adoprato per prevenire i dissordini prodotti dall'intemperanza dei *bigami* , ed aumentare il rispetto pur troppo dovuto alla *monogamia* , fu l' infamia che ne veniva ai bigami ; rimedio assai opportuno presso genti fra le quali la pubblica stima valea più di ogni altro tesoro. Caronda, escludeva dal senato e dalle pubbliche assemblee quel padre di famiglia che sacrificando l' interesse de' propri figli ai piaceri coniugali , fosse passato ad un secondo matrimonio (*a*).

Le leggi Attiche , non ebbero minore abborrimento per le seconde nozze. Tollerarono è vero , la *bigamia* , ma però se a questa succedeva un novello matrimonio , l' infamia era l' unico mezzo con cui da esse si rimuneravano queste nuove nozze. « Qui ter nupserat , così Meur-
» sio , infamis erat. Syrianus , in Hermogenem.
» Νόμος, τὴν τρὶς γαμηθεῖσαν ἄτιμον εἶναι. *Lex est,*
» *quae tertium nupsit, ut infamis habeatur* (*b*) ».
Qual si fosse il tempo che l'Attica giurispru-

(*a*) Diodor. Sicul. *Lib. XII.*
(*b*) Meurs. *Them. Att. Lib. II., cap. XIV.*

denza richiedeva onde poter la moglie vedova, passare ad un secondo matrimonio, non è bastantemente noto. Non sarebbe però strano il credere, che l' Attica Legislazione, non permettesse alla vedova contrarre un nuovo matrimonio, priacchè non fossero trascorsi dieci mesi dalla morte del marito. Simile opinione mentre è conforme alle teorie dei Greci Filosofi che insegnavano non poter una donna partorire pria de' dieci mesi (*a*), è anche favorito dai medesimi princìpi dell'Attica Legislazione, riguardante i diritti ereditari (*b*). Permettere infatti alla vedova rimasta incinta, passare ad un secondo matrimonio subito dopo la morte del marito, sarebbe lo stesso, che o privare i postumi dell' eredità, ovvero confondere i gradi dell'agnazione con tanta scrupolosità richieste nei matrimoni.

ARTICOLO SECONDO

Leggi Romane intorno ai Matrimoni.

Percorrendo l'istoria Latina dall'epoca in cui i facinorosi del Tebro si unirono sotto un comune regime, vedremo, senza dubio, il matrimonio chiamarsi a se la particolare vigilanza

(*a*) Vid. Gell. *Noct. att. lib. 3, cap. 16.*

(*b*) Perizon. de *Leg. Vocon. pag. 147. edit. Lugd. Batavar. 1740.*

de' suoi Legislatori. Romolo mentre bandì dal matrimonio la licenza delle passioni, ed il capriccio dei coniugi, ne statuì le regole e le solennità, senza omettere farvi intervenire il cielo in un contratto che tanto influisce su la sorte delle domestiche società. I Decemviri dopo l' espulsione dei Re, e gl' Imperadori dopo il cambiamento della repubblica in Monarchia, non mostrarono minor impegno per un atto che tanto influisce alla felicità, non men che al potere degli stati. Questi statuti emanati in diverse epoche, che suggerirono pel matrimonio una venerazione tanto profonda e durevole, separatamente saranno esaminati con ogni diligenza possibile.

§ I.

Degli Sponsali.

L' uso degli sponsali antichissimo tra gli uomini (*a*), dai popoli del Lazio passò in Roma. Essi non erano che promesse del futuro matrimo-

(*a*) « Mos fuit veteribus stipulari, et spondere sibi » uxores futuras. *L.* 2, *ff. de sponsal* ». Intorno all'etimologia della voce *sponsalia*, come anche per i diversi significati di *spondere*, e *despondere* ved. Brisson. *de Rit. Nupt. in princ.* Connan. *Comen. iur. civ. lib. VIII, cap. II.* Rossin. *Antiquit. Rom. lib. VI, cap. XXXVII.*

nio (*a*), e mezzi per evitare i danni che potrebbero accadere dai matrimoni non ben considerati e contratti nell'impeto di puerile trasporto. « Questo uso, così Pothier, di far precedere di » qualche tempo gli sponsali avanti di contrarre » matrimonio, rimedia pure agl' inconvenienti » che si trovano ne' matrimoni troppo precipi- » tati che si contraggono fra le parti prima che » si conoscano tra loro (*b*) ».

Oltre di questo fine tendente a far conoscere ai coniugi tutta l' importanza dello stato che eliggevano, ed istruirli anticipatamente anche dei loro doveri; ve n' era un altro derivante dai princìpi dell' antico diritto *Quiritario*. Per effetto di tal diritto non si potevano i figli esentare dal dominio del padre, senzacche questi vi avesse acconsentito. Permettere quindi che i figli di famiglia contraessero nozze, e con ciò acquistassero il libero esercizio dei propri diritti individuali, senza far precedentemente avvertiti i genitori di questo atto, che privavali di una porzione del loro dominio; sarebbe lo stesso che voler legittimare coll' autorità delle leggi i furti e le usurpazioni (*c*).

(*a*) « Sponsalia sunt mentio, et repromissio futura- » rum nuptiarum. *L. 1, ff. eod.*

(*b*) Pothier. *del matrim. part. 2, cap. 1, art. 1, § 26.*

(*c*) L' antica giurisprudenza Romana, cosa che meglio si conoscerà nel secondo libro, annoverando i figli

Che se i genitori avvertiti avessero liberamente permesso che i loro figli contraessero matrimonio, ed il consenso paterno fosse seguito da quello degli sposi: questi essendo in un'età capace ad acconsentire, e conoscere l'importanza dell'atto che stipulavano, potevano liberamente effettuire gli sponsali. Quale si fosse questa età, che negli sponsali richiedea l'antica giurisprudenza Romana, cel dica Modestino. « In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est, » ut in matrimoniis. Quapropter a primordio » aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri » ab utraque persona intelligitur, id est, si non » sint minores septem annis (*a*) ». La ragione che si adduceva per diffendere sponsali contratti in età così tenera, come era quella della fanciullezza, nei seguenti termini ce l'indica l'erudito Comentatore della legge Giulia, e Papia Poppea. « Aliae gentes laudandos existimabant, » qui sero animum adpellerent ad nuptias, rati, » id quod res est, properatam venerem robori » et maturitati liberorum aeque ac ipsorum pa- » rentum officere..... At aliter rationes com- » ponebat Romani, quos Plutarchus teneras ad-

---

inter res mancipi patris, accordava al padre l'azione *directa ex iure Quiritium*, per ricuperare i figli in caso di furto o usurpazione. *L. 14, § 13, l. 38, pr. ff. de furt. l. 1, § 2, de rei vindicat.*

(*a*) L. 14, ff. de sponsal.

» modum puellas non modo despondere, verum
» etiam elocare et ducere consuevisse refert, ea
» huius consuetudinis reddita ratione, quod ma-
» gna sit huius aetatis simplicitas, et sub insti-
» tutione mariti uxor tam tenera illius mores
» facilius imbibat, atque ita publicae res priva-
» taeque eo tranquilliores esse solent. Hinc factum
» ut saepe puellae adhuc infantes desponderen-
» tur pueris, ceu vel exemplo Caesaris patet,
» cui Cossutia, teste Svetonio, adhuc *tum prae-
» textato desponsa fuerat* (*a*) ».

Non poco fatale riuscì a Roma questo privilegio di poter fare sponsali in un età così tenera. Essi diedero motivo a continui divorzi, e ripudi che cagionarono non lievi disturbi nelle famiglie (*b*). La legge Papia Poppea per mettere termine a tali inconvenienti, ed allontanare dal matrimonio qualunque dissapore, prescrisse che gli sponsali non potessero aver luogo prima dei dieci anni, e che due anni dopo gli sponsali dovea assolutamente effettuirsi il matrimonio.

Sponsam post hanc legem decenni minorem nemo habeto, desponsam intra biennium domum ducito: ni duxerit, praemiis maritorum

---

(*a*) Heinec. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. V*, § *II*.

(*b*) Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. V*, § *II*.

ne fruitor (*a*). Erano queste le parole del cap. V, della legge Papia Poppea.

Che se contro un tal prescritto delle leggi, si fossero stipulati gli sponsali priacchè la donna avesse dieci anni, il matrimonio non godeva gli effetti civili, nè dava al marito diritto alcuno sopra i beni dotali. « Quid ergo, sono parole di » Eineccio, si quis eas inducias antevertisset, et » puellam nondum viri potentem deduxisset do- » mum? Tunc vero non prius iusta uxor vide- » batur, quam legitimam illam aetatem atti- » gisset. Hinc et dotem vir petere non poterat, » antequam duodecimum aetatis annum imples- » set, quia nuptiae nondum utiliter fuerant con- » sequutae. Ex eadem ratione ante eum annum, » repudiata conditione discedens rei uxoriae » actione experiri non poterat, quia pecunia in » caussam dotis numerata dos facta non fue- » rat (*b*) ».

Omettendo qui varie altre quistioni intorno agli sponsali stipulati pria dei dieci anni della donna, delle quali può leggersi la soluzione in

(*a*) Per qual motivo Augusto sanzionò che chi prolungava il matrimonio al di là di due anni dopo gli sponsali, non godeva *praemia maritorum*, si legga Gravina *de legib. et Senatusconsult. cap. XLII.* Questo capo della legge Papia Poppea è anche riportato da Lipsio *in Tacit. Commentar. lib. III.*

(*b*) Heineccius *loc. cit.*

Gravina (*a*), ed Eineccio (*b*), passo all'esposizione di varie altre solennità che solevano accompagnare gli sponsali. Sono queste, le tavole dotali, ed i donativi sponsalizi detti *arrhae*, di ambidue i quali bisogna separatamente trattare.

Quantunque il solo consenso bastasse per contrarre gli sponsali (*c*), pure gli antichi Romani per maggior sicurezza costumarono registrare in una scrittura le convenzioni nuzziali. « Ad constituenda sponsalia nudus consensus sufficiebat, così Brissonio, nec quicquam intererat utrum testatio interponeretur, an aliquis sine scriptura sponderet..... In tabulas tamen ut plurimum sponsalitiae conventiones referebantur..... Quae tabulae signatoriis eorum qui interfuerant, anulis obsignabantur (*d*) ». Simile scrittura mentre assicurava gli sposi delle loro convenzioni nuzziali, evitava benanche le liti che potessero seguire il matrimonio, per inadempimente di condizioni.

I donativi sponsalizi detti *arrhae* (*e*), che lo sposo faceva alla sposa, si consideravano benan-

---

(*a*) Gravina *de legib. et Senatusconsult. cap. XLII.*

(*b*) Heinecc. *loc. cit.*

(*c*) *L. 4 et 7, ff. de sponsal.*

(*d*) Brisson. *de Rit. Nuptiar.*

(*e*) Ved. Calvin. *Lexicon iuridicum voc. arra.* Se questi donativi si offrivano alla sposa, non dallo sposo personalmente, ma per mezzo di altre persone dette

che come una pruova degli sponsali effettuiti, ed una caparra del futuro matrimonio. Qual fosse stata la cagione che diè origine a tali donativi, udiamola dal Connano. « Istae vero arrhae interponendae mos hinc fluxit, quod olim omnia fere » matrimonia per coëmptionem fiebant: de quo » nos sequenti capite dicemus..... Ementes enim » viri uxores suas, arras ipsis sponsaliorum die » dabant, et sponsae nonnumquam sponsis. Se » enim coëmebant (*a*) ». L'anello nuzziale avea il principale luogo in questi donativi. « Quin » et anulus sponsae pignoris loco mittebatur, » così scrive Rossini nelle sue antichità romane, » quem *pronubum* Tertullianus in libro *de cultu* » *foeminarum* vocat.... Ferreum vero anulum, » eumque sine gemma sponsae mitti aetate sua » consuevisse Plin. *lib. 33*, *Nat. histor. cap. 1*, » auctor est (*b*) ».

Gli sponsali stipulati non erano però tali da non potersi rescindere. Se il matrimonio non era

---

proxenetae, allora i donativi, si chiamavano *arrhae proxeneticae*. Ved. Connan. *Commentar. iur. civil. lib. VIII*, *cap. II*, *n.° 1*.

(*a*) Connan. *loc. cit. n.° 8*. Questi donativi non succedendo il matrimonio per colpa della sposa, doveano restituirsi al doppio o quadruplo: e se la colpa fosse stata dello sposo, questo perdeva i donativi dati alla sposa. Ved. Gravin. *de legib. et Senatuscon. cap. XLII*.

(*b*) Rossin. *Antiquit. Roman. lib. V*, *cap. XXXVII*.

succeduto, il padre della sposa, o qualunque altra persona il di cui consenso era necessario negli sponsali, poteva mandare allo sposo *nuncium* che scioglieva da qualunque convenzione. « In potestate manente filia, sono parole di Ulpiano, pater sponso *nuncium* remittere potest, » et sponsalia dissolvere, nec enim habent ullam obligationis necessitatem (*a*) ». Dalle ultime parole, quindi, di Ulpiano si rileva, che gli sponsali benchè rescissi senza verun motivo, pure non producevano azione alcuna. Benevero però, tale determinazione non riconosce la sua origine che dal diritto pretorio, e dai giudìzi dei censori. Nei primi tempi Roma, come anche l'antico Lazio, accordava benanche un azione per gli sponsali rescissi senza giusto motivo (*b*). Il timore che tale giudizio coartasse la volontà degli sposi, impegnandoli in un matrimonio quale non produrrebbe, che odi e disapori; persuase i Pretori e Censori a non accordare azione alcuna per gli sponsali rescissi. Il Connano conferma colla sua autorità i miei detti. « Et quidem iure veteri latinorum dabatur hac de caussa » ex sponsu actio: quod postea legi civili Romanorum est abrogatum, ut libera essent matrimonia, quod Gellius docet ex Sulpitio ...

(*a*) *L. 10, ff. de sponsal.*

(*b*) Gellius *Noct. Att lib. IV, cap. IV.*

★

» Tum enim coeperunt iure romano uti, apud
» quos nulla dabatur actio in eum, qui spon-
» salia etiam sine causa remiserat.... Atque hoc
» quidem non certa lege, neque XII Tab. sed
» praetorio constitutoque iure inductum esse,
» hinc potest cognosci, quod pactum poenae ma-
» trimoniis adiectae non ea ratione improbatur,
» quod sit contra leges, sed quod bonis moribus
» adversetur (a) ».

§ II.

Promesse Dotali.

Abbenchè la voragine de' secoli non ci avesse conservato verun frammento della giurisprudenza Regia e Decemvirale riguardo alle promesse dotali, pure non possiamo dubitare che tali promesse furono costumate in Roma sin da' suoi primi anni. La medesima legge Decemvirale riguardante il divorzio, è una pruova ben luminosa dell' esistenza della dote in tempo dei Decemviri. Questa legge autorizzando i coniugi di poter eseguire la separazione personale, facoltava anche la mo-

(a) Connan. *Commentar. iur. civil. lib. VIII, c. II, n.° 4*. Intorno alle cerimonie costumate negli sponsali. Ved. Alexand. ab Alexandr. *Genial. Dier. lib. II, cap. V.* Rossin. *Antiquit. Rom. lib. V, cap. XXXVIII*, et *ibi Dempster.*

glie di riprendere con la dote, tutto ciò che avea portato nella casa del marito.

Res tuas tibi habeto (*a*).

Il medesimo Cicerone nella sua Topica a Trebazio, parlando del divorzio accaduto per colpa del marito, scrive che in questo caso il marito non potea neppure ritenere quella porzione di dote che le leggi per l'educazione dei figli l'accordavano. « Si viri culpa, sono sue parole, factum est di- » vortium, etsi mulier nuncium remisit, tamen » pro liberis manere nihil oportet (*b*) ».

Oltre di simili autorità che quantunque indirettamente non ci lasciano affatto dubitare intorno alle promesse dotali costumate in Roma sin dai suoi primi tempi, lo stesso Tullio nell' arringa a favore di Flacco fa ne'seguenti termini espressa menzione della dote. « *Dotem* Valeria pecuniam » omnem suam dixerat. Nihil istorum explicari » potest, nisi ostenderis, illam in tutela Flacci » non fuisse. Si fuit quaecumque sine hoc auctore » est dicta *dos*, nulla est (*c*) ». Ulpiano ancora parlando della legge Giulia *de maritandis ordinibus*, scrive. « Ex lege Julia de maritandis » ordinibus tutor datur a praetote urbis ei mu-

---

(*a*) Ved. Theodor. Marcil. *interpret. XII, Tabul. cap. XXVI.*

(*b*) Cicer. *Topica ad Trebat. lib. II et ibi Boet. commentar.*

(*c*) Cicer. *pro L. Flacc. cap. XXXIV.*

» lieri virginive, quam ex hac ipsa lege nubere
» oporteret, ad dotem dandam, dicendam, pro-
» mittendamve, si legitimum tutorem pupillum
» habeat (*a*) ».

Benevero però che quantunque la promessa dotale si richiedea esenzialmente nel matrimonio, pure le figlie nel tempo quando l'autorità paterna non conoscea verun limite, non poteano obbligare i genitori ad assegnarli la dote. « Jure
» veteri, così Eineccio, filiabus non abscisse dos
» deberetur, sed ea necessitas demum novis le-
» gibus, de quibus Justinianus loqui videtur,
» imposita esset parentibus (*b*) ».

Ed altrove il medesimo autore scrive. « Deni-
» que ius patriae potestatis antiquum non fere-
» bat ut pater ad dotandam filiam cogeretur,
» quam et exheredem scribere et impune prae-
» terire testamento poterat (*c*) ». Erano bastantemente funesti gli effetti di simili costumi, onde non restarne proscritti con leggi particolari. Furono di fatti aboliti dalla legge Giulia, e Papia Poppea che nei termini i più severi obbligò i genitori o a dotare essi medesimi le figlie, o pure essere costretti dal Pretore. « Alio legis

(*a*) Ulpian. *fragm. tit. XI*, § *XX*.

(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. I*, *c. V*, § *II*.

(*c*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II*, *cap. XX*, § *III*.

» Papiae capite, sono parole del Gravina, ...
» tolluntur impedimenta, moraeque iniustae ob-
» iectae ab iis, qui dotare tenentur, vel iure
» patrio, vel officio pietatis. Quamobrem per Prae-
» torem urbanum coërcendos statuit lex parentes,
» aliosve, qui eas, quas habent in potestate in
» matrimonium collocare neglexerint, aut nuptias
» contrahere prohibuerint, aut dotem negave-
» rint, aut conditionem quaerere omiserint; aut
» his artificiis nuptiarum dies protraheretur (*a*)».
Gl' Imperadori Severo ed Antonino fecero per le provincie le medesime determinazioni. « At hoc
» legis caput, così Eineccio, constitutione Se-
» veri et Antonini illustratum et ad provincias
» porrectum esse iam supra monuimus..... Nam
» primo constitutione sua caverunt, ut parentes
» liberos, in potestate sua constitutos, etiam
» dotare cogerentur (*b*) ».

Quale fosse stata la somma che le antiche leggi Romane ordinavano doversi assegnare in dote alle figlie, non saprei così facilmente asserirlo. Scrittori egualmente dotti ed eruditi, sono intorno a questo di diverso parere. Alessandro d'Alessandro parlando del quantitativo della dote, secondo i princìpi dell' antica giurisprudenza Ro-

(*a*) Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. LIII.*
(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp lib. II, cap. XX, § 3.*

mana, scrive. « Expedit enim reipublicae dotatas esse uxores, licet priscis seculis dos apud
» Romanos aes grave (*a*) fuerit: mox decem millia aeris dotes non excessere: postea corruptis
» moribus, ad quadraginta millia supergressae
» sunt, in tantum, ut Megulia, quod quingenta
» aeris millia dotem dederat, dotatae nomen tulerit (*b*) ». Tale autorità è contradetta da non pochi scrittori. Di questi, chi opina che le promesse dotali, non potevano eccedere la decima parte dei beni paterni; ed altri crede che le leggi non aveano limitata somma veruna, ma che tutto si conformava alla condizione dei coniugi. Dempstero, mentre rapporta simili contrari pareri, crede, sebbene neppure con certezza, che le leggi aveano fissato il quantitativo per le doti delle sole figlie dei Senatori. « Sed de dotis
» summa, sono sue parole, non est inter magnos
» viros levis quaestio, nam Justus Lipsius ad
» Taciti Annal. 2 Jacobus Cuiacius ad Novellam 22, Claudius Musambertius, idest Theodorus Marcilius in Commonitoriis, contendunt summam dotis praestitutae consuevisse esse *decies*.
» Alii Critici, Laurentius Ramiresius, ad Martialem in hypomnematis, Josias Mercerus ad

(*a*) Cosa fosse questo *aes grave*, si legga Perizonio nella sua erudita dissertazione *de aere gravi*.

(*b*) Alexand. ab Alexandr. *Genial. dier. lib. IV*, *cap. VIII*.

» Aristaenetum, contra nituntur, dotis dictae
» nullam certam summam fuisse, sed aetatem,
» familiam, conditionem, natalia inspici debere.
» Ego tamen senatoriam ut plerumque dotem
» puto potuisse praefiniri, cur enim potius cen-
» sus, quam dos, certus foret? et tamen quin
» census certissimus esset, nullus est, qui in-
» ficias ibit, haec quae fuerit? Omnino non
» exploratum, frequentius *decies* (*a*) ». Ma dopocchè Giustiniano abolendo dalla giurisprudenza Romana porzione di quelle sottigliezze che la ferace immaginazione dei Giureconsulti avea escogitate, diè all' impero una legislazione più semplice, la dote non poteva, sotto pena di nullità (eccetto se la donna fosse maggiore di 25 anni) eccedere le sostanze e la condizione dei coniugi (*b*).

Sembrami che null' altro resta ad esaminare sul proposito, che *le tavole dotali*, *instrumenta vel pacta dotalia*. Omettendo qui lo sviluppo delle varie cerimonie dalle quali erano seguiti simili patti (*c*), dirò solamente che questi non

(*a*) Dempster. *in Rosin. antiquit. Roman. lib. V*, *cap. XXXVII.* Gravina *de Leg. et Senatuscon. c. LIII*, seguendo Cuiacio, crede che la legge Papia Poppea, avesse determinato il valore delle doti.

(*b*) Ved. Connan. *Commentar. iur. civ. lib. VIII*, *cap. VIII*, *n.° 56.*

(*c*) Per queste cerimonie ved. Dempster. *in Rosin. antiquit. Roman. loc. cit.*

servivano che ad assicurare ai coniugi le promesse dotali, nè erano di tanta necessità che indipendentemente da essi il matrimonio non potesse sussistere. L' autorità di Quintiliano, per omettere quelle di altri scrittori che troppo a lungo mi porterebbero, convalida maggiormente questa mia assertiva. « Nihil obstat, sono sue » parole, quo minus iustum matrimonium sit » mente coëuntium, etiamsi tabulae signatae non » fuerint (*a*) ».

§ III.

Età richiesta nel matrimonio. Necessità del consenso paterno.

Vari erano gli impedimenti che nel matrimonio avea fissati l' antica giurisprudenza Romana. Trattine quello del difetto dell' età, e della mancanza del consenso paterno, essi sono classificati nel seguente modo dall' erudito Sigonio. « Etenim neque cum omnibus mulieribus con» nubium habuisse, nec totius rei uxoriae cele» brandae eadem cum ceteris usi esse ratione » Romani viderentur. Connubiorum vero ratio ea » fuit, ut et *nationis*, et *conditionis*, et *gentis*, » et *sanguinis* respectus haberetur ». (*b*) Prin-

(*a*) Quinctilian. *instit. Orat. Lib. V, cap. XI.*

(*b*) Sigonius *de antiquo iur. Civ. Roman. Lib. I. cap. IX.*

cipierò dunque l'esame di tali impedimenti, premettendo a tutti gli altri quello del difetto di età, e della mancanza del consenso paterno.

Tutti gli scrittori si accordano nel credere che la giurisprudenza Regia e Decemvirale, permise in Roma i matrimoni, in un età assai tenera (*a*). Le ragioni che si allegavano in difesa di costumanza tanto comune, Plutarco ce le riporta colla seguente brevità. Τῶν δὲ Ῥωμαίων, δώδεκα ἐτεῖς καὶ νεωτέρας ἐκδιδόντων οὕτο γὰρ ἂν μάλιστα καὶ τὸ σῶμα, καὶ τὸ ἦθος καθαρὸν καὶ ἄθικτον ἐπὶ τῷ γαμοῦντι γενέσθαι. Δῆλον οὖν ὅτι... τὰ δὲ ἠθικώτερα πρὸς συμβίωσιν (*b*). Simile costume che permetteva il matrimonio in un' età così immatura, malgrado le ragioni allegate in sua difesa, pure produceva non piccoli danni. Questi però non erano che conseguenze di quel principio medesimo, che si volea fonte di ogni felicità domestica. Uno scrittore profondo Filosofo del pari che sommo Giureconsulto ci dimostra l'evidenza di tutto que-

---

(*a*) Ved. Gravin. *de legib. et senatuscon. cap. XLII.* Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II. cap. V.* § 2.

(*b*) « Romani duodecim annos et minores iungunt nu- » ptiis ita potissimum corpus et mores puros illibatosque » in manum viri censentes perventuros. Sunt autem, » ut patet... consentanea haec ad vitam coniugalem » aptandis moribus. Plutar. *comparat. Lycurg. et Num.* » *pag. 77* ».

sto. « Amorum enim vicissitudine, sono sue pa-
» role, qua exercentur ante matrimonium vir-
» gines, ita exacuuntur ad fraudem, ut quid-
» quid longo amatoriarum artium usu didicerant,
» conferat ad subigendum, ac perdomandum
» virum; unde converso sensim ordine officio-
» rum, qui dominus a lege constituitur, ultro
» sese in servitutem tradit uxori. Hinc mulier
» in virum, vir in mulierem turpiter commu-
» tatur. Quod malum privatis in domibus con-
» ceptum, non raro in rem expetit publicam,
» ut impotentia, et effrena cupiditate muliebri,
» civilium quoque status negociorum agitetur;
» magnarum enim incrementa calamitatum ex
» initiis surgunt saepe levissimis; ingentesque
» saepe clades extiterunt ex gratia, vel ira mu-
» liebri; quarum aliquando blanditiae apud ma-
» gnates praesertim, et summos duces, mori-
» bus, et legibus patriis longe praepollent (*a*) ».
Tali matrimoni infatti, non fecero che produr-
re continui divorzi, agitare la tranquillità delle
famiglie, ed ispirare ai Romani un forte odio al
matrimonio (*b*). Augusto che avea già principiato
a correggere la morale di Roma, considerando
quanto male producevano nozze contratte in età

(*a*) Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. XLII.*
(*b*) Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. I, cap. II*, §. 12, *et lib. II, cap. V*, §. 2.

così tenera, stabilì che il matrimonio non potesse aver luogo priacchè la donna non avesse 12 anni, e l'uomo 14 (*a*).

Sponsam post hanc legem decenni minorem nemo habeto, desponsam intra biennium domum ducito: ni duxerit, praemiis maritorum ne fruitor (*b*).

La mancanza del consenso paterno era benanche un impedimento alle nozze dei figli di famiglia. Quelle medesime leggi che obbligano i genitori ad aver cura dei figli, accordano ad essi il diritto di consentire o riprovare le nozze dei medesimi. Il dominio *Quiritario* però che tutto

(*a*) Presso gli Utopiesi si richiedea la medesima età nel matrimonio. « Refert Thomas Morus lib. 2, Uto» piae, così scrive Pietro Gregorio *Syntagm. iur. uni» ver. lib. IX, cap. VII, n. 14*, apud Utopienses in» sulanos non antea 12 annum nubere, mares nonni» si 14. Mulieremque ducendam, sive virginem, sive » viduam, sponso futuro nudam exhiberi: ita futurum » maritum uxori nudus ».

(*b*) Questa determinazione della legge Papia riguardante la sola età richiesta nel matrimonio per le donne, comunemente si crede che abbia fissato l'anno della pubertà nei maschi. Ved. Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. XLII.* Sopra le pene dalla legge Papia Poppea sanzionate contro di chi inabile alla procreazione, prendesse moglie, o marito ved. Gravin. *de legib. et Senatuscon. cap. XLV.* Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. VI.*

permettea ai genitori sopra le persone dei loro figli, avea reso in Roma l'esercizio di tal diritto assai funesto. Esso di frequente obbligava i figli ad un involontario celibato, senzacchè alcuno potesse ostare al volere paterno che così comandava. Augusto conoscendo quanto questa autorità così illimitata ed abusiva pregiudicasse le famiglie non men che Roma tutta, mediante la legge Giulia e Papia Poppea facoltò i Pretori Urbani di supplire essi medesimi colla propria autorità, il difetto del consenso paterno negato per puro capriccio.

Qui liberos, quos habent in potestate, iniuria prohibebunt ducere uxores, vel nubere, in matrimonium eos collocare per Praetorem Urbanum coguntor (*a*).

Tale legge che riguardava i soli matrimoni dei figli di famiglia abitanti in Roma, non avea vigore alcuno nelle provincie. Il motivo di tutto questo, ce l'assegna nel seguente modo il comentatore della legge Giulia e Papia Poppea. « Praesidum enim vel ideo lex non meminerat, » quia illa initio magis ad amplificandum civium » urbanorum numerum, quam ad augendam pro» vincialium multitudinem, erat comparata (*b*)».

(*a*) Ved Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. XX, § 1.*

(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. II, cap. XX, § 2.*

Ma non andò a lungo, e tali determinazioni, diventarono obbligatorie anche nelle provincie. Tutto questo accadde per effetto della costituzione degli Imperadori Severo ed Antonino. « Eodem itaque » exemplo, così il succitato scrittore, et hac » Severi et Antonini constitutione negotium da- » tum est Praesidibus, ut parentes in provin- » ciis perinde ac Praetor nuptum liberos collo- » care et dotare cogerent, quum lex Julia et » Papia solis urbanis filiis filiabusque familias » prospexisset (*a*) ».

Quantevolte poi il genitore negava di acconsentire al matrimonio dei figli solo perchè ne vedea gli svantaggi e la ruina a cui essi andrebbero incontro, ed i figli malgrado tale proibizione aveano già presa moglie: tali matrimoni per determinazione delle medesime leggi erano dichiarati nulli, nè questa nullità poteva cancellarsi, sè non mediante del volere paterno, che posteriormente alla celebrazione del matrimonio confermava col suo consenso le nozze che i figli aveano antecedentemente contratte. Tutto questo però avea luogo nei matrimoni de' soli figli di famiglia sottoposti al potere paterno, giacchè gli emancipati potevano validamente contrarre nozze anche senza il consenso dei loro genitori. « Haec » ita in filiorum familias matrimoniis servantur, » sono parole dell'erudito Brissonio, emancipati

(*a*) Heinecc. *loc. cit.*

» vero filii citra parentum consensum iustas nu-
» ptias contrahunt, nec interesse existimo iustae
» ne aetatis sint, an minores XXV, annis, quum
» huius distinctionis nullum Consultorum Impe-
» ratorumve auctorem habeamus: quamquam Ac-
» cursio aliter videri scio, qui quod de feminis
» propter infirmitatem ac fragilitatem sexus ab
» Impp. constitutum est, ad mares porrigere nulla
» probabili ductus ratione conatur *(a)* ».

Le figlie quantunque emancipate, e maggiori di 25 anni, non potevano, senza il consenso del padre, ovvero della madre, del curatore e dei parenti, contrarre nozze, neppure se il matrimonio era rimasto sciolto per effetto della morte naturale del marito. Nel caso poi di disparere tra le persone che doveano autorizzare la donna al matrimonio, il Magistrato colla propria autorità suppliva quel consenso, che per discrepanza, non si potea avere. « Filiae namque emanci-
» patae, così Brissonio, quoad vicesimum quin-

(a) Brissonius *de iur. connubior. pag. 73.* Sopra le quistioni chi debba prestare il consenso, quando il padre sia inabilitato a darlo o per difetto di ragione o per cagione di assenza; come anche se nei matrimoni dei figli di famiglia si richiegga il consenso di quelle persone a cui dovranno forse posteriormente ubbidire per motivo della patria potestà, ved. Brisson. *de iur. connubior. pag. 72.* Connan. *Commentar. iur. civ. lib. VIII, cap. IV, n. 47.*

» tum annum attigerint, non modo primas, sed
» ne secundas quidem nuptias sine patris volun-
» tate recte contrahunt: quin etiam morte pa-
» tris sui iuris factae, donec ad legitimam aeta-
» tem pervenerint, matris et propinquorum et
» curatoris, sub cuius potestate constitutae sunt
» sententiam explorare necesse habent. Quod si
» inter tutorem, matrem et propinquos de ele-
» ctione futuri mariti minus conveniat, ad arbi-
» trium magistratus erit recurrendum (a) ».

§ IV.

Uso dei connubi appartenente ai soli cittadini Romani.

Le leggi che dichiaravano illegittime, ovvero inutili le nozze tra cittadini e forastieri, posteriori di epoca non riconoscono l' origine che dalle determinazioni emanate durante il tempo della repubblica. Per credere il contrario bisognerebbe ignorare i privilegi che Romolo e gli altri re accordarono ai popoli conquistati, fino ad aggregarli tra cittadini, ed aprirgli l'ingresso a tutti gli onori, militari e civili. L' istoria meglio ci farà persuasi di questo.

Stimolati i primi sovrani di Roma da quel

(a) Brisson. *de iur. connubior. pag. 75.* Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. XX, § 2.*

segreto presentimento della grandezza alla quale erano destinati i loro sudditi; persuasi pure quanto sarebbe debole ed efimera la loro potenza, sdegnando i matrimoni coi popoli vinti: credettero necessario dover incorporare di continuo degli stranieri e trasformarli in cittadini Romani. Riparavano così le loro perdite, e senza avvilirsi delle sciagure della guerra, comparivano sempre più formidabili ai popoli. L' Imperadore Claudio giustificando in Senato il privilegio di cittadinanza accordata ai Galli, adduce in suo favore l' esempio di Romolo, quale con una politica assai salutare nel giorno stesso della battaglia avea trasformati i vinti in cittadini Romani. « Quid aliud exitio, sono sue parole, » Lacaedemoniis et Atheniensibus fuit, quam» quam armis pollerent, nisi quod victos pro » alienigenis arcebant? At conditor noster Ro» mulus tantum sapientia valuit, ut plerosque » populos eodem die hostes, dein cives habue» rit (*a*) ». Tullio ancora, nell'arringa a favore di Balbo cap. XXXI, scrive che Romolo non isdegnò compartire i privilegi della cittadinanza a chiunque fra popoli vinti che volesse colle sue forze contribuire a rendere forte del pari che grande il nascente impero. « Illud vero sine ulla » dubitatione, maxime nostrum fundavit impe-

---

(*a*) Tacit. *annal. lib. II*, *cap. XXIV*.

» rium, et populi Romani nomen auxit, quod
» princeps ille, creator huius urbis, Romulus foe-
» dere Sabino docuit, etiam hostibus recipiendis
» augeri hanc civitatem oportere, cuius auctori-
» tate et exemplo numquam est intermissa a ma-
» ioribus nostris largitio, et communicatio civi-
» tatis ». L'erudito Spanhemio concorre anche
colla sua autorità a confermare i miei detti. Egli
scrive in questi termini. « Quomodo praeter col-
» lectam primum, eamque sine discrimine, ut
» ea de re Livius, e finitimis populis civium
» turbam, a Romulo, praeterea mox in civita-
» tem adsciti, et in curias dein adscripti, Ca-
» merini, Antemnates, Crustumeni, ac postre-
» mo etiam loco Sabini... Unde sub aliis dein
» Regibus, illa communicandi quibuslibet, qui
» Romam vellent commigrare civitatem, indu-
» cta semel ab eius initiis consuetudo tenuit,
» ac deinde in constitutas sub Servio Tullio va-
» rias civium classes ac tribus relati iidem ac
» accensi (a) ». Ed indi nel § 2. « Dum Roma-
» ni diverso, eoque coepto primis urbis tempo-
» ribus, quem antea adtigimus, ac haud in-
» termisso deinceps more, de multiplicando pro-
» miscue civium numero adprime fuerunt solli-
» citi. Idque sapienter, ut alibi tradit Diony-
» sius lib. 3, pag. 148; quod urbis potentia in

(a) Ezech. Spanhem. *orb. Rom. Exerc. 1*, § *1*.

» vi armorum foret sita, quae nulla esse pos-
» sit, sine numerosa civium multitudine ».

Definire però precisamente che intendessero per *Romani* le antiche Leggi Latine, ed a quali popoli per conseguenza si fosse lasciato libero l'uso dei connubi, non è così facile. Giustiniano, e Boezio pare che siano molto propensi a farci credere che l'uso dei connubi secondo l'antica giurisprudenza Romana si limitava nel solo recinto di Roma. « Justas autem nuptias, così Giusti-
» niano, inter se cives Romani contrahunt (*a*)».
Boezio ne'suoi comentari alla topica di Cicerone, scrive. « Non autem omnibus erat connubium
» cum Romanis, nec erant nuptiae iure con-
» tractae, quae aut non inter civem Romanum,
» civemque Romanam inibantur, aut cui prin-
» ceps populusve civitatem vel connubium non
» permississet (*b*) ».

Tale opinione viene apertamente smentita dalle autorità di Strabone, e di Dionisio di Alicarnasso. Il primo ci lasciò scritto, che l'uso dei medesimi connubi e sacrifici, non che della stessa lingua; legava reciprocamente tra di loro i Romani con gli Albani. Αλβανοὶ γάρ κατ' ἀρχὰς μὲν ὡμονόουν τοῖς Ρωμαίοις, ὁμογλοσσοὶ τε ὄντες, καὶ Λατῖνοι. Βασιλευόμενοι δ'ἑκάτεροι χωρὶς ἐτύγχανον, ὐδέν

(*a*) *Pr. inst. de nupt.*
(*b*) Boet. *in Ciceron. Topic. ad Trebat. lib. II.*

δ'ἧττον ἀυθιγαμία τὲ ἦσαν πρὸς ἀλλήλες, καὶ ἱερὰ κοινὰ τὰ ἐν Ἄλβα καὶ ἄλλα δίκαιά πολιτικά (a). Il secondo riferisce, che non guari dopo l'espulsione dei re, dietro la guerra accaduta tra i Romani ed i Latini vicino al lago Regillo, molte donne di ambidue i popoli belligeranti si unirono in matrimonio chi ai Romani, e chi ai Latini, e che malgrado la facoltà accordata alle mogli di abbandonare le case dei loro mariti, e ritirarsi nei paterni lari, nessuna donna latina lasciò la casa del marito romano. Δόγμα δὲ βελῆς ἐκύρωσαν ἐπιεικεστάτοις Ῥωμαίων καὶ λογίοις ἀνδράσιν εἵτινες ἔτυχον ἐκ τε Λατίνων ἔθνες συνοικῆσαι γυναῖκες, ἢ Ῥωμαῖαι Λατίνοις, ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, ἐὰν τὲ μένειν θέλωσι παρὰ τοῖς γεγαμηκόσιν, ἐὰν τὲ μὴ, εἰς τὰς πατρίδας ἀναστρέφειν... Ετύγχανον δὲ πολλαὶ πάνυ γυναῖκες εἰς τὰς ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι, καὶ διὰ τὸ συγγενὲς καὶ διὰ φιλίαν· καὶ τυχεσαι τῆς ἐκ τε ψηφίσματος ἀδείας, ἐδήλωσαν ὅσην εἶχον ἐπιθυμίαν τῆς ἐν Ῥώμῃ διαίτης. Αἵ τε γὰρ ἐν ταῖς Λατίνων πόλεσι Ῥωμαῖαι μικρε δεῖν πᾶσαι καὶ λιπεσαι τὲς ἄνδρας, εἰς πατέρας ἀνέστρεψαν. αἵ τε Ῥωμαίοισ ἐκδεδομέναι Λατίνων, πλὴν δυεῖν, αἱ λοιπαὶ

(a) « Caeterum Albani cum Romanis initio in unum » conspirabant, cum et latini et eiusdem linguae simul » essent. Utrique vero per se suum obtinebant imperium, » nec minus tamen connubia, sacraque communia erant » et reliqua iura civilia, Strabo. *Geograph. lib.* V. »

τῶν πατρίδων ὑπεριδοῦσαι, παρὰ τοῖς γεγαμηκόσιν ἔμειναν (*a*). Questa prerogativa che rendeva i Latini partecipi della cittadinanza Romana, e con essa di tutti i diritti e privilegi di cui andavano superbi i discendenti di Quirino, fu apprezzata al segno da diffenderla colle armi, quando Roma pensò ridurre i Latini nella medesima condizione degli altri popoli vinti (*b*).

(*a*) « Senatus autem consultum sanxerunt, ut si quae » latinae gentis mulieres nuptae essent romanis, viris » aequissimis et magni nominis, vel Romanae Latinis, » penes eas arbitrium esset, vel apud suos maritos ma- » nendi, si ita vellent, vel etiam, si id nollent, pa- » trias suas repetendi.... : Erat autem frequens connu- » bium inter utrumque populum, tum ob cognationem, » tum etiam ob amicitiam. Mulieres vero eo decreto fa- » cta sibi libera potestate, satis declararunt quanto Ro- » mae degendi desiderio tenerentur; nam et Romanae » quae erant in Latinis civitatibus fere omnes suis ma- » ritis relictis in patriam sunt reversae, et Latinae quae » Romanis datae fuerant in matrimonium, exceptis dua- » bus, reliquae omnes neglecta patria apud viros suos » remanserunt ». Dionys. Halicarnass. *Lib. VI, in prin.*

(*b*) Fu questa la terribile guerra detta *bellum sociale vel Marsicum*, quale non cessò se non quando Roma nell'anno 654 colle due leggi Giulia e Plauzia ripristinò i Latini e gl'Italiani tutti nel godimento della cittadinanza. Ved. Cicer. *pro Archia cap. VII.* Vellei. Paterc. *lib. II, cap. XVI.* Appian. *de bell. civil. p. 379.*

I Latini di cui si fa qui parola sono quei detti *incolae Latii*, *vel socii Latini nominis:* diversi dagli altri

Che se dunque Alba ebbe comune con Roma l'uso de' connubi; se Roma fu obbligata colle armi a non disturbare i Latini dal pacifico possesso dei privilegi della cittadinanza; se tutto questo accadde per una costumanza antica che riconoscea la sua origine dai medesimi fondatori di Roma: dobbiamo confessare, volendo essere sinceri con noi medesimi, che le antiche leggi romane non limitarono l'uso dei connubi nei soli recinti del Campidoglio. Il medesimo Sigonio celebre per erudizione non meno che per dottrina, mentre rimprovera Giustiniano dell'uso vago del vocabolo *Romanus*, asserisce che a tutta l'Italia fu comune l'uso dei connubi. « Nationis, ne Romanus nisi Romanam duceret, quemadmodum in institutionibus Justiniani est

---

Latini detti *colonarii* ai quali appartenevano altri diritti come si può leggere in Ezechiele Spanhemio nella sua eruditissima opera *orb. rom. Exerc. I, cap. IX.* Sigon *de antiquo iur. Ital. lib. I, cap. II, et lib. II, cap. III.* Posteriormente la legge Elia Senzia pubblicata nell'anno 755, ed indi la legge Giunia Norbana pubblicata nell'anno 771 sotto l'impero di Tiberio, accordarono ai manomessi non giustamente i medesimi diritti degli abitanti le colonie Latine. Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. IX, § 1.* Questi Latini detti *Giuniani*, non partecipavano dell'uso dei connubi come i Latini sopra distinti col nome di *incolae Latii vel socii Latini nominis*: ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. VIII, § 3.*

» scriptum. Quamquam, quos ille Romanos hoc
» in loco vocet, haud satis intelligo. Ego enim
» cum omnibus fere Italis fuisse romanis connu-
» bia, nisi si qua forte de caussa nonnullis id
» iuris esset ademptum, invenio (*a*) ».

Ma col tempo insuperbita Roma per le frequenti vittorie e conquiste sopra i suoi vicini, dimentica della sua origine e nudrendo sentimenti ben più orgogliosi di quel che dovea, credette degradare la maestà del proprio nome accordando ulteriormente ai popoli vinti la cittadinanza, ed il diritto di *connubio.* Tali determinazioni non solo spogliarono i popoli vinti della cittadinanza, ma benanche si equipararono ai forastieri, disponendo che i matrimoni contratti con essi non solo non aveano nessuno di quei privilegi che adornavano i connubi, ma benanche dichiaravano i figli nati dover seguire la condizione *deterioris parentis* (*b*).

(*a*) Sigonius *de antiquo iur. civ. roman. lib. I, c. IX.*

(*b*) Ulpian. *fragm. tit. V*, § *8*. Erano queste le determinazioni della legge *Mensia* ved. Gravina *de legib. et Senatuscon. cap. XXIII.* Livio *lib. XXXVII*, racconta che i Campani avendo ottenuto il privilegio dei connubi, domandarono dal Senato Romano che anche i figli nati pria di tal privilegio fossero considerati liberi, e capaci di adire l'eredità secondo le leggi romane.

Coi forastieri Roma non ebbe matrimoni. « Promisi » tibi filiam, così Seneca, *de benefic. lib. IV*, in ma-

Il bisogno però che ebbe Roma di nuovi cittadini onde sopravvivere alle sue sanguinose sconfitte, e la premura di bandire il celibato, principiarono man mano a permettere che i popoli vinti partecipassero anche dell'uso dei connubi. Gli Imperadori finalmente accordarono quasi a tutto l'impero simile privilegio, ed Adriano per favorire forse i popoli vinti, dispose che i *Latini Giuniani* ed i figli nati da essi e da donne romane, godessero *omnia iura Quiritium* (a).

§ V.

Matrimoni proibiti tra gli ingenui, e le libertine. Legge Papia che dispensò da tale impedimento.

Il principio che avea stimolato gli antichi romani ad abborrire i matrimoni coi popoli vinti,

---

» trimonium, postea peregrinus apparuisti. Non est mihi » cum extraneo connubium ». Ved. Macrob. *Saturnal. lib. I, cap. VI.* Tanto fu grande l'odio che i Romani ebbero pei forastieri che nell'anno 688, di Roma sendo Consoli L. Cotta, e L. Torquato, il Tribuno Caio Papio Celso, con una legge detta *lex Papia de peregrinis*, obbligò tutti i forastieri uscire da Roma. Sopra questa legge. Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. I, cap. I, §. 3.*

(a) Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. IX, § 1.*

fu il medesimo di quello che gli persuase essere cosa indegna rendere, mediante il matrimonio, le libertine (a) *participes omnis humani, atque divini iuris.* Simili nozze pel corso di molti anni furono guardate con sdegno anche dall'infimo plebeo. « Omnes tamen ordines ultro, sono » parole di Einecció, et veluti ex compacto a » libertinarum nuptiis abstinebant, neque eas » dignas civium Romanorum amplexibus iudica-

---

(a) Per libertine bisogna intendere le donne manomesse *ex iusta servitute pr. inst. de libertin.* Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, §. 6.* Sigon. *de antiquo iur. civ. Roman. lib. I, cap. VI.* Romolo mai concesse ai libertini il beneficio della cittadinanza. Questa si accordò ai libertini da Servio Tullio quale volle così favorire quell' ordine da cui egli traeva l' origine. « Adeo igitur proprium civium Romanorum, così Sigo- » nio *loc. cit.* libertatis hoc genus fuit, ut non modo » servus numquam; sed ne primis quidem temporibus » libertinus quisquam civis fuerit: Romulus enim rex » solos ingenuos, Servius Tullius aliquot post annis etiam » libertinos in civitatem adscitos in tribus retulit. Servos » nemo unquam civium romanorum dignos existimavit. » Ut autem priores reges peregrinis civitatem imperti- » verant; sic Servius, credo, ut libertinorum ordinem, » unde ipsum esse oriundum, fama erat, efferret, ser- » vos, quos ipse, et quos alii manumisissent, civitate » donavit ». Sussecutivamente i libertini furono distribuiti nelle quattro tribù rustiche, ed indi nelle Urbane. Ved. Sigon. *de antiquo iur. civ. Roman. lib. II, cap. XIV.*

» bant, quae vix e servili conditione, ad quam
» eas vel belli, vel natalium fortuna depresserat,
» emersissent (*a*) ». Il medesimo Tullio declamando contro M. Antonio, rimprovera a questo il matrimonio contratto con la figlia di Q. Fadio libertino. « Sed hoc idcirco a te com-
» memoratum puto, ut te infimo ordini com-
» mendares, quum te omnes recordentur liber-
» tini generum, et liberos tuos nepotes Q. Fadii
» libertini hominis, fuisse (*b*) ».

Ma non passò molto tempo, e simili proibizioni rimasero abrogate. Un senatoconsulto fatto nell'anno 566, col quale si permise alla libertina Hispala Fecennia aver marito un ingenuo, diè la prima spinta a rimaner abrogate le antiche leggi che vietavano i matrimoni delle libertine con gl ingenui (*c*). Ridotta finalmente Roma, di bel nuovo sotto il governo di un solo, tutti i plebei ingenui furono facoltati ad avere per moglie le libertine. « Legem etiam video fuisse,
» così Paulo Manuzio, ne libertinam ingenuus,
» aut libertinus ingenuam uxorem duceret. Nam
» S. C. Hispalae Fecenniae libertinae concessum
» esse scribit Livius, ut ei nubere ingenuo lice-

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, § 6.*

(*b*) Cicer. *Philipp. II, cap.* 2.

(*c*) Ved. Liv. *lib. XXXVIII, cap. XIX.*

» ret. Quo patet, libertinis cum reliquis civibus
» connubia non fuisse. Postea lege Papia cautum
» est, ut omnibus ingenuis, praeter Senatores
» eorumque liberos, uxores libertinas habere li-
» ceret (*a*) ». Questo capitolo della legge Papia
Poppeo che permise le nozze tra ingenui e liber-
tine, nel seguente modo è riportato da Eineccio.

Omnibus reliquis ingenuis praeter Senatores, eorumque liberos, libertinam uxorem habere liceto, neve quid eis, qui duxerint, liberisve ex eo matrimonio natis fraudi ignominiaeve esto (*b*).

Dietro dunque la pubblicazione della legge Papia, non solamente si permisero come lecite le nozze tra l'ingenuo e la libertina, ma benanche si abilitarono i patroni a sposare le liberte manomesse da loro medesimi, e gli altri ingenui si facoltarono avere per moglie la liberta altrui, purchè il patrono come tutore legittimo avesse prestato il consenso (*c*).

(*a*) Paul. Manut. *de legib. romanor. cap. XVI.* Forse il bisogno di nuovi cittadini, come opina anche Dione Cassio *lib. LIV, pag. 531*, che riparassero la perdita di quei che la tirannia del Triumvirato, e la desolazione delle guerre civili, aveano tolti alla difesa della patria, diedero motivo a tale innovazione.

(*b*) Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, § X.*

(*c*) Pare da principio che Ulpiano sia di parere, che la legge Papia avesse permesso il concubinato, e non

La legge Papia dopo aver accordato ai patroni ed agli ingenui la facoltà di sposare le liberte, dopo aver disposto che i figli avuti da queste nozze erano legittimi, ed esenti da qualsisia macchia infamante; facendo indi un eccezione richiesta dai medesimi princìpi delle leggi Romane riguardo i matrimoni, proibì le nozze tra il liberto e la patrona o la figlia di questa. Era di fatti un assurdità che quella persona quale dovea riscuotere rispetto e venerazione, e che per riguardo al grado che occupava nella società dovea comandare anzicchè sottoporsi agli ordini altrui (a); fosse, per effetto della potestà maritale, obbligata

---

già il matrimonio legittimo con le liberte. Così scrive questo Giureconsulto nella *l. 1, pr. ff. de concubin.* « Quae in concubinatu est, ab invito patrono poterit » discedere, et alteri se aut in matrimonium, aut in » concubinatum dare. Ego quidem probo in concubina » adimendum ei connubium, si patronum invitum dese- » rat: quippe quum honestius sit patrono libertam con- » cubinam, quam matremfamilias habere ». Come debba intendersi questo passo di Ulpiano, si può leggere Gotofredo *in h. leg.* ed Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, § X:* non essendo qui opportuno riportarne il contenuto di questi due scrittori.

(a) Aulo Gellio *Noct. Att. lib. V, cap. XIII*, riferisce che quistionando i Romani chi dovessero a preferenza ed in primo luogo essere onorati, nella soluzione del dubio, si posero in secondo luogo i patroni.

ad ubbidire i cenni del suo liberto (a). Che se il liberto malgrado tale proibizione, avesse ardito sposare la patrona, e questa rimanea per motivo di tali nozze deteriorata nella sua condizione (b); veniva severamente gastigato. Il Giureconsulta Paulo nei seguenti termini ci espone un tal gastigo della legge Papia.

Libertum, qui nuptias Patronae, vel uxoris filiaeve patroni adfectaverit pro dignitate personae, metalli poena, vel operis publicis coërceri placuit (c).

I favori però che la legge Papia accordò ai matrimoni, non furono di una natura tale che allettando gli animi alle nozze legittime, bandissero dalla società quei princìpi che la delicatezza della pubblica morale volea intangibili. Se abrogò essa le antiche leggi che non riconosceano il matrimonio tra l'ingenuo e la libertina; se dichiarò i figli nati da queste nozze legittimi, e nel pieno possesso dei diritti che apparteneano

---

(a) Questo medesimo principio che condannava le nozze della patrona col liberto, proibiva anche il matrimonio tra il liberto e la liberta che un tempo era stata moglie del patrono. *L. 45, pr. ff. de rit. nupt. L. penult. et ult. ff. de divort.*

(b) Che se tale matrimonio nulla derogava alla condizione della patrona, non era esso vietato. Ved. Ulpian. *in L. 13, ff. de rit. nupt.*

(c) Paul. *sentent, receptar. lib. II, cap. XIX, § 9.*

agli altri cittadini: dispose pure che se la libertina o ingenua facesse, o avesse fatta il mestiere di mezzana; se la donna avesse avuta la manumissione a *lenone vel lena*, oppure *quaestum corpore faceret vel fecerit;* se esercitasse *ludicram artem;* se fosse stata sorpresa in adulterio, o pure condannata in pubblico giudizio: non potea nessuna di queste donne aversi per moglie, neppure da un plebeo. « Excipiebat au-
» tem lex, così Brissonio, quasdam personas,
» quas ne inferioris quidem ordinis hominibus,
» dummodo ingenuis, ducere permittebat. Veluti
» laenam a laenone, laenave manumissam, vel
» eam quae palam quaestum corpore faceret, fe-
» cisset. Item in adulterio deprehensam, vel iu-
» dicio publico damnatam, vel quae artem lu-
» dicram exercuisset (*a*) ». Eineccio (*b*) ci rapporta ne' seguenti termini le parole della legge Papia, che proibiva le nozze con le donne surriferite.

At ne quis ingenuus eam, quae palam quaestum corpore facit, fecerit, lenam a lenone manumissam, aut iudicio publico damnatam, aut in adulterio deprehensam, et quaeve artem ludicram facit, fecerit, sponsam uxoremve sciens, dolo malo, habeto.

(*a*) Brisson. *de iur. connubior. pag. 23.*

(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, § XI.*

Lo sviluppo di questa legge ci farà meglio comprendere la condizione di quelle donne, colle quali essa proibiva con tanta severità le nozze.

Due interpetri sommi per dottrina, del pari che per erudizione, comentano in un modo assai chiaro le prime parole della legge surriferita. *At ne quis ingenuus eam, quae palam quaestum corpore facit fecerit.* Uno di essi si esprime nel seguente modo. « Verum videamus quaenam palam quaestum corpore faceret ex legis » Papiae sententia intelligerentur... Palam autem » quaestum fecisse non ea tantum existimatur, » quae se in lupanario, et ut Tertullianus loquitur, publicorum libidinum loco, prosti» tuit, verum etiam si quae in taberna vel cau» pona, aut alicubi alias pudori suo non parcit (*a*) ». L'altro con una chiarezza non inferiore, scrive. « Indigna ergo ingenui civis Ro» mani, ut plebei, connubio iudicatur et quae » palam quaestum corpore facit fecerit. Quaestum » autem palam corpore facere dicebantur mere» trices, sive se in lupanari prostituerent, sive » in taberna cauponaria passim et sine delectu » adulteris vel stupratoribus se committerent, » sive gratis id palam facerent, sive pactae sibi » turpissimam mercedem. Sufficere enim vide» batur ad muliercularum huiusmodi infamiam,

(*a*) Brisson. *de iur. connubior. pag.* 24, 25.

» quod vulgassent corpus, seque ipsae ad lupa-
» naria, tamquam ad harenam, damnassent. Ne-
» que abstergebatur turpitudo, quaestu illo in-
» termisso: multoque minus videbatur ferenda,
» quae paupertatis obtentu se pudicitiam pro-
» strasse causarentur, licet postea rediisset ad
» frugem. Ita enim haec verba latissime inter-
» pretatur Jureconsultus castissimus Ulpianus (a)».

La legge Papia tendendo sempre a correggere la depravata morale di Roma, dopo di aver condannate le nozze con quelle donne che facendo traffico della loro impudicizia, allettavano i cittadini alla dissolutezza; proibì con una severità non punto minore i matrimoni *cum lena vel a lenone manumissa.* L'abborrimento col quale sempre Roma rimunerò il mestiere di lenone (b); i

---

(a) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, c. I, § XI.*

(b) Le leggi romane dichiararono i lenoni infami *L. 1, et 4, § 2, ff. de his qui notant. infam. L. 4, ff. de accus.* ed i Pretori negarono ad essi l'esercizio di alcuni diritti comuni agli altri cittadini. Ved. Valer. Maxim. *Lib. VII, cap. VII.* Una viva ed assai lepida descrizione dei lenoni si legge presso Plaut. *Curcul. act. IV, sc. 2, ver. 13 et seqq.* Giustiniano nella novella 14, chiama i lenoni ὀλεθρίους καὶ κοινοὺς λυμεῶνας τῆς σωφροσύνης. Le leggi imperiali anche con molta severità punirono i lenoni. Onorio e Teodosio sanzionarono che i genitori ed i patroni i quali avessero obbligate le loro figlie, serve a prostituirsi, perdevano i diritti di pote-

mali grandi che questi recarono in ogni epoca alle famiglie, non men che alla pubblica morale: furono le due sole e principali cagioni che fecero proscrivere tali matrimoni, quali lungi dall' essere uno strumento efficace di virtù, non erano che un maggior incentivo alla corruzione ed alla dissolutezza.

Augusto volendo sempre più provvedere alla morale pubblica non meno che alla disciplina delle famiglie, e prevenire quei mali che o la malizia dell'uomo, o l'oscitanza delle leggi aveano cagionati, dopo di aver vietate le nozze con le meretrici, e coi sensali della corrutela, proibì anche i matrimoni *cum lenis a lenone manumissis*. Eineccio nel suo erudito comentario alla legge Giulia e Papia Poppea, così spiega queste parole della legge. « Junguntur lenis *a* » *lenone manumissae*, quia et hae suspectae erant » prostratae pudicitiae. Solebant enim lenones ac » lenae furtim emere virgines ingenuas, easque » vel prostituere in lupanari, vel aliis in con- » cubinatum vendere pretio..... quin videtur » Augustus hac lege simul obicem ponere vo- » luisse inveterato mori adolescentium, etiam a

stà patria e domenicale, ed erano anche puniti coll' esilio. *L. ult. C. de spectac.* Giustiniano cacciò da Costantinopoli i lenoni, minacciando atroci gastighi a quei che in qualunque modo insidiassero l'onestà delle famiglie. *Justinian. Novell. 14.*

» lenonibus abducentium amicas, quas vel ma-
» numittebant deinde, vel subornatis testibus
» plane pro ingenuis venditabant, ut eas uxores
» ducere sine fraude sua possent..... His vero
» dolis non rectius vires omnes incidisse potuis-
» set Augustus, quam dum et a lenone lenave
» manumissas, cum ingenuis in matrimonio vi-
» vere vetuit (a) ».

Dalla legge Papia furono anche proibiti i matrimoni con le donne condannate in pubblico giudizio, ovvero sorprese in adulterio.

At ne quis ingenuus eam iudicio publico damnatam, aut in adulterio deprehensam sponsam uxoremve sciens dolo malo, habeto (b) ».

Antecedentemente a tale sanzione anche la legge Giulia avea proibite le nozze con le adultere condannate in pubblico giudizio (c). « Da-
» mnatae porro ex caussa veri adulterii, così
» l'erudito Brissonio, commissi ducere uxorem

(a) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, c. 1, § 12.*

(b) Di tale proibizione ved. anche Ulpian. *L. 43, § 10, ff. de rit. nupt. et Fragm. tit. XIII, § 2.*

(c) *L. 29, § 1, ff. de adulter.* Sotto Tiberio come si legge in Tacito *annal. lib. II, cap. 85, et lib. III, cap. X*, il senato avendo principiato ad inquirere contro le donne adultere, si stimarono ree di adulterio per pubblico giudizio anche quelle condannate dal Senato. Ulpian. *Fragm. tit. XIII, § 2.*

*

» etiam lex Julia de adulteriis vetabat. Quin
» imo factum hoc pro adulterio vindicabat. Ob
» aliam vero caussam lege Julia damnata, veluti
» quod domum praebuisset, pretiumve pro com-
» perto stupro accepisset, impune ducebatur:
» quamquam Senatusconsulto postea eae nuptiae
» Senatoribus interdictae videantur. Maritus pla-
» ne ream adulterii a se iure mariti vel extra-
» nei postulatam, post abolitionem denuo uxo-
» rem ducere, et quidem citra legis Juliae poe-
» nam potuit. Is enim in eam legem committit,
» qui vel publico iudicio damnatam in matrimo-
» nio habet, vel adulteram sciens, ut ignoran-
» tiam simulare non possit, retinet uxorem. Ab
» extraneo vero adulterii rea, nec ante damna-
» tionem uxor duci potest (*a*) ».

Alle donne condannate di adulterio si equiparavano anche quelle sorprese in questo delitto, così nocivo alla tranquillità delle famiglie. Leggi anteriori aveano, è vero, contro di queste disposte; ma le loro sanzioni, non tendevano ad altro, che alla semplice punizione dell' adultera, sorpresa nella flagranza del suo delitto (*b*). « Quamvis
» enim et ea de re, sono parole di Eineccio, quae-
» dam cauta fuissent lege Julia de adulteriis: haec
» tamen speciatim notabat eas, quae vel a marito

(*a*) Brisson. *de iur. connubior. pag. 31.*
(*b*) Ved. Grav. *de leg. et Senatuscon. cap. LXXXVI.*

» domi suae, vel a patre domi sive suae, sive
» generi fuissent deprehensae. Quo casu et utri-
» que fas erat vindictam sumere privatim, ita,
» ut patri filiam cum adultero, marito adul-
» terum, in tam nefando facinore oppressum,
» occidere liceat. Verum in lege Papia Pop-
» pea, ubi non de occidenda, sed ducenda adul-
» tera agebatur, nihil intererat, a quo, vel
» ubi esset deprehensa. Proinde sive maritus,
» sive quis alius, sive domi suae, sive alibi eam
» deprehendisse proponeretur: notata videbatur
» eiusmodi mulier, indignaque civis ingenui con-
» nubio (*a*) ».

Si vietavano in ultimo luogo dalla legge Papia le nozze con le donne che *ludicram artem facerent vel fecissent.* (*b*) Quali però erano que-

---

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I*, § *13*. Tutte queste determinazioni però aveano luogo solamente per le adultere volontarie, e non già per quelle che aveano tradita la fedeltà coniugale, perchè obbligate dalla violenza e dalla forza. « Atque » haec ita, sono parole del Brissonio *de iur. connubior.* » *pag. 31*, de ea quae sponte peccarit accipienda sunt. » Vim passam enim integrae existimationis esse, nec nu- » ptias eius aliis interdici marito placuit ».

(*b*) Il Pretore avea dichiarato tale persone infamanti. » *Infamia notatur, qui artis ludicrae pronunciandive* » *caussa in scenam prodierit. L. 1, ff. de his qui no-* » *tant. infam* ». Ved. Balduin. *ad leg. Jul. et Pap. pag. 73*. Affinchè però tale mestiere rendesse la persona

sti mestieri che compresi sotto la denominazione di *artis ludicrae*, rendeano le persone infamanti, ce l'addita Eineccio nei seguenti modi. « Mer-
» cenarii huiusmodi ludiones erant *mimi*, *pan-*
» *tomimi*, *histriones*, ὀρχησταί, omniumque vi-
» lissimi *gladiatores*, et *bestiarii*, vel *arena-*
» *rii*, qui levi auctoramento animum gladio vel
» bestiis addixerant; non autem *athletae*, qui
» virtutis caussa exercebantur; nec *thymelici*,
» qui musicae scenicae praefecti lyris tibiisve prae-
» cinebant; nec *xystici*, qui in xysto, id est,
» in porticu, per hiemem, tectis spatiis, exer-
» cebantur; nec *agitatores*, id est, aurigae,
» qui se in ludis Circensibus curuli certamine
» exercebant, quique equis aquam non refocil-
» landorum, sed lustrandorum eorum caussa,
» spargebant..... nec *designatores*, qui ludis
» funebribus praerant, nec βραβευταί, nec ulli
» denique, qui *certaminibus sacris* deservie-
» bant (*a*) ».

L'amore per le armi, e l'abborrimento per tutto ciò che potesse allontanare la gioventù dalle bandiere, fè si che i Romani guardassero con disprezzo, e come indegno di loro un mestiere che mentre divertiva l' occhio degli spet-

---

infamante, bisognava che si esercitasse per il solo fine di lucro. *L.* 2, § 5, *ff. de his qui notant. infam.*

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II*, *cap. I*, § 7.

tatori, ammolliva insensibilmente i loro animi (*a*). Il carattere degli attori, servì ancora maggiormente a rendere odioso ai Romani tale mestiere. Era questo esercitato da stranieri, da libertini, da servi, ed anche da meretrici (*b*).

Ma quando Roma principiò ad annoiarsi del suo sago militare; quando essa diede asilo a tutti i vizī delle vinte nazioni; i pantomimi, gl'istrioni, ed altre tali persone acquistarono tanto credito, fino a riscuotere in privato ed in pubblico gli omaggi dei più distinti cittadini. Il Senato volendo porre freno a questo costume assai infamante al nome Romano, con un decreto fatto sotto Tiberio, dispose che *ne domos pantomimorum senator introiret, neve egredientes*

(*a*) Roma nell'anno 340, dietro una terribile peste vide per la prima volta per opra degli Etrusci tali spettacoli. Liv. *lib. VIII, cap.* 2. Dopo questo tempo non vi mancarono or i Greci, ora gli Osci, e quando altri popoli che divertirono nello stesso modo i Romani; senzacchè però avessero per questo avuto il premio della cittadinanza. Tali attori sempre si stimarono come persone infamanti per motivo del loro mestiere. Ved. Brisson. *de iure connubior. pag. 19.*

(*b*) *L. 34, ff. de edict. aedilit.* Lips. *Elector. lib. I, cap.* 2. Questa medesima immoralità degli attori rese anche nei tempi a noi meno rimoti, i teatri di quasi tutta l'Europa una scuola di corruzione ed ignominia. Filangieri *Scienza della Legislazione lib. IV, par.* 2, *cap. XLV.*

in publicum equites Romani cingerent (a). Tale proibizione non fece che inspirare all' ordine senatorio una passione assai più viva per tali spettacoli, fino a far comparire su i palchi, e nell' arena i senatori, ed i loro figli (b).

§ VI.

Matrimoni vietati tra Patrici e Plebei, tra Senatori e Libertine. Legge Papia, e costituzioni imperiali riguardo tali matrimoni.

Il divieto delle nozze tra patrici e plebei, pare che fosse dettato dalla medesima natura del governo Romano. Erano le famiglie dei Patrizi quelle che col consiglio, col credito, e con vari altri buoni uffici, proteggevano le case plebee. Spettava ad esse quel diritto di *padronaggio* istituito da Romolo (c), per effetto del quale i clienti doveano ai loro patroni quei medesimi doveri che il figlio dovea al suo padre. Far trattati di pace, intimare la guerra, provvedere agli interessi della repubblica, assistere ai pubblici affari coll' autorità e col consiglio: erano tutti

---

(a) Tacit. *annal. lib. I, cap. LXXVII.*

(b) Tutto questo, giusta il racconto di Tacito, *Annal. lib. XIV, cap. XIV et lib. XV, cap. XXXII*, accadde sotto l' impero di Nerone.

(c) Dionys. Halicarnass. *antiquit. Roman. lib. II.*

questi diritti che per un privilegio, esclusivamente apparteneano ai soli Patrizi. Romolo istesso avea sanzionato.

Patres sacra, Magistratusque soli peragunto ineuntoque, ius dicunto. Plebei agros colunto (a).

La giurisprudenza decemvirale, volendo anche conservare tale distinzione tra le famiglie patrizie e plebee sanzionò.

Patribus cum plebeis connubii ius nec esto (b).

Due furono le cagioni per le quali i Patrici colla pubblicazione delle XII tavole diedero una novella e più ferma sanzione all' antica legge che proibiva i connubi, tra Patrici e Plebei. La prima per non rendere partecipe la plebe di quei diritti che ai soli Patrici competeano per effetto della costituzione del loro governo; la seconda per non cagionare del disordine nella celebrazione dei connubi dei patrici che si faceano *cum auspiciis*, e quei de' plebei che di tale privilegio erano esenti. « Fuit illa quoque lex de con» iugiis, così Paulo Manuzio, quam in XII tab. » decemviri scripserunt, ne patriciis liceret cum » plebe connubio iungi. Quod eo consilio factum » est, ne per nuptias reconciliari iisdem animis

(a) Balduin. *in leg. Romul.* 2, 4. Gravina *de ortu, et progressu iur. civil. cap. I.*

(b) Dionys. Halicarnass. *Roman. antiquit. lib. X, cap. LX.*

» contra decemviros, qui deponere imperium
» nolebant pro libertate consentirent (a)». Gravina anche scrive. « Sed iam....... ad matri-
» monia progrediamur, de quibus legem decem-
» viri condiderunt, qua patribus cum plebeis
» connubia interdicebantur: ne plebei cum pa-
» tribus per matrimonia unquam convenirent...
» Alia etiam ratione vetita erant connubia inter
» patricios, et plebeios nimirum ne auspicia tur-
» barentur; etenim nuptiae sine auspiciis mini-
» me celebrabantur: auspicia vero nulla patres
» communia cum plebeis habebant (b)».

Tale proibizione però rese Roma il teatro di terribili guerre intestine. La plebe che per le frequenti vittorie, e per le conquiste sopra i suoi vicini, principiava a rendersi più superba, e nudrire sentimenti ben più orgogliosi del suo potere: in tutte le contese spettanti le cariche pubbliche, vi annoverò anche quella che riguardava il divieto dei connubi tra patrici e plebei. Animata da' suoi tribuni per lo più assai violenti, non furono sforzi che ella non facesse per la comunione dei connubi: unico mezzo con cui potesse aprirsi la strada a tutte le dignità e specialmente al Consolato che a' soli Patrici appartenea. Dopo lunghi e vivi contrasti che la

(a) Paul. Manut. *de legib. roman. cap. XVI.*
(b) Gravina *de iur. Nat. Gent. et XII tab. c. XXVIII.*

plebe sostenne contro i patrizi, finalmente nell'anno di Roma 310 sendo Tribuno Caio Canuleio giunse ad aver in comune colle famiglie patricie l'uso dei connubi (*a*). « Quam legem » (*id est de connubiis patrum cum plebe li-* » *citis*) paucis post annis, sono parole del Ma- » nuzio, C. Canuleius tribunus plebis abrogavit, » lege lata, ut patrum et plebis promiscua con- » nubia essent. In quo tamen patres accerrime, » repugnarunt, qui contaminari sanguinem suum, » confundi iura gentium ea rogatione arbitra- » bantur : quum tamen ad civium concordiam, in » qua civitatum sita salus est, nihil esset uti- » lius (*b*) ». Antonio d'Agostino non differisce in questo dal Manuzio. « De nuptiis vero tantum » reperio, sono sue parole, quod in Canuleia lege » dixi, in duabus illis tabulis, quam decemviri » adiecerunt, legem posuisse eos Dionysius lib. X » scripsit; ut matrimonia inter patricios et ple- » beios non essent : quae lex intra decennium » abrogata est C. Canuleio Trib. Pleb. auctore, » ut Livius *lib. IV*, scribit : qui ea de causa » ait connubia fuisse prohibita; item maiores ma- » gistratus, quoniam nemo plebeius auspicia ha- » bebat (*c*) ».

(*a*) Liv. *lib. IV, cap. V et LI.*

(*b*) Paul. Manut. *de legib. roman. cap. XVI.*

(*c*) Anton. Augustin. *liber de legib. de XII tabul. § VII.*

Questa comunione di connubi però, non abilitò i Senatori a sposare le libertine. Il grado, e l'autorità che essi godeano, pare che con tutta ragione avessero statuita tale restrizione, ed Augusto nel tempo stesso che facoltò i plebei ingenui a sposare le libertine, vietò ai Senatori, ai loro figli e nipoti di ambidue i sessi (*a*), avere per moglie le libertine, le meretrici, e quelle donne che *artem ludicram facerent fecissent*: Tale proibizione era nel seguente modo segnata nel primo capo della legge Giulia, e Papia Poppea.

Qui senator est, quive filius neposve ex filio, proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam, aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. Neve Senatoris filia neptisve ex filio, proneptisve ex nepote filio nata libertino eive, qui ipse cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto. Neve quis eorum dolo malo sponsam uxoremve eam habeto (*b*).

(*a*) Tali determinazioni non comprendeano le figlie quando queste *ipsae corpore quaestum fecerant, aut iudicio publico erant damnatae*. Ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. I, § 8.*

(*b*) Ved. Heinecc. *loc. cit.* § 2. Gravin. *de Legib. et Senatuscon. cap. XXXVI.*

Malgrado questo divieto imposto ai Senatori di astenersi dai matrimoni di alcune persone, pure queste nozze erano assai frequenti, nè potevano andare soggette ad altro gastigo, che ad una semplice punizione di coloro che l'aveano contratte (*a*). Tale consuetudine che derogava direttamente il primo capo della legge Papia, fu abolita dagl' Imperadori M. Antonino e Commodo. « Oratio Imperatorum Antonini et Commo» di, così Ulpiano, quae quasdam nuptias in » personam senatorum inhibuit, de sponsalibus » nihil loquuta est (*b*) ». Ed il Giureconsulto Paulo. « Oratione Divi Marci cavetur, ut si se» natoris filia libertino nupsisset, nec nuptiae » essent. Quod et senatusconsultum sequutum » est (*c*) ». Simili determinazioni non solo proibirono ai Senatori e loro figli sposare le libertine, ma benanche li vietarono le nozze con le donne condannate in pubblico giudizio. « Senatus » censuit, sono parole di Ulpiano, non conve» niens esse ulli Senatori, uxorem ducere aut » retinere damnatam publico iudicio (*d*) ».

(*a*) Jacob. Gothofred. *not. ad leg. Pap. Popp. cap. I, pag. 313*. Heinecc. *loc. cit.*

(*b*) *L. 16, ff.* de *sponsal.*

(*c*) *L. 16, pr. ff. de rit. nuptiar.*

(*d*) *L. 43, § 10, ff. de rit. nupt.* Dopo questo senatoconsulto le nozze contratte in contraddizione della legge Giulia e Papia Poppea, si dichiararono irrite, non per

L' Imperadore Costantino con una costituzione inviata nell' anno 336 a Gregorio Prefetto del Pretorio, non solo proibì ai Senatori ed ai loro figli nipoti, e pronepoti il matrimonio ed il concubinato con alcune persone vili di cui affatto si facea menzione nella legge Papia Poppea, ma estese pure un tale divieto a quei che *in civitatibus Duumviralitas condecorabat*, ai *Feniciarchi*, ed ai *Siriarchi* (a): dignità in condizione molto inferiori a quelle di Senatore (b). Gl' Imperadori Valente e Marciano nell'anno 354 con una particolare novella (c), ripristinarono le proibizioni dei matrimoni tra i Senatori, i Duumviri, i Flamini dei municipi, ed i Sacerdoti delle provincie, con le serve, le libertine, le donne da teatro, ed altre simili persone di condizione vile, non perchè nate da genitori

---

effetto di questa legge, come opinava Em. Merill. *observ. Lib. V*, *cap. II.* Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. II*, *cap. II*; *§ 1.*

(a) Erano questi dignitari che nelle provincie dell'oriente aveano cura delle cose sacre, dei tempi, dei giuochi, e dei giorni festivi. Ved. Vales. *ad Heuseb. hist. Eccles. Lib. IV*, *cap. XV*, *act. cap. XIX.* Montfauc. *Palaeograph. Graec. pag. 161.* Strabon. *geograph. Lib. XIV.* Noris. *disser. III. de Epoch. Syro-Macedon. cap. VII. L. 1*, *C. de offic. com. orient. L. 6*, *§ 14*, *ff. de excusat.*

(b) *L. 1. C. de natural. liber.*

(c) *Novell. Marcian. tit. IV.*

poveri ed ingenui, ma per cagione del difetto d' ingenuità (*a*).

Finalmente salito sul trono imperiale Giustiniano, per istigazione forse della sua moglie Teodora, non solo abrogò apertamente le leggi che proibivano le nozze tra i Senatori, e le donne appellate *scenicae*, ma benanche la costituzione di Costantino che vietava ai senatori unirsi in matrimonio con le serve, e liberte (*b*).

§ VII.

Impedimento di consanguinità ed affinità, secondo l' antica giurisprudenza Romana.

All' infuori di alcune Nazioni, quasi tutt' i popoli conobbero la necessità di vietare i matrimoni tra alcune persone legate tra loro per rapporti naturali risultanti dal vincolo del sangue. Dei Greci già si vidde come tali unioni erano abborrite, e come Atene condannò uno de' suoi più benemeriti cittadini all' esilio, per aver osato alla fruizione di un oggetto, di cui era non

---

(*a*) *L. 7. C. de incest. nupt.*

(*b*) Ved. Cassiodor. *variar. Lib. VII, cap. IV, et ibi Guil. Forner.* Procop. *anecdot. pag. 45. L. 33, pr. et § 1. C. de episcop. aud. L. 29. C. de nupt. Novel. 89, cap. 15. Nov. 117, cap. 6. Nov. 78, cap. 3. Nov. 51.*

lieve fallo concupirne le bellezze. Roma ebbe su di ciò leggi non meno severe (*a*). Essa mentre dichiarò i gradi tra quali le nozze non poteano guardarsi che con orrore, per evitare ogni equivoco, con una regola generale che non possiamo a sufficienza lodare, sanzionò che essa riconoscerebbe egualmente detestevoli le unioni con quelle persone, che prodotti da furtivi amplessi, potrebbero sembrare non dover con se portare impedimento alcuno. « *Jura sanguinis, nullo iure civili dirimi possunt* (*b*) ».

Fuori di questi impedimenti derivanti da vincoli di sangue, e da' rapporti naturali, le leggi romane posteriormente prescrissero degli altri. Dettati questi o da motivi di pubblica onestà, o dalla decenza e dall' ordine pubblico, potevano facilmente dirimersi dalle medesime autorità civili. Quali si fossero questi impedimenti, che in seguito assai estesi dal diritto ecclesiastico (*c*), produssero non piccoli disordini negli

---

(*a*) I Persiani permisero le nozze tra gli ascendenti e discendenti. Ved. Brisson. *de regno Persan. Lib. 2, pag. 214.* Semiramide per covrire l' incesto commesso col suo figlio Nino bandì dai matrimoni il divieto delle nozze tra gli ascendenti, ed i discendenti, e gli altri consanguinei ved. *Oros. lib. I, cap. IV.*

(*b*) *L. 8; ff. de reg. iur.*

(*c*) Ved. Van-Espen. *ius Eccles. par. 2, sect. I, tit. XIII.*

stati; non è del mio proposito riferirli. Dotti interpetri, ed accurati scrittori di diritto resero colle loro cure assai chiare e semplici le teorie di tali impedimenti un tempo molto complicate (*a*). Potranno essi dunque riscontrarsi con piena soddisfazione, mentre io lungi dal ripetere ciò che altri con tanta profondità di dottrina ha sviluppato, mi limiterò ad un solo di questi impedimenti che a preferenza degli altri soggiacque a molte variazioni; ed è il divieto delle nozze tra cognati e cognate.

Sin dall'epoca che Roma ubbidiva tranquilla al governo dei Re le nozze tra cognati e cognate si stimarono legittime. E questa l'opinione dei più sensati interpetri del diritto, dei quali è assai chiara e precisa la seguente del comentatore della legge Giulia e Papia Poppea. « Principium » itaque hoc (*id est quod adfinitas morte soluta intelligitur*) placuisse etiam priscis Romanis, inter primos observavit Vinnius, qui » *dubitanter credere se*, ait, *apud Romanos iura* » *adfinitatis morte unius e coniugibus, pro extinctis habita fuisse....* Nos vero eius iuris historiam paullò accuratius expediemus. In libera republica id valuisse principium, ipse

(*a*) Riguardo l'impedimento dei matrimoni tra cugini e cugine si può leggere Everardo Ottone nella sua erudita dissertazione *de nuptiis consobrinorum*.

» iam vidit Vinnius. Ego illud et sub regibus, » et deinde iis exactis valuisse arbitror (*a*) ». Non si limita però ad una semplice o vaga asserzione questo dotto interpetre. Egli sussecutivamente con una chiarezza impareggiabile, e con argomenti non capaci ad essere confutati che dal semplice spirito di contraddizione, pruova che sotto il governo dei Re, ed in tempo della Repubblica, Roma permise le nozze tra il fratello, e la moglie del fratello defunto (*b*).

Non appena però che la dottrina del Vangelo purificò la morale, ed imparò l'uomo ad essere più sagace nel conoscere i sofismi delle passioni, che simili nozze perchè contrarie alla decenza, furono proscritte. Nel codice Teodosiano si legge la seguente costituzione diretta a Volusiano vicario di Roma. « Etsi licitum veteres crediderunt, » nuptiis fratris solutis ducere fratrem uxorem: » licitum etiam, post mortem mulieris, aut di» vortium, contrahere cum eiusdem sorore con» iugium, abstineant huiusmodi nuptiis universi, » nec aestiment, posse legitimos liberos ex hoc

---

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. II*, *ca. XVII*, § 2.

(*b*) La medesima legge Papia che vietò le nozze tra il suocero e la suocera, il genero e la nuora, la madregna ed i figli nipoti e pronepoti del suo marito defunto; permise tali unioni. Ved. Heinecc. *loc. cit.* § 1.

» consortio procreari : nam spurios esse conve-
» nit, qui nascentur (*a*) ».

Gli Orientali non si credettero obbligati ad ubbidire a tale costituzione, solo perchè era diretta al vicario dell' Occidente (*b*). L' imperadore Teodosio prima, ed indi nell' anno 396 i suoi figli Arcadio ed Onorio, volendo bandire anche dall' Oriente i matrimoni tra cognati e cognate, sanzionarono che « *ne quis fratris uxorem duceret, vel duabus sororibus coniungeretur, ne dissoluto quidem quocumque modo coniugio* (*c*) ». Altre costituzioni Imperiali vietarono con severità non punto minore tali nozze (*d*); e l' imperadore Anastasio volendo precludere ogni adito a tali matrimoni, dispose che le unioni tra cognati e cognate erano incestuose, e prive degli effetti civili (*e*).

(*a*) *L.* 2, *C. Th. de incest. nupt.*

(*b*) Ved. S Basil. *epist.* 197.

(*c*) *L. 3. C. Th. de incest. nupt. L. 5. C. Justin. de incest. nupt.* Arcadio, ed Onorio mentre modificarono la pena del *vivicomburio* e della confisca dei beni stabilita da Teodosio loro padre, disposero che i figli nati da tale matrimonio erano illegittimi, che il padre non poteva far testamento, e che finalmente la dote si considerava caducata.

(*d*) Nell' anno 415, Onorio e Teodosio il giovine sanzionarono che i matrimoni tra cognati e cognate erano incestuose. *L. 4. C. Th. de incest. nupt.*

(*e*) *L. ult. C. de incest. nupt.*

★

§ VIII.

Impedimento delle nozze tra il tutore, o i suoi figli, e la pupilla.

Non è così facile decidersi, se le leggi Regie e Decemvirali vietassero le nozze tra tutori e pupille. Gli scrittori che svilupparono quei pochi frammenti dell'antica giurisprudenza Romana, a noi conservati illesi dalle ingiurie del tempo; o poco, o nulla dicono di tali matrimoni. Se lice però dalle leggi posteriori trarre illazione alcuna di quel che anteriormenre era stabilito, non si stenterà molto a conoscere che le leggi dei Re e delle dodici Tavole, o permetteano, o pure toleravano le nozze tra tutori e pupille.

Di fatti, se sin dai primi tempi di Roma fossero stati vietati i matrimoni tra il tutore e la pupilla, il senatoconsulto fatto sotto gl' Imperadori M. Antonino, e Commodo sarebbe stato del tutto inutile, non potendo mai credere che il Senato avesse voluto proibire quei matrimoni che la giurisprudenza dei Decemviri, avea già anteriormente vietati. La sola credenza che tali nozze inspirerebbero al tutore maggiore impegno per gl' interessi e l'educazione della persona alla di lui cura affidata; forse persuase ai primi Legislatori di Roma permettere, o pur tolerare tali matrimoni.

Ma dopocchè i Romani perderono quei costumi che rendeanli virtuosi senza dispute; dopocchè i Romani oppressi dal grave peso delle vittorie alla buona fede, alla probità, ed al rimanente delle virtù, sostituirono l' orgoglio, il disprezzo degli Dei, un traffico ignominioso che tutto rese venale, l' inganno e la perfidia: tali matrimoni tra tutore e pupilla dovettero vietarsi per le funeste conseguenze a cui potrebbero dar luogo. Queste nozze nel mentre rendeano l'onore della pupilla vittima degl' insidiosi ed inevitabili inganni del tutore, davano a questo un mezzo assai facile come covrire la sua condotta infedele nell' amministrazione del patrimonio pupillare, e privare la pupilla della speranza di essere indennizzata dei danni sofferti per cagione di cattiva amministrazione. « Orationem habuit » in Senatu M. Antoninus Imperator, sono parole del Gravina, qua sententiam suam de » infirmandis eiusmodi nuptiis protulit, optimis » ad id sane rationibus adductus: ne scilicet » velamento nuptiarum tutores, qui conturba» verant pupillarum rationes, aut interverterant, » fraudem tegerent suam, eoque artificio doli » iudicium declinarent (*a*) ». Simili disposizioni che vietarono le nozze non solo tra il tutore e la pupilla, ma benanche tra questa ed il figlio

(*a*) Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. LXII.*

del tutore (*a*), assicurarono gl' interessi della minore, provvedendo che questa non s' impegnasse a contrarre un matrimonio poco a lei vantaggioso, e capace a farli perdere migliori partiti (*b*).

Che se il tutore avesse già reso il conto della tutela, e la pupilla avesse già precorso l'anno XXV; se il padre medesimo col suo testamento avesse destinato alla figlia pupilla per marito il tutore; se finalmente le nozze aveano precedute la morte del testatore: le medesime costituzioni imperiali di Antonino, disposero che tali matrimoni non dovrebbero considerarsi come vietati (*c*).

Le pene minacciate ai contravventori di tali disposizioni, erano bastantemente severe. Esse nel mentre dichiaravano infame il tutore, l'assoggettivano pure ad una multa proporzionata al grado della pupilla; ed essendo per tutore il liberto, si puniva questo colla relegazione. « Poenas autem tutoris qui Senatusconsulto vetitas nuptias, sono parole del Brissonio, copulavit, ea est, ut ei infamiae nota veluti de

(*a*) Ved. Gravin. *loc. cit.* Brisson. *de iur. connubior. pag. 45 et seqq.*

(*b*) Varie quistioni fanno gl' interpetri intorno ad un tale senatoconsulto. Lo sviluppo delle medesime, potrà leggersi in Brisson. *de iur. connubior. pag. 46 et seqq.* Gravin. *de legib. et Senatuscon. cap. LXII.*

(*c*) Ved. Gravin. *loc. cit.*

» tutela confesso iuratur, quod huiusmodi con-
» iunctione fraudem administrationis tegere la-
» boraverit. Corporalis quoque ei pecuniariave
» extra ordinem pro dignitate pupillae coërcitio
» imminet..... Postremo relegatione plecten-
» dum libertum eundemque tutorem patronae
» suae Senatus censuit, qui eam sibi filiove
» suo in matrimonio collocasset (*a*) ».

Accordato da Roma ai popoli vinti l' uso dei connubi, non vi fu determinazione alcuna che vietasse ai Magistrati inviati nelle provincie, le nozze con le provinciali. Simili costumi però furono aboliti, dopocchè i Magistrati Romani corrotti dalla loro fortuna, diventarono i tiranni delle nazioni che la virtù dei loro maggiori avea rese soggette all' impero. Per evitare dunque che l' insolenza, e lo spirito di tirannia dasse ai Magistrati dei facilissimi mezzi onde abusare per sino dell' onore delle famiglie; gl' Imperadori vietarono *ratione potentatus*, giusta l'espressione di Papiniano (*b*), le nozze tra gl' impiegati della provincia, e le donne della provincia medesima. « Eiusdem exemplo S. C. principes inter
» mandata, quae dabantur in provinciam cum
» iurisdictione proficiscentibus, illud inserebant
» caput, quo vetabatur, provinciae rectorem

(*a*) Brisson. *de iur. connubior. pag.* 50.
(*b*) *L.* 63, *ff. de rit. Nupt.*

» sibi vel filio uxorem ex provincialibus quae-
» rere : idque *ratione potentatus* ut ait Papi-
» nianus : ne scilicet puellae resistendo impares,
» imperii metu, invitae pertreaherentur ad nu-
» ptias (*a*).

§ IX.

Seconde Nozze.

Il codice Papiriano del pari che le XII Tavole, permettono al coniuge superstite di poter passare ad un secondo matrimonio. Benevero però che prima dei tempi di Numa, l'istoria della giurisprudenza Romana, non ci presenta veruna legge che avesse definito il tempo del lutto per le vedove, durante il quale queste non potevano rimaritarsi. Giusta l'autorità di Plutarco, Numa il primo dispose che *τῦ μακροτάτυ πένθυς χρόνον εἶναι δεκαμηναῖον, ἐφ' ὅσον καὶ χηρέυυσιν αἱ τῶν ἀποθανόντων γυναῖκες* (*b*).

I Decemviri colla pubblicazione delle XII Tavole confirmarono la legge di Numa, non poter

---

(*a*) Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. LXII.*

(*b*) « Ut maximi luctus tempus esset decem mensium,
» et tamdiu viduae etiam mortuos maritos lugerent ».
Plutar. *in Num. p. 67*, ved. anche Alexand. ab Alexandr.
Genial. Dier. Lib. III, cap. VII, et ibi Tiraquell.

cioè le vedove contrarre nuove nozze priacchè non fossero scorsi i dieci mesi del lutto (a).

Mulier post obitum mariti intra decem menses non nubito, si nupserit, vaccam immolato.

Un dotto interpetre della giurisprudenza Decemvirale, ed a cui siamo dovuti molto per la succitata legge, comenta questa nei seguenti termini. « Hoc fragmentum Numae tribuit Plu-
» tarchus in vita Numae, eiusque ratio habetur
» per aliquam confirmationem iuris civilis a prae-
» tore in *l. 1, ff. de his qui infam. not.* ex illa
» potissimum causa, quia *ll. 12, tabb.* iam ante
» definiverant decimo mense posse nasci partum
» legitimum, ut videre est *tabul. 4, l. 4.* Jam
» autem lascivior illa videtur, quae, quando
» iam praegnans foret ad aliam copulam prope-
» raret, quippe cum videatur insatiabilis. Hoc-
» que tanto magis, quia secundas nuptias odio
» habuerunt leges, et quidem tanto maiori;
» quanto maiori favore primas nuptias promo-
» verunt. Per decem igitur menses decemviri
» voluerunt abstinere mulierem, ad minimum
» post mortem mariti, et poenam iniunxerunt,
» ut, si secus faxit, vaccam immolaret prae-
» gnantem. Lugebit igitur mulier maritum suum

(a) Simile disposizione dei Decemviri era una necessaria conseguenza di quell' altra delle XII Tavole quale stabiliva che parto legittimo era qnello di dieci mesi. ved. Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII Tab. cap. XXX.*

» cui subiecta fuit, etiamsi maritus non tenea-
» tur lugere coniugem: sponsum tantum lugere
» non tenentur, *l. uxores ff. de his qui not.*
» *infam.* (*a*) ».

L' editto del Pretore per rendere forse più esecutiva l' anzidetta disposizione delle XII Tavole, dichiarò infami i contravventori della medesima.

Infamia notatur, qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, quum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit, eamque sciens quis uxorem duxerit, non iussu eius, cuius in potestate est, et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit (*b*).

Da questo tempo in poi la legge che obbligava le vedove a non rimaritarsi che dieci mesi dopo la morte del marito, inalterabile nella giurisprudenza Romana, non subì variazione alcuna sino ai tempi degl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio (*c*). « Decimestrem illam vi-

---

(*a*) Martin. Schickhard. *de Legib. XII Tab., Tab. V, Lex. VIII.*

(*b*) Così viene riportato questo capo dell' editto pretorio da Eineccio *ad. edict. perpet. Tit. XVII, de his qui not. infam.*

(*c*) Pare che sin dai primi tempi della Repubblica,

» duarum luctum, così Eineccio, sufficere cre-
» ditum est, quamdiu libera stetit, respublica
» nec mutatum quidquam toto illo tempore,
» quamvis circumferretur narratiuncula, eum,
» qui primus Gracchorum hoc cognomen tule-
» rit, duodecim menses in utero fuisse..... Sed
» et sub Augusti, Antonii, et Lepidi triumvi-
» ratu mos ille vetus mansit. Quum enim M.
» Antonius Octaviae nuptias adfectaret: illa mo-
» re maiorum in manum non convenire posse
» videbatur, nisi SCto lege solveretur..... C.
» Caligulam quoque non auxisse tempus luctus,
» certissimum est, quippe potius nuptias pro-
» miscue indulgens etiam intra luctus tempus,
» dum mulier non praegnans esset..... Sub
» Hadriano demum de tempore, quo femina
» uterum gerat, acriter disceptatum est... At
» quamvis Adrianus demum hanc Aristotelis sen-
» tentiam decreto suo probaret: non tamen ideo

---

fossero prorogati ad un anno, i dieci mesi della vedovanza. Apuleio *Asin. Aur. Lib. VIII*, e Seneca *Epist. 63* ci danno di tutto questo non deboli pruove. Connano però *Commentar. iur. civ. Lib. VIII, cap. VII, n. 1*, ed Eineccio *ad edict. perpet. Tit. XVII, de his qui not. infam.* opinano con assai ragione, che gli anzidetti scrittori parlano di una consuetudine che potea impunemente trasgredirsi, e non già di qualche legge che avesse prolungato ad un anno la vedovanza.

» lege sanxit, ut viduae duodecim menses lu-
» gerent maritos (a) ».

Finalmente gl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio, per aderire forse all' autorità di Aristotile (b), che opinava poter la donna prolungare il parto sino all' undecimo mese, disposero che le vedove non potevano passare a seconde nozze, se non compiti dodici mesi dalla morte del marito. « Si qua ex fe-
» minis perdito marito intra anni spatium alteri
» festinaverit nubere (parvum enim tempus post
» decem menses servandum adiicimus, tametsi
» id ipsum exiguum putemus) probrosis inusta
» notis, honestioris nobilisque personae decore
» et iure privetur (c).

Questa libertà però che la Romana giurisprudenza accordava ai coniugi di poter passare a seconde nozze per la morte di uno di essi, non lavava ai bigami la macchia d' incontinenza, nè

(a) Heinecc. *ad edict. perpet. Tit. XVII, de his qui not. infam.*

(b) Aristot. *histor. animal. Lib. VII, cap. IV.* Sin dai tempi di Adriano i Giureconsulti principiarono a quistionare riguardo l' epoca del parto, e quantunque Adriano favorisse quei che opinavano poter la donna partorire nell' undecimo mese, pure non fece innovazione alcuna. Ved. Gell. *Noct. Attic. Lib. III, cap. XVI.*

(c) *L. 26 C. de secund. nupt. ved.* anche Jo. Kirchman *de Funerib. Roman. Lib. IV, cap. X.*

gli abilitava all'esercizio di alcuni impieghi. « Illud
» certe non est abs re dixisse, sono parole di
» Alessandro d' Alessandro, quod quae uno viro
» contentae erant, quaeque matronale decus ser-
» vassent incolume, haud aliter quam pudicae
» corona donabatur (*a*) ». Connano ancora scrive
lo stesso: « Mortuo viro... potest post luctus
» tempus mulier legitime secundo nubere: quod
» iuste potius quam honeste facit, et non tam
» lege probante, quam permittente. Itaque poëta
» Didonem sic inducit loquentem, quum post
» mortem Sichaei mariti de coniugio Aenae co-
» gitaret:

Huic uni forsan potui succumbere culpae:

» Culpam vocat secundas nuptias. Et ut scribit
» Valerius Maximus libro secundo, olim quae
» uno matrimonio contentae fuerant, corona pu-
» dicitiae honorabantur, multorum, inquit,
» matrimoniorum experientiam legitimae cuius-
» dam intemperantiae signum credentes (*b*) ».

(*a*) Alexand. ab Alexandr. *Genial. dier. Lib. IV*, *cap. VIII.*

(*b*) Connan. *Commentar. iur. civ. Lib. VIII*, *cap. VII. num. 6.*

CAPITOLO II.

Concubinato permesso dalla Giurisprudenza Attica e Romana.

Il nome di *Concubinato* è appresso di noi strettamente connesso coll'idea di dissolutezza e turpitudine; ma presso gli Ebrei (*a*), i Greci, ed i Romani, e presso i medesimi Cristiani fino al secolo XII, questa connessione non era niente meno che necessaria, e con sorpresa forse leggiamo, che tal costume, oggi creduto il colmo della dissolutezza, un tempo fu favorito dalle leggi Imperiali, senzacchè fosse biasimato dai canoni della Chiesa (*b*). Riuscirà questo, sono sicuro, incredibile, e l'ignoranza del pari che l'ipocrisia se ne offenderanno; ma se il tempo ed il mio scopo lo permettesse potrei qui in difesa di tutto questo citare le autorità dei Teologi i più zelanti (*c*), e dei più sensati Canonisti (*d*).

(*a*) Ved. Genes. *16, 22, seqq*. Reg. *Lib. II, 5, 15, Lib. III*, 2. Paralip. *Lib. 1, 32, et Lib. II, I*. Giuseppe Ebreo *Antiquit. Lib. XVII, cap. 1*.

(*b*) Le circostanze de'tempi fecero che la Chiesa tolerasse questo costume che dopo riprovò.

(*c*) S. Thom. *4, sent. dist. 33, q. 1, art. 3*. Lipoman. *Super. Genes. cap. XXII*, S. Augustin. *de Bono Coniugal. cap. V*. S. Isidor. *de distantia Nov. et vet. Testam. cap. V*.

(*d*) Anton. Augustin. *De emendat. Gratian. Lib. 1,*

Lungi però dall' occuparmi in discussioni che troppo mi svierebbero dal mio fine proposto, fedele nell' eseguire quel tanto che promisi, non farò che esporre istoricamente il concubinato degli Ateniesi, e dei Romani, omettendo il racconto delle vicende a cui esso soggiacque dai tempi di Costantino M. fino al Ponteficato di Callisto II.

ARTICOLO PRIMO.

Concubinato degli Ateniesi.

Malgrado i lodevoli sforzi di Cecrope nel voler bandire da Atene i vaghi concubiti, ed allettare gli animi al matrimonio; pure l' uso delle concubine, e degli infami prostiboli, accompagnarono i fasti di quella Repubblica fino alla sua decadenza. Filemone presso Ateneo, e l' erudito Pottero, ci danno delle pruove assai luminose, dei prostiboli conservati da Solone. Il secondo, omettendo di trascrivere l' autorità di Filemone che potrà leggersi presso Ateneo (*a*), nel mentre ci assicura dell' esistenza dei prostiboli in Atene, ci fa conoscere anche il luogo dove erano siti

---

Dialog. XV. Bingam. *de Origin. Eccles tom. 4. Lib. II, cap. 5*, § 2. Bellarmino ne' suoi nuovi Comentari al Concilio Iliberitano.

(*a*) Athen. *Deipnosoph. lib. XIII.*

questi infami asili del libertinaggio. « Prudentissimi Ethnicorum Sapientum idem sentiebant
» sono sue parole, a Solone enim permissum
» prostibulis, ut palam adirent eos, qui mercede illas conducebant; et ab eo incitati Athe-
» nienses adolescentes ad libidinem cum illis ex-
» taurandam, ne quidquam in uxores filiasque
» suorum civium molirentur..... Quin etiam
» meretricibus Atheniensibus solemne fuit, ut
» quotidianos concursos apud Ceramicum, Sci-
» rum, et Forcim vetus, in quo Veneris πανδήμυ aedes erat a Solone concessa, in quo pu-
» blice prostarent. Denique ne diutius rei notis-
» simae immorer, copiam sui faciebant foro quo-
» dam iuxta portum in ea Piraei parte, quam
» στοὰν μακρὰν *porticum longam*, vocabant, nam
» illius partes recenset Pollux.... Et ceteris por-
» tubus, quo nautarum advenarumque numerus
» ingens confluebant, meretrices prostabant (*a*).

Tale istituto dell'Attico Legislatore mentre impedì che gli spiriti infetti dal godimento o dal desiderio della voluttà, attentassero l'onore e la tranquillità delle famiglie: fu non poco fatale ad Atene. Esso corruppe insensibilmente gli animi fece l'apoteosi della voluttà, ed i Savi più famigerati dell'Attica, accorsero i primi per tributargli onori divini. « Ut illorum,

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV*, *cap. XII.*

» (*id est meretricium*) consortio magis oble-
» ctarentur, sono parole del succitato Pottero,
» viri animi dotibus et genere clari, horas otio-
» sas in Matheseos aliarumque scientiarum stu-
» dio insumere, eaque de causa Philosophorum
» gymnasia et consessus frequentare solebant,
» et *μέγα ἐφρόνυν ἐφ' ἑαυταῖς, παιδείαις ἀνεχόμε-*
» *ναι, καὶ ταῖς μαθήμασι Χρόνον ἐπιμερίζυσαι, διό-*
» *περ καὶ εἴθικτοι πρὸς τὰς ἀπαντήσεις ἦσαν*, *ma-*
» *gna spirabant, quod operam darent huma-*
» *nioribus litteris, et mathematicis discipli-*
» *nis temporis nonnihil impenderent, quarum*
» *scientia fierent in colloquiis virorum acutio-*
» *res. Athenaeus Deipnosoph. Lib. XIII*,
» *cap. V.* Aspasia Periclis dilecta amasia, cum
» Socrate versari solita, ad tantam eruditionem
» pervenit, ut ob Rhetorices peritiam miram-
» que facundiam frequentes eam converterint
» Athenienses; imo ex illis, qui gravitati et re-
» bus seriis maxime studebant, eo uxores ad
» lectionem ducebant, ut ex eius consfabulatione
» proficerent; Pericles ipse in reipublicae regi-
» mine eius consilio utebatur; eoque mortuo
» quidam Lysicles rusticus et vaesanus tenebrio
» ex eius familiari consuetudine ita profecit, ut
» unius ex principibus viris Athenis fieret; iuxta
» Plutarchum in Pericle: plura huiusmodi exem-
» pla occurrunt apud Auctóres, ut illud Archia-
» nassae Colophoniae Platonis amasiae; aliud
» Herpyllidis, quae Aristotele usque ad mortem

» familiariter usa est, eique peperit filium no-
» mine Nicomachum ; denique (ut alia prae-
» termittam) Leontii , quae Epicuri hortos
» frequenter adibat , ubi Philosophis praesertim
» Epicuro, suum corpus prostituebat, teste *Athe-*
» *naeo Deipnosoph. Lib. XIII* (*a*) ».

Oltre della prostituzione , Atene usò anche il concubinato. Simile costume però di epoca ben rimota fu in uso presso dei Greci della più alta antichità. Il solo racconto che Omero mette in bocca a Fenice, che per istigazione materna corruppe la concubina di suo padre, basterebbe, se tutt' altro mancasse , per convincerci della verità di un tale fatto (*b*). Per ciò che riguarda il concubinato degli Ateniesi , ne abbiamo innegabili pruove presso Demostene, e Pottero. Il primo nell' arringa contro Neerà , scrive , *τὰς μὲν ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς, τῆς καθ' ἡμέραν παλλακείας, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως* (*c*). Il secondo parlando delle concubine , l'uso delle quali era comune a tutti i Greci, si esprime ne' seguenti termini. « Au-
» divimus quid Graeci de adulterio statuerint ,
» de pellicatu autem melius sensisse patet, quum

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XII.*

(*b*) Homer. *Iliad. IX, ver. 447.*

(*c*) « Amicas voluptatis causa habemus, pallacas , ut » quotidiano pellicatu nobiscum vivant, uxores vero ad » iustae sobolis procreationem. Demosthen. *in Neaer* ».

» ubique permitteretur, idque absque offendi-
» culo, pellices quotquot liberet assumere: hae
» appellatae παλλακίδες, plerumque mulieres
» bello captae, aut argento emptae, semper-
» que inferiores legitimis uxoribus, quae dote,
» amplissima cognatione, aut quadam alia re
» praecellebant (a) ».

Quest' uso del concubinato però, sì comune agli Ateniesi, abbenchè garentito dalle medesime disposizioni legislative; pure non produceva verun' effetto capace a poter confondere le concubine con le mogli legittime. Tutto questo con maggior distinzione si scorge, allor quando dovrò parlare dei diritti della prole legittima, e della naturale: e quindi senza intrattenermi in una discussione, di cui dovrò occuparmi a luogo più proprio, ora semplicemente avverto che le mogli e le concubine furono sempre distinte con caratteristiche notabili, e che mai il Legislatore di Atene ardì porre il concubinato nel medesimo grado del matrimonio legittimo, nè accordare ai figli naturali alcuno di quei diritti l' uso dei quali esclusivamente apparteneva alla prole legittima.

(a) Potter. *Archaeolog. Graec. lib. IV, cap. XII.*

ARTICOLO SECONDO.

Concubinato dei Romani.

Nei primi tempi di Roma, il concubinato come un amore criminoso, fu severamente proscritto. Festo ed il Giureconsulto Paulo ci danno sul proposito indubitate pruove. Il primo nella *voce Pellex* ci rapporta il gastigo che Numa avea sanzionato contra le concubine.

Pellex asam Junonis ne tagito, sei tagit, Junonei crenebus demiseis acnom feminam caedito (*a*).

Il secondo con una chiarezza maggiore scrive che un tempo *pellex*, *amica*, *concubina* tutte egualmente eccitavano l' idea di libertinaggio. « Masurius scribit libro memorialium *pellicem* » apud antiquos eam habitam, quae quum uxor » non esset, cum aliquo tamen vivebat: eam» que nunc vero nomine *amicam*, paulo hone» stiore *concubinam* appellari. Caius (*vel Gra*» *nius*) Flaccus in libro de iure Papiniano scri» bit, *pellicem* nunc vulgo vocari, quae cum » eo, cui uxor sit corpus misceat, quondam

(*a*) Questa legge tendeva ad allettare la gioventù Romana alle nozze legittime ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. 1, cap. II*, § *8*. Pal. Manut. *de Legib. Romanor. cap. XVI.*

» eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo
» sit, quam παλλακὴν Graeci vocant (*a*).

Appena però Roma principiò a vedere nel Campidoglio gli omaggi ed i tributi delle vinte nazioni, che germi di brillante corruzione fecero degenerare i cittadini dei Catoni e dei Fabi. Scordati del proprio nome, essi non anelavano che piaceri effeminati; e la loro dissolutezza era cresciuta al segno da far abborrire le legittime nozze, e correre senza freno e ritegno nelle braccia, delle concubine e cortigiane. « Contra
» nullus fere populus, così il comentatore della
» legge Giulia e Papia Poppea, magis a nuptiis
» procreandisque liberis abhorrebat, quam Ro-
» manus, partim quod Italorum ingenia ad
» omnem profligatam libidinem alia ex aliis ad-
» petant, amata contemnunt, contemta amant,
» adeoque vagas libidines matrimonio antefcren-
» das facile existimant, partim, quod ob luxum
» feminarum incredibilem, nollent romani domi
» alere reginas, patrimonii voragines, certissi-
» masque fundi calamitates futuras... Malebant
» ergo Romanorum plerique, insigni rei fami-
» liaris compendio, vel meretricum frui ample-

(*a*) *L. 144, ff. de verbor. sign.* La distinzione dunque tra *pellex*, e *concubina*, si fece in Roma a tempi di Cesare, ovvero di Augusto, sotto dei quali vissero Massurio Sabino, e Granio Flacco. ved. Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. II, cap. IV, § 3:*

» xibus, vel cum concubina frugali et modesta
» aetatem agere, quam quotidianam illam de-
» vorare aegritudinem (*a*) ».

La legge Giulia Papia Poppea sia costretta dalla necessità, sia perchè nel concubinato nulla vi scorgea di dissolutezza e capace ad offendere la delicatezza della pubblica morale: colle sue sanzioni legittimò un tal costume.

Quas personas per hanc legem uxores habere non licet, eas concubinas habere ius esto (*b*).

Non appena furono pubblicate queste determinazioni, che dal concubinato si bandì ogni idea di dissolutezza; nè i concubinari si considerarono più come rei di un commercio criminoso. Da questo tempo in poi tale unione si stimò legittima, e fu essa protetta dalle medesime leggi imperiali fatte dai Principi Cristiani (c). Le seguenti parole del Cuiacio pruovano assai bene, come nulla di turpe vi fosse stato nel concubinato dopo tali determinazioni. « Uxo-
» ribus igitur proximae sunt concubinae. Et me-
» rito igitur post uxores dantur concubinae in
» *hoc tit.* Concubinae nomen non est infame,

(*a*) Heinecc. *Lib. 1, cap. II, § 12.*

(*b*) Lo sviluppo di questo cap. IV, della legge Giulia e Papia Poppea si legga in Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. Lib. II, cap. IV.*

(*c*) Ulpian. *L. si uxor ff. ad leg. Jul. de adulter. L. 3, ff. de Concubin. et tot. Cod. Tit. de Concubin.*

» et turpe, imo honestum et legitimum, ut
» explicabitur infra. Et hoc est, quod illo loco
» ait, concubinam imitari uxorem. Et ut uxori
» uxorem superducere non licet. *L. 2 supra de*
» *incessis. nupt.* vel sponsae sponsam *L. 5 supra*
» *de donat. ante nupt.*, ita nec concubinam ex
» costitutione huius tituli.... Concubina igitur
» uxorem imitatur, et ut uxorem uxori, ita
» concubinam uxori non licet superducere (*a*) ».
Che se Costantino M. declamò contra il concubinato, le sue invettive anzicchè essere dirette contra i veri concubinari, non tendevano che ad inveire contro il licenzioso libertinaggio di certi dissoluti che aveano nel tempo stesso moglie e concubine (*b*).

Sarebbe questo, in verità, il luogo opportuno, per esporre le vicende che subì il concubinato sino ai tempi di Callisto II, (anno 1119) epoca in cui esso rimase totalmente abolito nell' Occidente (*c*). Questa intrapresa però mi porterebbe fuori del mio scopo. Ommettendone quindi il racconto, mi limito ad esporre solamente alcune caratteristiche che faceano distinguere le

---

(*a*) Cujac. *ad tit. Cod. de Concubinis.*

(*b*) Ved. Sozomen. *histor. Lib. I, cap. VIII.*

(*c*) La sola Italia, non ostante le censure Pontificie, conservò il concubinato dopocchè questo per opra di Gregorio VII, e di Callisto II, si abolì nella Germania, nella Francia, e nella Spagna.

mogli *usu* delle concubine; rimettendo quello che volesse essere informato delle vicende del concubinato, all'erudita e dotta apologia *dell'istoria civile del Regno di Napoli*, opera del nostro Pietro Giannone.

Molti scrittori non sapendo come combinare il concubinato dei Romani, di cui l'istoria parlava con una chiarezza non capace a far travedere nè generare ambiguità, col nesso delle idee che gli odierni costumi vi aveano attaccate; riuscendoli inutile sottigliizzare sopra una materia innegabile: confusero le concubine con le mogli *usu*. Questo errore fu prodotto da una somiglianza quasi perfetta tra queste due specie di congiunzioni: nè esso potrà meglio confutarsi che esaminando le diverse specie di matrimoni usitati dai Romani.

Costumavano i Romani diverse specie di matrimoni, tutti però diversificati con caratteristiche notabili, nè capaci a confonderli. Le nozze dette *Farre*, (*a*) e *Coëmptione* (*b*) si celebra-

---

(*a*) Troppo lungo riuscirebbe trascrivere qui le tante solennità che accompagnavano questi matrimoni, costumati sin dai tempi di Romolo. Dionys. Halicarnass. *Lib. II, Antiquit. Roman.* Potranno esse leggersi in Sigon *de antiquo iur Civ. Roman. Lib. I, cap. IX*, Brisson *de Ritu Nupt.* Rossin. *Antiquit. Roman. Lib. V, capitolo XXXVII.*

(*b*) In questa specie di matrimoni v' interveniva un

vano con tutta quella pompa e solennità di cui le mogli *usu*, e le concubine erano prive. Rendevano esse le mogli partecipi di tutti i privilegi del marito, ed a lui succedevano di unita ai figli ab intestato.

Uxor farreatione iuncta viro in sacra et bona viri transibat, et ius divertendi non habebat (*a*).

Uxor per coëmptionem marito tanquam filia ex asse, si sine liberis et intestatus decederet: quod si liberos haberet, ex aequo cum illis succedito (*b*).

Di tutte queste caratteristiche n' erano prive le mogli *usu*. Affinchè una donna diventasse moglie *usu*, bisognava che avesse avuto commercio di copula per un dato tempo con un cittadino Romano, senzacchè vi fosse preceduta alcuna costituzione dotale. La medesima legge Decemvirale avea fissato un tale termine.

Mulieris, quae annum matrimonii ergo apud virum remansit, ni trinoctium ab eo usurpandi ergo abescit, usus esto (*c*).

---

finto contratto di vendita, tra il marito e la moglie. La spiega di tutto questo si potrà leggere presso i surriferiti scrittori.

(*a*) Ved. Martin. Schickhard. *de legib. XII, Tab. Tab. V, lex. I.*

(*b*) Ved. *Idem loc. cit. lex. II.*

(*c*) Ved. Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII, Tab.*

Acquistata dal marito dopo l' elasso di tal termine l'usucapione, cioè un diritto sopra la moglie, questa era decorata col titolo di *materfamilias*, mentre per lo innanzi avea semplicemente quello di *matrona*. « Peracta usuca- » pione, così Teodoro Marcilio, illa materfami- » lias: ante usucapionis finem, uxor tantum, » sive matrona (*a*) ».

Non dissimili caratteristiche distinguevano le mogli *usu* da quelle dette *ingiuste*. Teodoro Marcilio ne' seguenti termini ci addita le differenze che tra esse vi passavano. « Neque item uxor » illa *usuaria* est ea, quae dicitur *iniusta* uxor. » *L. 13*, § *1. D. ad l. Jul. de adult.* Frustra id » eruditi homines suspicati. *Iniusta* ibi uxor est » liberta, quae non amisit nomen matronae. Li- » berta, scilicet, concubina patroni *d. l. 13*, » § *1*. *Justa* uxor est confarreatione, coëm-

---

cap. XXVIII, Martin. Schickard. *de legib. XII, Tab. V, lex. III.* Pardulfo Prateio *iurispruden. vet. leg. Romul. cap. XXVII*, applica questa legge all'usucapione degli animali.

(*a*) Theodor. Marcil. *Interpretat. XII, Tab. cap. XX.* Affinchè le mogli *usu* fossero leggittime, ed esenti da sospetto di concubinato, bastava anche la semplice protesta di unirsi *non propter incontinentiam sed liberorum procreandorum vel quaerendorum gratia*, e questa avvalorata dalla testimonianza dei vicini, o di qualunque altra persona. *L. 13*, § *2*, *ff. ad leg. Jul. de adulter. L. 4*, *ff. de fide Instrum. L. si vicinus C. de nupt.*

» ptione , usucapione : *iniusta* uxor est liberta
» patroni sui concubina , aut et extranei. *L. 3.*
» *§ 1. D. de concub.* (*a*) ».

Fuvvi chi pretese confondere le mogli *usu* con le concubine, solo perchè le leggi Romane classificando le persone alle quali competea l'azione di adulterio, tacciono i concubinari (*b*). Questo scrittore però avrebbe dovuto riflettere che se le mogli *volgari usu* adultere si punivano coll'azione di adulterio *iure mariti ;* le concubine ree del medesimo delitto erano accusate *iure extranei* (*c*). Sarebbe stata assurdità chiamare il concubinato ora *licita consuetudo* (*d*), e quan-

---

(*a*) Theodor. Marcil, *loc. cit.*

(*b*) Ferdinand. Mendoza *Commentar. ad Concil. Illiber. Lib. II, cap. VIII.*

(*c*) Ulp. *L. si uxor ff. ad leg. Jul. de adulter.* Che se Ulpiano concede ai concubinari l'azione di adulterio non *iure mariti* ma *iure extranei*, ciò accadeva perchè le concubine erano prive del *Toro* proprio delle nozze solenni, e non già che il concubinato fosse unione illecita. Che se il concubinato dovesse considearsi come un commercio criminoso, solo perchè mancante dell'azione di *adulterio iure mariti*, per argomento di analogia dovrebbe anche dirsi che gli sponsali perchè mancanti della medesima azione di *adulterio iure mariti* che non fù accordata che dagli Imperadori Severo ed Antonino *L. 13, §. ad leg. jul. de adulter.* erano anche illeciti.

(*d*) *L. 5, C. ad SC. Orphician.*

do *concubinatus per leges nomen assumpsit* (*a*), se le concubine non differissero in nulla dalle mogli *usu*: e per questa stessa ragione a nulla avrebbero serviti i rescritti di Severo ed Antonino (*b*) e di Alessandro (*c*). Il medesimo Ulpiano nella *L. 17, ff. de act. rer. amotar.* ci somministra un' altra pruova che distingue le mogli *usu* dalle concubine. Le concubine ree d' involamento di robe domestiche accusavansi *actione furti*, quandocchè le mogli perchè considerate nel medesimo condominio dei beni domestici, erano accusate coll' azione *rerum amotarum*. « Si concubina res amoverit, sono queste le parole di Ulpiano, hoc iure utimur, » ut furti teneatur. Consequenter dicemus, ubi- » cumque cessat matrimonium, ut puta in ea, » quae tutori suo nupsit, vel contra mandata » convenit, vel sicubi alibi cessat matrimonium, » cessare rerum amotarum actionem. » Le leggi finalmente che regolano le donazioni, ed il foro di ogni persona; quelle che permettono il divorzio con la moglie *usu*, e non con la concubina: sono pure tante pruove che ci fanno in

---

(*a*) *L. 3, ff. de concubin.* Jan. Langlaeus *otia semestria Lib. VIII, cap. VIII.*

(*b*) *L. 2. C. de adulter.*

(*c*) *L. 9, C. eod.* In questi rescritti si proibisce alle adultere poter essere mogli; ma si permette poter essere concubine.

un modo assai chiaro conoscere la differenza tra il concubinato ed il matrimonio *usu* (*a*).

CAPITOLO III.

Giurisprudenza Attica, e Romana riguardo al celibato.

Tra i popoli dell'antichità che fortemente abborrirono il celibato (*b*), non occupano in vero l' ultimo luogo i Greci ed i Romani. Musonio presso Stobeo, parlando dei premi e delle pene che i greci legislatori aveano statuiti per favorire il matrimonio, e per gastigare i celibi scrive. Νομοθέται πολυπαιδίας ἔταξαν γέρα καὶ ἀνδρί καὶ γυναικὶ, καὶ τὴν ἀπαιδίαν ἐπιζήμιον κατέστησαν (*c*).

« Siccome era un delitto il disporre della sua » vita, così il Filangieri parlando di queste » leggi Greche relative al celibato, così era un » delitto disporre della sua posterità. La legge

(*a*) *L. 31, ff. de donat. L. 22, § 1, et L. 37, § 2, ff. ad municipal.*

(*b*) Per gli Ebrei ved. Selden. *de iur. Nat. et Gent. Hebraeor. Lib. V, cap. VI*, Per i Persiani ved. Herodot. *Lib. 1 cap. CXXXV*, e Strabon. *geograph. Lib. XV, pag. 733.*

(*c*) « Legumlatores utrique sexui numerosae prolis » praemia, poenamque sterilitatis statuerunt. Stob. *serm.* » *LXXIII.* »

» vedeva egualmente nel suicida, che nel celibe
» un uomo che abusava de'suoi diritti, un cat-
» tivo cittadino, un distruttore della società (*a*).»

Ai premi ed ai gastighi, i Greci aggiunsero anche la forza del ragionamento, col quale cercarono allettare gli animi allo stato coniugale. Finsero a tal' uopo che da una delle porzioni fatte da Giove del corpo dell'uomo, n'era nata la donna, e che quindi imperfetto dovrebbe considerarsi chiunque abborrisse il matrimonio (*b*).

Roma non fu meno severa nel punire i celibi. Persuasa essa che la sola abbondanza del popolo potrebbe a preferenza farli l' acquisto di quell' impero universale al quale aspirava, nulla omise per superare l'avversione che si potesse concepire per il matrimonio. « Legem etiam
» video fuisse, così Manuzio, illam quidem paulo
» severiorem, se ad augendam viribus civitatem
» utilissimam, ut quicumque per aetatem uxorem
» ducere possent, omnes ducerent, quaeque ge-
» nita essent educarent. Qua lege factum est,
» ut maximis cladibus civitas affecta, praesertim
» secundo Punico bello, nunquam tamen peni-
» tus exhauriretur, sed novos semper exercitus

(*a*) Filangieri *Scienza della Legislazione Lib. II, cap. I.*

(*b*) Connan. *Commentar. iur. Civ. Lib. VIII, cap. I, n. 3, 4.*

» summitteret; adeo ut extremis illius belli tem-
» poribus, post multas legiones occidione caesas
» tamen supra C. millia civium Romanorum in
» armis fuerit (a) ».

Queste leggi che resero così floride non men che potenti Atene e Roma, e di cui qui non feci che darne un idea generale, meglio s' intenderanno dallo sviluppo particolare delle medesime.

ARTICOLO PRIMO.

Celibato proibito in Atene, e nella Grecia tutta.

I filosofi non men che i Legislatori si occuparono a bandire dalla Grecia il celibato. Il savio di Samo in fatti mentre insegnava a'suoi discepoli come deprimere il potere tirannico degli oligarchi che faceano dei popoli a loro soggetti il più miserabile strazio, non omise d'inveire contro i celibi. Tra il numero de'suoi precetti conservatici da Giamblico, si legge ancora questo che condanna il celibato.

Τοῖς ἀγάμοις πολεμεῖν. *Caelibes esse odio prosequendos* (b).

(a) Paul. Manut. *de legib. Romanor. cap. XVI.*
(b) Jamblic. *de vita Pithagor. segm. 260.*

Il principio che il celibato non fosse che un abuso contrario all'interesse sociale, ed un vizio tantoppiù mostruoso e fatale, in quanto che va coperto col nome rispettabile di virtù, fu il principale motivo di questo abborrimento pei celibi.

I legislatori non trattarono i celibi con minor rigore. « In variis Graeciae Rebuspublicis, sono » parole del Pottero, honoratissimum fuit con- » nubium, cum legibus optime firmatum ac pro- » motum fuerit, econtra quum quis illud fuge- » ret increpabatur, nonnullisque in locis ple- » ctebatur: quandoquidem enim Rerumpubli- » carum robur in multitudine hominum consi- » steret, quid ad earum incrementum quidquam » conferre nolebant, nullo studio animique ar- » dore erga patrium officium censebantur (*a*) ».

Licurgo, per principiare da questo Legislatore, non fu mezzo che non avesse adoprato per bandire da Sparta i celibi. Propose egli a tal fine de' premi ai padri che avessero dati tre o cinque figli in difesa della patria. Νόμος ἐστὶ τοῖς Σπαρτίατοις, sono parole di Eliano, τὸν παρασχόμενον ὑιὸς τρεῖς, ἀτέλειαν ἔχειν φρȣρᾶς, τὸν δὲ πέντε, πασῶν τῶν λειτȣργιῶν ἀφεῖσθαι (*b*). Dai

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV*, *cap. XI.*

(*b*) « Lex est Spartanis, ut qui tres filios suppeditarit » Reipublicae, ab excubiis liber esset; qui vero quinque » ab omnibus muneribus publicis vacationem habere.

premi Licurgo passò ai gastighi contro coloro che o trascurassero di prendere moglie, o pure avessero eletto lo stato coniugale in un' età incapace alla procreazione. Σπαρτιατῶν νόμος τάττει ζημίας, così Aristone presso Stobeo, τὴν μὲν πρώτην ἀγαμίου, τὴν δευτέραν ὀψιγαμίου, τὴν δὲ τρίτην καὶ μεγίστην κακογαμίου (a). Il medesimo Plutarco nella vita di Lisandro scrive, ἦν γὰρ (ὥς ἔοικεν) ἐν Σπάρτῃ καὶ ἀγαμίου δίκη, καὶ ὀψιγαμίου, καὶ κακογαμίου. Ταύτῃ δὲ ἠπῆγον μάλιστα, τοῖς ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν καὶ οἰκείων τοῖς πλουσίοις κηδεύοντας (b).

» Aelian. *variar. histor. Lib. VI, cap. VI.* » Aristotile scrive che in Sparta anche quattro figli esentavano da qualunque pubblico mestiere. Aristot. *Polit. Lib. II, cap. IX.*

(a) « Spartanorum lex poenam statuit, primam non » ducenti uxorem, alteram sero ducenti, tertiam denique » ac gravissimam, male ducenti. Stob. *serm. LXXIII* ».

(b) « Hinc fuisse Lacedaemone liquet celibatus, sero- » tinarumque et malarum nuptiarum mulctam. Ea per- » sequebantur potissimum illos qui pro bonis et necessariis » affinitatem cum opulentis iungebant. Plutar. *in Lysandr* » *pag. 451.* » Filangieri esaminando queste leggi Spartane relative al coniugio ed al celibato, scrive così.

« L'unione legittima de' due sessi era dunque un dovere » presso gli Spartani, un dovere che non bastava solo » di soddisfare, ma che bisognava soddisfarlo bene, ed » in un tempo opportuno. Tutti gli organi del corpo, » quelli particolarmente della generazione, s'indeboli- » scono a misura che l'uomo s' invecchia. Il coniugio di » due vecchi è inutile; ma quello d'un vecchio con una

Quali fossero questi gastighi cominati da Licurgo ai celibi, ed a coloro che *vel sero*, *vel male ducebant uxorem*, udiamoli da Ateneo, e Plutarco. Chiunque in Sparta differiva le nozze, così scrive il primo, sino ad un' epoca incapace ad aver prole, in certi giorni festivi era trascinato dalle donne innanzi l'altare ed ivi era battuto. Κλέαρχος δὲ ὁ Σολεύς ἐν τοῖς πρὶ παραμιῶν ἐν Λακεδαίμονι φησὶ τὺς ἀγάμυς αἱ γυναίκες ἐν ἑορτῇ τινὶ περὶ τὸν βωμὸν ἕλκυσαι ῥαπίζυσιν, ἵνα τὴν ἐκ τῦ πράγματος ὕβριν φευγοντες, φιλοστοργῶσι τὲ καὶ ἐν ὥρα προσίωσι τοῖς γάμοις (a). Plutarco nella

---

» giovane, o d'un giovane con una vecchia è doppiamente
» pernicioso: perchè nel primo caso si lascia incolto un
» campo, che potrebbe essere coltivato, e nel secondo
» si perdono a fecondare un terreno sterile quelle acque
» che potrebbero essere con maggior profitto impiegate
» in un terreno più fertile. Queste riflessioni fecero che
» gli Spartani alle pene contro l'*agamia* aggiugnessero
» anche quelle dell'*opsigamia* e della *cacogamia*, le
» quali altr' oggetto non avevano che di prevenire questi
» ed altri simili disordini, che la natura condanna, che
» il buon ordine civile non soffre, e che le leggi debbono
» punire. Ma con quali pene erano puniti questi delitti?
» Le leggi ebbero ricorso all'infamia, rimedio il più op-
» portuno per prevenire i delitti in una repubblica, nella
» quale i cittadini non hanno ancora imparato a disprez-
» zare l'opinione pubblica. ec. ec. *Filangieri Scienza*
» *della Legislazione. Lib. II*, *cap. I.* »

(*a*) « Clearchus Solensis in adagiis refert, Lacedaemone
» feminas quodam festo die celibes viros circum aram

vita di Licurgo così scrive intorno al modo come Sparta trattava i celibi. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀτιμίαν τινὰ προσέθηκε τοῖσ ἀγάμοις. εἴργοντο γὰρ ἐν ταῖς γυμνοπαιδιαῖς τῆς θεάς. Τȣ̃ δὲ χείμωνος αἱ μὲν ἄρχοντες αὐτȣ̀ς ἐν κύκλῳ γυμνȣ̀ς περϊέναι, τὴν ἀγορὰν, οἱ δὲ περϊόντες ᾖδον εἰς αὐτȣ̀ς ᾠδήν τινὰ πεποιημένην, ὡς δίκαια πάσχοιεν, ὅτι τοῖς νόμοις ἀπειθȣ̃σι. Τιμῆς δὲ καὶ θεραπείας ἣν νέοι πρεσβυτέροις παρεῖχον, ἐστέροντο (*a*).

L' odio di Tebe per il celibato, non fu minore. L' istoria della morte di Epaminonda, ed il colloquio che ebbe luogo tra esso e Pelopida; sono pruove assai luminose quanto dai Tebani si abborrissero i celibi (*b*).

» tractos impactos colaphis caedere, ut indignitatem eius » contumeliae percsi, liberos ac prolem tollere cuperent, » et tempestive adiungerent sese uxoribus. Athen. *Dei-» prosoph. Lib. XIII, cap. 1.* »

(*a*) « Celibes enim aliqua iniuria afficiebantur, nam » nudarum certantium spectaculo arcebantur. Bruma etiam » his ex magistratuum edicto, cogebantur forum vestibus » spoliati obire. Circulantes autem cantilenam in se com-» positam concinnebant, merito ita puniri se quod non » parerent legibus. Praetera honoris erant et observantiae, » quam praestabant senibus iuvenes expertes. Plutar. *in » Lycurg. pag. 48.* »

(*b*) « Dicendo Pelopida ad Epaminonda ὅτι τελευτᾷς ἄτεκ-» νος; *ita ne sine liberis decedis?* Questo moribondo » rispose Μὰ Δία μὲν, ἀλλὰ καταλείπω δύο θυγατέρας, τήν » τε ἐν Λεύκτροις νίκην, καὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ. *Non per Jo-*

*

In Atene non ebbero miglior fortuna i celibi. In questa Repùbblica il celibato si guardava con abborrimento, ed il solo che bastava ad escludere da ogni carica civile e militare. Dinarco nella sua invettiva contro Demostene, ci conservò la memoria di simili sanzioni. *Καὶ τοὺς μὲν νόμους προλέγειν τῷ ῥήτορι, καὶ τῷ στρατηγῷ, τὴν παρὰ τοῦ δήμου πίστιν ἀξιοῦντι λαμβάνειν, παιδοποιεῖσθαι κατὰ τοὺς νόμους, γὴν ἐντὸς ὅρων κεκτῆσθαι, πάσας τὰς δικαίας πίστεις παρακαταθέμενον, οὗτοσ ἀξιοῦν προεστάναι τοῦ δήμου. σὲ δὲ τὴν πατρῴαν γὴν πεπρακέναι, τοὺς δὲ οὐ γεγενημένους υἱεῖς σαυτῷ, προσποιεῖσθαι παρὰ τοὺς νόμους, τῶν ἐν ταῖς κρίσεσιν ἕνεκα γινομένων ὅρκων* (*a*). Di questa legge così severa contro i celibi, Pottero ne assegna la ragione nel modo seguente. « His subiungenda Athe-

---

» *vem, sed filias duas victoriam Leucatricam, et Man-*
» *tinensem, post me relinquo.* Diodor. Sicul. *Lib. XV,*
» *cap. LXXXVII.* » Felice età, così esclama il Filangieri dietro un tale racconto, fortunata repubblica, dove la riproduzione è il primo dovere del cittadino, e dove un uomo, che muore senza figli, ha bisogno di due vittorie per lavare questa macchia! » *Scienza della Legislazione Lib. II, cap. 1.*

(*a*) Ut, quum iubeant Oratorem atque imperatorem leges, qui populo praefici velit, secundum leges procreare liberos, agrumque intra terminos possidere, fide omni interposita, tu patrimonium vendas, alienosque liberos iurisiurandi caussa, quod in iudiciis praestatur, contra leges adoptes. Dinarch. *in Demosth.*

» niensium lex, ex Dinarcho in *Demosthenem*,
» qua omnes praefecti, oratores, iique quibus
» legatum publicum aliquod negotium, matri-
» monio iuncti esse debebant, ipsisque natos esse
» liberos, ac fundos possidere; haec enim ha-
» bebantur ceu tot pignora bonorum; ac pru-
» dentiae ipsorum, sine quibus periculosum exi-
» stimabant concredere illis administrationem pu-
» blicorum negotiorum (*a*) ».

Aver vietato ai celibi l'esercizio di ogni carica benchè fosse per se stesso un gastigo assai severo, pure agli Ateniesi, impegnati nel bandire dalla loro patria una tale classe di persone, parve leggiera cosa. Istituirono quindi una pubblica accusa contro i celibi. « Quin et singula-
» rem, così Eineccio, adversus caelibes invenerant
» γραφὴν, vel accusationem publicam, quam τὴν
ἀγαμίϛ γραφὴν, adpellatam esse tradit in Ono-
» mastico *Julius Pollux* » (*b*). Da Plutarco ancora rileviamo l'esistenza di simile accusa in Atene ed in Sparta. Πρῶτον μὲν ἐκ ἀναμένει νόμυς ἀγάμυ καὶ ὀψιγάμυ καθάπερ αἱ Λυκέργυ πολῖται καὶ Σόλωνοσ (*c*).

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XI.*

(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Papia. Poppea. Lib. 1, cap. II, §. 3.*

(*c*) « Primum non expectant dum leges contra caeli-
» batum, aut serius matrimonium ineuntes ferantur, ut
» Lycurgi et Solonis cives. Plutar. *de amore prolis.*
» *pag. 493.* »

Articolo Secondo.

Celibato proibito in Roma. Leggi imperiali che abrogarono le pene contro i celibi.

Fermati nell'opinione i Romani di non dover avere altra mira che dilatare ed ingrandire il proprio impero, non poterono non far molto conto di una numerosa popolazione. Questa sola potea riparare alle più sanguinose sconfitte, e metter in piedi nuovi eserciti; ben più numerosi di quei perduti. Se scorriamo di fatti l'istoria latina, dal tempo in cui la moltitudine confusa del Tebro, e formata dall'adunamento tumultuoso e fortuito di molti popoli, si unì sotto un comune regime, fino quando i conquistatori del Nord piombando sull'indebolito impero, ne fecero di esso il più miserabile strazio: il celibato fu con ogni severità proscritto.

Romolo, volendo credere ad Augusto, fu il primo ad incoraggiare con premi la popolazione. ἦν μὲν γὰρ ὐδὲ πρόσθεν ἐξὸν ἀμελεῖν τισὶ παιδοποιίας καὶ γάμων. καὶ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς εὐθὺς ἅμα τῇ πρώτῃ τῆς πολιτείας καταστάσει ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐνομοθετήθη (*a*). Quantunque di questa legge di Ro-

---

(*a*) « Et quidem neque ante me cuiquam permissum » erat, coniugium ac sobolem negligere, quum initio sub

molo non si faccia menzione presso scrittore alcuno, pure non possiamo dubitare aver il primo fondatore di Roma se non direttamente, almeno con mezzi indiretti obbligato i suoi sudditi al matrimonio. Il medesimo Eineccio benchè esiti alquanto dal credere per vere le parole di Augusto, pure esaminando i privilegi che Romolo accordò ai padri di famiglia, confessa quanto avesse dovuto egli abborrire il celibato (*a*).

Numa non fu meno propenso nel favorire i matrimoni. Per allettare egli la gioventù allo stato coniugale, ed allontanarla dagli amplessi detestevoli delle meretrici, esentò i figli di famiglia già divenuti mariti dal terribile gastigo di essere venduti dal padre. Εάν πατὴρ υιῷ συγχωρήσει γυναῖκα ἀγάγεσθαι, κοινωνὸν ἐσομένην ἱερῶν τὲ καὶ χρημάτων κατὰ τὺς νόμυς, μηκέτι τὴν ἐξυσίαν εἶναι τῷ πατρί πωλεῖν τὸν υιὸν (*b*). Fuori di questa legge che non poteva non allettare la gioventù al matrimonio, Numa per conservare illesa la fedeltà coniugale, fece anche una legge

» primam reipublicae constitutionem, ea de re sit legibus » cautum. Dion. Cass. *Lib. III, pag. 576.* »

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Papi. Poppe. Lib. 1, cap. II, §. 7.* Paul. Manut. *de Legib. Roman. c. XVI.*

(*b*) « Si pater filio concesserit uxorem ducere, quacum » sacra et bona secundum leges communicet, patri po- » sthac filium venumdandi ius ne esto. Dionys. Halicar- » nass. *Antiquit. Roman. Lib. II, cap. XXVIII.* »

contro le concubine. « Post Romulum Numa
» quiddam lege sanxit, così Manuzio, quod ad
» tuendam matrimonii fidem ac religionem per-
» tinuit, scripsit enim haec in pellices, quae
» legimus in Gellio. *Pellex aedem Junonis non*
» *tangito, si tangit; Junoni, criminibus de-*
» *missis, agnum feminam caedito* (*a*). »

Cambiò Roma il suo governo, ed il matrimonio ebbe nuovi, e più ampi privilegi. Le leggi della Repubblica mentre proscrissero il celibato, obbligarono i cittadini a conservare la prole avuta. Ο' γὰρ ἀρχαῖοσ ἀυτῶν νόμος γαμεῖν τὲ ἠνάγκαζε τὲς ἐν ἡλικίᾳ, καὶ τὰ γεννώμενα ἅπαντα ἐπάναγκες τρέφειν (*b*). Una magistratura solennemente istallata, vegliava per l'esecuzione di tale legge (*c*). Essa or con l'allettamento de' premi (*d*), e quando col timor dei gastighi, obbligava i cittadini al matrimonio (*e*).

(*a*) Paul. Manut. *de Legib. Roman. cap. XVI.*

(*b*) « Nam prisca lex cogebat eos, qui per aetatem pos-
» sent, uxores ducere, et, ut omnes liberos susceptos edu-
» carent, necesse erat. » *Dionys. Halicarnass. Lib. IX, cap. XXVII.*

(*c*) Furono questi i censori creati sin dall'anno 400, di Roma. ved. Plutar. *in Camill. pag. 128.* Cicer. *de Orat. Lib. II, cap. 259.*

(*d*) Aulo Gellio *Noct. Attic. Lib. V, cap. XIX,* scrive che P. Scipione Africano essendo Censore esentò dalla multa prescritta ai celibi, quei che avevano adottati i figli altrui.

(*e*) I celibi erano condannati ad una multa detta *aes*

Gl' Imperadori che dominarono Roma, dopocchè la libertà latina restò spenta nelle campagne di Farsaglia, conoscendo il bisogno di una numerosa popolazione, non cessarono dall' inveire contro il celibato. Giulio Cesaae fu il primo a darne l'esempio. Essendo questi Dittatore perpetuo, per riparare le perdite di tanti cittadini morti durante le guerre civili (*a*); accordò novelli premi ai matrimoni. L'impero di Augusto non fu meno fatale al celibato. La legge Papia Poppea mentre prodigò premi ai padri di famiglia, prescrisse severi gastighi contro i celibi. Τοῖς τὲ ἀγάμοις, così Dione Cassio, καὶ ταῖς ἀνάνδροις βαρύτερα τὰ ἐπιτίμια ἐπέταξε, καὶ ἔμπαλιν τῦ τὲ γάμυ καὶ τῆς παιδοποιίας ἆθλα ἔθηκεν (*b*). Sviluppare i princìpi di questa legge, ed addittarne i vari contrasti, dopo deì quali fu essa dai Romani ricevuta: sembrami cosa del tutto inutile. Illustri scrittori, celebri per molti titoli, svilupparono con un erudizione e dottrina senza

---

uxorium. ved. Fest. *voc. uxorium*. Valer. Maxim. *Lib.II, cap. IX.*

(*a*) Le guerre civili, secondo l'autorità dello storico Appiano *Lib. 2, pag. 492.* aveano scemata la popolazione di Roma, quasi per metà.

(*b*) « Graviorem poenam innuptis utriusque sexus imposuit, contraque nuptiarum et multitudinis liberorum » praemia iterum statuit. Dio. Cass. *Lib. LIV, p. 531.* »

pari, questa legge tanto celebre nei fasti della storia latina (*a*)

Le costituzioni imperiali non mostrarono minor avversione ai celibi. Adriano volendo favorire i matrimoni, mitigò le pene ai delinquenti, padri di numerosa prole (*b*). M. Antonino per incoraggiare la popolazione, permise che anche i figli incestuosi poteano legittimarsi. Marciano nella *L.* 57, §. 1, *ff. de ritu nupt.* nei seguenti termini ci ha conservato il rescritto di Antonino. « Movemur et temporis diuturnitatis, quo » ignara iuris in matrimonio avunculi tui fuisti, » et quod ab avia tua collocata es, et numero » liberorum vestrorum. Idcircoque, quum haec » omnia in unum concurrant: confirmamus sta- » tum liberorum vestrorum, in eo matrimonio » quod ante annos quadraginta contractum est, » perinde atque si legitime concepti fuissent ». Giustiniano imitando tal' esempio, accordò agli abitanti del villaggio di Sindio, ed agli Ebrei dell' Isola di Tiro, il privilegio di legittimare la prole avuta da unioni illecite (*c*). I municìpi, e le colonie dopocchè ottennero il privi-

---

(*a*) Quali siano questi autori ved. Eineccio nel suo erudito comentario *ad leg. Jul. et Papi. Poppe. Lib.* 1, *cap.* 1, § 4.

(*b*) ved. Dion. Cass. *Excerpt. Peiresc. pag.* 716, ved. anche Paul. *L.* 7. § 3. *ff. de bon. damnator.*

(*c*) Novell. 139, *praefat.*

legio della cittadinanza, parteciparono anche dei benefici che la legge Papia Poppea accordava ai padri di famiglia (*a*).

Intenti i Legislatori di Roma a bandire dall'impero il celibato, ai premi aggiunsero il timor dei gastighi. I celibi in forza della legge Papia Poppea non solo erano allontanati dalle Magistrature, ma benanche si dichiararono incapaci di adire l'eredità. « Datam est igitur » numero liberorum, sono parole del Gravina, » ut in petitione Magistratuum urbanorum, » aut provincialium, is candidatus praeferretur, » qui plures liberos haberet, quamvis aetate » esset inferiori » (*b*). E Sozomeno, Νόμος ἦν Ρωμάιοις παλαιοῖς ἀπὸ ἔικοσι καὶ πέντε ἐτῶν, τῶν ἴσων ἀξιῦσθαι κολύων τὺς ἀγάμυς τοῖς μὴ τοιῦτοις, περὶ ἄλλα τὲ πολλὰ, καὶ τὸ μηδὲν κερδένειν ἐκ διαθήκης, τὺς μὴ γένει ἐγγυτάτῳ προσήκοντας· τὺς δὲ ἄπαιδας ζημιῶν τὸ ἡμίσυ τῶν καταλελειμένων (*c*). Potrebbe da principio sembrare assurdità la de-

---

(*a*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Papi. Poppe. Lib. I, cap. II*, §. *XI*.

(*b*) Gravina *de Legib. et Senatuscon. cap. XLVIII*.

(*c*) « Lex vetus erat Romanis, quae eos, qui intra » annorum aetatis XXV, nondum inierant matrimonium » inter alia, quidquam ex aliorum testamentis capere » prohibebant, nisi essent cognatione proximi. Eos vero, » qui liberos haud sustulerant, nonnisi semissem eorum, » quae testamento iis relicta fuerant, capere patiebatur. » *Histor. Eccles. lib. I, cap. IX.* »

terminazione della legge Papia Poppea, di cui si fa menzione nelle ultime parole da Sozomeno Tale assurdità però svanisce qualora si considera, che non si volea punire la sterilità dei coniugi; ma bensì la loro trascuraggine, nel non aver mediante del divorzio procurate nozze più felici, avendo già conosciuta la sterilità della moglie (*a*).

Ma non appena la Religione Cristiana divenne la dominante dell'impero; non appena Costantino salì sul trono imperiale di Roma; che le leggi le quali punivano i celibi perchè credute contrarie ai dogmi del Vangelo, rimasero abrogate. « Sed Costantinus, così Gravina, debitum » honorem caelibatui ex vera religione sanaque » pietate restituens, poenas omnes orbitatis, et » caelibatus funditus sustulit, relictis legibus » decimariis, mox a nobis percurrendis (*b*) ».

CAPITOLO IV.

Potestà maritale secondo la Giurisprudenza Attica e Romana.

Vi esiste nella società coniugale un regime, e l'ordine non meno che la conservazione delle famiglie richiede, che al marito si affidi a pre-

---

(*a*) Gravina *de Legib. et Senatucons. cap. LI.*
(*b*) Gravina *loc. cit.*

ferenza il governo. Quanto ciò sia vero ce l'indica ne' seguenti termini il celebre Ugon Grozio. « Consociatio maxime naturalis in coniugio » apparet: sed ob sexus differentiam imperium » non est commune, sed maritus uxoris caput, » nempe in rebus coniugii, et in rebus fami- » liae: nam uxor pars fit familiae maritalis (*a*).»

Ma non è soltanto al credito servile di simile autorità, che intendo di confidare la proposta tesi, sulla preminenza che al marito compete sopra la moglie. Attenendoci alla nuda ragione avremo pruove non inferiori; nè gli argomenti che si deducono dalla debolezza della donna, e dalla incapacità di poter essa da se medesima provvedere al ben-essere ed alla difesa della famiglia, sono così deboli da poter essere facilmente contradetti. « La differenza che si trova » ne' loro esseri, così il Consigliere di Stato Por- » talis dimostra la preminenza che al marito » compete nel governo della famiglia, ne sup- » pone un'altra ne' loro diritti, e nei loro do- » veri rispettivi. È indubitato che nel matrimo- » nio i due sposi concorrono ad un fine comune;

(*a*) Grot. *de iur. Bell. et Pac. L. II, cap. V, § 8,* Quintiliano ancora *declamat. 368,* scrive che la debolezza della donna fu l'origine della potestà del marito. « Sic mares feminis iunguntur, ut imbecillior sexus prae- » sidium ex mutua societate sumat ». ved. Heinecc. *elem. iur. Nat. et Gent. Lib. II, § 45 e 46.*

» ma non possono concorrervi nella stessa ma-
» niera. Se sono eguali in certe cose, in certe
» altre non vi è alcuna analogia fra di loro.

» La forza e l'ardire sono dal lato dell'uomo,
» la timidezza ed il pudore dal lato della donna.

» L' uomo e la donna non possono essere a
» parte dei medesimi lavori, nè soggettarsi alle
» stesse fatiche, abbandonarsi alle stesse occu-
» pazioni. Non sono le leggi, è la natura stessa
» che ha fissato il destino de'due sessi. La donna
» ha bisogno di protezione, perchè è la più
» debole; l' uomo è più independente, perchè
» è più forte.

» La preminenza dell' uomo è indicata dallo
» stesso suo temperamento, che lo esenta da
» tanti bisogni, e che gli dà più libertà, per
» l' impiego del suo tempo, e per l' esercizio
» delle sue facoltà.....

» L'obbedienza della donna è un omaggio reso
» al potere, che la protegge, ed è una conse-
» guenza necessaria della società coniugale, che
» non potrebbe sussistere, se l' uno degli sposi
» non fosse subordinato all' altro (*a*) ».

Questa preminenza però che la medesima na-
tura delle società domestiche, non men che la

(*a*) Esposizione de'motivi della legge relativa al ma-
trimonio del Consigliere di Stato Portalis *Motiv. sul Cod.
Franc. Lib. I, tit. V, pag. 231.*

complessione della donna, accorda al marito, non dee estendersi al di là di quel che richiede l'ordine e l'interesse delle famiglie. « Nel ma-
» trimonio la preminenza del marito, sono pa-
» role di uno scrittore rispettabile per molti titoli,
» non porta però un potere illimitato o tirannico;
» e la donna quantunque si sottometta all'ordi-
» ne di questa società, non può mai perdere la
» sua libertà personale..... Si è molto parlato
» della schiavitù delle donne, e della servitù
» domestica stabilita dalle leggi di molti popoli
» colti; ma internandoci meglio ne'costumi di
» queste nazioni, sparisce questa ombra di ser-
» vitù, e spariscono con essa tutti i ragiona-
» menti ingegnosi, ricavati dalla forma del go-
» verno, per ispiegare le cagioni di siffatta ser-
» vile condizione; la quale non può aver luogo,
» se non che presso de'popoli disnaturati, che
» non conoscono nè l'istinto dell'uomo, nè l'or-
» dine della natura. Fra certe truppe di selvaggi
» la sorte delle donne diviene in fatti così orri-
» bile, che le madri affogano per la sola com-
» passione le proprie figlie appena nate, affin-
» chè le preservino dal divenire un tempo si
» maltrattate, ed oppresse (*a*) ».

Potere così snaturato che equiparava la condizione delle madri di famiglia a quella delle

---

(*a*) Schmidt *Princìpi di Legislazione L. II, cap. IV*.

serve, e che da principio pare che non avesse dovuto sussistere che presso di quei popoli che per un concorso di malagurate circostanze non conobbero nel governo della famiglia altra regola che il proprio capriccio; fu anche protetta, cosa incredibile ma pur vera, da Atene e da Roma, celebri per coltura di spirito, e per umanità di costume. Queste leggi visibili avanzi del loro stato selvaggio, che accordavano un potere così illimitato e tirannico sopra le mogli, fino a permettere che si prestassero ai loro amici per cortesia, richiamano ora la mia particolare attenzione.

Articolo Primo.

Potestà maritale degli Ateniesi.

L'abborrimento con cui si guardò dai Greci la servile condizione delle donne Persiane, non influì che ad addolcire alquanto lo stato delle proprie mogli, senzacchè queste avessero perciò potuto guadagnare il libero esercizio della propria libertà individuale. Quanto ciò sia vero si rileva dalle seguenti parole del Pottero. « Ex » iis quae disserit Plutarchus, colligere licet » tum ipsum, tum ceteros Graecos improbasse » illam severitatem, que apud barbaras gentes » in mulieres exercebatur; licet autem Persis » remissiores fuerint, tamen mulieres sub seve-

» ram disciplinam miserunt ; ipsi vero Romani
» tanto mitius Graecis, quanto Graeci barbaris,
» mulieres habebant (*a*) ».

Atene non ebbe per riguardo alla potestà maritale, leggi meno severe. Essa costumò la reclusione delle donne nel *Gineceo* (*b*), togliendole assolutamente da ogni commercio sociale, nè permise che potessero esse conversare con chicchesia che alla famiglia non appartenesse. Aristofane ci somministra su di ciò una luminosa pruova.

Ταῖς γυναικωνίτισιν
Σφραγίδας ἐπιβάλλουσιν ἤδη, καὶ μοχλοὺς,
Τηροῦντες ἡμᾶς, καὶ προσέτι μολοττικοὺς
Τρέφουσι, μορμολύκεια τοῖς μοιχοῖς, κύνας (*c*).

Una clausura così rigida non terminava in qualche modo, se non per la sopravvegnenza dei figli. Si stimavano questi come indizi evidenti dell'onestà delle proprie mogli, ed un pegno sicuro della

---

(*a*) Potter. *Archaelog. Graec. Lib. IV, cap. XIII.*

(*b*) Sin dai tempi Eroici, le donne abitavano in un particolare appartamento della casa detto il *Gineceo* ved. Homer. *Iliad. III, ver. 423, ed Iliad. VI, ver. 242.*

(*c*) Muliebribus cubiculis
Sigilla apponunt iam, et pessulos,
Observantes nos, et insuper molossos
Alunt, terriculamenta adulteris, canes.
Aristophan. *in Thesmophor. pag. 774, edit. Amstelod.*

futura loro fedeltà ai doveri coniugali (*a*). Lisia nell'arringa per l'uccisione dell'adultero, ci fa marcare nei seguenti termini simile costume di Atene. Εγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι, καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην, ὥστε μήτε λυπεῖν, μήτε λίαν ἐπ' ἐκείνῃ εἶναι, ὅ τι ἂν θέλοι ποιεῖν ἐφύλαττον τὲ ὡς οἷόν τὲ ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν. Επειδὴ δὲ μοὶ παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη, καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύτην οἰκειοτητα μεγίστην εἶναι (*b*).

Solone però volendo del tutto impedire che i delitti offensivi alla fedeltà coniugale, agitassero la tranquillità delle famiglie, vietò alle mogli uscendo fuori di casa, di camminare in tempo di notte senza essere precedute da lumi, nè avere con se provvisione il di cui prezzo eccedesse il valore di

(*a*) Ved. Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV*, *capit. XIII.*

(*b*) « Ego itaque, ex quo matrimonium visum fuit mi-
» re uxorem duxi domum, atque ita me erga eam gessi,
» ut neque severitate et importunitate molestus ei essem,
» neque rursus ipsi liceret admodum pro arbitrio suo age-
» re, quaecumque vellet, sed observabam eam, quam
» poteram diligentissime, animumque ei, qua decebat
» attendebam. Ut autem puerulum ex ea susceperam, iam
» fidere ei coepi, et omnia mea eius fidei commisi, exi-
» stimans hanc fiduciae demonstrationem familiaritatis
» vinculum arctissimum et certissimum esse. *Lys. in*
» *Eratosthen.* »

un sol' obolo. « Solon Atheniensis, così Pottero, » ut adimeret feminis omnem peccandi oppor- » tunitatem, lege cavit, ne qua uxor vel matrona » (virgines arctius custodiebantur, esti nulla esset » lex) foras proficiscens, plures quam stolas, » neque plus cibi aut potus quam obolo emi » posset, neque calathum cubitali maiorem secum » afferret : neque iter noctu faceret, nisi curru » veheretur praelucente lucerna (*a*) ».

Non si limitava in questa severa custodia la potestà maritale degli Ateniesi. Essa facoltava anche ai mariti di poter disporre con atti di ultima volontà delle persone delle loro mogli, nè queste poteano ricusarsi dall' ubbidire. L'esempio del padre di Demostene che morendo, promise la sua moglie ad Afobo, è una pruova evidente di tal costume. « Similiter uxores su- » perstites, sono parole del succitato Pottero, » aliis non raro desponsabant mariti morientes : » prout liquet exemplo Demosthenis patris, qui » moribundus uxorem Cleobulam cum ampla dote » Aphobo despondit : illo autem mortuo, dotem » servavit, uxorem vero ducere recusavit Aphobus, cui dicam inscripsit coram magistratu, et » eleganti oratione declamavit Demosthenes (*b*) ».

Che se la vedova avesse figli puberi; ella non

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XIII.*
(*b*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XIII.*

ricuperava l' esercizio della propria libertà personale, ma bensì era obbligata ad ubbidire il proprio figlio che subentrava nei diritti paterni. Meursio e Salmasio colla loro autorità aggiungeranno fede a' miei detti. « Viduae, si filium » haberent puberem, così Meursio, in eius po- » testate erant » (*a*). E Salmasio. « Lege Attica » non solum bonorum, sed etiam matris ipsius » domini fiebant liberi, postquam ἐφηβείας tem- » pus egressi essent. Per duos annos in ἐφεβία, » erant, atque ephebi dicebantur, ab anno duo- » devigesimo ad vigesimum, quo anno tutelam » matris et bonorum omnium, quae ipsi relicta » fuerant, accipiebant. Nam Athenis mulieres » in perpetua erant tutela, et sub eorum au- » ctoritate, qui κύριοι ipsarum vocabantur (*b*)». Ed altrove il medesimo Scrittore. « Filius, qui » pubertatis metas excesserat, ac suae tutelae iam » erat, non solum dominium bonorum matris » accipiebat, sed etiam ipsius κύριος fiebat, si » maritus defunctus esset (*c*) ».

Nulla resterebbe da aggiungere, per riguardo alla potestà maritale degli Atenicsi, se non che il diritto che Solone accordò ai mariti sopra la

(*a*) Meurs. *Them. Attic. L. II, cap. IX, et Attic. Lect. Lib. III, cap. XXIV.*

(*b*) Salmas. *de mod. Usurar. cap. IV, pag. 164.*

(*c*) Salmas. *loc. cit. pag. 168.*

vita delle proprie mogli, ree di avere violata la fedeltà coniugale: diritto che sarà più ampiamente esaminato allorquando tratterò della giurisprudenza Attica riguardo all' adulterio.

Articolo Secondo.

Diritti che le Leggi Romane accordavano ai mariti sopra le mogli.

Assai ampia ed illimitata era l' autorità che l' antica giurisprudenza Romana anteriore alla legge Papia Poppea, accordava ai mariti sopra le persone delle loro mogli. Tale autorità che non dovea estendersi più oltre di quel che richiedea il governo degl' interessi domestici, avea spogliate le mogli di qualsisia diritto, ed il marito esercitando su di esse il dominio *Quiritario*, poteva nel modo che a lui più sembrasse disporre tanto degli acquisti che della libertà individuale delle proprie mogli. Scrittori, i detti dei quali meritano tantoppiù fede, in quantochè nessun motivo li stimolava a mentire, ci assicurano di tutto questo.

Di fatti Dionisio di Alicarnasso scrive, che secondo i princìpi dell'antica giurisprudenza Romana le mogli erano nella medesima condizione delle figlie di famiglia (*a*). Aulo Gellio benan-

(*a*) Dionys. Halicarnass. *Antiquit. Roman. Lib. II. pag. 95.*

che attesta che l' onorofico titolo di *madre di famiglia*, non facea che rendere più deplorabile la condizione delle mogli. « Matremfamilias » appellatam esse eam solam, quae in mariti » manus mancipioque, aut in eius, in cuius ma- » ritus manu mancipioque esset: quoniam non » in matrimonio tantum, sed in familiam quo- » que mariti, et in sui heredis locum venis- » set (*a*) ». Della dote, del pari che degli altri acquisti appartenenti alla moglie, il marito con tutta libertà potea disporne. « Cum mu- » lier viro in manum convenit, così Cicerone » nella sua Topica a Trebazio, omnia quae » mulieris fuerant, viri fiunt dotis nomine» (*b*). Il medesimo Giureconsulto Ulpiano anche scrive. « Adquiritur nobis etiam per eas personas, quas » in potestate, manu, mancipioque habemus (*c*)». Oltre delle sostanze, il marito potea anche disporre delle persone delle loro mogli. Queste si poteano cedere, o anche vendere, quantevolte al marito fosse piacciuto. « Sicuti porro » patri liberos aliis venumdare, così il dotto ed » erudito Commentatore della legge Giulia e Papia » Poppea, mancipare, et in adoptionem dare » iure licebat: ita et Romanos uxores aliis ces-

(*a*) Aul. *Gell. Noct. Attic. Lib. XVIII, cap. VI.*
(*b*) Cicer. *Topic. ad Trebat. Lib. II, et ibi Boeth. commentar.*
(*c*) Ulpian. *Fragm. tit. XIX, § 18.*

» sisse ac vendidisse legimus. Nam Catonem Uti-
» censem uxorem Marciam praesentem despon-
» disse Hortensio (*a*): Augusto vero Tiberium
» Neronem Liviam uxorem etiam praegnantem
» cessisse, auctores locupletissimos Plutarchus,
» Tacitum, Dionem habemus (*b*) ».

La morte del marito non restituiva alla moglie, l'esercizio della sua libertà individuale. Poteva essa mediante un atto di ultima volontà del marito, essere costretta a vivere sotto tutela. « Quemadmodum itaque, così Eineccio, pater-
» familias liberis pupillis poterat tutores testa-
» mento dare: ita maritus morti proximus te-
» stamento tutorem dabat uxori, tamquam filiae-
» familias » (*c*). Nella successione ab intestato del marito, erano le mogli considerate a preferenza come loro eredi. Oltre di Gellio, che come

(*a*) Giovanni Bodino *Method. histor. cap. IV. p. 58*, crede tutto questo una favola. « Quod item in Catone
» Uticensi mutuam dare uxorem licuisse tradit apud
» Romanos: idque fecisse Catonem erga Hortensium, ut
» ex Martia Catonis nobili ac foecunda matrona liberos
» susciperet, vix adduci possum ut credam, praesertim
» quum Romuli lege de adulteriis ac more veterum, quem
» Tiberius revocavit, agnati adulteras uxores pro suo ar-
» bitratu coërcerent. »

(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et. Papia. Poppea. Lib. II. cap. XI, § 3.*

(*c*) Heinecc. *loc. cit.*

si vide scrisse « quoniam non in matrimonium » tantum, sed in familiam quoque mariti, et » in sui heredis locum venisset, » il medesimo Servio commentando queste parole di Virgilio...
« *Quaesitas sanguine dotes.*
» *Abneget, externusque in regnum quaeritur* » *heres* (*a*): scrive. De iure traxit, ut non gene- » rum, *sed heredem* diceret. Nam per coëm- » ptionem facto matrimonio coniuges sibi invicem » succedebant ». Simile disposizione però di epoca assai rimota, riconosce l'origine da Romolo istesso quale avea sanzionato,

Filia uti patri, ita defuncto viro heres esto (*b*).

La giurisprudenza Decemvirale praticò lo stesso, come si legge nel Gravina. « Haec autem pro- » prie dicebatur uxor, (*id est usucapta*) quae » non transibat in mariti familiam, nec iure XII » Tabularum ad illius hereditatem vocabatur: » unde longe differebat a matrefamilias, sive » coniuge illa, quae non *usu*, sed solemnitati- » bus nuptialibus in potestatem, et familiam viri » transierat, ideoque ad successionem etiam il- » lius, tanquam agnata veniebat (c) ».

(*a*) Aeneid. *Lib. VII, ver. 423.*

(*b*) Ved. Balduin. *ad Leg. Romul. cap. XIV*, et Dionys. Halicarnass. *Antiquit. Roman. Lib. II, pag. 95.*

(c) Gravina *de iure natur. Gent. et XII, Tabul. cap. XXVIII.* »

Furono queste le determinazioni dell' antica giurisprudenza Romana, riguardo a' diritti che accordavano ai mariti sopra le persone delle loro mogli. Esse non furono abrogate in Roma che colla pubblicazione della legge Giulia, e Papia Poppea, quale per favorire piuttosto il matrimonio, che le madri di famiglia, accordò il libero esercizio della libertà individuale a quella donna, che avesse partorita tre figli, o pure avesse dal senato ottenuto il beneficio *trium liberorum.*

» *Ingenua ter enixa, vel ius trium libero-*
» *rum consequuta: tutela liberator* (a) ».

CAPITOLO V.

Divorzio secondo le leggi Attiche e Romane.

L' attrattiva del piacere, e l' istinto di riprodursi e moltiplicarsi, stimolarono l' uomo al matrimonio; e la premura di prevenire gli effetti pericolosi di una dissunione, con la speranza di un' altra situazione più analoga a' propri desideri: lo persuasero a domandarne per mezzo del divorzio la soluzione. Se questo diritto che le leggi di tutt' i popoli dell' antichità

(a) Heinecc. *ad leg. Jul. et Papia. Poppea. Lib. II, cap. XI,* § 2.

credettero come il più efficace rimedio per prevenire, che la fonte dei piaceri più grandi e durevoli, diventasse la scaturigine dei più gravi dolori, sia o no conforme alla natura della società coniugale, non è del mio proposito esaminarlo. Celebri scrittori esaminarono il merito di tal quistione, nè tra essi sono nomi ignoti quei di Carion-Nisas, e del Consigliere di Stato Treilhard (a). Rimettendo dunque a questi scrittori chiunque voglia conoscere, se lo scioglimento del matrimonio sia un rimedio capace per impedire che particolari disgusti rendano lo stato coniugale principio di comune dissaventura ai coniugi, ed accordare ad essi mediante la separazione uno stato più comodo e felice, con sincera fedeltà esporrò la giurisprudenza Attica e Romana intorno al divorzio.

(a) I loro discorsi *pro* e *contra* al divorzio, si potranno leggere nel *tom. I, dei motivi sul Cod. Franc. Lib. I. tit. VI*, ved. anche André Nugarède de Fayette *histoire des lois sur le mariage et sur le divorce, 2 vol. in-8.°*; et *Législat. sur le mariage et sur le divorce, 1 vol. in-8.°* Rimettendo alla lettura degli anzidetto scrittori nulla intendesi che in menoma parte derogasse i canoni della Chiesa.

Articolo Primo.

Leggi Attiche intorno al divorzio.

Tutt'i Legislatori della Grecia, trattine Licurgo, legittimarono con le proprie leggi il divorzio, senza provvedere alle cagioni per cui esso poteva accadere. « Graecorum leges, sono » parole del Pottero, de divortiis diversae erant; » nonnullae permittebant viris uxores levibus de » causis repudiare; a Cretensibus illud indultum » viro, qui progeniem, liberorum nimis nume- » rosam sibi metuebant; Athenienses hoc itidem » futilibus argumentis faciebant, sed non ita ta- » men, quin libellum darent, in quo conti- » nebatur divortii ratio, ut, si repudiata ad ius » provocaret, a summis magistratibus compro- » baretur (*a*) ». Tale diritto però che dovrebbe essere un mezzo sicuro come garentire l'onore delle famiglie, ed assopire qualsisia dissapore che potesse agitare la tranquillità domestica, concesso esclusivamente a'soli mariti, era diventato assai funesto. Esso mentre obbligava le mogli ad uniformarsi ciecamente ai voleri dei propri mariti, e comprarsi *la loro affezione a trop-*

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV*, *cap. XII.*

po caro prezzo (*a*), le privava benanche della speranza di poter a costo di qualunque sacrificio, rendere più buoni ed equi i loro mariti.

Simili ingiustizie che commettevansi al bel sesso condannato ad essere l' infelice vittima degl' insulti di quei che a preferenza dovrebbero garentirlo, erano assai patenti per potersi occultare agli sguardi del savio Legislatore di Atene; quale non contento di aver accordato alle mogli ed a chiunque il volesse l' azione *περὶ κακώσεως* (*b*) tendente a garentirle dalle offese gravi dei proprî mariti, le facoltò ancora di potere per giusti motivi domandare anche esse il divorzio. « Apud Athenienses autem, così Gravina, uxori » pariter, atque viro libera erat nuptiarum dis- » solutio (*c*) ».

Per eliminare però Solone da un tale atto il capriccio delle parti, non permise che lo scioglimento del matrimonio succedesse priacchè l'Ar-

---

(*a*) Sono queste le genuine parole che Euripide mette in bocca a Medea, quale si lamentava della dura condizione delle mogli Greche. Euripid. *in Medea ver. 230.*

(*b*) Ved. Petit. *Commentar. ad leg. Attic. Lib. VI, Tit. I.*

(*c*) Gravina *de iur. Natur. Gent. et XII, Tabul. cap. XXIX.* I Greci con due diversi vocaboli distinguevano il divorzio della moglie da quella del marito « Ἀπόλειψις dicebatur, così Salmasio *de mod. Usurar* » *cap. IV, pag. 160*, quum mulier a viro recedebat, » et *ἀποπομπή* quum repudiabat vir uxorem. »

conte avesse esaminato la gravezza dei motivi che poteano legittimare il divorzio.

Τὴν γυναῖκα τὴν ἀπολείπουσαν τὰ τῆς ἀπολείψεως γράμματα παρὰ τῷ Ἄρχοντι θέσθαι, μὴ δι' ἑτέραν ἀλλ' αὐτὴν παροῦσαν.	*Uxor quae a viro divertit, libellum divortii ipsa, non per alterum, Archonti praesens offerto* (*a*).

Simile sanzione diretta ad ovviare qualunque abuso che il capriccio delle parti potesse cagionare, era anche un mezzo assai sicuro e facile per conciliare gli animi dei coniugi. « Apud » Athenienses autem, così Gravina, ... libera » erat nuptiarum dissolutio, dummodo Archon» tem adirent, tum ut ei dissidii rationem pro» barent; tum credo, ut si levioribus causis » distraherentur animi, auctoritate, atque con» silio magistratus in gratiam redirent (*b*) ». Petito ancora commentando la legge di Solone surriferita scrive « Ratio est, ut hoc modo si » fieri posset, eorum sarciretur odium, et utrius» que iniretur gratia (*c*) ».

Che se il divorzio dalla moglie domandato fosse creduto giusto, ed il marito n' era stato

(*a*) Ved. Petit. *in Leg. Attic. Lib. VI, Tit. III.*

(*b*) Gravina *de iure Natur. Gent. et XII, Tab. capit. XXIX.*

(*c*) Petit. *loc. cit.*

la cagione, dovea quest'ultimo o restituire la dote, ovvero essere astretto nell'Odeo a dover prestare alla moglie gli alimenti, o pagarli per la dote non restituita l'interesse di nove oboli al mese.

Εὰν ἀποπέμπη τὴν γυναῖκα ἀποδιδόναι τὴν προῖκα· ἐὰν δὲ μὴ ἐπ' ἐννε ὀβολοῖς τοκοφορεῖν, καὶ σίτυ ἐις Ωδειον εἶναι δικάσασθαι ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τῷ Κυρίῳ.

Si uxorem dimiserit, dotem reddito: ni reddat, in novem obolos menstruos fenus pendito: adversus eum in Odeo de victu uxoris illius tutori actio dator (*a*).

Non qualunque persona però avea il diritto d'intentare l'azione per la restituzione della dote. Questa facoltà non competea che al solo tutore quale avea col suo consenso confermato gli sponsali, ovverò assegnata la dote. Questo solo poteva domandare la restituzione, senzacchè con

---

(*a*) Petit. *Lib. VI, Tit. II.* Il tutore presso dei Greci si appellava Κύριος. « Is qui aliquem habet in potestate, » così Guglielmo Budeo *Commentar. ling. Graec. pag.* 20. » dicitur esse Κύριος, ut ἐπίτροπος iique qui puellas aut » feminas dabant nuptui, quia earum erant aut tutores » aut curatores dicebantur κύριοι..... Liceretque illi, qui » mulierem habet in potestate: rei uxoriae agere, aut ex » stipulatu ad dotis repetitionem ».

L'interesse della dote si domandava, quando non si potea avere la dote medesima, o pure gli alimenti. ved. Salmas. *de mod. Usur. cap. IV, pag.* 160 *e* 161.

tale giudizio potesse pretendere più di quello che il marito avea ricevuto e garentito mediante l'ipoteca. Le parole del celebre Samuele Petito sviluppano meglio queste disposizioni legislative. « Qui dotem mulieris nomine repetebat, aut de » victu dicam scribebat, Κύριος dicitur, is est » qui mulierem elocaverat desponsaveratque, » vel is qui ei tutor datus fuerat, sive cuius » auctoritate de dote nihil constituere poterat.

» Dotem igitur repetebat mulieris, a qua di- » vertisset maritus nomine Κύριος, sed dotem » illam, quam προικώοις acceptam ferebat ma- » ritus, et dato pignore firmaverat: idque lege » cautum ista ».

Εὰν ἀπολείπῃ ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα, ἢ ἐὰν ὁ ἀνὴρ ἐκπέμψῃ τὴν γυναῖκα, μὴ ἐξεῖναι πράξασθαι τῷ δόντι, ὁ μὴ προικὶ τιμάσας ἔδωκεν.	*Si uxor a viro, aut vir ab uxore diverterit, qui mulierem elocavit, ne exigito plura, quam maritus in dotem accepisse hypotheca data cavit* (*a*).

(*a*) Petit. *ad leg. Attic. Lib. VI, Tit. II.* Questo interesse di nove oboli al mese riguardava la dote minima. « Si dotem inquit, così Petito *loc. cit.* non reddiderit, » ἐπ' ἐννέ ὀβολοῖς τοκοφορεῖν. Quod intelligendum est de » minima dote, quae erat centum quinquaginta drachma- » rum, quantam praecipit dandam ταῖς θήσσαις a Zigitis » Solon: nam luculentiores dotes maius etiam pro rata » fenus pariebant. Cautum autem est hac Solonis lege, ut » dotis, vel minimae, cuius rationem praecipue habuit

Tale somma, accadendo liti, si conoscea dalle tavole dotali dette προικῷα, e dalla deposizione de' testimoni che vi erano intervenuti: quali documenti mancando, era nulla qualunque azione, nè il marito, poteva essere astretto a restituire la dote, ovvero i nove oboli al mese per l'interesse. « Has ob causas (*id est ad lites evi-*
» *tandas*) factum, così Pottero, ut testes ad-
» vocarentur; tabulae etiam dotales προικῷα si-
» gnarentur, in quibus acceptam dotem ferebat
» maritus, qui si tabulas non dedisset, nihil
» ab eo repeti potuit, lege eo casu iudicante,
» nihil ei datum fuisse (*a*).

Il matrimonio poteva anche sciogliersi, e per il mutuo consenso delle parti, e per l'impotenza del marito. Era in Atene il matrimonio un contratto che obbligava da ambidue i lati, nè quindi deve recarci meraviglia, se poteva esso per il mutuo consenso dei contraenti sciogliersi. Pottero uniformandosi a Plutarco, ne' seguenti termini ci rapporta simile costume di Atene che autorizzava i divorzi avvenuti per mutuo consenso. « Matrimonii vinculum, saepius solveba-
» tur consensu partium, quibus in novas nu-

» Legislator, non enim solis εὐπόροις, sed etiam τοῖς τὸ
» θητικὸν τελῦσι scriptae sunt leges, dotis, inquam, mini-
» mae fenus mulieri penderetur ἐπ' ἐννέ ὀβολοῖς ».

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XI.*

» ptias se coniicere licebat: exemplum nobis
» suppeditat Plutarchus in Pericle, qui quia
» inter illum et uxorem non bene conveniebat,
» et mutui consortii illos taedebat, eam alteri
» viro volens et lubens elocavit (*a*) ».

L' impotenza del marito, permetteva anche alla moglie domandare il divorzio. Benevero però che tale cagione non legittimava i divorzi di qualunque moglie, ma bensì delle sole donne ἐπίκληροι cioè esclusivamente eredi dei beni paterni.

Τὴν ἐπίκληρον ἂν ὁ κρατῶν, καὶ κύριος γεγονὼς κατὰ τὸν νόμον, αὐτὸς μὴ δυνατὸς ᾖ πλησιάζειν, ὑπὸ τῶν ἔγγυστα τῦ ἀνδρὸς ὀπυίεσθαι.	*Dotalis femina, si maritus, qui eam sibi iure vindicavit, coire non possit, cum mariti adgnatis concumbito* (*b*).

(*a*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XII.*

(*b*) Ved. Meurs. *Them. Attic. Lib. I, cap. XIII*, Petit. *in leg. Attic. Lib. VI, tit. I.* Nelle parole ὑπὸ τῶν ἔγγυστα τῦ ἀνδρὸς ὀπυίεσθαι, seguii Petito, a preferenza di Salmasio *de mod. usur. cap. IV, pag. 417*, che traduce *cum proximo mariti agnato nubito* ». ved. Wesseling. *in Petit. not. Jurispr. Att. et Rom. tom. 3, pag. 542.*

Presso gli Ebrei, giusta l'autorità del Seldeno *uxor. hebr. pag 164*, di Calmet, e Pastoret *storia della Legislazione tom. 3, cap. XIX, pag. 534*, il marito con un atto espresso si obbligava colla moglie di adempiere i doveri del matrimonio. Questo atto che il marito rivolto alla futura sposa facea era del tenore seguente. *Io vi prometto*

Plutarco, che ci conservò questa legge, affin di allontanare da essa qualsisia sinistra opinione, la spiega ne' seguenti termini. Καὶ τȣτο. δ' ὄρθῶς ἔχειν τινές φασὶ πρὸς τȣς μὴ συνιέναι δυναμένȣς, χρημάτων δ' ἕνεκα λαμβάνοντας τὰς ἐπικλήρȣς καὶ τῷ νόμῳ καταβιαζομένȣς τὴν φύσιν. ὁρῶντες γὰρ, ᾧ βȣ́-ληται τὴν ἐπίκληρον συνιȣ̃σαν, ἢ προήσοντε τὸν γά-μον, ἢ μετ' αἰσχύνης καθέξȣσι, φυλοπλȣτίας, καὶ ὕβρεων δίκην διδόντες. Εἰ δ' ἔχει καὶ τὸ μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τῶν συγγενῶν ἀνδρὸς ᾧ βȣ́λεται διαλέγεσθαι τὴν

---

ancora, oltre gli alimenti, il vestire e tutto ciò che vi sarà necessario, di rendervi il debito coniugale conformemente all'uso di tutti i popoli. Giustiniano anche dichiarò l'impotenza del coniuge, come una cagione legittima per sciogliere il matrimonio. *L. 36, C. de repud.* La Francia anche costumò la nullità del matrimonio per impotenza del marito; come si può leggere in alcuni capitolari di Carlo M. *cap. 55, 59.* In Sirey *anno 1808, par. 2, pagina 214*, si legge una decisione, de' 27 Gennaio 1806, della corte di appello di Treves che annullò un matrimonio per impotenza. La Chiesa occidentale sino al secolo XII, non annullò i matrimoni per impotenza. Ma finalmente la necessità indusse i Pontefici ad annullare i matrimoni degl' impotenti, come si rileva dalle decretali di Celestino III, Innocenzo III, ed Onorio III, *cap. 5, 6, 7, ex. de frigid. et malefic.* Le ritualità dalla Chiesa prescritte per conoscere l'impotenza perpetua e precsistente, si possono leggere in Fimian. *elem. iur. can. Lib. II, cap. XII, § 12*, Van-Espen. *ius. Eccles. Univer. p. 2, sect. 1, tit. XIII.*

ἐπίκληρον, ὅπως οἰκεῖον ᾗ καὶ μετέχον τοῦ γένους, τὸ τικτόμενον (a).

ARTICOLO SECONDO.

Epoca quando Roma ammise il divorzio, e sue Leggi.

L'uso del divorzio in Roma di epoca ben remota, non riconosce l'origine che dal suo primo Legislatore. Questo diritto però che col tratto successivo del tempo fu assai funesto alla pace e tranquillità delle famiglie, da principio non era che un mezzo come bandire dal matrimonio checchè potesse offendere l'esecuzione dei doveri coniugali. Romolo di fatti mentre proibì alla moglie di abbandonare il marito (b), mentre

(a) » Atqui aiunt. nonnulli, recte id constitutum fuisse » in eos, qui inabiles quum sint ad venerem, pecuniae » tantum causa divites illas orbas matrimonio sibi iungunt, inferuntque vim naturae ob legis privilegium. » Quum enim cernunt licere orbae, quem velit admittere, » vel abstinebunt ab iis nuptiis, vel retinebunt eas cum » opprobrio avaritiae, et improbitatis poenam dantes. Bene » est etiam, quod non quemlibet, sed e viri necessariis » quem eligeret orba admittat, quo proles de familia » sit, et stirpe eius ». Plutar. *in Solone pag. 89*, ved. Perizon. *ad leg. Vocon. pag. 142, edit. Lugdun. Batav. 1740.*

(b) Ved. Plutar. *in Romul.* Gravina *de iur. nat.*

permise al marito di poter licenziare da se la moglie rea di adulterio, di yeneficio, o di ubriacchezza: sanzionò che senza queste cagioni il divorzio sarebbe punito col sacrificare il marito alle divinità infernali, e dividere i suoi beni confiscati, alla moglie, ed alla Dea Cerere.

Virum uxor ne deserito. Uxorem si in veneficio natorum, adulteriove deprehensa clamve marito fuerit, repudiandi ius esto. Qui praeter has causas repudiarit, rerum suarum pars uxori dator, pars Cereri sacra esto (a).

Il medesimo Paulo Manuzio sul proposito scrive. « In iure civili et coniugia sunt: de quibus » illa fecit admodum praeclara lex, quam a Ro- » mulo latam Dionysius et Plutarchus prodidere, » ut uxor viro et pecuniarum sacrorumque om- » nium esset socia, eique, si sine liberis et in- » testato diem obiisset, aequalem cum iis partem » possideret: quae si adversus virum delinqueret, » vir ipse cum propinquis eam iudicaret, et si » aut impudica fuisset, aut venefica in liberos suos, » aut etiam vinum ebibisset, (haec enim omnia

---

Gent. et XII Tab. cap. XXIX, ne' seguenti termini assegna la ragione perchè la moglie non potea domandare il divorzio. « Mulieres enim apud Romanos uti mancipium habebantur, et longe maiorem, quam viri pudicitiam, et fidem praestare cogebantur ».

(a) Così rapporta questa legge Pardulph. Pratei. *iurispr. vet. leg. Rom. cap. XIX.*

» Romulus capitalia esse voluit) morte multa-
» ret, vel si mallet, divortium faceret. Quod
» si quis alia de caussa uxorem repudiassèt;
» eius bonorum partem ad uxorem pertinere,
» partem vero Cereri sacram esse iussit: diis
» porro inferis; qui divortium faceret, sacrifi-
» care voluit. Ita probas mulières, et viro ob-
» sequentes, tum praemio tum poena Romulus
» effecit (*a*) ».

Pubblicate le XII Tavole il divorzio ricevè novella sanzione. I Decemviri volendo però eliminare da un tale atto il capriccio, ed il trasporto di lievi disapori, sanzionarono che senza giuste e legittime cagioni, il divorzio non potea succedere.

Si mulieri repudium mittere volet causam dicito harumce unam (*b*).

Che se senza giusto motivo succedesse il divorzio, o pure questo fosse accaduto per colpa di uno de' coniugi, che con piena premedita-

---

(*a*) Paul. Manut. *de legib. Roman. cap. XVI.*

(*b*) Queste cagioni che poteano legittimare il divorzio, secondo l'opinione del Gravina parte erano fissate dalle XII Tavole, e parte dal diritto consuetudinario. Mascovio nelle sue noti a Gravina crede che le cagioni dai Decemviri fissate per il divorzio, erano quelle stesse stabilite da Romolo, cioè *veneficio*, *adulterio*, *ed ubriachezza.* ved. Gravina *de iur. Nat. Gent. et XII, Tab. cap. XXIX*, *et ibi Mascov.*

zione avesse dato all'altro dei pretesti onde restar sciolto il matrimonio : tale separazione avvenendo per cagione della moglie era punita colla perdita della dote, se poi il marito era stato il colpevole, rimanea questo privo della porzione di dote che la legge assegnavali. « Si viri culpa » factum est divortium, così Cicerone nella sua » Topica a Trebazio, et si mulier nuncium re» misit, pro liberis manere nihil oportet (*a*).» Boezio commentando queste parole di Cicerone scrive. « Si quando divortium intercessisset culpa » mulieris, parte quadam dotis pro liberorum » numero multabatur, de qua re Paulus *lib. 2,* » *instit. tit. de dotibus* ita disseruit ».

Ed anche quando giusti motivi concorrevano a legittimare il divorzio, il marito non potea licenziare da sè la moglie, priachè non si fosse inteso il parere di vari amici radunati al sol'uopo di esaminare la giustizia de' motivi pe' quali si domandava la separazione. « Interveniente ita» que, così Dempstero, alterutra ex his causis » (*id est vel morositas*, *vel sterilitas*) vel » utraque, *amici rogabantur*, *vellent concilio* » *interesse. Valer. Maximus lib. 2, oap. 4.* » L. Antonius senatu motus, a M. Valerio Ma» ximo, et C. Junio Bubulco censoribus, *quod*

(*a*) Cicer. *Topic. ad Trebat. Lib. II*, *et ibi Boëth. Commentar.*

» *uxorem virginem ductam repudiasset, nullo* » *amicorum consilio*..... Probatis sic in privato amicorum consessu rationibus, iusiurandum praestabant Censoribus legitimas fuisse divortii causas; quas obtendebant (*a*) ». Appena che gli amici col loro voto aveano giustificati i motivi del divorzio, che la moglie era cacciata fuori di casa, con esserle restituito tutto ciò che con lei avea portata nella casa del marito. Le medesime Leggi Decemvirali (*b*), aveano così statuito.

Res suas sibi habeto, claves admito, foras exigito (*c*).

Si vir aut mulier alter alteri nuncium misit, divortium esto, mulier res suas sibi habeto, vir mulieri adimito eiicitoque (*d*).

Malgrado però questa libertà che l'antica giurisprudenza Romana avea concessa a' coniugi di poter domandare la soluzione del matrimonio, pure per lo spazio di 250 anni, non successe in Roma divorzio alcuno (*e*). « Quamvis autem

---

(*a*) Dempster. *in Rosin. Antiquit. Roman. Lib. V*, *cap. XXXVIII.*

(*b*) Cicerone *Philip.* 2, scrive. « Nolite quaerere, » frugi factus est. Mimam illam *suas res habere sibi iussit*, *ex* XII Tabulis, *claves ademit*, *foras exegit* ».

(*c*) Theodor. Marcil. *Interpretat. XII Tab. c. XXVI.*

(*d*) Ved. Martin. Schickhard. *de Legib. XII Tabul. Tab. V*, *Lex. VII.*

(*e*) Manuzio *de legib. Roman. cap. XVI.* Attribuisce

» antiquiores dimittendae uxoris potestatem ha-
» berent, così Graviua, tamen lege pudoris et
» nuptialium sacrorum religione, atque auspi-
» ciorum auctoritate, diu eius facultatis usu
» abstinuerunt, initiumque factum a Sp. Car-
» vilio Ruga, qui sterilitatis causa uxorem re-
» pudiavit (*a*) ». Non appena Spurio Carvilio
Ruga domandò dai Censori la facoltà di poter
licenziare da se la moglie perchè sterile (*b*),
che i divorzi diventarono tanto comuni e così
facili in Roma (*c*), che per garentire le doti (*d*)
fu necessario inserire nelle tavole nuzziali *rei
uxoriae cautiones* (*e*). « Servius quoque Sulpi-

---

tutto questo alla severità con cui dalle leggi antiche Romane si punivano i divorzi.

(*a*) Gravina *de iure. Natur. Gent. et XII Tabul. cap. XXIX.*

(*b*) Ved. Dionys. Halicarnass. *Antiq. Rom. lib. II.* Da Gellio *noct. Attic. lib. IV, cap. III*, sappiamo che grande era l'amore di Carvilio per la moglie divorziata.

(*c*) Seneca *de Benefic. lib. III, cap. XVI*, scrive, che dopo di questa epoca la donna computava gli anni dal numero dei mariti avuti.

(*d*) La dote si restituiva alla moglie, quante volte questa non avesse dato motivo al divorzio. Ved. Sigon. *de antiquo iure civ. Roman. lib. I, cap. IX.*

(*e*) Da questo tempo, s' introdusse pure il costume, che la moglie potesse domandare anche il divorzio. « Ve-
» rum ut virorum initio, così Gravina *de iur. Natur.*
» *Gent. et XII Tab. cap. XXIX*, tota fuerit libertas
» in divortiis, ius tamen civile deinde mutavit ».

» lius in libro quem composuit de dotibus,
» sono parole di Gellio, tum primum *cautiones*
» *rei uxoriae* necessarias esse visas scripsit, quum
» Spurius Carbilius cui Ruga cognomentum fuit,
» vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia
» liberi ex ea corporis vitio non gignerentur anno
» Urbis conditae 523. M. Attilio et P. Valerio
» consulibus (*a*) ».

Erano bastentemente funesti gli effetti di così facili divorzi, onde essere dai Legislatori guardati con indifferenza. Augusto di fatti che si era occupato a restituire a Roma l'onestà de'suoi antichi costumi, e rimuovere dai matrimoni qualunque ostacolo; conoscendo quanto questa licenza di divorzi pregiudicasse alla morale non meno che ad incoraggiare la popolazione, mediante la legge Papia Poppea cercò raffrenare l'uso de'divorzi. « Quum ergo tristis illa conditio et
» viros et feminas complures a matrimonio ab-
» sterreret, così Eineccio, nihil prius nihilque
» antiquius sibi habuit Augustus, quam ut istam
» licentiam lege nostra coërceret (*b*) ». Il medesimo Eineccio nel suo erudito commentario alla legge Giulia e Papia Poppea ci rapporta pure la legge di Augusto, quale senza vietare il di-

---

(*a*) Aul. Gellius *Noct. Attic. lib. IV*, *cap. III.*
(*b*) Heinecc. *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II*, *cap. XXIX*. § *I.*

vorzio a Roma concesso dalle costituzioni de'suoi primi Re, lo modificò in modo da non potere più aver luogo il capriccio, e la licenza dei coniugi (*a*).

Dietro la pubblicazione della legge Papia Poppea, il divorzio fu sempre sebbene con assai prudenza, permesso dalle leggi imperiali, nè i canoni vi si opposero (*b*). L'istoria però di queste leggi, non che l'esposizione de' motivi che indussero la Chiesa Occidentale a vietare nel tratto successivo del tempo il divorzio; non è del mio scopo. Celebri interpetri, e dotti Canonisti hanno esaminata con assai erudizione e dottrina questa parte della nuova giurisprudenza Romana: potranno essi dunque leggersi con piena soddisfazione (*c*).

(*a*) Le prime parole di questa legge diedero luogo all'azione *malae tractionis* ossia un giudizio per conoscere qual dei coniugi avea dato motivo al divorzio. Ved. Quintil. *Instit. Orat. Lib. VII*, *cap. IV et Declamat. 8*, *18*, *383*. Charond. et Anton. Schulting. *ad Ulpian. Fragm. tit. VI*, *§ 13*. Connan. *Commentar. iur. civil. Lib. VIII*, *cap. XII*, *n.° 4*.

(*b*) Non è qui opportuno esaminare perchè avesse la Chiesa tolerate delle sanzioni civili, che poi proscrisse.

(*c*) Intorno alle vicende del divorzio, ved. Giannone *Apologia dell' Istoria civile del regno di Napoli*.

CAPITOLO VI.

Leggi Attiche, e Romane intorno all'adulterio, allo stupro, ed alla pederastia.

L' onestà particolare delle famiglie decide della pubblica morale ; e l' esercizio delle virtù domestiche , prepara l' uomo alla prattica delle virtù pubbliche. Le leggi di quasi tutt' i popoli dell' antichità (*a*) pruovano la verità di questa massima ; nè tra esse sono le ultime quelle di Atene e di Roma. Occupati questi due popoli nel custodire la morale delle famiglie , usarono i più efficaci preservativi onde impedire, che la ragione fosse costretta a dover piegare sotto il giogo delle passioni. Una magistratura per quanto piena di tenerezza e prudenza, altrettanto rigida e severa, fu a tal fine istallata per l' esecuzione di simili precetti. I padri di famiglia n' erano i membri principali , e la loro mancanza era supplita da qualunque altro del popolo. Tutto questo meglio apparirà dai frammenti rimastici della loro legislazione : giova quindi esaminarli partitamente.

(*a*) Ved. Alexandr. ab Alexandr. *Genial. Dier. l. IV, cap. I , et ibi Tiraquell.*

Articolo Primo.

Giurisprudenza Attica intorno all' adulterio, allo stupro, ed alla pederastia.

Sin da' tempi Eroici della Grecia, l'adulterio fu punito a preferenza con assai severità (*a*). Or si espiava un tal delitto con una multa detta μοιχαγρία da pagarsi al marito dell' adultera (*b*), or con lapidare l'adultero (*c*), e quando finalmente con privare di un occhio il seduttore dell' altrui onestà (*d*). Tali determinazioni però

(*a*) Herodot. *Lib. I*, Lycophron. *in Cassandra. v. 1291.*

(*b*) Odyss. Homer. *Lib. VIII, ver. 329, 354.*

(*c*) Homer. *Iliad. Lib. III, ver. 57.* Everard. Feith. *antiquit. Homeric. Lib. II, cap. XVI.* La medesima pena la Teocrazia Ebraica statuì contro gli adulteri Deuter. *cap. XXI.*

(*d*) Potter. *Archaeolog. Graec. Lib. IV, cap. XII,* ne' seguenti termini assegna la ragione di tal gastigo. » Justum autem, et aequùm censetur; ut illo membro, » quo cupidinis illecebrae primo admissae animum inva- » serunt, orbaretur reus ». I Locresi punivano nel modo stesso l'adulterio. *ved. Valer. Maxim. Lib. VI, c. V.* Del tutto nuovo poi era il supplicio minacciato agli adulteri in Creta. « Gortynae in Creta, così scrive Pottero » intorno a tal gastigo *Archaeolog. Graec. Lib. IV, ca- » pit. XII,* alio supplicio afficiebantur adulteri: lana » enim, illorum indolis mollis et effoeminatae emblemate,

quantunque severe, pure non possono affatto equipararsi con quelle degli Ateniesi. Presso di questi nelle mani del marito offeso stava riposta la vita dell'adultero, potendo egli a piacere disporne.

1. Εὰν τὶς μοιχὸν λάβῃ, ὁ τί ἀν βϋληται χρῆσθαι.	*Si quis adulterum deprehenderit, de eo quod libuerit statuito.*
2. Τϋτον μὴ καταγινώσκειν φόνϐ ὃς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῇ ἑαυτϐ̃ μοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ποίησεται.	*Caedis omnino ne condemnator, qui moechum in uxorem deprehensum, occiderit.*

Dracone fu il primo, giusta l'autorità di Pausania, che dichiarò i mariti vindici del proprio onore, permettendoli tutto su la persona dell'adultero. *Πρῶτος δὲ ϐ̃τος ὁ Τήττος* sono parole di Pausania, *δίκην μοιχίας λαβὼν δῆλός ἐστι, καὶ χρόνῳ ὕστερον Δράκοντος Αθηναίοις θεσμοθετήσαντος, ἐκ τῶν. ἐκείνϐ κατέστη νόμων, ϐ̃ς ἔγραφεν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἄλλων τὲ ὁπόσων ἄδειαν εἶναι χρὴ, καὶ δὴ καὶ τιμωρίας μοιχϐ̃* (*a*). Giovanni Taylor nelle sue

---

» obvoluti per urbem ad magistratus domum hoc in abitu
» devehebantur, qui eos ignominiae damnabat, qua omni-
» bus civium immunitatibus excidebant, et ab omnibus
» publicis muneribus arcebantur ».

(*a*) « Primum vero hunc Hyettum de adulterio poenas

erudite e dotte osservazioni all' Attica giurisprudenza, ne' seguenti termini spiega queste parole di Pausania. « Ut obiter id notem, legem illam » Dracontis, quam memorat Pausanias, conser- » vavit Demosthenes c. *Aristocrat.* qui etiam Pau- » saniam perperam aliquando intellectum egre- » gie illustrabit. Ο *μὲν νόμος ἐστίν ὗτος Δράκοντος,* » *lex autem Dracontis haec est :*

Εάν τὶς ἀποκτείνῃ...	*Si quis occiderit...*
Η ἐπὶ δάμαρτι,	*Aut deprehensum apud uxorem,*
Η ἐπὶ μητρὶ	*Aut apud matrem,*
Η ἐπὶ ἀδελφῇ.	*Aut apud sororem,*
Η ἐπὶ θυγατρὶ,	*Aut apud filiam,*
Η ἐπὶ παλλακῇ.....	*Aut apud concubinam.*
Τῦτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείνοντα (a).	*Ob haec qui caedem fecerit, ne exulato.*

Solone benchè avesse abrogate le leggi di Dracone perchè assai severe, pure conservò simile disposizione come la più capace, per effetto

» sumpsisse constat: ac postea Draco, quum Atheniensibus » dedisset sanctiones suas, ex legibus eius, quas in ma- » gistratu scripsit, constitit, tum quarum rerum aliarum » impunitas foret, tum etiam de adulterio poenas sumi » libere posse. » Pausan. *Baeotic. cap. XXXVI* ».

(*a*) Jo. Taylor. *Lect. Lysiac. cap. XI*, ved. Pardulph. Pratei. *iurispr. vet. Dracon. Leg. cap. VII.*

della sua severità, ad eliminare da Atene gli adulterii. Di ciò ne abbiamo indubitate pruove in Lisia nell'arringa per l'uccisione dell'adultero, e presso Plutarco nella vita di Solone. Il primo si esprime nel seguente modo. Ακȣ́ετε ὦ Ανδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἔξ Αρείȣ πάγȣ, ᾧ καὶ πατρίον ἔστι, καὶ ἀφ' ὑμῶν ἀποδέδοται τȣ̃ φόνȣ τὰς δίκας δικάζειν, δειαῤῥήδην ἔιρηται, τȣ̃τον μὴ καταγινώσκειν φόνȣ, ὡ̃ς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῆ ἑαυτȣ̃ μοιχὸν λαβών, ταύτην τὴν τιμωρίαν ποίησηται (*a*). Il secondo con maggiore chiarezza scrive. Μοιχὸν ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκε (*b*).

Affinchè l'omicidio commesso nella persona dell'adultero restasse impunito, si richiedea che il marito avesse tolto di vita il reo nell'atto del delitto, e non già stimolato da un semplice sospetto. « Unde suspicor, così Petito, Solonis » legem, mutilam apud Lysiam, ita supplendam » esse ex Ulpiano et Luciano :

(*a*) « Auditis, viri, tribunali illi Areopagitico, cui » ius in causis capitalibus de spiritibus civium pronunciandi, et ex antiquo maiorum more proprium, et » memoria vestra restitutum atque contributum est, planis et expressis verbis legis imperatam atque praescriptam hanc esse iuris formulam, ut illum caedis reum » nefas sit damnari, qui eum moechum deprehenderit » uxoris suae amplexibus implicatum, eiusmodi poenas » de eo repetat. Lys. *in Eratosthen* ».

(*b*) « Adulterum interficere deprehendenti permisit. » Plutar. *in Solone* ».

Εὰν τὶς μοιχὸν λάβῃ ἐν ἔργῳ ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχοντα, ὁ τὶ ἂν βέληται χρῆσθω.	*Si quis adulterum in ipsa turpitudine deprehenderit, de eo, quod libuerit statuito* (*a*).

Il dotto ed erudito Brissonio anche scrive lo stesso. « Quod ait lex, sono sue parole, *quum* » *in filia adulterum deprehenderit*, planum » facit ita demum hanc potestatem patri com- » petere, si in ipsis rebus veneris, in ipsaque » turpitudine deprehendat: et ut in Draconis et » Solonis legibus scriptum erat ἐν ἔργῳ (*in fa-* » *cto*) idest ut Lucianus interpretatur, ἄρθρα » ἄρθροις ἔχοντας (*membra commixta haben-* » *tes*) (*b*) ».

Cauto sempre Solone nell'eliminare da un tale atto l'abuso dell'esercizio di un potere così ampio accordato ai mariti per difesa del proprio onore; non permise che fosse ulteriormente tenuto fra'ceppi quei che dal giudizio dei Tesmoteti risultasse innocente.

Εὰν τὶς ἀδίκως εἵρξῃ ὡς μοιχὸν γραφέσθω πρὸς τὺς θεσμοθέτας ἀδίκως εἰρ-	*Si quis tanquam adulter in custodia habeatur, libellum suppli-*

(*a*) Petit. *in Leg. Attic. lib. VI, tit. IV.*

(*b*) Brisson. *ad leg. Jul. de adulter. liber singularis.*

χθῆναι, κἂν μὲν ἑλῇ τὸν εἵρξαντα, καὶ δόξῃ ἀδίκως ἐπιβεβουλεῦσθαι ἀθῶον εἶναι αὐτὸν καὶ τοὺς ἐγγυητὰς ἀπηλλάχθαι τῆς ἐγγύης· ἐὰν δὲ δόξῃ μοιχὸς εἶναι, παραδοῦναι αὐτὸν τοὺς ἐγγυητὰς τῷ ἑλόντι· ἐπὶ δὲ τοῦ δικαστηρίου ἀνέυ ἐγχειριδίου χρῆσθαι ὅ τι ἂν βουληθῇ ὡς μοιχῷ ὄντι.

cem Thesmothetis offerto, quod iniuste in custodia habeatur. Si apud Judices probaverit iniuste vinctum fuisse, innoxius dimittitor, et vades eius sponsione liberantor. Si vero adulterii damnatus fuerit, vades dato ei, qui in uxorem deprehenderit, iudices excepta capitis poena pro arbitrio in eum animadvertunto (*a*).

Il marito dell'adultera poteva non volendo uccidere l'adultero, obbligarlo a riscattarsi la vita per mezzo del denaro. Indubitate pruove di tutto questo, ce le somministrano Lisia, l'autore dei problemi rettorici, ed Ermogene. Il primo nell'arringa per l'uccisione dell'adultero scrive. Κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντιβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ αὐτὸν κτεῖναι ἀλλ' ἀργύριον πράξασθαι (*b*). Il secondo si esprime così: Νόμος,

(*a*) Demosthen. *in Neaer.*

(*b*) « Fassus iniuriam a se mihi factam, orabat supplex, ut se ne occiderem, sed mulctá quadam pecuniaria mihi satisfieri paterer. Lys. *in Eratosthen* ».

τὸν μοιχὸν χρήματα διδόναι, ἢ παραυτίκα ἀποθνήσκειν (a). Ermogene finalmente con pari chiarezza anche dice. Τὰς μοιχὰς χρήματα ἀποτιννῦναι, ὁ νόμος κελεύει (b). Che se poi le miserie dell'adultero non permetteano che potesse egli salvar la vita per mezzo del denaro, il marito offeso poteva punirlo con altro gastigo non punto severo. Quale questo si fosse udiamolo dal Petito. « Deprehensos in adulterio moechos quadrupedes constituebant, et eis nates depillabant, cinere calido, deinde etiam raphanos praegrandes in podicem immittebant: hanc poenam vocabant παρατιλμὸν καὶ ῥαφανίδωσιν. Sed pauperiorum fuit: divites enim pecunia redimebant..... Aliquando etiam vicem raphanorum mugiles per posticum impingebantur..... Abdomen aliquando adimebant, et testes caudamque salace demetebant ferro (c)».

Ma se severe furono le disposizioni date da Solone contro gli adulteri, non furono più miti

---

(a) Lex est, adulterum pecuniam dare, aut statim mori. *Problem. Rhetor. cap. XX.*

(b) « Adulteras pecuniam pendere, lex jubet. Hermoge. *de Invent. Lib. II, cap. I*, Meursio *Them. Attic. Lib. I, cap. IV*, scrive che Atene punì l'adulterio, con privare di un occhio l'adultero, ovvero con marcarlo sul volto, acciocchè ognuno conoscer potesse l'infamia del suo delitto.

(c) Petit. *in Leg. Att. Lib. VI, Tit. IV.*

quelle che riguardavano la punizione delle donne che sedotte aveano tradita la fedeltà coniugale. Bastava che la moglie fosse stata convinta di adulterio che il marito potesse o punirla con la morte ritenendosi la dote, o pure esporla a vendita, e non trovando compratore, mantenerla nella medesima condizione *improborum mancipiorum.*

1.° Εξῆν ἀποτιννῦναι καὶ τὸν μοιχὸν, καὶ τὴν μοιχευομένην (*a*).

2.° Τῆς μοιχευθείσης τὴν προῖκα ἔστω τῦ ανδρὸς (*b*).

3.° Ανὴρ τὴν γυναῖκα μοιχευθεῖσαν πωλείσθω κατὰ τὸν νόμον· ὐδενὸς ὠκνυμένυ χρῆσθῳ αὐτῇ ὡς κακὑργῳ ἀνδροπόδῳ (*c*).

Ed affinchè l' infamia del pari che le pene civili si accordassero a proscrivere un vizio che confonde tutte le idee del bello e del turpe nel punto stesso che persuade la donna a prostituire il suo corpo; Solone vietò all' adultera

---

(*a*) *Adulterum et adulteram occidera fas esto.* ved. Hermogen. *de Invent. Lib. II, cap. I, et Partit, Stat. sect. XIII, Auctor. problem. Rhetor. cap. LXVI.*

(*b*) *Adultaerae dos mariti esto.* ved. Sopat. *in divis. quaest.* et anonym. *argument. in XXXV, declamat. Liban.*

(*c*) « *Uxorem adulteram viro venumdari fas esto :* » *nemine emente, ea, ut improbo mancipio utatur.* ved. » Auct. *problem. Rhet. cap. XXIV, et XXXVIII* ».

★

l' ingresso ne' pubblici tempi, nè permise che potesse comparire in pubblico abbigliata come le altre madri di famiglia (*a*). Che se l' adultera con un' impudenza pari a quella che l'avea consigliata a non udir altra voce che quella della voluttà, trasgredisse simile divieto; facoltò a chicchesia di poterle lacerare le vesti, strapparle gli abbigliamenti, e farle qualunque ingiuria, purchè non la privassero di vita.

1. Επιδὰν δὲ ἕλοι τὸν μοιχὸν μὴ ἐξέστω τῷ ἑλόντι συνοικεῖν τῇ γυναικῇ. Εὰν δὲ συνοικῇ ἄτιμος ἔστω. Μηδὲ τῇ γυναικῇ ἐξέστω ἐισιέναι εἰ'ς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελῆ, ἐφ' ᾗ ἂν μοιχὸς ἀλῷ· Εὰν δὲ εἰσίη νηποινεὶ πασχέτω ὃ τὶ ἂν πάσχῃ πλὴν θανάτυ.

Postquam adulterum maritus adulterii damnaverit, ab uxore adultera divortito: nisi diverterit ignominiosus esto: adulterae templa pubblica ingredi fas non esto: si ingressa fuerit, impune poenas cuivis dato, morte excepta (*b*).

2. Τὴν γυναῖκα ἐφ' ᾗ ἂν ἀλῷ μοιχὸς, μὴ ἐξεῖναι κορμεῖσθαι. Εὰν δὲ κόσμηται, τὸν ἐντυχόντα καταῤ-

Adultera in publicum ornata ne prodito: si secus faxit, quivis eius vestes discindito:

(*a*) Di quali abiti non potevano servirsi ved. Meur. *Them. Att. Lib. I, cap. VI.*

(*b*) Ved. Demosthem. *in Neaer.*

ῥηγνῦναι τὰ ἱμάτια, καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρίσθαι καὶ τύπτειν εἰργόμενον θανάτου, καὶ τοῦ ἀνάπηρον ποιῆσαι.

eiusque mundum auferto, atque eam pulsato, si libuerit, dummodo ne occidat, aut membro aliquo captam reddat (*a*).

Gli stupratori erano egualmente puniti dalle Leggi Attiche sebbene con una severità minore degli adulteri. Una multa espiava il delitto dei primi (*c*), ed il volere del marito offeso decideva intorno alla punizione de' secondi, su de' quali poteva anche pronunciare il terribile giudizio di vita e morte. La verità di tutto questo non potrà meglio conoscersi che da quei pochi frammenti della giurisprudenza Attica, a noi pervenuti illesi dalle ingiurie del tempo.

1. Ἐὰν τὶς ἐβίασατο *Si quis violaverit*

(*a*) Ved. Aesch. *in Timarch.*

(*b*) Meursio uniformandosi all' Autore dei Problemi Rettorici scrive anche, che lo stupro commesso in una vergine libera si puniva con la morte dello stupratore, e quello di una serva con una multa di cento talenti. Il medesimo Autore scrive che stava in libertà della donna stuprata scegliere o la morte, o la mano dello stupratore, senza dote: e se lo stupratore fosse servo poteva la donna essere impunemente condannata a morte da' parenti. Meur. *Them. Att. lib. I, cap. VII.*

Χρυσὸν πολὺν διδότω.	*aurum multum persolvito* (*a*).
2. Ὁ κόρην ἐβιάσατο, χιλίας διδότω.	*Qui virginem violaverit mille drachmas solvito* (*b*).

Questa multa però che l'Attica giurisprudenza avea tassata contro gli stupratori, anzicchè essere immutabile, variava nel modo stesso del luogo in cui il delitto si commettea, non che dei modi adoprati per commetterlo. Lo stupro di fatti, che si commetteva nelle *Panegiri*, cioè nelle piene e solenni adunanze per le feste, o per i giuochi, e quello che era stato conseguenza della seduzione scompagnata dalla forza: era punito con una multa maggiore.

1. Ὁ βιάσηται κόρην ἐν πανηγύρει μυρίας διδότω.	*Qui virginem in panegyri violaverit, decies mille drachmas persolvito* (*c*).
2. Ἐὰν τὶς γυναῖκα αἰσχύνῃ βίᾳ διπλὧν (*e*) τὴν βλάβην ὀφείλειν.	*Si quis per vim vitium feminae intulerit, duplo multator* (*d*).

(*a*) Ved. Autor. *Problem. Rhet. cap. XXXVII.*

(*b*) Ved. Meurs. *loc. cit.*

(*c*) Ved. Meurs. *loc. cit.*

(*d*) Giovanni Taylor *Lection. Lysiac. cap. XI*, legge διπλῆν pro διπλὧν.

(*e*) Ved. Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. VI, VII.*

Intorno alla pederastia permessa dall' Attica Legislazione, gli scrittori sono di vario parere. Chi infama un tale amore come il colmo della dissolutezza e della turpitudine (*a*), ed altri staccando da esso qualunque idea di depravazione, lungi dal crederlo come effetto di un raffinato libertinaggio, l' estimano *un sentimento nobile ed onesto di una tenera e virtuosa amicizia.* Per quanto vogliamo rispettare l' autorità dei primi, pure non possiamo non crederla o erronea, o pure dettata dalla semplice idea, che questo benchè onesto, potrebbe non pertanto diventare « tanto più pernicioso, per servirmi » delle parole del chiar: Cesarotti, quanto più » partecipa della virtù, perchè ingentilito da » questa mescolanza presenta ai rei una bella » maschera per travisarsi, e fa che i più saggi » seducano innocentemente se stessi (*b*) ». L'autorità di famigerati scrittori, ed assai più le Leggi da Solone dettate contra i corruttori della disciplina maschile: pruovano assai bene l'evidenza di tutto questo.

Petit. *in Leg. Att. lib. VI, tit. IV.* Pardulph. Prat. *iurispr. vet. Solon. leg. cap. LXXX. Jo.* Taylor. *lection. Lysiac. cap. XI.*

(*a*) Aristot. *Polit. lib. II, cap. X.* Cicer. *Tuscul. lib. V, cap. XX.*

(*b*) *Corso di Letterat. Greca tom. 2. Ragionamento Critico sopra Eschine.*

Petito, di fatti, nel suo erudito e dotto commentario delle Attiche Leggi, parlando della *pederastia* costumata dagli Ateniesi scrive. « Non » intelligitur autem foeda illa et praepostera in » mares libido. Dii certe ne sirint, ut tam » inexpiabile ἄγος (*scelus*) sanctissimo viro » Soloni affingamus unquam, οὐ γὰρ συνουσίας, » (*non enim concubitus gratia*) inquit loco » proxime laudato Plutarchus, οὐχ ὁ ἔρως καθά- » περ τῶν γυναικῶν, (*non amor ut mulierum*) » et sancta illa ὕβρεως lex, de qua iam dicemus » plane contrarium arguit: sed amor hic hone- » stus, et qui ad virtutem formaret (*a*) ». Il medesimo Cesarotti, quantunque niente, o poco equo nel giudicare del merito della Greca Nazione, pure comparando la *pederastia* degli Ateniesi cogli amori de' Cavalieri de'secoli barbari, separa dal culto amoroso lo sfogo de'sensi. « Tali erano a un di presso, sono sue pa- » role, l' idee degli Ateniesi su questo articolo. » L' amore considerato come una contempla- » zione deliziosa del bello, era, secondo essi, » un sentimento nobile e onesto, una tenera e » virtuosa amicizia: il vero amante, era l'am- » miratore, il custode, il difensor dell'amico; » la corruzione, la dissolutezza erano le pro- » fanazioni dell' amore, non l' amore istesso.

(*a*) Petit. *in Leg. Att. lib. VI, tit. V.*

» Per ciò cercavano bensì di prevenire gli abusi,
» frenar il vizio coll'infamia, colle pene civili,
» e talora colla morte medesima, ma non si
» credevano in diritto di proscriver e disonorar
» l'amore, che poteva essere uno strumento
» efficace della virtù (*a*) ». Il medesimo Eschine nell'arringa contro Timarco che si era solennemente prostituito per prezzo, confessa che non biasimava egli la *pederastia*, ma bensì la prostituzione del proprio corpo agli altrui nefandi appetiti.

Ὁρίζομαι δ' εἶναι, τὸ μὲν ἐρᾷν τῶν καὶ σωφρόνων, φιλανθρώπου, πάθος καὶ εὐγνώμονος ψυχῆς. Τὸ δὲ ἀσελγαίνειν ἀργυρίου τινὰ μισθούμενον, ὑβριστοῦ καὶ ἀπαιδεύτου ἀνδρὸς ἔργον εἶναι ἡγοῦμαι· καὶ τὸ μὲν ἀδιαφθόρως ἐρᾶσθαι, φημὶ καλὸν εἶναι· τὸ δὲ ἐπαρθέντα μισθῷ πεπορνεῦσθαι αἰσχρὸν (*b*).

Poste da parte simili autorità, se scorriamo la giurisprudenza Attica, rinverremo, sono sicuro, nuovi e più forti argomenti per provare che la *pederastia* degli Ateniesi, non debba

---

(*a*) Cesarot. *Corso di Letteratura Graec. tom.* 2. *Ragionamento Critico sopra Eschine.*

(*b*) » Amorem porro honestorum et modestorum, humani affectus et liberalis esse statuo: sed aliquem
» pecunia redimere petulantiam, viri iniurii et insciti
» munus esse arbitror. Atque etiam citra corruptelam
» amari, honestum esse affirmo; sed mercede adductum
» se prostituere, turpe. Aesch. *in Timar.*

confondersi con quell' amore che è il colmo della depravazione. Queste leggi che a preferenza garentiscono la delicatezza dell'Attica morale da qualsisia accusa, sono cinque di numero. Nella prima si vieta agli schiavi, sotto pena di cinquanta sferzate, l'amare un giovine libero. Nella seconda s' istituisce un accusa contra i seduttori dell' altrui onestà, e riuscendo questi rei, sono condannati a morte. Nella terza si puniscono anche i corruttori dei servi, e si additano le precise ritualità di un tal giudizio. Nella quarta sono liberati dall' obbligo di prestare gli alimenti al padre quei figli, della pudicizia de'quali il padre ne avea fatto un vile traffico: e se quei che prostituivano il giovine erano o fratelli, o zii, o tutori potevano questi accusarsi, ed essere puniti. La quinta legge finalmente, è diretta a punire la sfrenatezza di coloro che inebriati dalle idee di sozzi piaceri, prostituirono se stessi.

1. Δῦλον ἐλέυθερον παιδὸς μὴ ἐρᾲν, μητ' ἐπακολυθεῖν, ἢ τύπτεσθαι τῇ δημοσίᾳ μάστιγι πεντήκοντα πληγὰς.	*Servus ingenuum puerum ne amato, neve assectator: qui secus faxit, publice quinquaginta plagarum ictus illi infliguntor (a).*

(*a*) Ved. Aesch, *in Timarch.* Plutar. *in Solon.* Pet. *in leg. Att. lib. VI, tit. V.*

2. Ἐὰν τὶς ἐλεύθερον παῖδα, ἢ γυναῖκα προαγωγεύσῃ τὸν προαγωγὸν γράφεσθαι, κἂν ἁλῷ, θανάτῳ ζημιοῦσθαι.

Si quis liberum atque ingenuum puerum, aut feminam produxit, dica ei scribitur: convictus morte multator (*a*).

3. Ἐὰν τὶς ὑβρίζῃ ἢ παῖδα, ἢ γυναῖκα, ἢ ἄνδρα τῶν ἐλευθέρων, ἢ τῶν δούλων, ἢ παράνομόν τι ποιήσῃ εἰς τούτων τινὰ, γραφέσθω πρὸς τοὺς Θεσμοθέτας, ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων οἷς ἔξεστιν. Οἱ δὲ Θεσμοθέται εἰσαγόντων εἰς τὴν Ἡλιαίαν τριάκοντα ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ἂν γραφῇ ἐὰν μή τι δημόσιον κωλύῃ. Εἰ δὲ μὴ, ὅταν ἡ πρῶτον οἷόν τε. Ὅτου ἂν καταγνωσθῇ, ἡ Ἡλιαία τιμάτω περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα, ὅτου ἂν δόξῃ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. Ἐὰν δὲ θανάτου τιμηθῇ τῆς ὕβρεως παραδοθεὶς τοῖς ἕνδεκα τεθνάτω αὐθήμερον.

Si quis puerum; aut feminam, aut hominem sive ingenuum, sive servum corruperit, aut opprobrium contra leges fecerit, dicam ei Atheniensium quivis, cui fas est, scribito. Thesmothetae judices ex Heliastis sortiuntor intra dies a scripta dica triginta: ut si iustitium res indicant publicae, ubi primum licebit Heliastae primis sententiis damnatum poenae addicunto in continenti, quam meritus est, sive in corpore, sive in aere: mortis

(*a*) Ved. Plutar. *in Solon. pag. 91.* Petit. *loc. citat.* Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. VI.*

Οσοι δ' ἂν γράφωνται γραφὰς ἰδίας κατὰ τὸν νόμον, ἐὰν τὶς μὴ ἐπεξέλθη, ἢ ἐπεξιὼν μὴ μεταλάβη τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, ἀποτισάτω χιλίας δραχμὰς τῷ δημοσίῳ. Εὰν δὲ ἀργυρίϐ τιμηθῇ τῆς ὕβρεως, ἀποτισάτω ἐν ἕνδεκα ἡμέραις μετὰ τὴν δίκην. Εὰν μὴ παραχρῆμα δύνηται ἀποτίνειν δεδέσθω δὲ, ἐὰν ἐλεύθερον ὑβρύσῃ, μέχρις ἂν ἐκτίσῃ.

sententiam passus eo ipso die ab Undecemviris capitalibus animadvertitor. Si is, qui dicam scripsit, in sua habent potestate servum, sive liberum hominem corruptum, et vel actionem institutam mittat, vel quintam suffragiorum partem non ferat, mille drachmas aerario pendito. Cui pecuniaria multa est irrogata, is multam intra undecim dies solvito: et interea dum solverit, siquidem in liberum corpus peccaverit in vinculis habetor (*a*).

4. Εὰν τινὰ ἐκμησθώσῃ ἑταιρεῖν πατὴρ, ἢ ἀδελφὸς, ἢ θεῖος, ἢ ἐπίτροπος, ἢ ὅλως τῶν κυρίων τὶς· κατ' αὐτϐ μὲν τϐ παιδὸς γρα-

Si quis alium prostituerit, sive pater is sit, sive filius, sive patruus sive tutor, sive quis alius, in cuius potestate

(*a*) Petit. *in leg. Attic. lib. VI, lib. V.* Pardulf. Pratei. *iurispr. vet. Solon. leg. cap. LXVII.*

φὴν ἑταιρήσεως ὐκ εἶναι, κατὰ δὲ τῦ μισθώσαντος καὶ τῦ μισθωμένυ· τῦ μὲν, ὅτι ἐξεμίσθωσε, τῦ δὲ ὅτι ἐμισθώσατο καὶ ἴσα τὰ ἐπιτίμια τῷ ἑκατέρῳ εἶναι. καὶ μὴ ἐπαναγκες εἶναι τῷ παιδὶ ἡβίσαντι τρέφειν τὸν πατέρα, μηδὲ οἴκησιν παρέχειν, ὅς ἂν ἐκμισθωσθῆ ἑταιρεῖν· ἀποθανόντα δὲ θαπτέτω, καὶ τ᾽ ἄλλα ποιείτω τὰ νομιζόμενα.

5. Αν τὶς Αθηναίος εταιρήση μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἔννεα Αρχόντων γενέσθαι, μηδ᾽ ἱερωσύνην ἱεράσασθαι, μηδὲ συνδικῆσαι τῷ δήμῳ, μηδὲ ἀρχὴν ἀρχέτω μηδεμίαν, μήτε ἔνδημον, μήτε ὑπερόριον,

sit: adversus puerum impudicitiae actio ne esto, sed adversus illum qui prostituerit, et qui conduxerit: et uterque eandem poenam incurrunto (*a*). *Puer, prostitutus ubi adoleverit, patrem exhibere, aut in aedes suas recipere ne cogitor: mortuum tamen eum sepelito, eidemque iusta facito* (*b*).

Si quis Atheniensium corpus prostituerit, inter Novem Archontas ne sorte capitor: Sacerdotium ne gerito; Syndicum creari fas non esto: Magistratum nullum, sive intra,

---

(*a*) La pena statuita contro costoro era la morte. Ved. Aesch. *in Timarch.*

(*b*) Petit. *loc. cit.* Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. VI.* Le nostre leggi penali *art. 332*, anche privano i genitori che favoriscano o facilitano la prostituzione dei propri figli di ogni beneficio di patria potestà: e pene non lievi anche minacciano ai tutori, ed altri destinati a vegliare su la morale della gioventù.

μήτε κληρωτὴν μήτε χειχειροτονητὴν, μηδ' ἐπὶ κηρυκείαν ἀποστελλέσθω, μηδὲ γνώμην λεγέτω, μηδ' εἰς τὰ δημόσια ἱερὰ εἰσίτω, μηδ' ἐν ταῖς κοιναῖς στεφανηφορίαις στεφανȣ́σθω, μηδ' ἐντὸς τῶν τῆς ἀγορᾶς περιῤῥαντηρίων πορευέσθω. Εὰν δὲ τὶς ταύτα ποιῇ, καταγνωσθέντος ἀυτȣ̃ ἑταιρεῖν θανάτω ζημιȣ́σθω.

sive extra fines Atticae gerito, vel sorte captus, vel suffragiis creatus : Praeco nullum in locum mittitor: sententiam ne dicito : in templa publica ne intrato : neque cum ceteris in pompis coronator: neque intra fori cancellos ingreditor. Si quis autem impudicitiae damnatus legem hanc praeter habuerit capite luito (*a*).

Da tutti questi argomenti dunque si deduce che la *pederastia* garentita in Atene dalle medesime disposizioni legislative, anzicchè estimarsi come una eccessiva depravazione di vituperevole condiscendenza, dee piuttosto riputarsi, come dice il medesimo Eschine nell' arringa contro Timarco, un garante del pudore del giovine prediletto, ed un mallevadore della sua condotta. Ἀλλ' ȣ̉ τὸν ἐλεύθερον ἐκώλυσεν ἐρᾷν, sono sue parole, καὶ ὁμιλεῖν, καὶ ἀκολȣθεῖν· ȣ̉δὲ

(*a*) Ved. Petit. *in leg. Att. lib. VI. tit. V.* Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. VI.*

βλάβην τῷ παιδί· ἀλλὰ μαρτυρίαν σωφροσύνης ἡγήσατο συμβαίνειν· ἀκύρω δ' οἶμαι, καὶ ἀδυνάτω ἔτι ὄντος κρῖναι τὸν ὄντως εὔνυν καὶ μὴ τὸν ἔρωτα σωφρονίζει, καὶ τὺς φιλίας λόγυς εἰς τὴν φρονῦσαν καὶ πρεσβυτέραν ἡλικίαν ἀναβάλλεται· Τὸ δ' ἐπακολυθεῖν καὶ ἐφορᾷν, φρυρὰν καὶ φυλακὴν σωφροσύνης ἡγίσατο εἶναι μεγίστην (*a*).

ARTICOLO SECONDO.

Leggi Romane intorno all'adulterio, allo stupro, ed alla pederastia.

Sin dal tempo che i facinorosi del Lazio si unirono nelle sponde del Tebro per gettar le fondamenta di quella città la cui grandezza riuscì tanto fatale a' popoli, l'adulterio fu punito a preferenza dal suo primo Legislatore. Era l'adultera consegnata nelle mani del marito e di altri parenti, quali dopo di aver esaminato il

(*a*) « Ingenuo autem non interdixit ne vel amaret, » vel colloqueretur, vel assectaretur: neque id puero » incommodare, sed integritatis testimonium perhibere » putavit. Nam quum idem nondum sit eo iudicio prae» ditus, ut verum amatorem a falso possit discernere, » ipsum amatorem castigat, et amicitiae diiudicationem » aetati prudentiori et graviori asservat. Assectationem » porro et inspectionem, modestiae custodiam esse ma» ximam existimavit ». Aesch. *in Timar.*

delitto della moglie infedele, poteano impunemente gastigarla. Qual si fosse però il gastigo con cui si espiava un tal delitto, non è così chiaro. Una semplice espressione usata da Dionisio di Alicarnasso nel riferire la pena da Romolo statuita contro le adultere, diè motivo a tale dubbio. Ἀμαρτάνουσα δὲ τὶ, sono sue parole, δικαστὴν τὸν ἀδικέμενον ἐλάμβανε, καὶ τε μεγέθες τῆς τιμωρίας κύριον. Ταῦτα δὲ' οἱ συγγενεῖς μετὰ τε ανδρὸς ἐδίκαζε (*a*). Paulo Manuzio, seguito concordemente da tutti gl' interpetri, dando alla voce ζημιεν il significato di *morte mulctare*, opina che l' adulterio da Romolo si puniva colla morte. « Adulterium lege Romilia capitale fuisse » literis proditum est, sic inquam capitale, ut » poena mors esset. Tulit enim Romulus legem » iis verbis: *Adulterii convictam vir et cognati,* » *uti volent, necanto* (*b*) ». Il celebre Cuiacio confutando, senza alcuna urbanità tale sentimento, scrive che la legge di Romolo con una multa espiava l' adulterio. « Idem qui ambitum » deportatione in decem annos coërceri lege Julia » scripsit, dum est in proverbio, faber quum sit, » alia tractat, quam fabrilia, edito de legibus

---

(*a*) « Si autem aliquid peccasset uxor, così traduce » Gelenio, poenam luebat ex mariti laesi arbitrio: de » huiusmodi criminibus cognati cum ipso cognoscebant.» Dionys. Halicarnass. *Antiquit. Roman. lib.* 2.

(*b*) Paul. Manut. *de leg. Romanor. pag.* 66.

» libello, Deus bone quam errat saepe... Lege
» Romuli adulteram privato mariti et cognato-
» rum iudicio morte puniri, quem errorem hau-
» sit ab iis qui hanc quasi Romuli legem con-
» diderunt, *adulterii convictam vir et cognati,*
» *uti volent, necanto.* Sed non ego credulus
» illis. Halicarnasseus ζημιοῦν dixit, quod est
» multam infligere, non mortem. Gellius quo-
» que *multare* non *necare* (*a*) ». « Ed altrove.
« Falso admodum pro suo more, ut iam olim
» alio libro, quem a quo emendicaverit, ego
» qui saepe de ingrato discipulo quaerentem do-
» ctorem audivi, non minus scio quam ipsemet,
» suo Marte scripsit ius occidendae adulterae,
» quod olim fuisse maritis plane scripseram ad
» ***l. 7. D. quod met.*** id eis ius non fuisse me
» scripsisse *obser. 6.* qui hoc ibi tantum scripsi
» male hoc quosdam legi Regiae adscribere de
» qua nec verba Marci Catonis loquuntur, nec
» ullus auctor ea lege scribit dari ius occidendi,
» sed dimittendi tantum vel multandum, sicut
» nec sic partum supposuerit, aut claves adul-
» teraverit, aut vinum biberit. Nam de vino
» epoto fuit multa tantum et infamia, licet
» quidam mariti severiores ob eam rem usque
» ad caedem progressi ferantur, et alii duo ca-
» sus, nullibi memorantur. Nam in Romulo

(*a*) Cuiac. *observat. lib. VI, cap XXV.*

» Plutarchi τέχνων ἢ κλειδῶν ἀποβολῇ (qui sunt
» modi exigendae foras uxoris veneficae vel adul-
» terae) legendum est : ut item falso scribit me
» haec certae legis verba corrigere (*a*) ».

L'autorità del Cuiacio per quanto voglia rispettarsi, è contraddetta da tutti gl' interpetri delle Leggi Romane. Gravina di fatti, nella sua erudita opera *de legibus et Senatusconsultis*, parlando della pena che all' adultera spettava per istituzione di Romolo, scrive. « Igitur
» ante legem Juliam, sive lege ipsius Romuli,
» sive moribus priscis Romanorum, crimen hoc
» acerrime vindicabatur. Ex iniuriis enim pri-
» vatorum publica res maxime vexatur : prae-
» cipue per labem alieni thori, qua ita exa-
» sperantur animi, ut flagrantes odio, civitatem
» distrahant in seditiones, atque tumultus. Ita-
» que numquam satis constitutam putarunt quie-
» tem publicam, nisi pudicitia, sacraque iura
» thori legibus munirentur. Ut igitur metus
» proxime, ac perpetuo imminens, mulieres a
» flagitio absterreret, facultatem uxoris necandae
» marito permiserunt, si cum adultero depre-
» henderetur, quod ex Catonis oratione retu-
» lit Gellius (*b*) ». Uniforme al sentimento del Gravina, è anche l' opinione del celebre Anto-

---

(*a*) Cuiac. *observat. lib. XVIII. cap. XXXVIII.*
(*b*) Gravina *de Leg. et Senatuscons. c. LXXXVI.*

» nio Matthaei. » Prima de adulteriis a Romulo
» lata lex videtur, sono sue parole, qua si
» uxor convicta esset, poenam mariti arbitrio
» permisit, ubi is causam cum propinquis cogno-
» visset. Licuisse etiam uxorem in adulterio de-
» prehensam necare, ex Marci Catonis oratione
» de dote colligitur, cuius verba Gellius nobis
» conservavit. *In adulterio uxorem si depre-*
» *hendisses, sine iudicio impune necares: il'a*
» *te, si adulterares, digito non auderet con-*
» *tingere, neque ius est* (*a*) ».

(*a*) Anton. Matthaei *de crim. lib. XLVIII. ff. tit. III, cap. 1, num. 1*, ved. anche Sigon. *de antiquo iur. civ. Romanor. lib. I, cap. IX.*

Il Consigliere di Stato Portalis *motiv. sul cod. civ. Franc. lib. I, tit. V*, ne' seguenti termini ci addita la ragione per cui l'adulterio della donna dee punirsi, e quello dell'uomo essere meno criminoso. « Il marito » e la moglie debbono incontrastabilmente osservare » amendue la fede promessa; ma l'infedeltà della donna » suppone più di corruzione, ed è più pericolosa del- » l'infedeltà del marito. Tutte le nazioni guidate dal- » l'esperienza e da una specie d'istinto, han creduto » concordemente, che il sesso più amabile, dovesse per » lo bene dell'umanità, essere il più virtuoso.

» La donna conoscerebbe ben poco il suo vero inte- resse, se non vedesse nella severità apparente, che se » le usa, una distinzione onorevole ed utile, piuttosto » che un rigore tirannico. Destinata dalla natura al » piacere di un solo, ed a fare la delizia di tutti, » ha ricevuto dal cielo quella dolce sensibilità, che

Ma se poste da parte simili autorità, vogliamo per poco esaminare lo spirito della legislazione di Romolo riguardo ai matrimoni; avremo, sono sicuro, nuovi argomenti per provare l' errore del Cuiacio.

Il matrimonio per *confarreationem*, *et coëmptionem*, mettea la moglie *in manu ac mancipio viri*, equiparando la sua condizione a quella di figlia di famiglia. A tal' effetto il marito potea disporre non solo degli acquisti della moglie, ma benanche della sua libertà individuale, ed esercitare sopra di lei quei medesimi diritti di patria potestà, che tanto deplorabile rendea la condizione dei figli di famiglia. Niente è più certo, e da me a suo luogo sarà dimostrato, quanto il diritto che ai padri di famiglia competea nel punire essi indipendentemente dall' autorità del Magistrato, i delitti

---

» anima la bellezza, e che resta subito avvelenata da » ogni traviamento del cuore; questo tatto fino e delicato, che in essa equivale ad un sesto senso, e che » non si conserva, nè si perfeziona, che coll' esercizio » di tutte le virtù; finalmente questa toccante modestia, che trionfa di tutt' i pericoli, e che non può » ella perdere senza divenire più viziosa dell' uomo. » Non è dunque della nostra ingiustizia; ma della loro » vocazione naturale, che le donne debbono ripetere » il principio dei doveri più austeri, che sono loro » imposti, meno in beneficio della società, che in beneficio loro ».

de' propri figli. Esercitando dunque il marito il medesimo potere sopra la moglie che su dei figli, non possiamo non credere vera l'opinione del Manuzio, che su l'adultera il marito potea pronunciare il terribile giudizio di vita, e morte. Del tutto assurda, e niente confacente a conservar nelle famiglie illeso il deposito della pudicizia donnesca, sarebbe stata la multa, con la quale Cuiacio credè, che si fosse punita l'infedeltà coniugale. Questa pena invece di garentire l'onore delle famiglie, avrebbe contro l'intenzione di Romolo, fomentato maggiormente il libertinaggio.

L'errore del Cuiacio apparirà maggiormente, se vogliamo affidare la soluzione del dubbio intorno alla pena minacciata da Romolo alle adultere, al semplice significato della voce ζημοῦν usata da Dionisio di Alicarnasso. Cuiacio crede, che questo vocabolo debba tradursi *mulctare*; ma questo significato non esclude l'altro più proprio di *quoquo modo puniri*, e che a preferenza pare di doversi adattare. L'autorità di scrittori molto eruditi nella lingua dei Greci, mi persuade a preferir il secondo al primo significato. Sono questi Bodino, ed Errico Stefano. Il primo scrive così. « Et quidem satis audacter Cuiacius, qui P. Manutium fabrilia tractare iubet, quod lege Romilia de adulteriis » capitalem poenam uxori a marito et propinquis infligi licuisse putet..... neque enim

» ζημοιῦν *multare* significat, ut voluit Cuiacius,
» *sed quoquo modo punire*. Hoc vero planius
» intelligitur ex ipso Halicarnassaeo, qui mari-
» tum τῦ μεγέθυς τῆς τιμωρίας κύριον fuisse scri-
» bit adulterii et ebrietatis caussa, quibus ver-
» bis ius vitae ac necis tribuitur (*a*) ».

Il secondo nella sua eruditissima opera *Thesaurus Linguae Graecae* voc. ζημία, scrive.
« Ζημία generalius etiam *poena*, *supplicium*.
» Sciendum est (inquit Pollux) ζημίαν voca-
» tam fuisse non solum τὴν εἰς χρήματα, sed etiam
» τὴν εἰς τὸ σῶμα. (Ex quo loco sumpta est
» a Budaeo expositio, qua dicit ζημίαν esse mul-
» ctam, item poenam corporalem). At miror cur
» Pollux hanc significationem annotandam duxe-
» rit quae alioquin passim apud quoslibet scri-
» ptores occurrit. Sed hoc saltem inde discimus,
» illam significationem mulctae priorem esse cen-
» suisse. Ego certe lubenter illi hac in re assen-
» tior: verum ut hanc signif. qua pro mulcta
» ponitur, priorem esse arbitror altera, ita eam
» qua pro damno seu detrimento accipitur, illa
» vicissim priorem esse reor, atque adeo prio-
» rem illi locum dedi: praesertim quum sequen-
» do etymologiam, qua dicitur esse ἡ τὸ ζῆν
» μειῦσα, id est τὰ πρὸς τὸ ζῆν (nam tolerabilior

(*a*) Jo: Bodin. *method. histor. cap. IV*.

» haec videtur quam caeterae) generaliter quod-
» vis damnum significare debet. Sed et hoc ani-
» madversione dignum iudico, quod ad duo po-
» steriora significata attinet, ut Graeci ζημίαν
» prius mulctam, deinde et aliud quodvis poenae
» genus appellarunt (*a*) ».

Romolo punì nel modo stesso delle adultere, anche le donne che faceano uso del vino (*b*).

(*a*) Oltre dell'adulterio, e dell'ubriachezza, altre cagioni davano al marito un diritto su la vita della moglie. « Neque vero hoc in genere, così Balduino *ad* » *Leg. Romul. cap. XV*, modo vir et cognati de capite mulieris apud Romanos domi indicabant: sed et » aliis in criminibus. Nam et idem Tacitus *Lib. 13 An-* » *nal. Cap. 32* refert Pomponiam Graecinam Plautio » nuptam, quum superstionis externae rea esset, mariti » iudicio fuisse permissam: eumque prisco instituto cum » propinquis de capite, famaque coniugis cognovisse, et » insontem pronunciasse. Posthumia, quae Posthumium » Albinum Consulem: Liciuia, quae Cladium Asellum » viros suos veneno necaverant, privato propinquorum » decreto strangulatae sunt. Atque hoc quoque Posthumio » Consule, quum iis mulieribus inquireretur, quae in- » cestis illis sacris Bacchanalium interfuerant, *damnatas*, » ait *Livius Lib. 3 cap. 18 cognatis et quorum in ma-* » *nu essent, traditas esse: ut ipsi in privato animadver-* » *terent in eas.* »

(*b*) Altri popoli anche vietavano severamente l'uso del vino. Ved. Alexand. ab Alexandr. *Genial. Dier. lib. III. cap. XI.*

Si vinum biberit domi, ut adulteram puniunto (*a*).

Il motivo di questo costume, sebbene anteriore a Romolo, non potrei meglio additarlo che colle parole del Gravina. « Quo autem castitas facilius servaretur, vini usus feminis interdicebatur. Fax enim libidinis vinum, neque ad eam quidquam temulentia pronius: utpote quae corpus agitet, et lucem rationis, qua petulantia coërcetur, obumbret. Quamobrem longe ante Romulum feminis vini usus interdicebatur (*b*) ».

I Decemviri nella compilazione della nuova giurisprudenza che presentarono ai Romani, inserirono anche la legge di Romolo riguardante l'adulterio, ed il divieto del vino alle donne. Dionisio di Alicarnasso, e Gravina, ci danno su di ciò una luminosa pruova. Il primo dopo di aver detto con quanta severità si puniva l'adulterio e l'ubriacchezza delle donne, soggiunge. Καὶ μέχρι πολλȣ̃ δ' ἔμεινε χρόνȣ ταῦτα ἀμφότερα παρὰ Ρωμαίοις, ἀπαραιτήτȣ τυγχάνοντα ὀργῆς· μάρτυς δὲ τȣ̃ καλῶς ἔχειν τὸν περὶ τῶν γυναικῶν νόμον ὁ πολὺς χρόνος (*c*). Il secondo ci rapporta anche la ri–

(*a*) Ved. Balduin. *ad Leg. Romul. cap, XVI.* Martin. Schickard. *de Legib. XII Tab. tab. V. lex. VI.*

(*b*) Gravina *de iur. Natur. Gentiu. et XII Tabul. cap. XXVIII.*

(*c*) « Et diu duravit hoc utrumque apud Romanos,

tualità da M. Catone introdotta per conoscere, se le donne avessero o nò bevute vino. « Ac ne » quo pacto feminae vini potum celarent, Cato » severus earum adversarius, censuit mulieres » propinquis osculum ferre, ut fraudem odore » proderent (*a*). Quamobrem vini potus inter » iustas repudii causas numerabatur (*b*) ».

Non ostante però tale severità, pure corrotta la morale di Roma, gli adulterii diventarono assai spessi e frequenti. I mali cagionati da una corruzione tanto generale erano ben patenti, il voto universale di tutti i buoni ne desiderava il termine, ed Augusto che già si era occupato a riformare la depravata morale di Roma, vedendo con orrore la piena di tanti delitti prodotti dal libertinaggio della gioventù Romana, non indugiò a darvi riparo. « Que omnia pro- » videntissimus princeps, così Brissonio nel suo » erudito commentario *ad leg. Jul. de adult.* et » iuris religiosissimus Augustus in animo repu-

---

» ita ut inexorabilis esset ira. Quod autem lex illa de » mulieribus lata praeclara fuit, ipsa temporis diutur- » nitas fidem facit. Dionys. Halicarnas. *antiquit. Rom.* » *lib. II.* »

(*a*) Festo nella *voce plorare* anche scrive « *Sei nu-* » *rum temetum biberit, ast socer cognatos plorassit,* » *ut osculum ferrent, acciperentque, ast oleo odore* » *indicium duit, sacra diveis parentum estod* ».

(*b*) Gravina *de iuris. Natur. Gent. et XII Tabul. cap. XXVIII.*

» tans, quum diffluentem luxu civitatem Roma-
» nam, et ad omnem stuprorum adulteriorum-
» que licentiam proiectam cerneret, coërcendi
» huius mali causa severissimam de adulteriis et
» stupris legem tulit, ut poenae metù eos,
» qui in officio sua sponte non continerentur,
» ab eo flagitio revocaret (*a*) ».

Qual fosse stata la pena dalla legge Giulia minacciata agli adulteri, non è così noto. Volendo credere a Triboniano, essa punì l'adulterio con la morte. « Lex Julia de adulteriis
» coërcendis quae non solum temeratores aliena-
» rum nuptiarum gladio punit, sed et eos,
» qui cum masculis nefandam libidinem exer-
» cere audent (*b*) ». Tutto questo sarebbe fuori dubbio, quantevolte si potesse ignorare che Costantino il primo punì colla morte l'adulterio (*c*), e che a' tempi del Giureconsulto Paulo l'adulterio sì della moglie che del marito punivasi con la confisca della metà dei beni, e con la relegazione (*d*). L'erudito Brissonio, seguito da

---

(*a*) Ved. anche Plutar. *apophtegm. August.*

(*b*) §. 4 *inst. de public. iudic.*

(*c*) *L. 30 C. ad leg. Jul. de adulter.*

(*d*) « Adulterii convictas mulieres, dimidia parte dotis
» et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam pla-
» cuit coërceri: adulteris vero viris pari in insulam
» relegatione, dimidia bonorum partem auferri, dum-
» modo in diversas insulas relegentur. Paul. *sentent.*
» *lib.* 2, *tit.* 26, §. 14. »

vari altri insigni interpetri (*a*) crede, nè senza il concorso di ragionati motivi, che la legge Giulia mai espiò con la morte l'adulterio. « Adul-
» rii poenam, sono sue parole, ex lege Julia
» capitalem non fuisse perspicue ex eo apparet,
» quod adulterii damnatas eadem lex uxores duci,
» et in testimonium citari vetet. Quod certe pe-
» rabsurdum fuisset cavere, si huius criminis
» poena vitam, libertatemque ademissent. Fuit
» vero procul dubio legis relegatio, qua et Au-
» gustus usus traditur, quum severitatem legis
» in filiam neptemque exerceret, quae se adul-
» terio maculaverant (*b*) ».

Salito sul trono imperiale Costantino, l'adulterio si punì non più colla relegazione e confisca dei beni, ma bensì con la morte (*c*). Tale sanzione diretta a prevenire un delitto così enor-

---

(*a*) Cuiac. *Observat. lib. VI, cap. XI et lib. XIX cap. pen. et lib. XX, cap. XVIII.* Matthaei de criminib. *lib. XLVIII, ff. tit. III, cap. II*, n.° 1. Grav. *de legib. et Senatuscon. cap. LXXXVI.*

(*b*) Brisson. *ad leg. iul. de adulter. pag. 102.*

(*c*) *L. 30. C. ad leg. iul. de adulter.* Il celebre Matthaei, così encomia questa legge. « Aurea profecto
» constitutio, atque impudicitiae matronalis unica custos
» omnibusque Cristiani orbis Principibus, atque rebus-
» publicis commendanda, quandoquidem divinae legis
» praescriptum in vindicando adulterio sequitur. Quam
a utinam non temerasset Justinianus noster *Nov. 134*,
» *cap. 10*, qua adulterae gladii poenam remisit, ver-

me, che mentre getta nelle famiglie i semi della discordia, confonde tutte le idee del bello e del turpe, durò fino all' impero di Giustiniano. Questo imperadore, per insinuazione forse della sua moglie Teodora (*a*), stimando assai atroce la pena di morte minacciata agli adulteri, abolì un tal gastigo, e dispose che l'adultera dietro aver subita la frusta, dovesse rinchiudersi in un monastero, da donde, volendo il marito potrebbe uscire dopo due anni (*b*).

Per conservare illeso l'onore delle famiglie, ed eliminare da essa la corruzione non bastava l'aver semplicemente statuite pene contro gli adulteri, lasciando impuniti gli stupratori, ed i sensali della corrutela. I danni che questi cagionavano alla tranquillità delle famiglie, erano bastantemente considerevoli; nè Roma fu indolente nel punirli. Lo stupro di fatti, si punì con una severità pari a quella dell' adulterio. « Punito iam adulterio, così Gravina, ad stupri

---

» beratamque in monasterium detrudi voluit. *De crimi-* » *nib. lib. XLVIII, ff. tit. 3, cap. 2, num. 3.* »

(*a*) « Theodora Justiniani uxor, sono parole di Gio- » vanni Bodino *de republ. lib. I, cap. 3*, quae fasces » imperii marito, stupido sane ac illiterato Principi » ademerat, quum omnia beneficia feminis adversus ma- » ritos tribuerat, eas etiam adulterii poena liberavit, » infamiae notam reliquit ».

(*b*) Ved. Grav. *de leg. et Senatuscon, c. LXXXVI.*

» coërcitionem transeamus; ac primo memineri-
» mus, quod initio proposuimus, omnium libi-
» dinum genera in hoc vocabulum convenire;
» stuprumque generaliter pertinere ad virginem,
» viduam honestam, et pueros liberos: a quibus
» multo ante legem Juliam (a) homines tum Athe-
» nis, quum Romae severis legibus absterreban-
» tur (b) ». Tale gastigo era più severo nello
stupro delle Vestali. Queste non aveano altro
mezzo come espiare il loro delitto, che sepellirsi
vive. Τὰς τε τῆς ἑστίας, così Erodiano, ἱερείας
ζῶσας κατόρυττεν, ὡς μὴ φυλάττουσας τὴν παρθενίαν (c).
E Brissonio « Severius in vestalibus virginibus
» crimen hoc vindicabatur, quae virginitatem
» quam illibatam in constitutos annos servare
» eas oportuerat, stupro violassent, more iam
» inde a Numae, aut, quod alii existimant, a
» Tarquinii temporibus tradito, ut vivae intra
» urbem in Campo scelerato defoderentur, que-
» madmodum Halicarnassaeus, et Plutarchus,
» scribunt (d) ».

Le determinazioni della legge Giulia non furono meno fatali agli stupratori. Esse non pu-

(a) Ved. Martin. Schickard. *de leg. XII Tab. Tabul. V, lex. X.*

(b) Gravina *de legib. et Senatuscon. cap. LXXXVII.*

(c) Vestales sacras viventes sepeliit., quia virginitatem non custodierunt. Herodian. *lib. IV, de Ant.*

(d) Brisson. *ad leg. iul. de adulter. pag. 106.*

nivano indifferentemente qualunque specie di stupro; ma serbarono nella pena una certa proporzione col grado e la qualità delle persone. « Stupratoribus autem, così Manuzio, si essent » honesti, poenam irrogabat, publicationem par» tis dimidiae bonorum: et capitale tunc stu» prum non erat: sin humiles, corporis coërci» tionem cum relegatione quinquennali, nisi per » vim stuprum commissum esset, si per vim » tempore non praefinito (*a*) ». Del modo stesso anche scrive il celebre Antonio Matthaei. « Poena » huius criminis est, si stuprator honestus sit, » publicatio dimidiae partis bonorum: sin humi» lis, coërcito corporis, cum relegatione (*b*) ».

Assai più severo fu il gastigo che i Romani comminarono ai seduttori dell'altrui onestà. Questi non aveano altro mezzo come espiare il loro delitto, che la morte, ovvero la deportazione in un isola, se le loro seduzioni erano state prive di effetto. Il motivo di determinazioni così severe, ce l'indica nel tenore seguente Gravina.

(*a*) Paul. Manut. *de legib. Romanor. pag. 66*. Cuiac. *observat. lib. VI, cap. XXV*, crede erronea tale dottrina. « Eadem lege (*id est iulia de adulteriis*) stu» prum, coërceri relegatione quinquennali, vel si per » vim commissum sit, tempore non praefinito, quo » etiam alienius a vero nihil est ».

(*b*) Anton. Matthaei *de criminib. lib. XLVIII, ff. tit. III, cap. V, num. 8*.

« Exacerbatur vero crimen, vindicesquè poenae
» saeviunt asperius in suasores, adiutoresque fla-
» gitii: exemplo legum Atticarum quibus in hoc
» genere criminum fraus gravius, quam violen-
» tia puniebatur: vis enim a libidine, quae vi-
» tium est corruptae rationis: fraus a callidi-
» tate, in qua in ratione incorrupta vitium ar-
» guitur voluntatis, eoque perniciosius, quod
» cautius nocet, atque arte maiori. Quamobrem
» capite plectuntur, quicumque honestas mulie-
» res, aut virgines donis, illecebris, aut dolis
» ab honestate ad turpitudinem abducunt. Ac
» perfecto flagitio capite multantur; imperfecto
» vero deportantur in insulas: corruptique co-
» mites summo supplicio afficiuntur (a) ».

Premurosi sempre i Romani nel conservare illesa la semplicità dei loro onesti costumi, non furono precauzioni da essi non adoprate, per rimuovere la voluttà e la corruzione. Dopo aver in fatti, statuite delle pene capaci a tener lontane le donne dagl' intrighi amorosi, si occuparono a rettificare la disciplina dei giovani. Vietarono a tal fine colla pubblicazione della legge Scantinia, qualsisia commercio amoroso tra persone del medesimo sesso. « Fuit etiam » Scantinia, (*lex*) così Manuzio, quam C. » Scantinius Aricinius tribunus pl. tulit in eos;

(a) Gravina *de legib. et Senatuscon. c. LXXXVII.*

» qui alienam pudicitiam solicitassent, aut suam
» ipsi prostituissent; quibus poenam irrogavit
» X millia nummorum. Est aut haec lex mul-
» tis ante Juliam annis lata, satis levi poena,
» quam Julia capitalem fecit, non tamen, ut
» opinor, in eos, qui alienam pudicitiam ten-
» tassent, sed in eos, qui praeposteram vel ad-
» versi vel aversi venerem exercuissent (*a*) ».

Tali determinazioni però non furono fatte dai Romani, se non poco tempo innanzi alla pubblicazione della legge Giulia: pruova evidente, che questo vizio antifisico, coverto spesso sotto il nome di amor platonico, non infettò la morale di Roma, se non quando questa per effetto delle conquiste perdè quell' onestà di costumi che sì rispettabile rendeala a' popoli vicini (*b*). « Ro-
» mae autem, sono parole del Gravina, haud
» paucis ante legem Juliam annis lata fuerat
» Scantinia lex, qua ingenuorum adolescentium
» corruptores, ipsique sponte corrupti adolescen-

(*a*) Paul. Manut. *dr legib. Roman. pag. 66.* Ved. anche Jo: Ulric. Zas. *catalogus leg. antiquar. et ibi Ludov. Charond. adnotat. in leg. Scantin.*

(*b*) Il medesimo Sallustio *de Bell. Catilin. cap. XIII*, parlando della corruzione di Roma scrive. « Sed lubido
» stupri, ganeae, ceterique cultus, non minor inces-
» serat: *viros pati muliebria*, mulieres pudicitiam in
» propatulo habere ».

» tes decem millibus nummorum damnaban-
» tur (*a*) ».

Assai debole riparo era la pena statuita dalla legge Scantinia, e se le severe sanzioni della legge Giulia non avessero ostate ad un tale vizio, *la pederestia* in Roma, avrebbe avuta, al pari della prostituzione, la sua divinità tutelare. Quale però fosse stato il gastigo dalla legge Giulia statuito per reprimere un tale vizio ce l'indica ne' seguenti termini Gravina. « Quam levem
» sane in tanto crimine poenam Julia lex auxit
» ad summum usque supplicium..... Siquidem
» huius poena criminis sine exceptione usque ad
» capitale supplicium exacerbata, recentioribus
» temporibus fuit: quum tota urbs hac libidine
» ita flagraret, ut exemplo scelestissimorum prin-
» cipum, Neronis nempe, aliorumque huic mon-
» stro non dissimilium, adolescentes mulierum
» officia usurparent, quasique sexum omnino
» mutassent, pigmenta faciei, vestimentaque
» muliebria sibi adhiberent, seque viris in con-
» cubitum nuptialibus quoque solemnibus tur-
» pissime traderent (*b*) ».

Le costituzioni imperiali non furono meno severe nel punire un vizio che in un modo assai infamante pervertiva l'ordine della natura (*c*):

(*a*) Gravina *de legib. et Senatuscon. cap. XC.*

(*b*) Gravina *loc. cit.*

(*c*) *L. 1, §. ult. ff. de extraordin. crimin.*

ed allor quando Costanzo e Costante salirono sul trono imperiale di Roma, il vizio *antifisico* non poteva altrimenti espiarsi, che col condannarsi alle fiamme i loro autori (*a*).

CONCHIUSIONE.

Sono queste le leggi che intorno al matrimonio fecero due Repubbliche, celebri non meno per il valore della loro spada, che per l' energia del loro spirito. Esatte nel vegliare all'esecuzione dei doveri coniugali, esse nulla ommisero che potesse allontanare da un contratto, che dovea tanto influire su la sorte degli sposi che della società tutta, sì dall'eventualità del caso che dall' impero tirannico delle passioni. Tale vigilanza li fe credere leggiero qualunque gastigo che tendesse o a prevenire gli abusi del matrimonio, o a frenare il vizio della dissolutezza: e se esse non si vedono a quel punto di perfezione a cui vennero innalzate dal fanatismo di entusiasti ammiratori dell' antichità, non sono neppure così dispreggevoli che meritino di essere retribuite, o con un totale abominio, o almeno con un vile disprezzo.

(*a*) Gravina *loc. cit.*

LIBRO SECONDO.

Che nelle società domestiche debba esservi un regime che tutto regoli al ben-essere ed alla conservazione di esse: è una verità attestata, e dal consenso unanime dei Filosofi, e dal fatto giornaliero dei genitori tanto premurosi della felicità delle loro famiglie. Senza di questo regime, l'uomo o vittima dei pericoli e dei patimenti perirebbe nel suo nascere, o pure sarebbe egli quel *fanciullo robusto* di Hobbes che privo di tutte le cognizioni relative al di lui posto futuro fra concittadini, dominato dagli appetiti di una capricciosa infanzia, convertirebbe in rovina della società quelle medesime forze che diversamente guidate avrebbero procurata la felicità pubblica.

Tal regime, che or coll'imponenza della forza, quando colla persuasione e col consiglio, facilita lo sviluppo della ragione abituandola all'esercizio della virtù; anteriore a qualunque positiva convenzione, non riconosce l'origine che dalla medesima natura (a). Deve esso, come

(a) Ved. Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII Tab. cap. XXV.* Vi sono non pochi scrittori quali asseriscono

*

guida sicura e fedele delle domestiche società, con saggio consiglio nei diversi periodi della vita accompagnare i suoi raccomandati; sino a che questi rettificati nel giudizio, e ricchi a dovizie delle necessarie abitudini possano essere abbandonati a se medesimi. Assoluto nell'infanzia non dee che procurare qualunque mezzo capace a facilitare il ben-essere e l'educazione dei figli: ragionato nella pubertà, quando l'idea delle proprie forze, la conoscenza dei rapporti che alla società li legano incominciano a sviluppare l'intelletto: e finalmente abbandonarli a se medesimi quando abituati all'esercizio della virtù, non che nel pieno uso della ragione, possono supplire ai loro bisogni, e regolare la propria condotta (*a*).

---

che i figli, essendo l'uomo nello stato di natura, sono sotto il potere della madre. Hobbes. *de Cive cap. IX* §. 2, 3, 4 et *Leviath. cap. XX*. Bud. *diss. de oblig. quae ex divers hom. stat. oriuntur.* §. 16. Puffend. *de iur. Nat. et Gent. lib. II, cap. II*, §. 2, 3. L'erroneità di questa opinione fu dimostrata da Enrico de Coccei in due opuscoli, uno che ha per titolo *Dissert. de iure generationis*, e l'altro *Disp. de Privileg. patr. potest.* ved. anche l'anzidetto Coccei *commentar. ad Grot. de iur. B. et P. lib. 2, cap. V*, §. 1. Schmidt. *principi della Legislazione lib.* 2, c. *IV*.

(*a*) Ved. Aristot. *Polit. lib. I, cap. ult.* Grot. *de iur. B. et P. lib. II, cap. V*, §. 2 *et seqq.* Puffend. *de offic. hom. et civ. lib. II, cap. III*, §. 5, 6.

Questo termine però che pone fine alla potestà paterna, nulla deroga a quei doveri di rispetto e di venerazione che il figlio in ogni epoca, ed in qualunque grado deve agli autori de' suoi giorni. « Esiste fra i genitori e la loro posterità, » sono parole di un' insigne Politico, una con» venzione tacita e necessaria, espressa da' rap» porti naturali fra il capo di una società ed i » membri di essa. Chi ha il diritto di coman» dare, ha il diritto di esigere l' ubbidienza, » e chi presta de' benefizi, ha il diritto della » riconoscenza sul beneficato. L' ubbidienza dei » figli nasce dall' ordine della società, tanto più » che senza questa sommissione a' voleri del pa» dre, non si otterrebbe il fine della società » che è l' educazione, e senza i soccorsi resti» tuiti da' figli alla vecchiezza de' loro padri la » società non sarebbe ancora durevole. Questa » ubbidienza stretta e questa perfetta sommis» sione possono solamente durare, fino a che i » figli escano dalla famiglia: ma riguardo agli » adulti l' autorità del padre si è quella dell' età » e dell' esperienza, siccome la di lui potestà » quella si è del benefattore sul beneficato (*a*) ».

Scorrendo però i codici delle antiche Nazioni, rinverremo la paterna autorità, questa privata Magistratura che fondata sul buon ordine, e su

(*a*) Schmidt. *loc. cit.*

i bisogni della società domestiche deve a preferenza proteggere e dirigere le azioni delle società medesime, senza estendersi giammai sulle persone dei membri di esse: degenerata in modo presso i Persiani (*a*), i Galli (*b*) e finanche tra Greci e Romani (*c*), fino a far delle famiglie il più miserabile strazio. Il potere paterno presso delle anzidette due ultime Nazioni, ebbe un autorità superiore ad ogni credenza. I figli erano di proprietà assoluta dei genitori; questi poteano capricciosamente vendergli, e finanche pronunciar sul loro capo la terribile sentenza di morte. « Impara da ora, così minaccia un Greco genitore il suo figlio, ciò che non ignorasti per » lo passato: *i genitori sono padroni dei figli* » *egualmente che de' servi*. Se a me piace tu » dovrai parlare, ed indi far silenzio: se il vo- » glio tu mangerai formaggio e pane, o nasturzo » e placenta: per mio comando tu dovrai dor- » mire sul suolo, ed indi, permettendolo, ri- » posarti sul letto. Acquistasti nome in batta- » glia? è mia la gloria. La legge ti chiama

---

(*a*) Aristot. *Ethic. lib. VIII, cap. X.* Herod. *lib. I pag. 65.* Brisson. *de regn. Persor. lib. 2.*

(*b*) Caesar. *de Bell. Gallic. lib. VI.*

(*c*) Petit. *in Leg. Att. lib. I, tit. IV.* Dionys. *Halicarnas. Antiquit. Romanar. lib. II, pag. 96.* Meurs. *Them. Att. lib. II, cap. III.*

» agl' impieghi ? Dilli che hai tuo padre. Vivendo
» io, tu non avrai l' idea del comando (*a*) ».

Sembrerebbe incredibile che Atene avesse avute leggi tanto barbare; fino ad inveire contro di quegli oggetti che più meritar dovrebbero la sua affezione, se l' autorità di scrittori ai quali sarebbe delitto negar fede, non accorresse in aiuto alla nostra credenza. Un' autore in cui la copia delle varie e multiplici cognizioni, si equipara alla delicatezza del suo gusto, esaminando un tal costume visibile avanzo dello stato selvaggio dei popoli, quasicchè si fosse scandalizzato averlo rinvenuto ancora tra' Greci celebri non men per coltura di spirito, che pe' sentimenti di eroismo, scrive. « Tamen, ut dixi, mos ille non apud
» barbaros aliquos tantum, sed politos et huma-
» nitati factos Graecos : et Commoediae palliatae
» passim clamant. Jussio aut voluntas patris expe-
» ctabatur, tollendum quod natum, an abii-

(*a*) Μάθε δὲ νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον ἤδεις, ὅτι κύριοι τῶν παίδων οἱ γονεῖς οὐχ' ἧττον, ἢ τῶν οἰκετῶν. Αν ἐμοὶ δοκῇ, φθέγξῃ καὶ σιωπήσῃ πάλιν· ἂν ἐμοὶ δοκῇ τυρὸν ἔδῃ, καὶ ἄρτον κάρδαμον γε, καὶ μάζαν· ἐν χαμενίᾳ δεῖ σὲ καθεύδειν, ἢν κελεύω, καὶ πάλιν ἐπὶ κλίνης ἢν ἐπιτρέπω. Επραξας τὶ καλὸν ἐν τῇ μαχῃ; τοῦτ' ἐμόν. Καλεῖ σὲ πρὸς δωρεὰν ὁ νόμος; εἰπὲ πρὸς αὐτὸν, ὡς ἐστὶ σοὶ πατήρ. Μὴ λάβῃς ἐξουσίας ἔννοιαν, ἔτι ζῶντος ἐμοῦ. Libau. *declamat. XXXVII. Avarus pater abdicans.*

» ciendum esset: atque istud saepius in feminco
» et minus aestimato sexu (a) ».

La giurisprudenza Romana avea nei genitori fatti i despoti delle loro famiglie. Non vi era legge, nè ragione che fosse capace ad ostare ai voleri paterni: questi richiedeano una pronta e cieca ubbidienza. I figli come proprietà dei genitori nulla possedevano: dei loro acquisti, non che della libertà e vita essi non erano che possessori precari, il pieno ed assoluto dominio dei medesimi, apparteneva ai padri di famiglia. Οἱ Ῥωμαίων νομοθέται, così Sesto Empirico, τοὺς παῖδας ὑποχειρίους, καὶ δούλους τῶν πατέρων κελεύουσιν εἶναι· καὶ τῆς οὐσίας τῶν παίδων μὴ κυριεύειν τοὺς παῖδας, ἀλλὰ τοὺς πατέρας, ἕως ἂν ἐλευθερίας οἱ παῖδες τύχωσι κατὰ τοὺς ἀργυρωνήτους. Παρ᾽ ἑτέροις δὲ ὡς τυραννικὸν τοῦτον ἐκβέβληται (b). Il medesimo attesta Simplicio, quale scrive. Οἱ δὲ παλαιοὶ τῶν Ῥωμαίων νόμοι καὶ πρὸς τὴν τῆς φύσεως ὑπεροχὴν ἀποβλέψαντες καὶ πρὸς τοὺς πόνους οὓς οἱ γονεῖς ὑπὲρ τῶν τέκνων πονοῦσιν, ἅμα καὶ τοὺς παῖδας παντοδαπῶς ὑποτάξαι βουλόμενοι, καὶ τῇ τῶν γονέων οἶμαι φυσικῇ φιλοστοργίᾳ θαῤῥήσαντες, καὶ πιπράσκειν, εἰ

(a) Lipsius. *ad Belgas epist. LXXXV.*

(b) « Legum Romanarum auctores liberos in manu
» parentum ad instar servorum esse voluerunt; neque
» suorum bonorum ipsos esse dominos, sed parentes
» donec manumittantur eo modo quo mancipia solent:

βουλοιντο τοὺς παῖδας τοῖς γονεῦσιν ἐπέτρεψαν, καὶ φονεύειν ἀτιμωρήτως (a).

I costumi talmente barbari di due popoli celebri non men pel valore della loro spada, che per l'energia del loro spirito; formeranno l'oggetto di questo secondo libro. Essi avvolti nell'oscurità de' secoli, forse mi condurranno ad errori: lo temo io stesso; pure lungi dall'arrestarmi sul bel principio, bisogna dare il saggio de' miei tentativi. Le diversità delle materie che dovrò esaminare, chi sa, e non desteranno qualche nuova idea. Lampeggerà forse fra questo buio qualche raggio di luce, che animerà più felice talento ad aprirsi nuovi sentieri, e segnalarsi nell' arditezza.

CAPITOLO PRIMO.

Idea generale della patria potestà degli Ateniesi e dei Romani, e come terminava.

Metter in dubbio se le leggi Attiche e Romane avessero realmente permesso su dei figli quel

---

» quod alii ut tyrannicum repudiant. Sext. Empir. *Pyrronhor. lib. III, cap. XXIV* ».

(a) « Antiquae Romanorum leges respicientes tum ad » eam quae a natura est eminentiam, tum ad labores » quos pro liberis parentes sustinent, volentes prae- » terea liberos parentibus sine exceptione subiectos esse,

potere illimitato esposto antecedentemente, sarebbe lo stesso che voler contrariare senza nessuna ragione l' unanime consenso di tutti gli scrittori, e negar fede agli attestati veri e genuini dei dotti di quelle celebri Repubbliche. I pochi frammenti della legislazione Attica a noi conservati dalle industriose cure di sommi uomini; gli avanzi del Codice Papiriano e della giurisprudenza Decemvirale: sono tante pruove luminose dell'esistenza di un sì eccessivo potere paterno in Atene ed in Roma.

Il solo pensiere che le premurose cure paterne fossero più opportune dell' autorità dei Magistrati a mantener nel dovere i propri figli; la sola credenza che il cuore affettuoso di un padre non gastigasse, se non stimolato da un incorreggibile depravazione che avesse conosciuto nella sua famiglia: fe sì che la legge si arrischiasse a far dei genitori gli arbitri assoluti dei figli, ed armar la loro destra di un ferro micidiale. Οὐ γὰρ ἔστιν, così l' uccisore dell' adultero presso Libanio, ὅπου καὶ νομοθέτης τὴν γνώμην πεφόβηται μὴ τὶ καὶ δεινὸν παραπολαύσωσι τῆς τοῦ πατρὸς αὐ-

---

» credo etiam confisae naturali parentum amori, et
» venumdandi si vellent liberos, et impune interficiendi
» parentibus ius dederunt. Simplic. *ad Epictet. enchi-*
» *rid. cap. XXXXII* ».

τονομίας οἱ παῖδες. Εἰ μὴ πρότερον ἐκεῖνοι τὸ ξίφος ἐπὶ σφᾶς αὐτοὺς ὠθήσουσιν (*a*).

La giurisprudenza Romana non è dissimile dalla Greca in ciò che spetta la patria potestà. Accorda essa un potere fuori limiti al padre di famiglia, ed infelice chi avesse voluto sperimentarne gli effetti! La medesima legge Decemvirale avea disposto.

Endo liberis iustis, ius vitae, necis, venumdandique potestas patri

Si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto.

Questo abusivo potere paterno, formava il principale e più bello distintivo dei discendenti di Quirino, fino a dichiarare decaduto dall'esercizio della cittadinanza Romana colui che non avesse su dei figli un diritto così illimitato. « Apud » Romanos enim, così Gravina, familiaris quo- » dammodo erat magistratus in patre constitu- » tus, cum iure gladii; propterquam auctori- » tatem a iure civili acceptam patria potestas a » iureconsultis propria dicitur civium Romano- » rum; nec enim eam obtinebat, quis nisi ci- » vitatem Romanam impetraret; quam si am- » mitteret, potestatem patriam haudquaquam

---

(*a*) « Non enim unquam legislator patris animum ti- » muit, ne quid liberi paterentur diri ex patriae po- » testatis iure: nisi prius illi gladium in seipsos pro-

» retinebat: quales erant ii quibus aqua et igni » interdicebatur (*a*) ». Di un tal potere non bisogna attribuirne la cagione alle conquiste; esso riconosce la sua sanzione dal primo legislatore di Roma (*b*), quale rendendo il potere paterno tutto proprio di quei fuorosciti di cui n' era il duce ed il sovrano, fece sì che i padri nell' esercitarlo non avessero altra regola che la ferocia, e la forza (*c*).

Ma perquanto certo ed evidente sia l' aver gli Ateniesi ed i Romani avuto su dei figli un diritto così ampio ed abusivo; altrettanto incerto si è se il padre vantasse eguali diritti sulla prole legittima che naturale. Una tale ricerca formerà l'oggetto del presente capitolo, quale in due separati articoli comprenderà tutto quello che all'uopo mi sembrò espediente, non che le notizie trasmessoci da eruditi scrittori, e dotti interpetri del diritto.

» pemodum impulerint. Liban. *declamat. XXXV*, *caed. adult. apolog.* »

(*a*) Gravina *de iur. Nat. Gent. et XII tab. cap. XX.*

(*b*) Dionys. Halicarnas. *antiquit. Roman. lib. II.* Ulpian. *L. 8, ff. de his qui sui vel alien. iur. sunt.*

(*c*) Franc. Balduin. *ad leges Romul. cap. XVII.*

Articolo Primo.

Diritti che le Leggi Attiche accordavano ai genitori su i figli legittimi o naturali (a). Doveri dei genitori verso la prole naturale. Termine della patria potestà.

Quantunque Atene permettesse il concubinato (*b*), pure lungi dall' accordare essa diritto alcuno nella Repubblica ai figli naturali, spogliati aveali finanche della cittadinanza. Gli scrittori convengono su di questo (*c*), e l'autore del-

---

(*a*) Eustazio. *Iliad. IV*, §. *140*, distingue quattro sorte di figli, *cioè* γνήσιοι *legitimi*, νόθοι *Nothi seu spurii* σκοτίοι *quorum patres incogniti erant*, παρθένιοι. *Nati* ex *muliere*, *quae semper habebatur virgo*, *quamvis stuprata ante matrimonium*. Di queste quattro specie di figli il medesimo scrittore ci fa rimarcare le principali differenze, e riportarne qui le sue parole riuscirebbe assai lungo.

(*b*) Ved. *pag. 127*, l' intiero *art. 1. del cap. II, del lib. I.*

(*c*) Pottero *Archaeologia Graeca lib. IV, cap. XI*, parlando de' figli *nothi vel spurii*, scrive così. « Id autem » observari licet, Athenis Periclis aetate, qui dum pro- » speris rebus utebatur, eique erant filii legitimi, po- » pulo suasit legem illam antiquam Solonis, qua ii soli » ingenui Athenarum cives existimabantur, quorum am- » bo parentes Athenienses erant, pristinae reddere au-

l'arringa contro Neera esponendo le infami prostituzioni di questa donna, e quasicchè volesse dissingannare il comune errore essere il matrimonio negli effetti civili eguale al concubinato ed alla prostituzione, errore invalso da un detestevole libertinaggio; così distingue le mogli dalle concubine, e prostitute. Τὰς μὲν ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκα ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν παλλακείας, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως (a). Giusta l'etimologia della parola νόθος addotta dal Suida, evvi nelle nozze legittime un certo carattere divino, del quale non partecipano nè le

---

» ctoritati; qua de causa fere quinque milia hominum
» libertate exciderunt, et in servitutem venditi fuerunt
» sed in posterum omnibus eius filiis legitimis mortuis,
» ipse Pericles eo adduxit Athenienses ut hanc legem
» abrogarent, et ut filius spurius nomenclatorem sui
» districtus sub paterno nomine inferretur; quo privi-
» legio *nothi vel spurii* exclusi erant». Nè vale il dire che qui si parla di prole avuta da donne non Ateniesi, giacchè negli effetti del matrimonio, erano esse di egual condizione delle concubine e prostitute. Donato commentando queste parole di Terenzio. *Andr. act. III, sc. 1*..... « *Quid hoc? Adeon' est demens ex peregri-*
» *na?* soggiunge. Mulieres enim *peregrinae* inhonestae
» ac meretrices habebantur ». Ved. Hesych. *voc.* νόθος Tzetzes *lib. V, cap. XVII hist. chiliad.*

(a) « Amicas voluptatis causa habemus, pallacas, ut
» quotidiano pellicatu nobiscum vivant: uxores vero
» ad iustae sobolis procreationem. *Demosth. in Neaer* ».

concubine, nè le prostitute; quindi il disonore che accompagna indivisibilmente i parti illegittimi, e che tanta onta recava ai figli naturali anche nei tempi eroici (*a*).

Che cittadini Ateniesi non erano che quei soli nati da legittime nozze e da genitori Ateniesi; che questi soli aveano il diritto ai suffragi, ed alle Magistrature: possiamo con tutta evidenza rilevarlo da' pochi frammenti della legislazione di Solone a noi pervenuti illesi dalle ingiurie del tempo.

1. Ην ἄν ἐγγυήσῃ ἐπὶ δικαίοις δάμαρτα εἶναι, ἢ πατὴρ, ἢ ἀδελφὸς ὁμοπάτωρ, ἢ πάππος ὁ πρὸς πατρὸς, ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους.

Ex ea quam in legitimam uxorem desponsavit pater, aut germanus frater, aut avus paternus, legitimos liberos tollunto (*b*).

2. Μόνους Ἀθηναίους εἶναι τοὺς ἐκ δυοῖν Ἀθηναίοιν γεγονότας.

Utroque parente cive Atheniensi nati, soli cives sunto (*c*).

3. Νόθον εἶναι τὸν μὴ

Qui matre cive na-

(*a*) Ved. Sophocl. *in Aiac. vers. 1250 et seqq.*

(*b*) Ved. Demosth. *in Leocrat.* Petit. *in Leg. Att. lib. VI, tit. I.* Pardulph. Pratei. *iurisprud. vet. leg. Solon. cap. XXXVII.*

(*c*) Ved. Plutar. *in Solon.* Petit. *in Leg. Att. lib. I. tit. IV.* Meurs. *Them. Att. lib. II, cap. XII.* Pardulph. Pratei. *iurispru. vet. Leg. Solonis cap. VI.*

ἐξ ἀστῆς γεγονότα.	*tus non erit, nothus esto.*
4. Μηδὲ νόθῳ, μηδὲ νόθῃ ἀγχιστείαν εἶναι, μηθ' ἱερῶν, μηθ' ὁσίων ἀπ' Ευκλείδυ Αρχοντος.	*Notho, nothaeve cognationis ius nullum esto, ne quidem in iis quae sive sacra, sive publica spectant. Secundum hanc legem iudicia redduntur ab Euclidis Praetura (a).*

Dalle surriferite leggi ad evidenza si scorge, quanto differissero negli effetti civili del matrimonio i figli legittimi dai naturali (*b*). Ma da

(*a*) Il Retore Aristofane sendo Arconte Euclide, dietro l'espulsione dei trenta tiranni da Atene, pubblicò questa legge ved. Carist. *Lib. III.* Ιστορικῶν ὑπομνημάτων. Isaeu. περὶ τῦ Φιλοκτήμονος κλήρυ. Demosth. πρὸς Μακάρτατον. Quantunque in Atene i figli naturali non partecipavano dell'eredità, pure sembrando una barbarie punire in essi la colpa paterna, le Leggi gli assegnarono la somma di mille dramme, detta perciò νοθεῖα. Αριστοφάνης δὲ νοθεῖα, così Polluce *lib. III, cap. II*, τὰ χρήματα καλεῖ τὰ τοῖς νόθοις διδόμενα. *Aristophanes vero Nothea*, « *vocat pecuniam quae nothis datur* ». Ed Arpocrazione. Νοθεῖα τὰ τοῖς νόθοις ἐκ τῶν πατρῴων διδόμενα ἔτο καλεῖται· ἦν δὲ μέχρι χιλίων δραχμῶν. *Nothea dicitur quae nothis datur e bonis paternis; erantque ad mille drachmas.* « Ved. Petit. *in Leg. Att. lib. VI, tit. VI.* » Meurs. *Them. Att. lib. II, cap. XII.*

(*b*) I figli legittimi si scrivevano *in albo* τῶν φρατό-

questa notabile differenza può mai dedursi illazione alcuna, non essere la prole naturale soggetta al potere paterno? Vediamo:

La patria potestà effetto delle legittime nozze, rende partecipe la prole, anzi trasmette in essa, tutti gli onori ed i diritti paterni; e quindi essendo i figli naturali privi di ogni diritto in società, non potendo essi aspirare al godimento di quelle prerogative, che decoravano le famiglie e persone, dei loro padri: dobbiamo necessariamente dire che essi erano nel pieno esercizio della libertà individuale, cioè *sui iuris*. Nella prole naturale oltre che non vi era nessun' obbligo dei genitori verso di essa, non vi esistea verun dovere di questa verso di quelli. La ragione di tutto questo è la seguente che si legge presso il Commentatore dell' Attica giurisprudenza. « Qui enim e meretrice liberos tollit, » illis ὄνειδος ποίει (*probrum facit*) neque unquam in animo habuit τὸ ἐν γάμῳ καλὸν (*quod* » *nuptiis est optimum*) non enim ἐπ' ἀρότρῳ » παίδων ἀλλ' ἡδονῆς ἕνεκα (*habendi filios sed* » *voluptatis caussa*) cum illa consueverat muliere (*a*) ». Non sono però queste le sole pruove

---

ρων; ma non già i naturali: nuova caratteristica che li diversifica. Petit. *in Leg. Att. lib. II*, *tit. IV*.

(*a*) Petit. *in leg. Att. lib. I*, *tit. IV*, ved. Pardulph. Pratei. *iurisprud. vet. Leg. Solon. cap. V*.

che i figli naturali siano *sui juris*, l'Attica legislazione ne somministra delle altre molto più luminose. I genitori erano dalle leggi obbligati ad ammaestrare i loro figli in qualche arte o mestiere, e trascurando un tale dovere non poteano domandare dalla propria prole gli alimenti in caso di bisogno. La prole naturale non esigea veruno di questi beneficii, la legge mentre al godimento di essi chiama i figli legittimi, tace il nome dei parti naturali; silenzio funesto, che privavali di ogni educazione.

Siano i figli naturali soggetti alla patria potestà del pari che i legittimi, perchè liberi dall'obbligo di prestar gli alimenti al padre indigente? Perchè Solone mentre pe' figli legittimi avea sanzionato:

Ο τὺς γονέας τύπτων ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων οἴκησιν καὶ τὰ ἐπιτίδια ἄτιμος ἔστω.	*Si quis parentes pulsaverit, aut non aluerit, aut tectum ad habitandum, ceteraque necessaria non praebuerit ignominiosus esto (a).*

per i figli naturali dispose:

(*a*) Ved. Diogen. Laert. *in Solon. lib. I, segm. 54, 55 et ibi Isac. Casaubon. et Aldobrandin. not. atque Aegid. Menag. observat.* Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. III.*

Μηδὲ τοῖς ἐξ ἑταίρας γινομένοις ἐπάναγκες εἶναι τὲς πατέρας τρέφειν.	*Nothi patres alere ne coguntor* (*a*).

Sarebbe stata la massima assurdità ed ingiustizia se nel mentre i figli naturali non poteano pretendere dai loro genitori essere ammessi nella famiglia con partecipare di tutt' i diritti e privilegi di essa; se mentre nessuna cura si era avuta della loro educazione, fossero poi obbligati a prestar gli alimenti agli scelerati autori della loro infamia.

Non essendo dunque la prole naturale nel

(*a*) I Greci non solo liberavano i figli naturali dall' obbligo di alimentare il padre indigente, ma di essi alcuni opinavano doversi negare gli alimenti anche alle madri. Un Retore presso Sinesio apertamente sostiene che i figli naturali non poteano essere obbligati a soccorrere l' indigenza materna. Ο υἱὸς ὁ ῥήτωρ ἀφεῖσθαι φησὶ τῆς ἀνάγκης τε νόμε μητέραν τρέφειν ἑταίραν. Απαγε τε νόμε· Τοῖς γὰρ ἔτω γεγονόσιν, ἀποδέδεικται μὲν ἡ μήτηρ, ὁ δὲ λοιπὸς τῶν γονέων ἀμφισβητήσιμος. Οσον ἐν ἀμφοτέροις παρὰ τῶν εὖ γεγονότων ὀφείλεται, τῦτο πᾶν ἥκειν ἔδει παρὰ τῶν ἀπατόρων εἰς τὰς μητέρας. « Nam filins Orator, se liberatum » esse dicit necessitate legis matrem meretricem alendi. » Remove teipsum ab ista lege. Iis enim qui sic nati » sunt certa quidem est mater, reliquus autem paren» tum incertissimus. Quantum igitur ab iis qui bene » nati sunt utrisque debetur: istud omne venire opor» tet a spuriis in matres. Synes. *Epist. 3* ».

★

godimento nè dei diritti civili nè dei diritti politici; non essendo essa partecipe nè dell'agnazione, nè della cognazione paterna; non potendo riclamare nè l'educazione nè gli alimenti per la conservazione ed il ben-essere individuale; accadendo tutto questo non per volontà paterna ma per determinazione della legge che volea bandire dalla società questi infami germogli del libertinaggio: dobbiamo dire che su di essi non si estendeva il potere paterno. Quantevolte i figli naturali fossero soggetti alla patria autorità, nè avessero sperimentati i funesti effetti della medesima: non potevano mai essere esclusi dal godimento di tutti quei diritti che appartenevano alla famiglia di cui faceano parte.

Tra i genitori, ed i figli legittimi ammettevano le leggi Attiche quella *suità* di persone, con tanta scrupolosità riconosciuta dalle leggi Romane? La soluzione di questo dubbio, non che l'epoca quando in Atene i figli acquistavano il libero esercizio della libertà individuale, porrà termine al presente articolo.

Abbenchè manchiamo di pruove se le Leggi Attiche ammettessero la *suità* di persone, per cui nulla possedeva il figlio che al padre non appartenesse; pure dai pochi frammenti rimastici siamo costretti a confessare che in Atene si ignorava quel principio di *suità* consacrato nel diritto Romano. Che se verun'azione poteano intentare i figli contro i loro genitori, eccetto

il solo caso di demenza (*a*); se le disposizioni testamentarie a danno dei propri figli erano di nessun' effetto: ciò lungi dal doversi credere come conseguenza del principio di *suità*; bisogna piuttosto attribuirlo al rispetto che le Leggi Attiche richiedeano dai figli verso le persone dei loro genitori, ed al dovere che questi aveano di non alienare dalla propria famiglia le sostanze ereditarie, nè fare che altri invece dei figli ne godessero (*b*).

Quantunque ci sia ignoto il tempo in cui i figli in Atene acquistavano il libero esercizio dei propri diritti; pure volendo, come è di giusto, credere a Dionisio di Alicarnasso tal' epo-

---

(*a*) Sopatro *de Divis quaest.* scrive, ὁ νόμος περὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἐστὶ γραφῶν οὐ περὶ τῶν δημοσίων κεκυρωμένος, καὶ ἐν μὲν ταῖς ἰδιωτικαῖς ἄλλην οὐ δίδωσι παισὶν, ἢ παρανοίας γραφήν. « Lex de privatis actionibus non de publicis con- » stituta est; et in privatis quidem non concedit aliam » filiis actionem, quam dementiae ». La demenza però, secondo l' attestato del medesimo Soprato dovea essere nota a tutti. Πᾶσαν μὲν ἐκώλυσε κατηγορίαν εἰσάγεσθαι, τὴν δὲ τῆς παρανοίας συνεχώρησεν· εἰ τοῖς πᾶσιν ἦν φανερὰ τοῖς ὁρῶσι, τοῖς δικάζουσι, τοῖς παρεστῶσιν ἅπασιν. « Omnem ac- » cusationem introduci prohibuit, dementiae vero per- » misit; modo manifesta esset intuentibus, iudicanti- » bus, et adstantibus universis ». Ved. Meurs. *Them. Att. lib. 1, cap. III.*

(*b*) Di ciò si parlerà nel seguente *cap.* ove si tratterà della diredazione proibita dalla giurisprudenza Attica.

ca non dipendea dal capriccio paterno, ma bensì dalle medesimi leggi. Questo Storico confrontando la patria potestà dei Romani con quella dei Greci per riguardo alla durata, scrive di questi ultimi nel seguente modo. Οἱ μὲν γὰρ τὰς Ἑλληνικὰς καταστησάμενοι πολιτείας βραχὺν τίνα κομιδῇ χρόνον ἔταξαν ἄρχεσθαι τὺς παῖδας ὑπὸ τῶν πατέρων, οἳ μὲν ἕως τρίτον ἐκπληρωσασιν ἀφ᾽ ἥβης ἔτος· οἱ δὲ ὅσον ἂν χρόνον ἠίθεοι μένωσιν. οἱ δὲ μέχρι τῆς εἰς τὰ ἀρχαῖα τὰ δημόσια ἐγγραφῆς, ὡς ἐκ τῆς Σολωνος καὶ Πιττακȣ, καὶ Χαρόνδȣ νομοθεσίαν ἔμαθον, οἷ πολλοὶ μαρτυρεῖται σοφία (a). Savia disposizione, ed assai utile al bene delle famiglie e dei civili governi! Niente di più nocivo alla società, quanto il voler pretendere la patria autorità di una durata eguale alla vita dei genitori; supporre i figli sempre deboli onde poter da se medesimi provvedere al proprio ben-essere; confondere finalmente il rispetto e la venerazione che il figlio in ogni tempo ed in qualunque grado deve

---

(a) « Nam qui formas vivendi Graecis condiderunt » civitatibus certum quoddam tempus admodum breve » praescripserunt, quo liberi patribus essent subditi; » quidam usque ad annum pubertatis tertium; quidam » tantisper dum caelibes manerent; nonnulli donec pu- » blice inter viros adscripti essent, quemadmodum So- » lonis, Pittaci, Charondaeque legibus acceperunt, » quorum magna celebratur sapientia. Dionys. Halicar- » nass. *Antiquit. Roman. lib. II, pag. 96.* »

ai genitori, con quella autorità che rendelo vittima del capriccio paterno.

Articolo Primo.

Patria Potestà dei Romani. Diritti del padre su' figli naturali. Effetti del potere paterno, e modi come terminava.

Che i Romani avessero avuto un potere paterno fuori limiti, è chiaro; ma se quello l'avessero esercitato su della prole naturale (*a*), del pari che su la legittima « *Quaestio est*, dirò col » Mercerio, *nec a quoquam* (*quod sciam*) *satis* » *explicata* (*b*) ». L'esame di tal quistione richiama a preferenza la mia cura.

Scorrendo la giurisprudenza Romana dalla sua origine fino a Giustiniano, rinverremo per riguardo alla patria potestà la prole legittima di molto inferiore alla naturale. La vita civile, e naturale dei figli legittimi dipendea dal capriccio paterno (*c*). Erano essi il miserabile bersaglio

(*a*) La diversa classificazione dei figli naturali *in Nothi*, *Spurii*, *Vulgo quaesiti* potrà leggersi in Connan. *Commentar. iur. Civ. lib. II*, *cap. XVI.* Calvin. *Lexicon iuridic. voc. Spurius. Vulgo quaesiti. Nothus.*

(*b*) Jo: Mercer. *opinion. et observat. lib. II*, *cap. VIII.*

(*c*) *L. 10. C. de patr. potest. L. 11. ff. de liber. et posthum.*

dei creditori (*a*), e quei che colla propria vita e libertà accorrevano alle indigenze paterne (*b*). Essendo essi di proprietà dei loro genitori, nulla possedeano; su i loro acquisti non vantavano che un titolo precario, e bastava il solo volere paterno per restarne spogliati, e cederne ad altri il possesso (*c*). Doveano, ciò che più raccapriccia, succedere all' onerosa eredità paterna, soccombere suo malgrado al pagamento di que' debiti che forse aveano fomentata l'ira dei genitori (*d*), ed infine quando i padri di famiglia tocchi da sentimenti di compassione ed umanità, aveano già cessati di più inveire contro quelle innocenti vittime a preferenza degne della tenerezza paterna, doveano comprare la propria libertà con una porzione dei loro beni (*e*).

(*a*) *L. 5. ff. quae res pignori.*

(*b*) *L. 2. C. de patr. potest.*

(*c*) *L. 10. ff. de adquir. rer. domin. §. 1. inst. per quas person. acquir.* Giustiniano con la *L. 6. C, de bon. quae liber.* limitò tale diritto dei genitori su gli acquisti dei figli.

(*d*) *§. 1. inst. de hered. qualit. et different.*

(*e*) *§. 2. inst. per quas person. acquir.* Valentiniano con la *L. 1. C. de ingrat. liber.* dispose che i genitori potessero punire l' ingratitudine del figlio emancipato, col ridurlo nuovamente sotto la potestà paterna. Disposizione giusta, e piacesse al Cielo che uniformemente ad essa fossero state modellate tutte le Leggi Romani riguardanti la patria potestà!

La prole naturale andava essente da tutti gli anzidetti obblighi che miseramente avvincolavano i figli legittimi; ed i suoi giorni non erano funestati dal timore di vedersi sul capo i fulmini dell' ira paterna. Tutto questo accadeva per punire la dissolutezza de' genitori, e per allettare gli animi alle nozze legittime. « Sit hoc paternum » supplicium, così l' *authent. quib. mod. nat.* » *efficiunt. legit.* ut agnoscant, quia neque quic- » quam peccatricis concupiscentiae illorum ha- » bebunt filii ».

I figli naturali non sono sottoposti alla patria potestà, sono essi dunque *sui iuris*, o pure soggetti alla potestà della madre? Due responsi di due insigni Giureconsulti, par che dichiarino i figli naturali soggetti al potere materno. Sono questi Celso ed Ulpiano. Il primo nella *L. 19 ff. de stat. homin.* dice: « *Quum legitimae nu-* » *ptiae factae sunt, filii patrem sequuntur,* » *vulgo quaesiti matrem* ». Il secondo nella *L. 24 ff. de stat. homin.* opinando del medesimo modo scrive. « *Lex naturae haec est, ut qui nasci-* » *tur sine legitimo matrimonio matrem sequa-* » *tur* ». Dovendo decidere la quistione attenendoci al senso letterale di questi due responsi, la madre invece del padre esercita la potestà paterna su la prole naturale. Sarebbe questa una decisione assai propria, qualora non si leggessero nel corpo delle leggi latine delle disposizioni che spogliano la madre di qualunque diritto su la

prole. Di fatti nel §. 10. *inst. de adopt.* si legge. « *Feminae quoque adoptare non possunt:* » *quia nec naturales liberos in sua potestate* » *habent* ». E nel §. 3. *inst. de hered. qualit. et different.* « *Qua de causa et qui heredes a* » *matre instituuntur*, *eodem numero sunt*, *quia* » *feminae in potestate liberos non habent* ». Queste disposizioni, non che la *L.* 4. §. 2. *ff. de bonor posses. contra tab.* e la *L.* 13. *ff. de suis et legit.* rendono indecisa la quistione, e dividono gl' interpetri in partiti riguardo al vero senso delle parole *matrem sequuntur.*

Chi prendendo argomento dalla *L.* 3. *C. de adopt.* e *L.* 1. *et* 16. *ff. de adopt.* nelle quali si permette alla madre l'adottare, opina, che non sempre ha luogo la regola generale non poter cioè la madre vantar *ius patriae potestatis in filios.* Altri credono che siccome i figli legittimi sieguono la condizione del padre, così la prole naturale *matris statum sequitur.* Opinione erronea, giacchè *ingenuitatis favore* i figli tanto legittimi che naturali *matrem sequuntur*, benchè siano soggetti al potere paterno (*a*). Finalmente vi è chi crede, che *matrem sequi, idem est, ac matris municipio adscribi* : otti-

(*a*) *L.* 5. 2. *ff. de stat. homin. et pr. inst. de ingenuis.*

ma interpetrazione, quantevolte però si dubitasse sul domicilio dei figli naturali (*a*).

Non indicando le parole *matrem sequi* nè il caso in cui la madre avesse patria potestà; nè che debba la prole naturale seguire il municipio materno, come mai dovranno intendersi? Senza farci allucinare da speciosi argomenti, ed innumerevoli citazioni; potremo dire che i figli naturali sono *sui iuris*, e che le parole *matrem sequuntur* non indicano essere loro soggetti al paterno materno, ma che entrano a parte di tutti i privilegi della famiglia della madre; e quantevolte si dasse luogo ad una interpetrazione estensiva senza spogliare la prole naturale del vantaggio della libertà individuale, vantaggio che solo in qualche modo può allegerire il dolore dell' infamia dei loro natali; io opinerei che la prole naturale seguendo la famiglia materna è sottoposta al medesimo potere paterno a cui ubbidisce la madre.

Che le parole di Celso ed Ulpiano, *matrem sequuntur* indicano seguire la famiglia della madre, non credo che possa meglio provarlo che con le parole del Mercerio. « Ego arbitror nihil » aliud esse (*matrem sequi*) quam in familiam » matris transire. At negat Caius *l. familiae 196.* » *§. feminar. 1. D. de verb. signif.* feminarum

(*a*) Ulpian. *in L. 1. ff. ad municipal.*

» liberos in familia earum esse: scilicet de illis
» scribens, qui legitimi sunt. Quin ne hoc ipsum
» iuvat: quandoquidem Paulus *l. pronunc. 195.*
» *§. ult. D. de verb. signif.* mulieres suae fa-
» miliae et caput, et finem esse respondit. Sed
» ipse sibi satisfacit *eodem loco*, quum *familiae*
» vocabulum homonymum esse, multaque si-
» gnificare statuit, et pro communi iure cogna-
» tionis non raro usurpari admonet *d. l. pro-*
» *nunciat. 195 §. famil. 2.* At spurii matribus co-
» gnoscuntur, eoque illis matris succedunt, *l.*
» *si spurius 4. D. unde cognati*, quare et in
» earum esse familia non absurde quis sentiat;
» in familia esse dico, ut si mater Semproniorum
» ex familia sit, et illi habeantur inter Sempro-
» nios. Quod etsi novum quis arbitretur, non
» caret tamen exemplis Jureconsultorum, qui
» ita locuti sunt. Nec sine exemplo faciat si quis
» interpretatur *matrem sequi* in eius potestatem
» venire, in cuius potestate mater fuerit. Nam
» et Ulp. *l. si pater 15. pr. D. de adopt.* quum
» vellet significare filios arrogati in potestatem
» arrogantis redigi, *Hoc amplius* (ait) *liberi eius*
» *qui in potestate sunt, eum sequuntur*, quae
» si probari aliis auctoribus sententia possset,
» vindicaret nos ab ea gravi contentione de qua
» proxime diximus. Sed non puto probari posse;
» ita remota est a vulgari omnium opinione. » (*a*)

(*a*) Jo. Mercerius *opinion. et observat. lib. II, c. IX.*

Due altre ricerche metteranno termine a questo articolo. 1. Motivi pe' quali i delitti dei figli erano puniti dal padre: 2. Emancipazione dei figli legittimi.

L'esame ed il giudizio dei delitti de' figli di famiglia, apparteneva ai genitori. Un tal diritto non era l'effetto di un' abuso condannato; ma bensì una legittima autorità accordata ai padri dalle medesime Leggi. « Congruentius videtur, » così la *L. 4. C. de patr. potest.* intra domum » inter te ac filios tuos, si quae controversiae » oriuntur terminari ». Tale autorità non solo facoltava i genitori ad inquirere nei delitti dei figli, ma benanche di consegnarli nelle mani del Magistrato, quale senza esame ulteriore dovea ubbidire ai voleri del padre di famiglia (*a*).

Simile è l'opinione del Connano *Commentar. iur Civ. lib. II, cap. XVI, num. 3*, e di Eineccio *ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. II, cap. III*, §. *4*. Tutto questo avea luogo non solo nei figli nati dalle concubine, ma benanche in quei che comunemente si chiamano spurii ved. Costant. Land. *Enarrat. liber. ex l. vulgo concepti 23. Appendix.*

(*a*) *L. 3. C. de patr. potest. L. 13. §. ult. ff. de re milit.* Svetonio *in Claud. cap. XVI*, racconta che un padre nella rassegna dei cavalieri Romani, ostava al Censore che voleva cassare il figlio dall'albo dei cavalieri, perchè a lui spettava giudicarne. In Livio *lib. I, cap. XXVI*, il padre degli Orazi dice, che a lui spettava giudicar il figlio reo di omicidio nella persona

Benvero però, che quantunque il *ius quiritario* rendeva i padri arbitri delle loro famiglie; quantunque il padre poteva impunemente inveire contro del proprio figlio: pure quantevolte i delitti de' figli tendevano a sovvertire la pubblica tranquillità, quantevolte la potestà paterna non facesse che aumentare ne' figli la baldanza a nuovi delitti perchè immuni dalla pubblica vendetta: il giudice e non il padre inquiriva per la punizione (*a*). La saggezza e giustizia di tal modificazione, è chiara bastantemente. Se il padre potesse a suo talento decidere dei delitti de' propri figli; se il Magistrato dovesse con indifferenza guardare i disturbi che recavano nelle società le famiglie dei particolari: i padri di famiglia sarebbero costituiti al di sopra del corpo politico, ed il loro potere sarebbe capace ad ostare a quello della società tutta (*b*).

Il potere paterno qual l'aveano i Romani tirava la sua origine dal *dominio quiritario* quale ren-

---

della sorella. Ved. Valer. Max. *lib. V*, *cap. VIII*. Quintil. *Declamat. 3*. Aelian. *variar. histor. lib. I*, *cap. ult.*

(*a*) *L. un. C. de emend. pro.* Seneca *Controv. XVI*, parlando di un parricida scrive « Triumviris opus est, » comitio, carnifice. Tanti sceleris non magis privatum » potest esse supplicium, quam iudicium ».

(*b*) I casi ne' quali il padre giudicava il figlio delinquente ved. Coras. *Miscell. lib. IV*, *cap. IX*.

dea i figli una proprietà assoluta dei genitori (a). Un tale dominio era ben funesto pei figli. Sempre inceppati nel libero esercizio della libertà personale, essi non potevano attendere la consolante notizia di libertà, che dalla morte o naturale o civile del padre (b), ovvero da quel medesimo volere che poteva eternare la loro servitù. Riuscirei bastantemente noioso, se qui volessi tener dietro agl' interpetri nelle tante quistioni su la morte civile del padre. Dall'esame penoso delle loro argute sottigliezze, non si avrebbe altro risultato, che ripristinati i genitori nel godimento della cittadinanza Romana i figli cessavano dall' essere *sui iuris* (c).

(a) Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. I.*

(b) Ulpian. *in l. 7, ff. de his qui sui vel alien. iur. sunt.* Pare che un responso del Giureconsulta Pomponio *L. 9. ff. de his qui sui vel alien. iur. sunt,* annuncii *sui iuris* i figli di famiglia posti in dignità. « *Filiusfamilias in publicis causis loco patrisfamilias* » *habetur veluti magistratus* ». Lungi però dal confondere la giurisprudenza dei tempi di Pomponio, e quella di Giustiniano che mediante alcune dignità rendeva i figli *sui iuris L. ult. C. de Coss. L. ult. C. de Decurion. Novel. 81. pr. et cap. I,* dobbiamo dire che si parla dei figli di famiglia pel tempo in cui esercitano le funzioni del loro impiego. Ved. Connan. *Comment. iur. civ. lib. II, cap. XIV, num. 1.*

(c) *§. I. et 5. inst. quib. mod. patr. potest. solvit. L. 1. C. de sent. pass.*

L'emancipazione ancora rendea i figli nel libero esercizio de' propri diritti. Era questa, giusta l'antica giurisprudenza Romana, un'atto accompagnato da un finto contratto di vendita tra il padre naturale ed il fiduciario. Non m' intrattengo qui ad indicare il motivo di questa vendita fittizia, non che l'esposizione delle altre cerimonie da cui era seguita, solamente avverte che siccome l'emancipazione privava il padre di famiglia di una porzione del suo dominio, perciò era necessario che fosse volontaria, ed accompagnata da tutte le solennità richieste nell' alienazione *rerum mancipi* (a). Se il padre di famiglia ostava per l'emancipazione, questo suo volere bastava per conservare il figlio sotto il dominio paterno.

Ma dopocchè i costumi di Roma furono alquanto addolciti mediante il commercio co' popoli vinti; dopocchè il governo di un solo calmò lo spirito guerriero e sedizioso dei Romani: il potere paterno si mostrò nella sua piena barbarie, e con ciò fece conoscere il bisogno di una

---

(a) Riguardo l'etimologia della parola *emancipatio*, ved. Connan. *Comment. iur. civ. lib. II, cap. XIV, num. 4.* Per le solennità usate nella emancipazione ved. Heinecc. *Antiquit. Roman. lib. I, tit. XII.* Intorno la spiega della triplice vendita fittizia, ved. Theodor. Marcil. *Interpret. XII, Tabul. cap. XXV*, Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII Tab. cap. LXXXIII.*

modificazione. Alle massime quindi del *ius quiritario* si sostituirono le determinazioni dell'equità; e la ferocia e la forza che esclusivamente dettavano leggi nelle famiglie, restò bandita dal governo delle società domestiche (*a*).

CAPITOLO II.

Abdicazione, e Diredazione de' figli.

Esposto ciò che generalmente apparteneva alla patria potestà degli Ateniesi, e dei Romani, esaminata la quistione se la prole naturale del pari che la legittima era soggetta al potere paterno; conosciuta finalmente l'epoca, ed il modo come terminava questo diritto dei genitori su dei figli: bisogna ora individuare separatamente tutte le pene che poteano adoprarsi dai genitori per la punizione dei propri figli. Che quadro tetro, e terribile non ci presentano tali ricerche! Vedremo le parieti domestiche intrise di sangue. Il terrore e la morte ne custodiscono la soglia, e l' interno della casa non eccheggia che orribili esecrazioni della natura, quale reclama i calpestati diritti dell'umanità, nè cessa

(*a*) *L. 11. ff. de liber. et posthum. L. 2. C. de patr. qui fil. distrax. L. un. et ult. C. de patr. potest. L. 5 §. 5. ff. de obligat. et action. L. 3. §. 21. ff. de peculio §. 7 et ult. inst. de noxal. action.*

di declamare contro i Legislatori nel voler sostenere e diffendere il massimo de'delitti. Incomincio dall' abdicazione e diredazione, esaminando il fine, le cagioni, e gli effetti di essa.

Articolo Primo.

Abdicazione, e Diredazione presso gli Ateniesi.

Dai medesimi scrittori Greci siamo assicurati, che l' uso barbaro e crudele dell' *abdicazione*, fu alla Grecia comune (*a*). Atene la patria dei Filosofi, la culla delle scienze e delle arti; Atene celebre nei campi di Maratona e nei viali dell' Accademia; Atene superba del suo Solone: malgrado la coltura e la civilizzazione inoltrata, non purgò da tale marca infamante le proprie leggi. Demostene in una delle sue arringhe, ci rapporta ne' seguenti termini la legge Attica riguardante l' abdicazione,

ὁ μὲν νόμος	*Legibus autem.*
Τὺς γονέας ποιεῖ κυρίυς ἀποκηρύξαι.	*Parentibus liberos abdicare fas esto* (*b*).

(*a*) Ved. Arist. *Ethic. cap. IV.*

(*b*) Demosth. Πρὸς βιωτόν. Sopra la legge riguardante l' abdicazione, non che la spiega della medesima ved. Liban. *declamat. XXXVII*, *avar. pater abdicans* e

Se si rimonti però al fine che diè origine all' abdicazione, non possiamo non encomiarla. Si considerò essa come il solo mezzo onde alimentare tra' figli il buon costume; rimuoverli da' vizi; gastigare la loro incorregibile depravazione; rialzare in fine la paterna autorità depressa. Καὶ τὸ μὲν ὄνομα, così Neocle presso Libanio *declamat.* XX ἀηδὲς, ἀποκήρυξις, τὸ δὲ ἔργον καλὸν ἐπανόρθωσις. *Ac nomen quidem abdicationis insuave est, effectus vero praeclarus emendatio.* Non poteva credersi che l'uomo arrivasse a tal segno di barbarie, fino a privare capricciosamente la propria prole di quelle sostanze ad essa per diritto ed a preferenza dovute. Ma quando si conobbe l'uso cattivo che da' genitori faceasi di sì salutare rimedio; quando si conobbe che l'abdicazione quale dovea servire come un' arma capace a mantener tra figli l'amor alla virtù e l'abborrimento al vizio, era diventata il terribile anatema che colpiva irreparabilmente anche la vita naturale della prole; quando si conobbe finalmente che le carezze e lusinghe di una seconda moglie, aveano resa l'abdicazione

---

declamat. XXXVIII, abdicati apologia. I figli adottivi anche potevano abdicarsi. Ved. Demosth. Πρὸς Σπουδίαν. Se le figlie poteano abdicarsi ved. Luc. Van de Poll *de exheredat. et praeterit. Romanor. cap. I, n.* 2. Melchior. Valentia *illustr. tractat. lib. III. Tract. 3. cap.* 2, *num. 8.*

★

del tutto arbitraria e capricciosa : le Leggi senza abrogare tale sanzione molto capace a conservare l'ordine, e la tranquillità delle famiglie (*a*), la modificarono in modo da non poter più aver luogo il capriccio paterno. Si stabilirono le cagioni per le quali era permessa l'abdicazione (*b*); si assignarono i giudici per l'esame dei motivi che aveano obbligato il padre ad un passo così dispiacevole (*c*) ; si ordinò che l'abdicazione si

---

(*a*) Ved. Liban. *declamat. XX*, *Neocles.*

(*b*) I motivi dell' abdicazione sono i seguenti come leggesi presso Luciano *in Abdicato*. Τὰ μετὰ ταῦτα δὲ τί τῶν πάντων αἰτιᾶται; τίνα θεραπείαν, τίνα ἐπιμέλειαν υἱοῦ παρῆκα; πότε ἀπόκοιτος ἐγενόμην; τίνας πότους ἀκαίρους; τίνας κώμους ἐγκαλεῖς; τίς ἀσωτεία; τίς πορνοβοσκὸς ὕβρισται; τίς ᾐτιάσατο; οὐδὲ εἷς. Καὶ μὴν ταῦτά ἐστιν, ἐφ' οἷς μάλιστα ὁ νόμος ἀποκηρύττειν ἐφίησιν. « Deinde quid est omnium quod » accusat? quod obsequium, quam curam filio dignam » praetermisi? Quando foris cubui? quas intempestivas » potationes, quas commessationes obiicis? Qui luxus? » quis leno pulsatus est? Quis accusavit? Nemo pro- » fecto. Atque haec sunt ob quae praecipue lex permit- » tit abdicare ». Isacco Casaubono nelle note a Diogene Laerzio. *Lib. 1*, *segm. 94*, *95*, *not. 5*, annovera tra i motivi dell'abdicazione anche alimentare la madre adultera.

(*c*) Il medesimo figlio abdicato presso Luciano, ci assicura di questo. Ecco le sue parole. Οὐ γὰρ ἅπασιν ὦ πάτερ, ὁ νομοθέτης, οὐδὲ πάντας υἱέας, οὐδὲ ὁσάκις ἂν ἐθέλωσιν ἀποκηρύττειν συγκεχώρηκεν, οὐδ' ἐπὶ πάσαις αἰτίαις..... καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐλευθέραν ἔφη γίγνεσθαι, οὐδ' ἄκριτον, τὴς

eseguisse in pubblica adunanza, e che il banditore ad alta voce esponesse i motivi per cui i figli erano allontanati dalla famiglia; saggia precauzione per rimuovere l' intrigo, non potendo credersi che un pubblico intero occultasse per aderire i padri il vero motivo dell' abdicazione.

μήτε πρὸς ὀργὴν μήτε διαβολὴν τὸ δίκαιον κρινοῦντας..... οὐκοῦν ἡγεῖτο ἀδίκαστον γίγνεσθαι τὸ πρᾶγμα, οὐδ' ἐξ ἐρήμης τοὺς παῖδας εὐθὺς ἁλίσκεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὕδωρ ἐγχεῖται, καὶ λόγος ἀποδίδοται, καὶ ἀνεξέταστον οὐδὲ καταλείπεται. Ἐπεὶ τοινῦν ἔξεστι καὶ τοὺς ἐγκαλεῖν μόνος ὁ πατὴρ κύριος, τὸ κρῖναι δὲ εἰ εὔλογα αἰτιᾶται ὑμῆς οἱ δικάζοντες. « Neque enim legislator omni- » bus, o pater, istam potestatem permittit: neque uti » quoslibet filios, neque quoties libuerit abdicent: ne- » que quibuslibet de causis..... Eaque gratia iussit, » ne libera esset ac citra iudicium vindicta: sed ad » iudices vocat, aestimatores constituit, qui neque per » iracundiam, neque per calumniam, quod iustum sit » iudicent..... Quare noluit rem iniudicatam agi, ne- » que indefensa causa liberos statim capi, vincique: » verum et aquam infundit, et ratio redditur, et nihil » inescussum relinquitur: quandoquidem solum hoc au- » ctoritatis datur patri, ut ad iudices vocet: verum » iudicandi auctoritas, an merito accusent, id penes » vos qui iudicio praesidetis ». E Quintiliano *decl. 283.* « Ceteros enim quos abdicant patres, sine narratione » culpae abdicare non possunt ». Lo stesso dice anche Libanio *declamat. XXXIV.* οὐδ' ἀποκήρυξιν ἀκρίτως ὁ παῖς ἐκ τῶν παλαιῶν ὑποστήσεται νόμων. *Ne abdicationem quidem indicta causa filius ex priscis legibus sustinebit.* Ved. Suid. *voc.* ἀποκηρύττειν, et ἐκποίητον γενέσθαι.

Platone nel *lib. XI*, *de legib.* ci rapporta simile formalità. Ἐξεῖναι, sono sue parole,, σφίσιν ἐὰν βέλονται τὸν ὑιὸν ὑπὸ κήρυκος ἐναντίον ἁπάντων ἀπειπεῖν ὑιὸν κατὰ νόμον μηκέτη εἶναι (*a*)..

Gli effetti dell'abdicazione erano assai funesti. Per motivo di esso l'abdicato non avea più diritto alla famiglia da cui n'era stato rimosso: non potea neppure domandare gli alimenti, riducendolo il più delle volte nella barbara situazione di inveire contro la propria vita, onde porre termine a tanti stenti e disaggi. L'abdicazione però se spogliava l'abdicato dei diritti di famiglia nol privava della cittadinanza. Era essa un privato gastigo, che non poteva attentare un diritto pubblico.

Che dei diritti di famiglia faceano perdita gli abdicati ce ne assicura Esichio. Ἀποκήρυκτος ὁ ἐπὶ ἁμαρτήμασιν ἐκπεσὼν τῆς πατρῴας οἰκίας. *Abdicatus, qui ob delicta eiectus est patris domo.* Che restavano diredati il sappiamo dalla legge περὶ στάσεων presso Ermogene: Ὁ ἀποκήρυκτος μὴ μετεχέτω πατρῴων. *Abdicatus paternae hereditatis ne particeps esto.* Che conservavano la cittadinanza, ne abbiamo una chiara pruova nelle seguenti parole di Platone. Παῖς ἀποκεκηρυγμένος

(*a*) « Licet ipsi, si velint, filium sub praecone coram omnibus dicere filium non esse amplius secundum leges ».

ὐκ ἂν ἐξ ἀνάγκης ἁ πόλις εἴη. *Filius abdicatus non sine civitate erit. de legib. lib. XI.*

Ma quantevolte o il padre ravveduto del suo errore nell' aver così inveito contro del proprio figlio; o che l' abdicazione avesse obbligato il figlio a mutar talento, e posto nell' impegno a non dar ulteriormente il minimo disgusto al padre: l' abdicazione per volontà paterna potea ritrattarsi, ed il figlio rientrava nella pienezza dei diritti perduti, senza che i genitori potessero nuovamente abdicarlo. È questo il sentimento di Luciano, ragionato per altro checchè possa dirsi in contrario. Potendo i genitori abdicare, ed indi ritrattarsi nuovamente senza però perdere il diritto di gastigare il figlio con una novella abdicazione, le leggi sarebbero costrette mutarsi a capriccio dei padri, mostrandosi or placide, ed or severe. Ἐγώ μὲν γὰρ ἀδικώτατον εἶναι φημὶ τὸ τοῦτον, così l' abdicato presso Luciano ἀπεράντους γενέσθαι τῶν παίδων τὰς τιμωρίας, καὶ πολλὰς τὰς καταδίκας, καὶ τὸν φόβον αἴδιον, καὶ τὸν νόμον ἄρτι μὲν συνοργίζεσθαι, μετὰ μικρὸν δὲ λύεσθαι, καὶ πάλιν ὁμοίως ἰσχυρὸν εἶναι, καὶ ὅλως ἄνω καὶ κάτω στρέφεσθαι τὰ δίκαια πρὸς τὸ ἐπὶ καιροῦ δοκοῦν τοῖς πατράσιν. Ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον ἄξιον ἐφιέναι, καὶ ἀγανακτοῦντι συναγανακτεῖν, καὶ κύριον τῆς τιμωρίας τὸν γεγεννηκότα. Νῦν δὲ ἅπαξ ἀναλώσῃ τὴν ἐξουσίαν, καὶ καταχρήσεται τῷ νόμῳ, καὶ ἐμπλησθῇ τῆς ὀργῆς εἶτα μετὰ ταῦτα ἀναλάβῃ, χρηστὸν εἶναι μεταπεισθεὶς, ἐπὶ τούτων ἀνάγκη μὲν μέ-

νειν, καὶ μηκέτι μεταπηδᾶν, μηδὲ μεταβυλέβεσθαι, μηδὲ μεταποιεῖν τὴν κρίσιν (a).

La giurisprudenza Attica anteriore a Solone, per conservare i beni nella famiglia, per impedire che il capriccio paterno disponesse dei beni ereditari a danno dei figli: proibiva qualunque disposizione testamentaria a favore degli estranei (b).

(a) « Nam ego certe iniquissimum istud esse dico, » ut liberorum quoque sint infinitae poenae, ut multae » condemnationes, ac metûs perpetuus: utque lex nunc » irato inserviat, mox deinde faciat irritum quod actum » est: rursum ut eodem modo valeat. In summa ut ius » sursum ac deorsum torqueatur utcumque patribus pro » tempore visum fuerit. Verum initio quidem aequum » erat uti concederet, quumque indignanti pariter indi- » gnaretur, ac puniendi ius faceret ei qui genuisset. » Porro ubi semel potestatem absumpserit, ac lege sit » abusus, iracundiam expleverit, posthaec rursum in » familiam receperit, et in hanc opinionem discesserit, » ut frugi putet; in his perseveret necessum est, neque » postea resiliendum, aut retractanda sententia, neque » rescindendum iudicium ».

(b) Tale legge è perfettamente conforme a' principi naturali, che dichiarano i figli creditori delle sostanze paterne. Ἐπειδὰν ὁ νόμος φύσεως ἐστι, così Filone *de vita Mosis lib. III*, κληρονομεῖσθαι τὺς γονεῖς ὑπὸ τῶν παίδων, ἀλλὰ μὴ τύτυς κληρονομεῖν. *Quum lex si naturae, ut liberi parentibus, non parentes liberis in bona succedant.* La natura medesima stimola i genitori ad acquistare ciò che possa aumentare il ben-essere dei figli. In conti-

Εν τῷ γένει τῷ τεθνηκότος δεῖν τὰ χρήματα, καὶ τὸν οἶκον διαμένειν.	*Extra gentem familiamque heredem ne scribito.*

Platone persuaso della giustizia di questa legge non che della stranezza e crudeltà nel voler frodare dei beni ereditari, i figli scrive così. Εγωγ' ὢν νομοθέτης ὢν ἐθ' ὑμᾶς ὑμῶν αὐτῶν εἶναι τίθημι, ὅτε τὴν ἐσίαν ταύτην · ξύμπαντος δὲ τε γένους ὑμῶν ὅ τε ἔμπροσθεν καὶ τῶ ἔπειτα ἐσομένε (a). Una disposizione tanto saggia che si seppe meritare l'approvazione del più profondo Filosofo che vantar mai possa tra tanti savi la Grecia, fu da Solone modificata in modo da non privar nè le famiglie dei diritti ereditari, nè il testatore del piacere di poter rimunerare quei che aveansi guadagnato il suo benafetto. Permise egli poter testare a favor degli estranei, sempreccbè si mancasse di prole legittima. Ecco la sua legge

nue agitazioni, l'animo paterno non è occupato da altro pensiero che da quello di lasciare i propri figli in qualche comodità ed agiatezza. V. Eurip. *in Medea ver. 1098.* Senofonte *Socraticor. lib. II.* Procop. *Persicor. lib. I.*

(a) « Ego qui leges condo, nec vos vestros esse arbitror, nec rem familiarem hanc omnem esse vestram » sed totius vestri generis praeteriti, atque futuri. Plat. » *de legib. lib. XI* ».

come si trova registrata in Petito. *Commentar. in leg. Att. lib. VI, tit. VI.*

Οσοι μὴ ἐπεποίντο, ὥστε μήτε ἀπειπεῖν, μήτ' ἐπιδικάσασθαι, ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχὴν, τὰ ἑαυτȣ̃ διαθέσθαι εἶναι, ὅπος ἂν ἐθέλῃ, ἂν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι ἄῤῥενες, ἂν μὴ μανῶν, ἢ γήρως, ἢ φαρμάκων, ἢ νόσȣ ἕνεκεν, ἢ γυναικὴ πειθόμενος, ὑπὸ τȣ́των τȣ̃ παρανόμων, ἢ ὑπὸ ἀνάγκης, ἢ ὑπὸ δεσμȣ̃ καταληφθεὶς.

Quicumque cives adscripti non sunt, nemine controversiam illis faciente de bonis, aut iudicio experiunto, quando Praeturam adiit Solon testamento sua danto, leganto, cuicumque libuerit, si nullos superstites habeant liberos masculos: neque furiosi sint, vel praepediti senectute, morbi aut veneficii vi: neque ab uxoribus persuasi: aut necessitate aliqua, vel vinculorum taedio coacti (a).

Non potendo dunque i genitori alienare con atti di ultima volontà i beni ereditari, dovendo questi passare per diritto ai figli: dovremo confessare che la giurisprudenza Attica non permise

(a) Ved. anche Gravin. *de iur. natur. Gent. et XII Tub. cap. XL.*

la diredazione (*a*). Sarebbe stata del tutto illusoria la legge che espressamente comandava non dover i beni ereditari passare in famiglia aliena quantevolte gli eredi legittimi potessero rimanerne spogliati per mezzo della diredazione.

Che se i figli non poteano essere privati delle sostanze paterne; se la legge medesima comandava conservarsi illesi nella famiglia i beni ereditari: a che mai la giurisprudenza Attica permettere l' abdicazione, che spogliava l' abdicato di tutt' i diritti alla famiglia appartenenti? Per la soluzione di tale dubbio, io non veggo che congetture probabili, del merito delle quali ne dubito io medesimo. Forse l' abdicazione privando dei diritti di famiglia l' abdicato, rendea il padre, privo di successori legittimi, nella possibilità di disporre delle proprie sostanze, senzacchè tale disposizione incontrasse ostacolo veruno nella legge che proibiva i testamenti a danno dei figli. Forse gli effetti dell' abdicazione si estinguevano con la morte del padre abdicante, e da questo punto l' abdicato rientrava nella pienezza dei diritti ereditari. Sono queste, ripeto, semplici probabilità, ed io lungi dal crederle le migliori, desidero che altri dotato di più estesa erudizione voglia spargere qualche lume in questa oscurità.

(*a*) Ved. Luc. van de Poll. *de exheredat. et preterit. Romanor. cap. 1, num. 3.*

Articolo Secondo.

Abdicazione, e Diredazione presso de' Romani.

Varie sono le opinioni dei Commentatori del diritto Romano per riguardo all'abdicazione. Chi opina non essersi mai l'abdicazione usata dai Romani, ed altri con pruove assai luminose ne difendono l'esistenza. Tra gl'interpetri che sostengono non aver mai l'abdicazione avuto luogo nella giurisprudenza Romana, riporterò il solo parere del Gravina. « Eos vero abdicare sono » sue parole, ac negare filios Romanis minime » licebat: sed tantum iubere, ut e conspectu » patris abirent, ac discedentes a domo paterna » bona minime ammittebant; nisi exhaereda- » rentur (*a*) ». L'opinione di un tanto interpetre è contradetta da tutti gli scrittori (*b*). Lungo troppo riuscirebbe rapportare qui tutte le loro autorità. Trascriverò solamente due luoghi di due insigni scrittori celebri non men per dottrina che per purgata erudizione, quali ne'ter-

(*a*) Gravina *de iur. Natur. Gentiu. et XII Tabul. cap. XXV.*

(*b*) Valer. Maxim *lib. V, cap. VIII.* Melchior. Valentia *illustr. tractat. lib. III, tractat. 3, cap. 2, num. 8, 9,* anche i figli adottivi si abdicavano. Ved. Plin. *lib. VII, cap. XLV.*

mini più chiari e precisi ci descrivono l'abdicazione usata da' Romani, simile negli effetti a quella dei Greci. Sono questi Quintiliano, e Gifanio. Il primo scrive nel modo seguente. « Ab» dicationum formae sunt duae, altera criminis » perfecti, ut si abdicetur raptor, adulter: al» tera imperfecti, veluti pendentis, et adhuc » in conditione positi: quales sunt in quibus » abdicatur filius qui non pareat patri. Illa sem» per asperam abdicantis actionem habet, im» mutabile est enim, quod factum est: haec » ex parte blanda, et suadenti similis. Mavult » enim pater corrigere quam abdicare. At pro » filiis in utroque iure summissa, et ad satisfa» ciendum composita (*a*) ». Gifanio commentando la *L. pen. C. de patr. potest.* distingue la diredazione dall'abdicazione, e scrive che questa si usò in Roma. « Quemadmodum et exheredatio, » sono sue parole, liberos a bonis arcet: sed » abdicatio et a bonis, et a domo, et a con» suetudine sive domo patris: eius inquam vis » est ante: sed exheradationis post mortem pa» tris (*b*). De quo abdicationis iure Alciatus *lib. 3* » *dispunct. cap. 28* (*c*). Fuit ea apud Graecos

(*a*) Quintil. *instit. Orat. lib. VII, cap. IV.*

(*b*) Questa medesima distinzione di *abdicati*, e *diredati* fa Calvino *Lexicon. iuridic. voc. abdicamus.*

(*c*) Ecco le parole di Alciato. « Sub titolo qui est in » Justinianeo *Cod. de patr. potest.* huiusmodi constitu-

» in usu ut videre est apud Platonem *lib. XI* » *de legib.* et Aristot. *lib. Ethic. cap. 14*, » fuit et a Romanis olim recepta ut videre est » apud Ciceronem *lib. 1. de finibus*, Livium » *Epito. 54* et Valer. Max. *lib. V, cap. 8*, ubi » iurisconsultus Manlius Torquatus in filium usus » est abdicatione. Sed postea lege Romanis im» probata fuit, ut ait *d. l. 6, 7, abdicatio h. t.*

» tio divulgata est. *Abdicatio, quae Greco more ad* » *alienandos liberos usurpabatur*, et ἀποκήρυξις *diceba-* » *tur, Romanis legibus non comprobata.* Quae lex in » impressis codicibus corrupta circumferebatur, non in » Graeca tantum voce, sed etiam in Latina quum *alen-* » *dos* legeretur, pro eo quod est, *alienandos*, et ut » omittam Odofredi interpretationem, quae nullius est » precii, sciendum est abdicationem hoc modo fieri so» litam. Quum filius patrem iniuria affecisset, aut minus » audiens dicto fuisset, eum pater ad iudices vocabat, » et probata causa permittebatur abdicatio. Causae au» tem ipsae minime semper eaedem erant, sed incertae, » et fere patris arbitrio..... Eum autem qui abdica» tus fuerat, pater educare non tenebatur: imo omnium » egenum, vestibus spoliatum dimittebat: defuncto pa» tri in haereditatem non succedebat..... eos qui a » parentibus abdicatos recipiebant, laesae reipublicae » reos fieri..... Abdicari ad tempus potuisse, videtur » credidisse Seneca *libro Controversiarum tertio*, apud » quem quamplurima abdicationum exempla leguntur. » Illud non omiserim supervacuum fuisse exhaeredatio» num causas ab Justiniano nominatim scribi, si lex » abdicationis non fuisset arrogata ».

» et intelligitur ex declamationibus Senecae et
» Quintiliani in quibus abdicationis multa men-
» tio, sed ut Graeci instituti (*a*) ».

Uniforme a' due anzidetti scrittori è anche l'opinione del Connano, quale scrivendo dell'abdicazione usata dai Romani (*b*), assegna la ragione perchè i compilatori delle pandette di essa non fanno parola. « Huius abdicationis, così
» scrive egli, nullum apparet vestigium in Pan-
» dectis : cui emancipatio potuit esse similis,
» nisi haec non poenae, sed summi beneficii loco
» soleret dari. Sed abdicationis morem a Roma-
» nis aliquando usurpatum fuisse, tum superius
» responsum Costantini, tum haec exempla de-
» monstrant. Cuiusmodi multa fuisse in iuris-
» consultorum commentariis credibile est, quae
» Justinianus omisit; quod iam abdicationis nullus
» esset usus in Latio (*c*) ». Isacco Casaubono nelle noti a Diogene Laerzio *lib. 1, segm. 94, 95*,

---

(*a*) Ved. Gotofredo *ad l. 6 et 9. C. de patr. potest.* dove non solo difende l'esistenza dell' abdicazione, ma benanche confuta ogni contrario parere : e scrive che richiamato in casa l' abdicato potea di bel nuovo abdicarsi dal padre. *A parentibus recipi poterant, et rursus abdicari.*

(*b*) Connan. *Commentar, iur. civ. lib. II, cap. XIV num. 6.*

(*c*) Connan. *Commentar. iur. civ. lib. II, cap. XIII num. 5.*

not. 4, facendo un parallelo tra l' abdicazione dei Greci e dei Romani, ci fa rimarcare che in Roma si usò l' abdicazione, e che questa avea luogo anche *sine causae cognitione.* « Caeterum » hoc inter Graecos et Romanos fuit discriminis, » quod Romani, quum haberent ius vitae et » necis in filios, poterant sine caussae cogni- » tione τὰς υἱὰς ἀποκηρύττειν, (*filios abdicare*) » Graeci non item ».

Ma ancor quando vogliamo attennerci al rescritto di Diocleziano e Massimiano *l. 6, C. de patr. potest.* pure non riesce difficile conciliarlo con l' istoria che ci racconta le tante abdicazioni dei Romani. Possiamo dire che l'abdicazione usata in Roma era effetto di un abuso, anzicchè di una determinazione positiva. Opinava in questo modo anche il celebre Duareno, quale scrive. « Sed hoc » non vult Diocletianus non fuisse aliquando hanc » abdicationem a Romanis usurpatam, sed ait » non füisse comprobatam (*a*) ».

Poste però da parte tutte queste autorità che non ci lasciano verun dubio sull' abdicazione dei Romani eguale negli effetti a quella dei Greci, se riflettiamo un poco al motivo che diè causa al rescritto Imperiale, rinverremo in Roma l'uso di abdicare i figli. Se l'abdicazione non si usasse

---

(*a*) Duaren. *in tit. ff. de his qui sui vel alien. iur. sunt.* Heinecc. *antiquit. Rom. lib. II, tit. X*, §. 23.

in Roma; se essa non producesse i medesimi effetti che tra' Greci: sarebbe stato del tutto inutile il rescritto di Diocleziano e Massimiano, mentre vietava ciò che mai si era commesso.

Oltre dell' abdicazione i Romani usavano anche la *diredazione*, e questa produceva conseguenze non meno funeste della prima. Nel mentre però era stata accordata per mantenere tra figli il buon costume, e bandire i tristi germi de' vizi, per effetto dell'illimitato potere paterno diventò un' arma assai terribile che facea dei figli il più miserabile strazio (*a*). Nè l'autorità delle Leggi, nè il braccio del Magistrato poteano garentire i figli da una per anche ingiusta diredazione (*b*). Tale facoltà ai genitori concessa dalle Leggi Decemvirali (*c*), e che spezzando i più forti vincoli che la natura abbia orditi, rendea le famiglie vittime di un' assoluto ed arbitrario potere; non fu ristretta se non quando Roma cominciò a dar qualche passo verso la civilizzazione. « Plena vero potestas, sono parole del

---

(*a*) *L. 11. ff. de liber. et posthum.* Cicer. *de Orat. lib. I, cap. XXXVIII.* »

(*b*) Valerio Massimo *Lib. VII cap. VII*, e Reinesio *ad inscript. Class. I, 10, pag.* 24, raccontano che un bambino per nome Tezzio fu diredato dal padre ad istigazione della madregna.

(*c*) Ved. Theodor. Marcil. *interpret. XII Tabul. cap. XXVII.*

» Gravina, testamentis ex legibus XII Tab. ac-
» cessit... liberum fuit, exclusis etiam liberis
» hereditatem, et bona sua testamento relinquere.
» Huic autem amplae testandi facultati modum
» posuerunt aliquae latae deinceps leges, nempe
» Voconia, Furia, Aelia, quae sequenti libro
» erunt explicandae (a) ». Si dispose in prima
che i figli doveano essere *nominatamente* dire-
dati, o istituiti eredi, e ciò sotto pena di nul-
lità per il testamento (b). Non essendo ciò stato
sufficiente per arrestare i funesti effetti della di-
redazione, il Pretore accordò la *querela di inof-
ficioso testamento* ai figli diredati senza *causa* (c).
E finalmente quando le costituzioni Imperiali
abolirono i princìpi dell' antica giurisprudenza
Decemvirale; la diredazione non fu permessa se
non quando l'incorreggibile depravazione dei figli,
non ammetteva verun' altro riparo (d).

(a) Gravina *de iuris. Natur. Gent. et XII Tabul. cap. XL.*

(b) *Pr. inst. de exheredat. liberor L. 30, ff.* de *lib. et posthum.*

(c) Ved. il tit. delle istituzioni *de exheredat. liber.*

(d) *L. 7, pr. ff. de bon. damnat. L. 5, §. 1, ff. et L. 28. C. de inoffic. testam. Novel. 115, cap. 3 et 4, §. ult.* Huber. *praelect. ad inst. lib. II, tit. XIII §. 13.* Sopra le varie cagioni di diredazione, non che se questa estingueva *la suità* tra padre e figlio. Ved. Melchior. Valentia *illustr. tractat. lib. 3, tract. 3, cap. 4, 5.*

CAPITOLO III.

Diritti dei genitori Ateniesi, e Romani su la vita, e libertà de' propri figli.

Il solo fanatismo nel venerare checchè di antico porta l' impronta, potrà farci credere indeffettibili le antiche leggi dei Greci, e de' Romani. Esse agli occhi del savio Giureconsulto, compariscono e lontane da quel punto di perfezione, e prive di quello spirito di beneficenza e di umanità, che stazionaria nei campi di battaglia, non ardiva appressarsi alle soglia domestiche. I princìpi della più sanguinaria tirannia erano i soli che invece della ragione dettavano leggi nelle famiglie. L' esposizione di sì detestevole prerogativa che la giurisprudenza Romana, ed in certo modo ancora l'Attica accordava ai genitori, formerà l' oggetto di questo Capitolo: prerogativa che la ragione condanna, le leggi naturali puniscono, e che la sola barbarie paterna, sostenuta dalla connivenza dei Legislatori, han fatto prendere fermezza nelle patrie dei Soloni, e dei Bruti.

Articolo Primo.

Esposizione de' figli presso gli Ateniesi.

Bisognerebbe interamente ignorare la storia delle Greche repubbliche, per ignorare i moltiplici ed innegabili monumenti che essa ci presenta riguardo l'esposizione dei figli (*a*). L'isto-

---

(*a*) Diodor. Sicul. *lib. V*, *cap. VI.* Fuori dei Greci, altri popoli ebbero il barbaro costume di esporre i figli. L'esposizione de' figli si costumò dagli Ebrei Philon. *in vita Mosis lib. I.* Joseph. *antiquit. iudaicar. lib. II cap. V*, ed in S. Clemente Alessandrino i versi del poeta Ezechiele che hanno per titolo ἐξαγωγή. *eductio.* Gl'Indiani del regno di Sofiti esponevano i figli non atti alle armi. Ved. Q. Curt. *de reb. gest. Alexandr. M. lib. IX*, *cap. III.* I Catei ed i Bracmani dopo due mesi esaminavano il bambino, e conoscendolo non capace agli esercizi della guerra, o l'uccidevano all'istante in presenza degli spettatori, o pure l'esponevano nelle selve. Petr. Gregor. *de republ. lib. XV*, *cap. I num. 16.* Presso de' Greci le figlie si esponevano con più facilità anche dai ricchi. Stobeo *Florir. tit. LXXVII*, ci conservò sul proposito i seguenti versi di Menandro.

Χαλεπὸν μὲν θυγάτηρ κτῆμα, καὶ δὺς διάθετον
Υἱὸν τρέφειν, πῶς κἂν πένης τις ὢν τύχῃ,
Θυγατέρα δ' ἐκτέθεσι, ἂν ᾖ πλούσιος.

Filia molestum, incomodumque peculium,
Quantumvis inopes filios tollunt omnes,
At filias exponunt etiam divites.

ria nel mentre ci fornisce le più luminose pruove di questa non mai smentita verità, ci fa conoscere un si orribile misfatto, contro del quale giustamente declama non men la ragione che l' umanità (*a*), difeso egualmente e nel recinto dell' Areopago e nei boschetti dell' Accademia. Περὶ δὲ ἀποθέσεως καὶ τρωφῆς, in questo modo un Filosofo rispettabile per molti titoli, consigliava a' suoi cittadini l' esecuzione di tal misfatto, τῶν γιγνομένων ἔστο νόμος μηδὲ πεπηρωμένων τρέφειν. Διὰ δὲ τὸ πλῆθος τῶν τέκνων ἐὰν ἡ τάξις τῶν ἐθνῶν κωλύῃ μηδὲν ἀποτίθεσθαι τῶν γιγνομένων. Ορεῖσθαι γὰρ δεῖ τῆς τεκνοποίας τὸ πλῆθος. Εὰν δὲ τισι γίγνηται παρὰ ταῦτα συνδιασθέντων πρίν αἴσθησιν ἐγγενέσθαι καὶ ζωὴν, ἐμποῖσθαι δεῖ τὴν ἄμβλωσιν (*b*).

La sola Tebe celebre egualmente nelle rive dell' Alfeo che nelle campagne di Leutra, e

---

(*a*) Vedi su di ciò l' enfatica declamazione di Filone *de specialib. leg. VII, praecepti pag. 612*.

(*b*) « De exponendis autem vel tollendis partubus lex » esto, ne quid mancum et debile alatur. Propter multitudinem autem liberorum, ne plures sint quam expediat, si gentium instituta et leges vetent procreata » exponi: definitum esse oportet procreandorum libe» rorum numerum. Quod si quibus inter se copulatis et » congressis, plures liberi quam definitum sit nascan» tur, priusquam sensus et vita inferatur, abortus est » foetui inferendus. Aristot. *de republ. lib. VII, c. XVI.*»

che per la semplicità de'suoi costumi era diventata il comune ludibrio dei Greci; proscrisse, giusta il racconto dello storico Eliano, un tal misfatto. Νόμος ὖτος θηβαϊκὸς, sono parole di Eliano, ἅμα καὶ φιλανθρώπος κείμενος ἐν ταῖς μάλιστα, ὅτι ὐκ ἔξεστιν ἀνδρὶ θηβαίῳ ἐκθεῖναι. παιδίον, ὐδὲ εἰς ἐρημίαν αὐτὸ ῥῖψαι, θάνατον αὐτῦ καταψηφισάμενος (a).

In Sparta l' esposizione de' figli non atti alle armi formava un dovere; ed un tribunale composta da più vecchi cittadini vegliava per l'esecuzione di sì orribile misfatto. Superbi i cittadini di Licurgo dei tanti luminosi testimoni del coraggio e della gloria de' loro maggiori, stimarono delitto alimentare persone non capaci a reggere agli esercizi della guerra, al rigore della loro disciplina, ed al peso di quelle armi che orribilmente suonarono su la sventurata reggia di Messene. Τὸ δὲ γεννθὲν ὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν, così Plutarco nella vita di Licurgo, ἀλλ' ἔφερε λαβὼν εἰς τόπον τινὰ Λέσχην καλὔμενον, ἐν ᾧ καθήμενοι τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι, καταμαθόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγὲς εἴη καὶ ῥωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον αὐτὰ τῶν ενναкισχιλίων προσνείμαντες. Εἰ δὲ ἀγενὲς καὶ ἄμορφων,

(a) « Lex haec Thebanorum rectissime et humanissi-
» me posita est. Ne cui Thebano liceat infantem expo-
» nere, neque in solitudinem abiicere, capitis suppli-
» cio constituto. Aelian. *variar. histor. lib. II, cap. VI*. »

ἀπέμπον εἰς τὰς λεγόμενας Ἀποθέτας, παρὰ Ταΰγετον, τὸν βαραθρώδη τόπον, ὡς οὔτε αὐτῷ ζῆν ἄμεινον, οὔτε τῇ πόλει, τὸ μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εὐεξίαν, καὶ ῥώμην πεφυκὸς (a).

La coltura generale del popolo, la civilizzazione inoltrata, ci dovrebbe far credere che Atene avesse bandita dal suo Codice consuetudine tanto infame. Ma un' ammasso di malnati pregiudizi tanto più cari, quanto più confondono nell' oscurità dei tempi la loro origine; conservò anche nell'Attica Legislazione il costume di esporre i figli. L'autorità del celebre Samuele Petito conservatore dell' Attica giurisprudenza, ci assicura di tutto questo. « Quemadmodum liberos » tollere, sono parole del Petito, in patris erat » positum potestate ita etiam necare et exponere; idque meo iudicio non tam moribus, » quam lege receptum fuit Athenis, non cum

(a) « Arbitrium tollendi partus, non erat penes parentem, sed portabat eum in locum nomine Leschen, » ubi tribulium natu maximi considentes infantem spectabant. Qui si membris compactis et robustis esset, » tolli iubebant eum, sortemque ei ex novem millibus » adsignabant. Debilem et distortum amandabant in locum voraginosum propter Taygetum, quas et Apothetas nuncupabant: quasi nec illi ipsi, nec civitati, » qui non esset a primordio ad bonum habitum, neque » ad robur comparatus expediret vivere. Plutar. *in Lycurg.* »

» hac summi Philosophi (*Aristotelis*) exce-
» ptione *Polit. lib. VII*, *cap. XVI*, περὶ δὲ
» ἀποθέσεως καὶ τροφῆς τῶν γιγνομένων ἔστω νόμος,
» μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν (*a*). Nam non tan-
» tum liberorum τὰς πεπηρωμένας, (*distortos*
» *et debiles*) sed etiam quoslibebat sanguino-
» lentos licebat vel necare, vel exponere, quod
» certe idem est. . . . . Hinc passim apud Comi-
» cos, sive Graecos, sive Latinos, in palliatis
» fabulis suis, in quibus mores Atticos reprae-
» sentant, infantum expositiones. . . Atque hoc
» in recens natos infantes, patrum Atheniensium
» ius atque potestas erat (*b*) ».

Ma se la giurisprudenza Attica ammetteva l'esposizione dei figli, abborrì però sempre quell' inudita barbarie di esporre i figli nelle selve per pasto alle fiere (*c*), precipitarli da rocche

---

(*a*) « De exponendis autem vel tollendis liberis lex » esto, ne quid mancum et debile alatur ».

(*b*) Petit. *Commentar. in Leg. Att. lib. II. tit. IV.*

(*c*) Εκτιθένται τὰ βρέφη, sono parole del Suida, ἀντὶ τοῦ εἰς βορὰν θηρίοις, ἢ καὶ ἄλλοις εἰς διαφθορὰν παρατιθέναι ἐπ' ἐρημίας. *Exponunt infantes, ut ferarum sint cibus, et ab aliis ut necem habeant in solitudine.* E Seneca il Tragico nel suo *Edipo* scrive:

> *Testis damnavit parens,*
> *Et in alta nemora pabulum misit feris*
> *Avidis, avibusque, quas Cythaeron noxius*
> *Alit.* — Ved. Quintil. *declamat. 278, 306.*

scoscese, o pure sommergerli miseramente nelle acque. Tali misfatti che non dovrebbero rammemorarsi per onor dell' umanità, e della ragione, furono proscritti dal codice di Solone. Atene nel suo *Cinosargo* dava sicuro asilo agli esposti, e con quella umanità che la rendea superiore ad ogni Greco governo, badava per la loro educazione. Κυνόσαργος, così Suida, τόπος ἐν τῇ Αττικῇ ἐν ᾧ τὲς νόθες τῶν παίδων ἔταττον (*a*).

Pria di terminare il presente articolo, credo utile additare le cerimonie che accompagnavano l'esposizione della prole. Appena che il padre avea destinato il bambino ad essere esposto, che questo posto dentro di un vaso detto or ὄστρακος ***testa***, or χύτρα ***olla***, miseramente si portava fuori della casa paterna. Gli antichi Comici tanto Greci che Latini ci assicurano di tale usanza, e tra essi Aristofane nella sua comedia delle *Rani ver. 1221* parlando di Edipo, scrive,

..... ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον
Χειμῶνος ὄντος ἐξέθεσαν ἐν ὀστράκῳ (*b*).

(*a*) « *Cinosargus* locus erat in Attica, ubi nothi exercebantur ».

(*b*) ..... *Qui mox ut alvo matris esset editus*
In vase fictili per hiemem exponitur.

E lo Scoliaste, ἐπὶ ἐν χύτραις ἐξετίθεσαν τὰ παιδία. *Quia in ollis exponebant filios.* Quindi χυτρίζειν dinotava *exponere infantes.*

Turnebo sviluppa meglio un tale costume degli antichi Greci. « Saepenumero legimus, sono » sue parole, expositos fuisse pueros in fabulis » latinis e palliatis sumptis. Id facere solebant » plerumque pueris in *olla* collocatis: unde et » exposito χυτρισμὸς vocatur. Contentus ero au- » ctoritate Hesychii, qui pro centum millibus » testium numerari debet. Χυτρισμὸς ἡ τῶν βρε- » φῶν ἐν ταῖς χύτραις ἔκθεσις. *Chytrismos aut in-* » *fantium in ollis expositio* (*a*) ».

Alcune volte solevano mettere in dosso agli esposti gemme, anelli, ed altre cose simili dette dai Greci περιδέραια e γνωρίσματα (*b*). Soleva anche scolpirsi nelle gemme il nome di ambidue

---

(*a*) Adrian. Turneb. *in adv. lib. XXX, c. XXXVIII.*

(*b*) Nella declamazione 306 di Quintiliano si legge. *Non anus ulla, non index hinc est illud.* Ed Erodio annotando queste parole scrive. *Nullus est qui* γνωρίσματα τὲ καὶ πατρῷα σύμβολα *afferat, proferat, unde filius agnosci possit.* Ved. Aristot. *Poet. cap. XVI,* Pausan. *Attic. XXVII.* Eliodoro. *Aethiopic. IV, pag. 178,* scrive così: ὥστε ὥρα σοὶ πάντως ἐπιδεικνῦναι τὴν ταινίαν ἐν τῇ παιδὶ συνεκτεθεῖσαν· ὑποδεδέχθαι μετὰ τῶν ἄλλων γνωρισμάτων ἔξελεγες. « Quamobrem tempus est omnino ut » mihi fasciam ostendas, quam cum filia expositam tecum » ceteris indiciis recepisse dicebas ». Gli Ebrei anche aveano simili costumi nell'esposizione dei figli. Mosè volendo credere al tragico Ezechiele, come si legge in *S. Clemen. Alexandr. stromat. lib. I,* fu esposto in questo modo.

i genitori, e ciò sì perchè l' educatore avesse il premio della cura prestata all'esposito, come ancora per non privare questo morendo della pompa funebre (*a*). Terenzio nel suo *Heavtontimor act. IV, sc. I*, ne' seguenti termini ci espone tal costume.

Quum exponendam do illi, de digito annulum
Detraho, et eum dico, ut una cum puella exponeret
Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

Ed un' antico interpetre nelle ultime parole avverte: *nefas liberos fuit etiam mortuos, paternis bonis fraudari.*

ARTICOLO SECONDO.

Esposizione de' figli presso i Romani.

Nè Romolo, nè i Decemviri introdussero in Roma l' esposizione dei figli. Tal costume di epoca ben più rimota, riconosce l' origine da quei medesimi popoli che gettarono le prime basi della Romana grandezza. Per supporre Romolo autore del costume di doversi esporre la prole, dovremmo ignorare la storia che ci presenta lui

(*a*) Ved. Heliodor. *Aethiopic. lib. IV, pag. 175.* Dempster. *in Rosin. antiquit. Romanor. lib. I, cap. I.*

medesimo esposto per ordine di Amulio (*a*). Un' altra luminosa pruova non doversi a Romolo attribuire il costume barbaro dell' esposizione, l' abbiamo nella sua medesima legge che non permette ai padri di famiglia di esporre altri, che quei soli che il giudizio di cinque vicini credesse affatto utili al mestiere delle armi. Πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τὲς οἰκήτορας ἅπασαν ἄῤῥενα γενεὰν ἐκτρέφειν, καὶ θυγατέρας τὰς πρωτογόνες· ἀποκτιννύναι δὲ μηδὲν τῶν γεναμένων νεώτερον τριετὲς, εἰ τὶ γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον, ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὰ γονῆς. Ταῦτα δ' ἐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τὲς γεινομένες, ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκεσιν, ἐὰν κακείνοις συνδοκῇ. Κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὤρισεν ἄλλας τὲ καὶ τῆς ἐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν (*b*). I Decemviri benchè mal sof-

---

(*a*) Strabone *nel lib. V, Geograph. pag.* 252 scrive τῶσδ' ἐξέθηκεν πρὸς τὸν Τίβεριν κατὰ τὸ πατρίον. *Pueros ritu patrio exposuit in Tiberim.* Ved. Liv. *Decad. I, lib. I.* Plin. *Lib. XV, cap. XVIII.* Plutar. *de Fortuna Romanor.*

(*b*) « Primum quidem eius colonis necessitatem imposuit educandi omnem virilem prolem, et e filiabus » eas quae primogenitae essent; et vetuit ne ullum foe» tum trennio minorem necarent, nisi si quis infans » mutilus aut prodigiosus statim in ipso partu editus » fuisset. Nam non vetuit istiusmodi monstrosos partus » a parentibus exponi: dummodo eos prius ostenderent

frissero forse il potere paterno qual l'aveano i Romani, pure nulla osando che potesse offendere un costume tanto generale, confermarono per i parti monstruosi la legge di Romolo (*a*).

Monstrosus partus sine lege caedunto (*b*).

» quinque vicinis proximis, si et ipsi id comprobarent.
» In eos vero qui contra leges istas fecissent, mulctas
» statuit, quum alias, tum etiam hanc, qua dimidium
» bonorum quae illi possiderent, aerario addixit ». Dionys. Halicarnass. *Antiquit. Romanor lib. II.*

(*a*) Volendo credere a Martino Schicknard *de legibus XII tab. tabul. IV, lex. IV*, i Decemviri aveano disposto che i genitori dovessero assolutamente educare i propri figli.

(*b*) Ved. Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII Tab. cap. XXXI.* « Nascuntur quidam, così Seneca *controv.* » *lib. V, cap. XXXIII*, aliqua parte corporis mul- » tati, infirmi, et in nullam spem idonei, quos paren- » tes sui proiiciunt, magis quam exponunt ». Ed altrove il medesimo Seneca *de ira lib. I, cap. XV*, scrive. « *Portentosos foetus extinguimus*, liberos quo- » que si debiles monstrosique editi sint, *mergimus* ». Gotofredo nelle note alla *tavola IV*, ci avverte, che i parti portentosi si doveano o esporre, o affogare nelle acque del Tevere, o finalmente condannar alle fiamme: esponendoci anche con Macrobio la ritualità secondo cui si eseguiva l'incendio di quei disgraziati. Ved. Pardulph. Pratei. *iurisprud. vet. leg. XII tab. cap. XVIII et omission. lib. II, cap. VII.* Theodor. Marcil. *Interpretat. XII tab. cap. XXIII.* Il celebre Bynkershoek

Questa savia limitazione di Romolo e dei Decemviri; questa barriera, dirò così, che ostava in qualche modo alle abusive esposizioni, ebbe in Roma ben troppo breve durata. La paterna autorità abrogò col fatto questa sanzione che indeboliva il suo potere: le abborrite esposizioni degli antichi abitatori del Lazio nuovamente si repristinarono: le selve, il ficho Ruminale (*a*), le acque del Tevere, e le cloache (*b*) diventarono il comune recettacolo di quelle sventurate

---

de iur. occiden. liber. cap. II et IX. opina che Romolo per frenare le abusive esposizioni dei figli, fece due diverse leggi, e che la seconda, e non la prima i Decemviri inserirono nelle XII Tavole.

(*a*) Questo fico sotto di cui si esponevano i figli era situato nel Comizio. « Colitur ficus arbor, così Plinio » *lib. XIV, cap. XVIII,* in foro ipso ac Comitio » Romae nata sacris fulgoribus ibi conditis magisque ob » memoriam eius quae nutrix fuit Romuli et Remi con» ditoris adpellata: quoniam sub ea inventa est Lupa » infantibus praebens rumen, miraculo ex aere iuxta » dicato, tamquam in Comitium sponte transisset ». Ved. Tacit. *Annal. lib. XIII, in fin.* Sopra di questo fico *Ruminale*, come anche sopra la *Colonna Lactaria* sita nel *Foro Olitorio*, ved. Alphons. a Caranza *de partu naturali et legit. cap. IV, sect. 2 n. 129, 130.*

(*b*) Questa notizia si ricava da Giovenale *Sat. VI, ver. 601.* Ecco le sue parole:

Transeo subpositos, et gaudia. votaque semper
Ad spurcos decepta lacus.

vittime della paterna barbarie. Gli scrittori di tutt' i tempi: i frammenti degli antichi giureconsulti: l' enfatiche declamazioni dei primi Padri della Chiesa, attestano tali fatti la di cui semplice memoria fa inorridire. « Vos video, » così sgrida i Romani Minuzio Felice nel suo » dialogo *Octavius cap. XXX*, procreatos filios » nunc feris et avibus exponere, nunc adstran- » gulatos misero mortis genere elidere (*a*) ». Le madri benchè non avessero verun potere su dei figli, pure in questa confusione, in questo universale silenzio della ragione: esposero la propria prole. « Uxorem praegnantem repudiaverat, » così il Giureconsulto Scevola nella *l. 29. ff.* » *de manumiss. testam.* et aliam duxerat: prior » enixa filium exposuit (*b*) ».

Non bisogna però confondere gli *esposititi* così propriamente detti, e che dai Greci si appellavano ἐκθετοὶ, coi *derelitti* chiamati ἀπρονοητοὶ dai Greci. Il termine di *esposito* malamente si approprierebbe a questi ultimi, quali in età più matura cacciati dalla casa paterna, potrebbero con maggior proprietà chiamarsi *abdicati*. Tutti i commentatori della giurisprudenza Romana (*c*),

(*a*) Ved. S. Giustino Martire *in Cristian. apolog. secund. ad Antonin. Pium.* Tertullian. *Apologet. adversus gent.* Lactant. *Divin. instit. lib. V. cap. IX.*

(*b*) Ved. anche Quintil. *declamat. 306.*

(*c*) Cuiac. *Commentar. ad tit. C. de infant. exposit.* Radulph. Forner. *rer. quotidianar. lib. I, cap. XX.*

le medesime leggi Latine quantevolte occorre parlare degli esposti, non lasciano di avvertire che sotto tal vocobolo si comprendono i soli bambini, allontanati barbaramente dal tetto paterno (*a*).

L'esposizione non solamente fulminava un terribile anatema alla vita naturale dei bambini (*b*); ma benanche restando in vita spogliavali della più esimia proprietà personale, dico del libero esercizio de' propri diritti. « Expositi, così Se-» ca, in nullo numero sunt, servi sunt, hoc

---

(*a*) *L. 36. ff. de stipulat. servor. L. ult. ff. pro derelicto L. 2. ff. qui sine manumiss. ad libertat. proclam. L. un. C. de Latin. libertat. tollen. L. 4. C. de infant. exposit. Novel. 153, Nella L. 2. C. Th. de exposit.* sono gli espositi detti χαμευρετοὶ *humi inventi*, e Suida nella voce χαμευρετὸς rapporta questo verso χαμευρετόν με εὗρε, καὶ ἀνεθρέψατο *humi invenit me, et aluit*, pruove tutte quanto siano distinti gli espositi dai derelitti, e che i soli bambini poteano esporsi.

(*b*) È assai enfatica la descrizione che Quintiliano *declamat. 306* fa dei pericoli che inevitabilmente accerchiano l'esposito. « Rarum igitur, ut expositi vivant. » Caducum circa initia animal, homines sumus. Nam » setarum pecudumque est statim ingressus, et ad ubera » impetus: nobis tollendus infans, et adversus frigora » nutriendus, sic quoque inter parentum manus, gremiumque nutricis, saepius labitur. Unde nobis tantam » felicitatem, ut ad infantem mors accersita non ve» niat? Vos ponite ante oculos puerum statim neglectum: cui mori domi expediret, inde nudum cor» pus, sub coelo, inter feras, et volucres ».

» legumlatori visum est (b) ». Quanto più progrediamo nell'esame di sì barbara consuetudine, tanto maggiormente cresce in noi l'odio e l'abborrimento contro di essa; e siamo costretti a volgere uno sguardo di compassione e di sdegno sopra quel Codice che pel corso di secoli dominò su'popoli di Europa, solo perchè il fanatismo di entusiasti ammiratori della Romana grandezza, e la falsa idea che leggi dettate in tempo della più florida potenza Latina, potessero le sole procurare indubitata felicità ai popoli, l'aveano credute le migliori che l'umano sapere potesse fare; senza conoscere che Leggi compilate per grande impero, e per uomini di genio diverso, mal poteano convenire a piccoli stati.

Giunge finalmente l'epoca in cui le costituzioni Imperiali abbattendo le fondamenta di consuetudini che la sola barbarie e ferocia dei primi fondatori di Roma aveano sanzionate, correggono la pubblica morale. Queste leggi tanto più savie quanto più lontane dai sediziosi tumulti delle popolari adunanze, avendo di mira e l'influenza paterna su la condotta delle loro famiglie, ed i diritti imprescrittibili delle proprietà personali dei figli: vietarono severamente l'esposizione della prole, dichiarando i contravventori rei di omicidio. « Necare videtur, così il Giureconsulto Paolo

(b) Seneca *controv. 33. L. 1, C. Th. de exposit.*

» nella *L. 4. ff. de liber. agnoscend.* non tantum is qui partum perfocat; se et is, qui abii-» cit (*a*), et qui alimonia denegat, et is qui » publicis locis misericordiae caussa exponit, quam » ipse non habet (*b*) ».

Non si fermarono qui le salutari e benefiche cure degl' Imperadori, vollero essi benanche provvedere alla vita ed all'educazione di quegl' infelici che parti di furtivi amori, si destinavano o ad essere vittime dell' intemperie dell' aria, ovvero pasto delle fiere, per non agitar con la loro vita la tranquillità delle famiglie. Eressero a tal' uopo vari luoghi per ricevere questi bambini, ed in essi quella medesima mano che badava per la loro fisica conservazione, si prendea cura renderli utili al pubblico (*c*).

(*a*) Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. VII*, analizzando il responso di Paolo, a questa parola *qui abiicit* distingue *abiectio* da *expositio filiorum*. La prima avea luogo se il parto si esponeva in luogo segreto, la seconda in luogo pubblico, avvertendo in fine che senza errore sogliono adoprarsi per sinonime le voci *exponere et abiicere*.

(*b*) Ved. anche *L. 2. C. de infant. exposit. L. 1. §. 1. 4, 14, 15. L. 3, §. 1. L. 1. pr. et §. 1. ff. de agnoscend. et alend. liber. L. 9. C. de patr. potest. L. 1, 3 et ult. C. de infant. exposit. Novel. 153.* Il diritto canonico anche punisce come omicidio l' esposizione dei figli. *Cap. un. ex de infant. et languidis exposit.*

(*c*) Traiano il primo come racconta Sabellico nella

Articolo Terzo.

Se la Legislazione Attica concedea ai genitori il diritto di vendere i Figli.

Che la giurisprudenza Attica anteriore a Solone permettea ai creditori poter privare della libertà individuale i loro debitori; che pria di Solone

---

di lui vita, eresse nel monte Celio un' orfanotrofio per gli espositi. Gl' Imperadori seguenti l' imitarono, come si può vedere dalla *L. 19 et 22. C. de sacros. Eccles. Novel. iustinian. 7.* Gothofred. *in scholiis ad rubric. C. de episcop. et cleric.* Petr. Gregor. *Syntagm. iur. univer. lib. XV. cap. XXVIII.*

L' educazione degli espositi era uniforme alla loro fisica complessione. Se questa era robusta e valida, si ammaestravano al mestiere dei gladiatori. Ved. Jo. Pareus *ad electa Plautina verb. nativitatis.* Se poi non potessero reggere agli esercizi faticosi dei gladiatori, si destinavano ad esser servi, e quantevolte la debolezza della loro complessione, fosse compensata dall' avvenenza del volto, si faceano eunuchi per decorare il servizio delle Imperatrici. *L. 1. C. Th. de exposit.* Questo lodevole costume di conservare gli espositi fu comune a tutti i popoli di Europa, il che prova maggiormente quella sentenza del Greco Teodoto *in epitom. post stromat. Clement. Alexandr.* Τὰ βρέφη τὰ ἐκτιθέντα τημμελούχῳ παραδίδοσθαι ἀγγέλῳ. *Expositos sollicitis et diligentibus Angelis tradi.* Per l' Italia si può leggere Pontano *de liberalitate tom. 4. lib. I. cap. IX.*

i figli poteano rendersi venali dai padri di famiglia: sono fatti bastantemente noti, e che il semplice spirito di contraddizione potrebbe smentire. Ἅπας γὰρ ὁ δῆμος, così Plutarco, ἦν ὑπόχρεως τῶν πλουσίων· ἢ γὰρ ἐγεώργουν ἐκείνοις ἕκτα τῶν γινομένων τελοῦντες, ἑκτημόριοι προσαγορευόμενοι καὶ θῆτες· ἢ χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀγώγιμοι τοῖς δανείζουσιν ἦσαν, τὸ μὲν αὐτοῦ δέλουοντες, οἱ δ' ἐπὶ τῇ ξένῃ πιπρασκόμενοι. Πολλοί δὲ καὶ παῖδας ἰδίους ἠναγκάζοντο πωλεῖν, οὐδεὶς γὰρ νόμος ἐκώλυε, καὶ τὴν πόλιν φεύγειν διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν δανειστῶν (a). Ed il medesimo

---

Andr. Molfes. *ad consuetud. Neapol. tom. 1. part. V, quaest. 3, num. 25.* Per la Francia ved. Choppin *de morib. Parisior. lib. II, tit. VII, num. 19.* Per la Spagna ved. Alphons. a Caranza *de partu natural. et legit. cap. IV, sect. II, num. 135.*

Riguardo all'epoca precisa quando cessò l'esposizione non feci parola, perchè il mio scopo è solo esaminare la patria potestà qual l'aveano i Romani, priacchè le costituzioni imperiali l'avessero ristretta. Si possono però leggere Gerard. Noodt. *Jul. Paul. seu de vet. exposit. et nec. filior.* e Cornel. van. Bynkershoek *de iure occidend. liber.* come anche *Amica responsio* del Noodt. *et curae secund. de iur. occidend. et exponend. liber. apud Roman.* del Bynkershoek.

(a) « Omnis plebs premebatur a divitibus magnitu-
» dine aeris alieni: aut enim agrum illis colebant,
» sextam partem fructuum solventes, et mercenarii nun-
» cupabantur: aut usuram facientes nexum inibant:

scrittore nel suo opuscolo *de vitando aere alieno* dice. Τί γὰρ ὤνησε Σόλων Ἀθηναίυς, ἀπολλάξας τῶ ἐπὶ τοῖς σώμασιν ὀφείλειν; *quid profuit Atheniensibus Solon, postquam corpora eorum a feneratoribus liberavit?*

Dopocchè Solone abolì l'antica giurisprudenza; dopocchè egli dichiarò la libertà individuale del cittadino fuori commercio: nè i creditori poterono più far guadagno delle persone dei loro debitori, nè questi vendere i propri figli. Per credere diversamente, o bisognerebbe ignorare la sua famosa legge detta *Sisacthia* (*a*) o pure aver credenza che con tale legge non avesse mai Solone inteso derogare ai diritti della patria potestà: opinioni contraddette da ogni buon senso. Che la libertà individuale dei figli di famiglia era con special modo garentita dalla legge di Solone, si può con molta facilità rilevare, considerando il fine per cui fu ella pubblicata. Per mettere una certa eguaglianza nell' Attica democrazia, e per esimere le proprietà personali del

---

» atque harum aliqui serviebant alii ad exteras regiones » vendendi mittebantur: permulti autem, proprios libe- » ros cogebantur vendere, nulla enim prohibebat lex, » et exilio creditorum crudelitatem effugere. Plutar. *in* » *Solon. pag. 85* ».

(*a*) Ved. Diogen. Laert. *lib. 1, segm. 45, 46 et ibi Aldobrandin. not. atque Aegid. Menag. observat.* Suida ed Esichio *voce* Σεισάχθεια.

cittadino già dichiarate inviolabili dalle leggi del governo, da qualunque vessazione che la potenza dei ricchi potesse cagionare: Solone dietro le premurose richieste de' suoi concittadini, fece tale legge che non piccol'odio degli ottimati, gli tirò sopra. Quantevolte egli non avesse inteso parlare che de'soli cittadini di età maggiore; quantevolte in questa proibizione non fossero compresi anche i figli di famiglia; quantevolte l'autorità paterna potesse impunemente rendere venale la propria prole: Solone con la sua legge invece di coadiuvare, avrebbe resa del tutto precaria la libertà individuale delle famiglie, e con ciò facilitato i mezzi come crollar dalle fondamenta l'Attica democrazia, e ridurre il popolo sotto l'arbitrario volere di pochi ricchi. Nulla avrebbe importato al creditore non poter profittare del lavoro, e della persona del suo debitore, se questo mercè il sacrificio della libertà del proprio figlio, potea esimersi da ogni vessazione, e procurarsi nuovi mezzi, onde avere novelle somme.

Quel che però maggiormente mi conferma nella credenza che Solone proibì anche rendersi ulteriormente venali i figli, sono le seguenti parole di Plutarco. Πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τοῖς σώμασι· μηδένα δανείζειν *deinceps autem ne quis in corpore feneraret*; e meglio di Plutarco il modo come Diodoro Siculo commenta la legge di Solone. Ηγȣ́μενον δεῖν εἶναι τὰ σώματα τῶν πόλεων, ἵνα

τὰς καθηκούσας λειτουργίας ἔχωσιν, αἱ πόλεις, καὶ κατὰ πόλεμον καὶ κατ' εἰρήνην· ἄτοπον γὰρ στρατιώτην εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος προϊόντα κίνδυνον, εἰ τύχοι, πρὸς δάνειον ὑπὸ τοῦ πιστεύσαντος ἀπάγεσθαι καὶ τῆς τῶν ἰδιωτικῶν πλεονεξίας κινδυνεύειν τὴν κοινὴν ἁπάντων σωτηρίαν (a). Una tal legge formava dunque la base principale del governo; ostava essa all' avarizia, all' insolenza, allo spirito di tirannia; rendea il pubblico vindice delle concussioni, e delle rapine dei ricchi, e finalmente alimentava quell' amor di patria che rendeali eroi in Maratona e virtuosi nel Liceo. Se la paterna autorità potesse eludere o trascurare l' osservanza di questa legge fondamentale del diritto pubblico, se la libertà dei figli fosse posta nelle mani paterne sempre disposte a sagrificarla a' loro capricci: Atene sarebbe ben presto caduta in un immenso abisso di calamità, resterebbe spento l' amor di patria, la repubblica si ridurrebbe al nulla, ed arbitrari oligarchi sorgerebbero dalle sue rovine.

Vi è però chi crede, che dopo la legge di Solone quale dichiarò inviolabili e sacre le proprietà personali delle famiglie; le sole donne che

(a) « Arbitratus corpora civitatibus deberi, quibus ad » congrua belli, pacisque munia utantur; absurdum » enim esse militem, qui pro patria sese periculis obii- » ciat, a creditoribus propter fenus, si ita usus ferat, » nexum abduci. Diodor. Sicul. *lib. I.* »

avessero osate deturpare il pudore colla dissolutezza, poteano dai fratelli o dal padre legittimamente essere vendute. Tale opinione, che dopo del celebre Petito (*a*), diventò dominante negli scrittori, non ha altro sostegno che le seguenti parole di Plutarco *in Solon*: ἔτι δὲ ὔτε θυγατέρας πωλεῖν ὔτ' ἀδελφὰς δίδωσι, πλὴν ἂν μὴ λάβῃ παρθένον ἀνδρὶ συγγεγνημένην. ***Sustulit autem ius vendendi filias et sorores, nisi cum viro virginem rem habere deprehendisset.*** Su l'esatta lezione di questo testo io molto dubito, anzi sono tentato a credere che invece di ἔτι ὔτε θυγατέρας πολεῖν ὔτ' ἀδελφὰς *ec.* debba leggersi ἔτι ὔτε θυγατέρας ἀνελεῖν ὔτ' ἀδελφὰς *ec.* ***sustulit autem ius occidendi filias et sorores*** (*b*). Due ragioni

(*a*) Petit. *Commentar. in leg. Att. lib. II, tit. IV.*

(*b*) Meursio *in Solone cap. XVIII*, ritiene la medesima lezione, ed interpetra la parola πολεῖν non *vendere* come il Cruserio, ma *commeare*. Ecco le sue parole. « Denique etiam prohibebat, ne quis filiae, aut » sororis lenonem ageret, nisi cum viro virginem con» suevisse deprehenderet. Plutarchus ἔτι δὲ ὔτε θυγατέ» ρας πωλεῖν, ὔτ' ἀδελφὰς δίδωσι, πλὴν ἂν μὴ λάβῃ παρθένον » ἀνδρὶ συγγεγνημένην. *Praeterea neque filias, neque » sorores commeare permittit: nisi quam cum viro » virginem rem habuisse deprehendisset.* Ubi non recte » eruditissimus Cruserius πολεῖν vertit *vendere*..... nam » πωλεῖν ibi est *ambulare*, *commeare*.... Certe hanc » verbi πωλεῖσθαι significationem esse in lege Solonis do» cet Lysias in *Theomnestum Orat. I*, ubi de lege

mi persuadono a tale correzione. 1.° La legge che dichiarava i padri di famiglia vindici dell' onore delle proprie famiglie: 2.° Non rinvenire autorità che mi facesse persuaso, aver mai i fratelli avuti diritti di patria potestà su le sorelle.

Niuno ignora il rigore col quale dalle Leggi Attiche si vegliava al costume delle donne, onde tener da esse lontana la corruzione e l'infamia. « Le donne oneste, così un dotto ed erudito » scrittore Italiano, fossero donzelle o maritate, » erano presso di loro tolte assolutamente ad ogni » commercio sociale. Aveano nelle case un' ap- » partamento particolare detto il *Gineceo*, e que- » sto appartamento era un sacrario inaccessibile: » qualunque straniero risguardavasi come un » profano, e n' era escluso con severità non » punto minore di quella con cui si escludevano » i maschi dai misteri della Buona Dea (*a*) ». Con questo mezzo si cercò garentire l'onore delle famiglie, e prosciivere da esse gli abborriti princìpi del libertinaggio. E quando queste misure non erano bastate per prevenire gli abusi della

---

» quadam Solonis agens ita ait προσέχεται τὸν νοῦν, τὸ » μὲν πεφασμένως ἐστὶ φανερῶς· πωλεῖσθαι δὲ βαδίζειν *Ani-* » *madvertite* πεφασμένως idem est quod φανερῶς *aperte* » *manifeste*: πωλεῖσθαι vero est βαδίζειν *incedere ire* ». Su di ciò ved. Lamio *in Meurs. not.*

(*a*) Cesarotti *Corso di Letterat. Grec. tom. 2. Ragionamento Critico sopra Eschine.*

corruzione e della dissolutezza; e quando alcuno avesse ardito alla fruizione di quegli oggetti dei quali era un non lieve fallo concupirne le bellezze: la morte della donna violata espiava il delitto, e reintegrava l'onore della famiglia. Un tal'omicidio era impunito al pari di quello commesso dal marito nella persona della propria moglie adultera (*a*).

Ma quel che vieppiù mi persuade che Plutarco colle anzidette parole intende far menzione del gastigo che s'ifliggeva per la punizione dei delitti che avessero infamati l'onore delle famiglie, si è che ivi si accordano i medesimi diritti al padre su della figlia, che al fratello su la sorella. Se i fratelli punivano con la morte le sorelle ree di violato pudore, era non già per effetto della patria autorità che ad essi mai appartenne; ma bensì per quei medesimi obblighi che aveano contratti nella morte del loro genitore, cioè non permettere che il vitupero, e l'obbrobrio deturpasse la memoria paterna.

Quantevolte Plutarco parlasse delle pene secondo le quali si puniva l'adulterio, la voce πωλεῖν *vendere* sarebbe stata molto propria, essendoci

(*a*) Ved. Meurs. *Them. Att. lib. I, cap. VI.* Per diritto Romano il padre anche potea uccidere la figlia sorpresa in adulterio. Ved. Anton. Matthaei *de criminib. lib. XLVIII, ff. tit. III, cap. III, num. 43.*

pur troppo nota la legge che permettea al marito rendere venale la moglie adultera (*a*). Tale interpetrazione però è affatto ragionevole, e per crederla dovremmo accusare il biografo greco di poca esattezza e proprietà nell'uso dei vocaboli.

La parola ἀνὴρ dinota tutt' altro che μοιχὸς, nè la voce παρθένος si può senza grave errore confondere con μοιχὰς. Sono questi vocaboli dei quali ad un tratto ne conoscono la differenza, anche chi hanno del grecismo superficiali cognizioni.

Posta però da parte qualunque autorità, se riflettiamo un poco al fine di questa legge facilmente ci persuaderemo che Solon permise uccidersi, e non vendersi le figlie ree di dissolutezza. Per eliminare dall' Attica democrazia la voluttà che lusingando ed irritando piacevolmente l'immaginazione de' cittadini non gli fa sentire altra voce che quella delle passioni, Solone pensò punire il vizio della dissolutezza col massimo rigore. Fuori della morte, verun' altro gastigo poteva meglio ostare alle prave inclinazioni dei dissoluti. La pena di vendersi le figlie che avessero aderite all' incentivo di molle passioni, invece di proscrivere il vizio, e reintegrare l'onore delle famiglie, non farebbe che fomentare la corruzione, ed aumentare nei seduttori la baldanza.

(*a*) Ved. *a pag. 195 l'intiero art. I, cap. VI, lib. I.*

I medesimi sensali della corrutela diverrebbero i compratori delle donne vendute perchè niente gelose della propria pudicizia, e questa vendita agevolava ai libertini la fruizione di quegli oggetti de' di cui favori per lo innanzi non poteano goderne che furtivamente ed alla sfuggita. Gl'intrighi amorosi che suppongono nelle donne una vile infedeltà ai loro doveri, e negli uomini la finezza della seduzione, e l'arte di corrompere ridotta a princìpi; diventerebbero così tanto più pericolosi, in quanto che la pena ad essi minacciata mentre ne proscriveva il vizio, ommetteva recider la radice che ad esso serviva di principio e di appoggio.

Tutto al contrario accaderebbe se i delitti di violata pudicizia non potrebbero espiarsi che con la sola morte dell' impudica. Questa semplice sanzione basterebbe per custodire l' onore delle donne, allontanare da esse il libertinaggio e la corruzione, e finalmente farle persuase non doversi nè ridere del vizio, nè considerare una galanteria la corruzione.

Articolo Quarto.

Leggi dei Romani che permetteano ai genitori vendere i loro figli.

Non fuvvi governo in cui la libertà del cittadino facesse maggior pompa che quello di Roma;

ma in nessun' altro a preferenza di quello essa era più precaria. Quel medesimo Romano che in pubblico abbassava i fasci consolari, obbligandoli a venerare la maestà del popolo; quel medesimo Romano che entusiasmato per la libertà del suo governo, decretava l' esilio de' suoi più benemeriti cittadini, per timore che la loro grandezza minasse le fondamenta della Repubblica: in privato soggetto ad un' ammasso di leggi che la sola ignoranza e barbarie de' suoi primi antenati potè dettare, si vedea nella dubiezza se avesse dei diritti da far valere. Il pieno esercizio delle loro proprietà personali non apparteneva che ai padri di famiglia, in mano di questi stava e vita e libertà dei figli, liberi sempre che il volessero di tutto sacrificare ai loro capricci. Tutto questo accadeva per effetto di quel *dominio Quiritario* che rendea i padri di famiglia proprietari assoluti delle loro sostanze, del pari che dei propri figli. Facendo questi parte delle cose *mancipi* (*a*), e potendo il padre rivendicarli *actione directa ex iure Quiritium* in caso di furto (*b*), non riesce difficile comprendere, perchè nessun

---

(*a*) Il Giureconsulto Caio *lib. I, inst. tit. VI*, §. *3*, fa espressa menzione *de mancipatione liberorum*. ved. Gravin. *de iur. nat. Gent. et XII Tab. cap. LXXXI.*

(*b*) *L. 14*, §. *13*. *L. 38. pr. ff. de furt. L. 1*, §. *2. ff. de rei vindicat.*

impedimento potea frapporsi ai padri, onde disporre a loro genio dei figli (a).

Un tale dominio però che accordava ai padri di famiglia pari autorità su dei figli che sopra dei servi, non riconosce l'origine che dal suo primo Legislatore, ὁ δὲ Ρωμαίων νομοθέτης, così Dionisio di Alicarnasso, ἅπασαν ἔδωκεν ἐξουσίαν πατρὶ κατὰ υἱοῦ, καὶ παρὰ πάντα τοῦ βίου χρόνον, ἐάν τε εἵργειν, ἐάν τε μαστιγοῦν ἐάν τε δέσμιον ἐπὶ τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων κατέχειν, ἐάν τε ἀποκτιννύναι προαιρῆται..... οὐδὲ ἐνταῦθα ἔστη τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ πωλεῖν ἐφῆκε τὸν υἱὸν τῷ πατρί (b). Non contento di questo il primo Legislatore di Roma, facoltò i genitori di poter trarre guadagno col rendere venale la libertà del figlio per ben tre volte (c).

Ma dopocchè il savio di Curi salì sul trono di Romolo; dopocchè la dolcezza di una vita tranquilla ed utilmente occupata, calmò gli spi-

---

(a) Ved. Cornel. van Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. I.*

(b) « Romanorum Legislator omnigenam potestatem » patri dedit in filium, et quidem toto vitae tempore, » sive domo expellere, sive flagris caedere, sive vin- » ctum ablegare ad rusticum opus, sive necare libuerit... » neque hic patriae potestatis finem fecit, sed et ven- » dere filium patri permisit. Dionys. Halicarnass. *An- » tiquit. Romanar. lib. II* ».

(c) Dionys. Alicarnass. *loc. cit.* Gravina *de iure nat. gent. et XII tab, cap. XXV.*

riti bellicosi dei Romani : questo diritto di vendere il figlio fu alquanto modificato, restando esenti da sì duro gastigo quei che per volere paterno avessero presa moglie. Plutarco nella vita di Numa scrive così. Επαινεῖται δὲ τῶν πολιτικῶν αὐτȣ̃ καὶ τὸ περὶ τὸν νόμον διόρθωμα, τὸν διδόντα τοῖς πατράσιν τȣ̀ς παῖδας πιπράσκειν, ὑπεξελομένȣς τȣ̀ς γεγαμηκότας, εἰ τȣ̃ πατρὸς ἐπαινȣ̃ντος, καὶ κελέυοντος ὁ γάμος γένοιτο. Δεινὸν γὰρ ἡγεῖτο τὴν ὡς ἐλευθέρᾳ γεγαμημένην γυναῖκα δȣ́λῳ συνοικεῖν (*a*).

Un diritto così abusivo che permettea ai genitori il commercio delle persone de' propri figli, abbenchè dispiacesse ai Decemviri, pure questi forse per non offendere il pregiudizio più pericoloso, se più antico, anzicchè far nulla che derogasse tal costume, le diedero maggiore fermezza, con la seguente sanzione

Endo liberis ius vitae, necis, venumdandique potestas patri

Si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto (*b*).

(*a*) « Laudatur item inter acta eius correctio legis qua » patri ius erat liberos distrahendi, a qua excepit eos » qui in matrimonium essent, si contraxissent patris » consensu et iussu nuptias. Durum enim existimavit » tamquam libero collocatam matrimonium tenere servi. » Plutar. *in Num. pag. 71* ».

(*b*) Ved. Gravin. *de iur. nat. gent. et XII Tabul.*

Se tale legge che dietro la terza alienazione dichiarava il figlio nel pieno esercizio della sua libertà individuale, riguarda l'alienazione reale, ovvero la fittizia usitata nell'emancipazione, vi è non piccolo disparere tra gl' interpetri, e di essi alcuni, non escluso il Cuiacio (*a*), opinano doversi intendere per la seconda e non per la prima. Simile opinione però contradice apertamente l'autorità di Dionisio di Alicarnasso quale scrive, καὶ τȣ̃το συνεχώρησε τῷ πατρὶ μέχρι τῆς τρίτης πράσεως, ἀφ' υἱȣ̃ χρηματίζεσθαι, μείζονα δȣ̀ς ἐξȣσίαν πατρὶ κατὰ παιδὸς, ἢ δεσπότῃ κατὰ δȣ́λȣ. *Etiam hoc patri licere voluit, usque ad tertiam venditionem filii pecuniam conficere, maiorem ea re patri in filium potestatem largiens, quam domino in servum.* Sarebbe un' assurdità

---

cap. XXV. Martin. Schicknard. *de legib. XII Tabul. tab. IV, lex. II.* Dalla relazione di Cuiacio sappiamo che nella Moscovia i padri potevano vendere i figli per quattro volte. « Verum eadem fere etiam nunc lex viget » in Moscovia, *auctore Sigismundo Libero.* Nam patri » filium quater vendere licet, nec liber fit, nisi post » quartam demum venditionem. Post primam enim se» cundam, et tertiam manumissus ab emptore ad patris » potestatem recurrit. Cuiac. *in Jul. Pul. sent. lib. VI,* » *Tit. I* ».

(*a*) « Quae certae dura nimis est, et merito sic po» stea ab interpretatione mollita est, ut triplici vendi» tione non vera, sed imaginaria filius e patris pote» state exeat. Cuiac. *loc. cit.* »

l'applicare le anzidette parole di Dionisio alla vendita immaginaria, e per dare la smentita alla sua autorità, dovremmo crederlo troppo ignorante di quella giurisprudenza di cui ne scriveva l'istoria. Fuvvi è vero nei primi tempi di Roma un alienazione fittizia usata nell' emancipazione, ma essa nulla lucrava al padre di famiglia. Il solo motivo di provvedere alla libertà individuale dei figli, ed il timore che una vendita reale incepasse per sempre il libero esercizio dei diritti personali delle famiglie, introdusse l' alienazione fittizia. Tal' opinione è garentita dalla medesima autorità di Tullio, quale scrive: *Quem pater aut populus vendidisset, ei nullum postliminium erat* (*a*).

Ma quando le vinte Nazioni dirozzarono gli abitatori del Lazio; quando Roma non fu più macchiata da cittadino sangue; quando il governo di un solo, spente le antiche fazioni, rese stabile il già vacillante trono alla dominante del mondo: il barbaro diritto di trarre guadagno dalla libertà dei figli si proscrisse come parricidio (*b*), si minacciarono pene rigorose ai contravvento-

(*a*) Tull. *de Orat. lib. I.* ved. Gravin. *de iur. nat. gent. et XII Tab. cap. XXV.* Teodor. Marcil. *Interpret. XII Tab. cap. XXV.* Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. I.*

(*b*) Ved. *Cod. Th. lib. 2. tit. 27. de aliment. quae inop. parent. de public. pet. debent.*

ri (*a*), ed un potere veramente paterno fu surrogato alla *patria maestà* degli antichi Latini (*b*). Il solo caso dell' estrema indigenza permise l' alienazione de' figli (*c*). « Est et hodie » casus, così Cuiacio, quo iure nostro pater » filios vendere potest, puta si cogat egestas, » adeo ut non possit ipse alendis liberis suf- » ficere *l. 2. C. de patr. qui fil. suos distrax.* » atque ita non tam ut sibi, quam ut vitae » eorum consulat, pater vendet liberos, et qui- » dem *sanguinolentos* (*d*) ». Tale distinzione di età nell' alienazione dei figli, fu molto savia. Se questa alienazione non si permettea che nel solo caso di estrema indigenza; se avea avuta di mira il solo vantaggio dei figli: era giusto che essa non potesse aver luogo indistintamente sopra la prole di qualunque età; ma bensì per quella

(*a*) *L. 6. C. quae res pignori oblig. possunt. L. ult. ff. quae res pign. vel hypoth. dat. oblig. non poss.*

(*b*) *L. 1. Cod. de liberali causa. L. 1. C. de patr. qui fil. suos distrax.*

(*c*) Paul. *lib. V, sentent. tit. I. §. 1.* I Giudei per debiti e per estrema indigenza vendevano i figli *Genes. cap. 47, ver. 18, 19, 25. Lib. 2, Reg. cap. 4.* I Tebani vendevano la prole per indigenza. Aelian. *variar. histor. lib. 2. cap. 7.* I Goti abitanti la Dacia Mesia, e Tracia, aveano lo stesso costume. Jornand, *histor. Gotic. lib. VIII, pag. 1088.*

(*d*) Cuiac. *in Paul. sentent. lib. V, tit. I.* Sopra la voce *sanguinolentus* ved. Calvin. *Lexicon. iuridic.*

sola che la mancanza degli anni condannava miseramente a perire, se una mano benefica pronta non accorresse ad allontanarne i pericoli (*a*).

Tale alienazione permessa nel solo caso di estrema indigenza, nulla pregiudicava ai figli alienati: questi si liberavano dalla suggezione dei propri padroni, dietro aver restituite le spese fatte per il loro acquisto, e la loro educazione (*b*). « Si » quis propter nimiam paupertatem egestatemque » così la *l.* 2. *C. de patr. qui fil. suos distrax.* » victus caussa, filium filiamve sanguinolentos » vendiderit, *venditione in hoc tantum modo* » *casu valente*, emptor obtinendi eius servitii » habeat facultatem. Liceat autem ipsi, qui ven- » didit, vel qui alienatus est, aut cuilibet alio » ad ingenuitatem eum propriam repetere, modo » si aut pretium offerat, quod potest valere, » aut mancipium pro eiusmodi praestat (*c*) ».

(*a*) Ved. Henric. Coccei *Commentar. ad Hug. Grot. de iur. Bet. P. lib.* 2. *cap. V.* §. 5.

(*b*) Ved. Cuiac. *in Jul. Paul. sentent. lib. V, tit. I.* Quintil. *instit. Orat. lib. I, cap. XVII. L. I. C. de infant, exposit. L. 16. C. de nupt. L. 4. §. 9. ff. de dol. et met. except.*

(*c*) Il Bynkershoek *de occidend. liber. cap. VI*, distingue per riguardo la manumissione dei figli sanguinolenti, la giurisprudenza dei tempi del Giureconsulto Paulo, da quella di Costantino Imperadore. Per la prima opina che il figlio sanguinolento alienato per

Leggi sussecutive favorirono assai meglio la libertà individuale dei figli sanguinolenti. Di esse alcune li dichiararono liberi senza l'obbligo di nulla restituire al padrone (a), ed altre gli obbligarono ad acquistare la nativa ingenuità con la quinta

---

indigenza « veram servitutem non servierit, non quod » ipse potuerit pro arbitrio ad libertatem proclamare, » vel pater, vel avus, vel alius libertatis assertor.... » Verum ita ut manumissus ille filius non fiat libertus » sed sit, qui antea fuit ingenuus, suspensa sic ad » tempus ingenuitate, quae, quantovis pretio interce» dente, post manumissionem non estinguitur, sed po» tius reviviscit ». Non saprei se questa volta sì celebre interpetre meriti fede; io molto ne dubito. Eccone i motivi. Sarebbe stata del tutto inutile la *L. 1. C. de patr. qui fil. suos distrax*, quantevolte i genitori poteano pagare i debiti con un numero maggiore di figli sanguinolenti. Al creditore questo nulla importerebbe, anzi l'avrebbe più caro perchè aumentava il suo peculio, tantoppiù che nessuna legge obbligava manumetterli gia divenuti maggiori. Ed ecco la legge col fatto abrogata: ecco di nuovo le capricciose alienazioni dei figli: ecco finalmente precaria la libertà individuale delle famiglie. Per aver luogo l'opinione di questo interpetre dovremmo supporre negli acquirenti troppo umanità, e sana Filosofia che gl'inducesse dismettersi volontariamente del servizio di giovanni, che sempre più vantaggiavano gl' interessi del padrone. Ma quanto difficile anzi impossibile cosa è questa!

(a) *L. 1. C. Th. de patr. qui fil. suos distraxer.*

parte del prezzo erogato per la loro conservazione ed educazione (*a*).

Articolo Quinto.

Diritto dei genitori Ateniesi su la vita naturale dei figli.

È una quistione non tanto facile a decidersi per cagione dei dispareri degli scrittori, se l'Attica giurisprudenza avesse costituiti i genitori, arbitri della vita dei propri figli. Sesto Empirico, e Sopatro ci presentano i padri di famiglia Ateniesi, giudici della vita dei propri figli. Dionisio di Alicarnasso, e Libanio in un modo assai chiaro e preciso scrivono che tutta l' autorità paterna all' Ateniese spettante per effetto delle leggi, non poteva oltrapassare l' abdicazione e la diredazione. L' unico mezzo che potesse definire tali controversie, sarebbe un' opportuna conciliazione di questi dispareri: conciliazione che non saprei come fosse stata ommessa dal celebre Petito, fino a poco o nulla dire del diritto che la legislazione Attica accordava ai genitori su la vita dei figli (*b*). Meursio fu il primo a spar-

(*a*) Valentinian. *III. Novel. et L.* 2. *C. de patr. qui fil. suos distraxer.*

(*b*) Il Vesselingio nelle note a Petito *iurispr. Att. et Rom. tom.* 3. §. *XII. not.* 2. *pag.* 237, marca tale

gere qualche dubio su l' autorità degli scrittori che opinavano aver gli Ateniesi legalmente esercitato il giudizio di vita e morte su dei figli; ma questo illustre indagatore delle antichità anche ommise, senza addittarne il motivo, la soluzione di questo dubio (*a*).

Esaminando però ambidue le autorità degli anzidetti scrittori, vedo impossibile qualunque conciliazione. La semplice lettura di esse ci farà in un subito scorgere i motivi di tale difficoltà. Sesto Empirico si esprime così. *Καὶ ὁ Σόλων Ἀθηναῖος τῶν περὶ τῶν ἀκρίτων νόμον ἔθετο, καθ' ὃν φονεύειν ἑκάστῳ τὸν ἑαυτοῦ παῖδα ἐπέτρεψεν* (*b*). Ermogene facendo eco ad Empirico scrive. *Ἐναντίον τὶς τῆς μητρὸς ἀπέκτειναι τὸν υἱὸν κατὰ τὸν τῶν Ἀκρίτων νόμον* (*c*). Sopatro finalmente non

---

ommissione, supplendo le leggi che volgarmente si credono aver facoltati gli Ateniesi di uccidere i propri figli, rimettendo il lettore alle opere del Meursio, tacendo del tutto il dubio che Meursio avea suscitato su tale leggi.

(*a*) Meurs. *in Solon. cap. XXII.* Lo stesso scrittore altrove *Them. Att. lib. I, cap. II*, aderisce alla comune opinione di aver gli Ateniesi esercitato diritto di vita e morte su dei figli, senza additare i motivi che così a preferenza faceanlo credere.

(*b*) « Quin etiam Solon Ateniensis legem *de indemnatis* posuit, per quam unicuique filium suum interficere permisit. Sext. Empir. *Pyrrh. lib. III.c.XXIV* ».

(*c*) « Occidit quis filium coram matre, secundum

solo ammette la legge περὶ τῶν Ἀκρίτων *de indemnatis*, ma soggiunge di più che essa facoltava anche le madri al terribile giudizio di vita e morte. Ἐξεῖναι, così egli, καὶ μητράσιν ἀκρίτως ἀναιρεῖν τοὺς παῖδας (*a*). Queste autorità sono bastantemente chiare, e la semplice mania di voler tutto contraddire, potrebbe metterle in dubio. Di non inferiore chiarezza però rinverremo le autorità degli scrittori contrari.

Ecco come scrive Dionisio di Alicarnasso. Οἱ μὲν γὰρ τὰς Ἑλληνικὰς καταστησάμενοι πολιτείας.... τιμωρίας τὲ κατὰ τῶν παίδων ἔταξαν, ἐὰν ἀπειθῶσι τοῖς πατράσιν, οὐ βαρείας, ἐξελάσαι τῆς οἰκίας ἐπιτρέψαντες αὐτοὺς, καὶ χρήματα μὴ καταλιπεῖν, περαιτέρω δὲ οὐδὲν (*b*). Libanio dietro aver esaminato i diritti che competeano ai padri di famiglia, come effetti della paterna autorità, soggiunge che mai da' Legislatori furono i padri costituiti giudici dei propri figli. Οὐδεὶς τῶν πα-

---

» *legem de indemnatis*. Hermoger. *de invent. lib. I*, » *cap. I.* »

(*a*) « Licere etiam matribus liberos indemnatos occi» dere. Sopat. *in divis. quaest.* » Ved. anche Curt. Fortunatian. *Rhet. lib. I.*

(*b*) « Nam qui Respublicas Graecorum constituerunt... » poenas in filios, si patribus immorigeros se exibeant, » minime graves statuerunt, aedibus eos expellere, et » exheredare etiam, at nihil ultra permittentes. Dio» nys. Halicarnass. *Antiquit. Romanar. lib. II* ».

λαιῶν νόμων, sono sue parole, πατέρα κύριον πεποίηκε τῆς τῶν παίδων ψυχῆς, ἀλλὰ τύπτειν μὲν καὶ τραπέζης ἀπελάυνειν, καὶ μὴ διαλέγεσθαι, ῥήμασι χαλεποῖς ανιᾶν, καὶ τὰ τιαῦτα δέδοται τῷ πατρὶ, καὶ ὐδὲν ἐπὶ ταῦτα δικαστῶν, ὐδὲ ψήφων. Αποκτεῖναι δὲ, καὶ διαχρήσασθαι, καὶ κατακόψαι νέον, μὴ δεξάμενον αἰτίαν ἐν μεσῳ, μὴ τυχόντα δικαστῶν, μὴ μεταλαβόντα λόγυ, δεινὸν ἐδόκει, καὶ ἀσεβὲς, καὶ πόῤῥω δημοκρατίας. Καὶ τί λέγω σφαγὴν; ὐδ' ἀκρίτως ὁ παῖς ἐκ τῶν παλαιῶν ὑποστήσεται νόμων (*a*).

Checchè ne sia però di questa manifesta contraddizione di scrittori di egual merito, credo doversi piuttosto prestar fede a Dionisio e Libanio, che ad Empirico, Ermogene, e Sopatro. Un luogo dell' arringa d' Isocrate detta l' Areo-

(*a*) « Nulla ex priscis legibus patrem dominum vitae » necisque filiorum fecit: sed verberare, et a mensa » arcere, et colloquio non dignari, ac dictis asperioribus castigare, et alia id genus facere datum est » patri; neque ullis ad haec opus est iudicibus, nec » suffragiis. At vero interficere, et trucidare, et concidere iuvenem, cui nullum crimen palam obiectum » sit, iudicibus destitutum, ac reddendas rationes non » admissum; horrendum atque impium videbatur, et » a populari gubernatione alienum. Et quid de caede » loquor? imo ne abdicationem quidem, indicta causa » filius ex priscis legibus sustinebit. Liban. *decl. XXXIV* » *act. contra Adulter.* » Ved. anche Balduin. *ad Leg.* » *Romul. cap. XVII.*

pagitica mi determina a tale credenza. Analizzando il Greco Oratore le leggi fondamentali dell'Attica democrazia, e specialmente quelle che riguardavano l'educazione della gioventù, tace questa legge che l'assoggettiva al terribile giudizio di vita e morte: silenzio che gli avrebbe meritato la taccia d' ignorante delle patrie leggi, quando queste lungi dal prendersi una paterna cura della gioventù, permettessero indolenti, che fosse il miserabile bersaglio del capriccio paterno. *Απάντων μὲν ȣ̉ν ἐφρόντιζον τῶν πολιτῶν*, sono sue parole, *μάλιστα δὲ τῶν νεωτέρων. Εώρον γὰρ τȣ̀ς τηλικȣ́τȣς ταραχωδέστατα διακειμένȣς, καὶ πλεῖστων γέμοντας ἐπιθυμίαις καλῶν ἐπιτηδευμάτων, καὶ πόνους ἡδονὰς ἔχȣσιν. Εν μόνοις γὰρ ἂν τȣ́τοις αὐτȣ̀ς ἐλευθέρως τεθραμμένȣς, καὶ μεγαλοφρονεῖν εἰθισμένȣς* (*a*).

Ma posta da parte simile autorità che apertamente smentisce il sentimento di questi autori che vogliono darci per vera nell'Attica legislazione la legge *περὶ τῶν ἀκρίτων de indemnatis*,

---

(*a*) « Curabant igitur quum omnes cives, tum vero » adoloscentes in primis. Videbant enim eam aetatem » turbulentissimis affectibus agitari, et plurimis redundare cupiditatibus: maximeque necessarium esse ita » illam institui, ut honestis studiis temperatis voluptate » laboribus gauderet. Eos enim qui liberaliter educati » et magnitudini animorum assuefacti essent, in solis » illis rebus perseveraturos. Isocrat. *Orat. Areopagit.*»

consultando le medesime leggi di Solone riguardante l' omicidio, avremo un' altra luminosa pruova che Atene mai accordò ai padri un si illimitato potere nel governo della famiglia, fino a dichiararli arbitri della vita dei figli. Sarebbe la massima assurdità il credere che mentre Solone tanta cura si prese nel garentire la vita de' cittadini, gastigando i delitti lesivi alla proprietà personale con le medesime leggi di Dracone (*a*), avesse poi mostrato tanta indolenza per la conservazione individuale de' figli, fino a sacrificarli al capriccio paterno. Tale opinione non potrebbe reggere, che per effetto di princìpi che una volta fatti padroni del nostro animo, non vi è ragione che basti, onde emanciparci dal loro dominio.

Articolo Sesto.

Leggi Romane che accordavano ai genitori il ius vitae et necis sopra i Figli

Non appena i fondatori di Roma, posero il piede nelle rive del Tebro, che i figli viddero balenare sul loro capo un ferro fatale. I medesimi genitori l'imbrandivano, ed il duce di quei facinorosi assiso sopra sanguinoso seggio colle mani

(*a*) Ved. Meur. *in Solon. cap. XIII.*

ancor fumanti del sangue fraterno, autorizzava si orribile misfatto.

Parentum in liberos omne ius esto relegandi, vendendi, et occidendi (*a*).

Tale sanzione vergata con caratteri di sangue che avvezzava i compagni di Quirino a quello spirito violento che tutto ebro e spirante valorosa ingiustizia non facea riconoscerli altra divinità che il loro capriccio, altra legge che il proprio vantaggio; rese le famiglie il campo di terribili carneficine, dove i genitori lieti dei loro misfatti imparavano ad essere inumani, ed a soffocare ogni principio di virtù (*b*).

I Decemviri quantunque conoscessero l'ingiustizia e la barbarie di questa sanzione, che emanata per la prima volta acquistò tanta autorità da impedire qualsisia innovazione; pure, giusta l'autorità di Dionisio di Alicarnasso ὐκ ἐτόλμησαν ἀνελεῖν *non osarono abrogarla*. Essi invece con la pubblicazione delle XII Tavole, le diedero novella sanzione.

(*a*) Ved. Pardulph. Pratei. *iurisprud. vet. Leg. Romul. cap. XVII.* Balduin. *in leg. Romul. cap. XVII.* Papinian. *apud Collator. Leg. Mosaicar. et Roman. tit. IV.* Theodor. Marcil. *Interpret. XII Tab. c. XXIV.* Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. I.*

(*b*) In Apuleio *Metamorphos. lib. X*, leggiamo un padre dar ordine alla moglie di uccidere il parto essendo femina.

Endo liberis iustis, ius vitae necis, venumdandique potestas patri (a).

I tempi posteriori moderarono alquanto una tale legge, senza però nulla fare che potesse del tutto derogarla. « Satis certum est, così Bynkershock, » mitescentibus moribus, non usque adeo exerci- » tam illam vitae necisque potestatem (b). Cicerone ci racconta l'uccisione che il padre fece di un figlio, ed il tutto impunito, per effetto delle XII Tavole. » *Deinde quum esset cito necatus* » *tamquam ex XII Tabulis, insignis ad de-* » *formitatem puer* (c) ». In Sallustio leggiamo Aulio Fulvio arrestato ed ucciso per ordine del padre. » *In his A. Fulvius, senatoris filius,* » *quem retractum ex itinere parens necari ius-* » *sit* (d) ». E quando si volessero esempi ben più antichi che comprovassero la realtà di questo diritto, che i genitori Romani vantarono sù la vita dei figli, si potrà leggere in Livio l'arringa che fa in difesa del figlio il padre degli Orazi. Questo

---

(a) Ved. in Aul. Gell. *noct. Attic. lib. V, c. XIX,* la formola dell'arrogazione.

(b) Bynkershock, *de iur. occidend. liber. cap. II.*

(c) Cicer. *lib. III, de Legib.*

(d) Sallust. *de Bell. Catilin. cap. XXXIX*, ved. Valer. Maxim. *Lib. V, cap. VII.* Sveton. *in Claud.* Dion. Cass. *Lib. XXXVII.* Senec. *de clement. lib. I. cap. XIV, XV.* Solorzan. *de crimin. parricid. lib. I. cap. VII.*

venerando vecchio che con la vita di due suoi figli liberò Roma dall' indegno servaggio di Alba, difendendo il giovane Orazio che una funesta circostanza avea strappato dai festosi clamori del popolo, e dal trionfo di brillante vittoria, lo libera dalla morte col sostenere che al padre, e non ad altri si appartenea il giudicare dei delitti dei figli. « *Se filiam iure caesam iudicare: ni ita esset,* » *patrio iure in filium animadversurum* (a) ». Esempi così luminosi di scrittori affatto sospetti, sono bastanti pruove per confermarci nella credenza che i genitori Romani furono arbitri della vita dei loro figli (b). Tale diritto però la di cui semplice memoria eccita nel nostro animo sì grande orrore, nulla avea d' inconciliabile co' princìpi dell' antica giurisprudenza Romana. Era esso una legittima conseguenza del *dominio quiritario*, quale nèl modo stesso che facoltava i proprietari ad abusare liberamente delle proprie sostanze, così abilitava i padri di famiglia al giudizio di vita e morte su dei figli (c).

Spunta finalmente la benefica luce in cui il cielo concesse a Roma la desiderata pace, e che scoverte le mentite sembianze i vezzi, e le lusinghe

---

(a) Liv. *Lib. I, cap. XXVI.*

(b) Ved. *L. 11. ff. de liber. et posthum. L. ult. C. de patr. potest. L. 20. ff. ad leg. iul. de adulter. L. 2 §. 24, ff. de origin. iur.*

(c) Ved. Bynkershock *de iur. occidend. lib. cap. I.*

delle antiche fazioni, tutto restò spento. In questo punto, ecco riparato ogni male, quanto più ribolliva, ed era giunto ormai al suo colmo. I genitori sono obbligati a deporre quel ferro fatale imbrandito a danno delle famiglie: i figli ricuperano i propri diritti: la libertà individuale dei membri delle società domestiche all'ombra pacifica delle Leggi spira pace e tranquillità (a).

CONCHIUSIONE.

Affin di conservare le famiglie, ed allontanare da esse tutt' i pericoli ed i patimenti a' quali andrebbero incontro per debolezza e mancanza di abitudini necessarie a ben - vivere; affin di

---

(a) « Si quis, così la *L. 8. C. ad leg. Cornel. de » sicar.* necandi infantis piaculum aggressus, aggressave » sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum ». Ulpiano nella *L. 2. ff. ad leg. Cornel. de sicar.* scrive. « Inauditum filium pater occidere non potest, sed » accusare eum apud Praefectum, Praesidemve Pro- » vinciae debet ». Ved. Pardulph. Pratei. *iurispr. vet. Leg. XII Tab. cap. XVII.* Theodor. Marcil. *Interpret. XII Tab. cap. XXIV.* Bynkershoek *de iur. occidend. liber. cap. II et seqq.* Solorzan. *de criminib. parricid. lib. II, cap. VIII, XIX.* Gravin. *de iur. Nat. Gent. et XII Tab. cap. XXV.*

Il diritto Canonico anche minaccia la pena di morte agli uccisori dei propri figli. *cap. I, de poenit. distinct. I.*

moderare cogli onesti costumi, e colle gravi ammonizioni la gioventù sempre inquieta, ed agitata sempre da gagliarde passioni: le Leggi accordarono ai genitori un' autorità che fosse bastevole a coadiuvare le loro cure paterne. « *Et quia utile est iuventuti regi*, così scrive » Seneca, *imposuimus illi quasi domesticos* » *magistratus, sub quorum custodia contineantur* (*a*) ».

Quest' autorità però che ha la sua radice nel medesimo cuore dell' uomo, e nella sua destinazione allo stato sociale; quest' autorità istallata per il ben-essere delle famiglie: per effetto di costumi incerti ai quali la libertà delle passioni non lasciò prendere una certa consistenza, ci si mostrò ben diversa da quella che la natura addittava, nelle due legislazioni Attica e Romana. Atene e Roma nel suo Codice « *sostituì*, per » servirmi delle parole del Consigliere Real, » *l' interesse al sentimento; ha sconosciuta e* » *soffocata la voce della natura, ed in luogo* » *di riconoscere la potestà ha creato il dispo-* » *tismo paterno* (*b*) ». Si credè un delitto, ed usurpazione restringere con leggi la potestà paterna; si considerarono i figli di assoluta pro-

---

(*a*) Seneca *de Beneficent. lib. III, cap. II.*

(*b*) *Esposizione della legge relativa alla patria potestà* del Consigliere di Stato Real.

prietà dei genitori, e spogliando la prole di ogni diritto tutto contro di essa si permise, solo perchè la natura l'avea fatta men forte.

Un potere paterno tanto odioso, si conservò nell'Europa anche dopocchè i barbari sboccati dalle foreste del Nord, lacerarono, e divisero tra loro le provincie del Romano Impero (a). Con vergogna dell'umana ragione, esso non principiò ad abolirsi, se non quando dopo la rovina dell'impero Greco, l'Europa fu in istato di coltivare le scienze, che con illuminare lo spirito preparano il cuore ad amar l'ordine, le leggi, e la morale. In questo tempo dunque che il lungo e progressivo sviluppo della ragione, principiò a scovrire ai popoli i difetti delle loro Leggi; in questo tempo che la filosofia e l'umanità del costume istruiva i Principi, rendendoli geni tutelari, e benefici, ne'quali stavano riposte la forza, la gloria, e la felicità delle Nazioni: la patria potestà principiò ad avere delle restrizioni. E quando nei tempi a noi più vicini il cittadino depose il ferro suo antico vestimento, quando cessarono le atrocità, ed i sanguinosi esercizi della guerra, quando la libertà nazionale rinacque e respirò all'ombra pacifica dei legittimi Principi: una savia restrizione delle

(a) Merlin *Répertoire art. Puissance Paternelle section. I. §. I.*

regole addottate nel diritto Romano su la patria potestà, senza nè distruggere nelle famiglie l'influenza paterna su la condotta dei figli, nè rallentare la soggezione filiale, bandì dalle società domestiche l'arbitrio ed il capriccio dei genitori, ed assicurò ai figli il pacifico godimento di quei diritti, dei quali per lo passato non erano che possessori precari.

FINE.

INDICE.

323

Napoli 21 Maggio 1827.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo *Giovanni Martin*, con la quale chiede di voler stampare l' opera intitolata— *Delle Leggi Attiche e della Giurisprudenza Regia e Decemvirale intorno al matrimonio ed alla patria potestà*, cenni di Giosafat Ferrari;

Visto il favorevole parere del Reg. Rev. Sig. D. Gennaro Pellino;

Si permette che l' indicata Opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Reg. Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO.

Pel Segretario Generale e Membro della Giunta
L' aggiunto, Antonio Coppola.

Copia ec. — A. S. E. Il Presidente della Pubblica Istruzione — Eccellenza — Ho letto con piacere l'Opera col titolo, *delle Leggi Attiche, e della Giurisprudenza Regia, e Decemvirale intorno al matrimonio, ed alla patria Potestà* — Cenni di Giosafat Ferrari — In essa non solo non incontro cosa, che sia opposta a' diritti della Religione e del Sovrano, ma ritrovo invece una giudiziosa raccolta di scelte erudizioni, che ottimamente collimano al fine dell' Autore, ed utile si rendono al Pubblico. L' E. V., se altrimenti non giudica, potrà permetterne la stampa — Passo con tutto il rispetto a dirmi — Dell' E. V. Reverendiss. Umil. Obb. servo — *Gennaro* Can. *Pellino.*